



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.9.2026
COM(2026) 590 definitivo

2026/0265 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli appalti pubblici e le concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40, nonché le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (Legge sugli appalti pubblici)

{SEC(2026) 590 definitivo} - {SWD(2026) 590 definitivo} - {SWD(2026) 591 definitivo} -
{SWD(2026) 592 definitivo}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazioni e obiettivi della proposta

La presente relazione illustrativa accompagna la proposta di regolamento sugli appalti pubblici, che modifica la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sugli appalti degli enti che operano nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, nonché che modifica vari atti settoriali per quanto riguarda le disposizioni in materia di appalti pubblici ivi contenute.

Ogni giorno, in tutta l'Unione europea, le autorità pubbliche aggiudicano appalti per beni, servizi e lavori che plasmano la vita quotidiana dei cittadini, che si tratti delle strade su cui viaggiano, dell'energia che alimenta le loro abitazioni o degli edifici scolastici che determinano il futuro dei loro figli. Rappresentando circa il 15 % del PIL dell'UE, gli appalti pubblici costituiscono una potente leva politica a disposizione dell'Unione. Per gli acquirenti pubblici, è lo strumento per garantire investimenti efficienti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici. Per i cittadini, massimizza il rapporto qualità-prezzo del denaro dei contribuenti assicurando che i fondi pubblici siano spesi in modo efficiente ed efficace. Per le imprese, un quadro di appalti ben progettato apre nuove opportunità, anche a livello transfrontaliero. Per tutti, gli appalti pubblici dovrebbero essere trasparenti, equi e aperti, al fine di costruire e rafforzare la fiducia dei cittadini.

Il ruolo centrale degli appalti pubblici è stato sottolineato con forza da Mario Draghi ed Enrico Letta nelle loro relazioni sul futuro della competitività europea¹ e sul mercato unico². Entrambi evidenziano gli appalti non solo come meccanismo di spesa pubblica, ma anche come strumento di investimento strategico per rafforzare la base industriale pulita dell'Unione, sostenere l'innovazione, promuovere la transizione verso un'economia pulita e quella digitale, nonché rafforzare la sicurezza economica e l'autonomia strategica. Anche il «Clean Industrial Deal»³ e la «Bussola della competitività»⁴ hanno sottolineato la responsabilità degli acquirenti pubblici nel tradurre gli orientamenti strategici in decisioni di acquisto concrete. In un contesto geopolitico caratterizzato dall'intensificarsi della concorrenza, dalle vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e dallo sfruttamento delle dipendenze economiche, il modo in cui gli acquirenti pubblici spendono il denaro è diventato una questione di rilevanza strategica.

La Corte dei conti europea⁵ ha evidenziato una serie di carenze nella prassi europea in materia di appalti. Ha riscontrato che la concorrenza per gli appalti pubblici era diminuita nell'ultimo decennio, che la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri rimaneva limitata e che le procedure con un'unica offerta erano diventate sempre più comuni. È in questo contesto che il Consiglio, nelle sue conclusioni del maggio 2024⁶, ha invitato la Commissione a presentare un piano d'azione globale per colmare le lacune nella legislazione e nella prassi in materia di appalti pubblici e per semplificare il quadro normativo. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sugli appalti pubblici⁷ in cui chiede un quadro più strategico, semplificato e competitivo. Il Comitato delle regioni⁸ e il Comitato economico e sociale europeo

¹ https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en.

² consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.

³ https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/clean-industrial-deal_en.

⁴ https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/competitiveness-compass_en.

⁵ 2023 Speciale Rapporto su appalti appalti in l' UE
<https://www.eca.europa.eu/en/publications?ref=SR-2023-28>.

⁶ consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/24/council-adopts-conclusions-on-the-court-of-auditors-report-on-public-procurement/pdf/.

⁷ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0174_EN.pdf.

⁸ <https://data.europa.eu/doi/10.2863/0379789>.

La commissione ⁹ ha adottato pareri che sottolineano l'importanza degli appalti pubblici come motore dello sviluppo locale, del progresso sociale e della resilienza industriale.

La valutazione approfondita delle direttive del 2014 condotta dalla Commissione europea ha confermato che le attuali norme in materia di appalti pubblici presentano notevoli carenze. È emerso che la loro complessità e la mancanza di flessibilità creano una significativa incertezza giuridica sia per gli acquirenti pubblici che per gli operatori economici. L'aggiudicazione basata esclusivamente sul prezzo rimane la pratica prevalente e l'adozione di requisiti sociali, ambientali e di innovazione continua a essere limitata. Le norme sull'accesso al mercato per le imprese extra-UE mancano di chiarezza e non rispondono più in modo efficace alle realtà geopolitiche odierne. La frammentazione dei sistemi di appalti elettronici impedisce un'adeguata trasparenza e un monitoraggio e una supervisione efficienti e, nonostante i miglioramenti in materia di trasparenza, le lacune nei dati e i problemi di qualità sia a livello dell'UE che a livello nazionale ostacolano una governance efficace, il processo decisionale strategico e la prevenzione della corruzione.

La proposta di legge sugli appalti pubblici mira ad affrontare queste sfide.

Semplificazione e aumento della flessibilità e della coerenza delle norme in materia di appalti

La proposta sostituisce le tre direttive del 2014 con un unico regolamento direttamente applicabile. Il consolidamento delle norme applicabili agli appalti pubblici, agli appalti nel settore dei servizi di pubblica utilità e alle concessioni in un unico strumento giuridico elimina la complessità e l'incoerenza derivanti dalla coesistenza di atti legislativi distinti e da scelte nazionali divergenti in materia di recepimento.

- Vengono proposte due nuove procedure principali, entrambe possibili con o senza criteri di selezione e con o senza negoziazioni: una **procedura aperta** in cui gli operatori economici presentano (le prime) offerte sin dall'inizio, e una procedura dinamica in cui gli operatori economici aderiscono inizialmente e vengono successivamente invitati a presentare offerte o a negoziare per singole opportunità di appalto che si presentano durante il periodo di validità della procedura. Queste due procedure sono integrate da una procedura di innovazione per lo sviluppo e l'acquisizione di soluzioni innovative che gli acquirenti pubblici desiderano far sviluppare da un operatore economico per soddisfare al meglio le proprie esigenze.
- **Le consultazioni di mercato** sono chiarite e incoraggiate come strumento preparatorio standard.
- I criteri di selezione sono limitati a quanto **necessario e proporzionato**, i requisiti di fatturato eccessivi sono ridotti e le richieste ingiustificate di esperienza pregressa nel settore pubblico sono limitate.

Le norme in materia di appalti **continuano ad applicarsi** agli enti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Oltre alle esenzioni specifiche, **i servizi di pubblica utilità** possono essere **esentati** anche qualora l'attività in questione sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati con accesso illimitato.

Per semplificare ulteriormente il quadro legislativo complessivo, le norme sulle **concessioni** sono incorporate nel presente regolamento. Le norme procedurali riviste si applicheranno sia agli appalti pubblici che alle concessioni, integrate da norme adattate per le concessioni, ove necessario, per tenere conto di alcune caratteristiche specifiche delle concessioni.

Promuovere il ricorso agli appalti strategici

Il presente regolamento stabilisce **un'architettura coerente per l'integrazione degli obiettivi strategici di politica pubblica** nella progettazione, nell'aggiudicazione e nell'esecuzione degli appalti. La proposta rafforza la dimensione qualitativa delle decisioni di aggiudicazione. Di norma, gli appalti saranno aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, con requisiti minimi di ponderazione della qualità, compresa una ponderazione più elevata per gli appalti ad alta intensità di manodopera.

⁹ <https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/review-european-public-procurement-legal-framework>.

- Per quanto riguarda **gli appalti ambientali**, la proposta fornisce basi giuridiche più chiare per l'utilizzo dei requisiti ambientali durante l'intero ciclo di appalto. Rafforza il contributo degli appalti alla circolarità, al contenuto riciclato e rigenerato, al recupero dei rifiuti e all'efficienza energetica, e crea un quadro per i requisiti obbligatori in materia di appalti verdi per determinate categorie di prodotti in cui un'applicazione divergente dei requisiti rischia di creare una frammentazione del mercato.
- Per quanto riguarda **gli appalti socialmente responsabili**, la proposta evidenzia una serie di importanti obiettivi sociali, tra cui l'inclusione sociale, l'integrazione nel mercato del lavoro, l'accessibilità per le persone con disabilità, il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento e la riqualificazione della forza lavoro, la parità di genere e i diritti umani nelle catene di approvvigionamento. Essa sottolinea gli obblighi di accessibilità per le persone con disabilità e mantiene strumenti mirati quali gli appalti riservati e norme su misura per i servizi sociali, sanitari ed educativi.
- Per quanto riguarda **gli appalti per l'innovazione**, la nuova procedura di innovazione consente agli acquirenti pubblici di formulare sfide sociali anziché specifiche tecniche fisse, valutare le proposte attraverso un quadro di valutazione del valore, testare e convalidare gli approcci e quindi appaltare le soluzioni risultanti.

Migliorare la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'UE

La proposta risponde alla crescente importanza geopolitica degli appalti pubblici.

- Gli acquirenti pubblici sono autorizzati, e in determinati contesti tenuti, ad affrontare i rischi connessi agli **interessi dell'Unione o degli Stati membri in materia di sicurezza e incolumità pubblica**, legati alle infrastrutture critiche, alle informazioni sensibili, alla sicurezza informatica, alle dipendenze critiche dannose, alle interruzioni dell'approvvigionamento e all'influenza indebita di paesi terzi.
- Fatti salvi gli atti relativi a prodotti o servizi specifici, le nuove disposizioni in materia di **resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento** si applicano in particolare agli appalti che coinvolgono enti essenziali o importanti e infrastrutture critiche.
- La proposta modernizza e chiarisce inoltre il trattamento della partecipazione dei paesi terzi, nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'Unione:
- Essa chiarisce la **distinzione** tra operatori, lavori, servizi o forniture che **rientrano** negli impegni internazionali dell'Unione in materia di appalti e **quelli che non vi rientrano** e istituisce un quadro comune, supportato da uno strumento online della Commissione (il portale web Access2Markets sviluppato dalla Commissione europea per assistere le imprese nel commercio internazionale), per determinare l'ambito di applicazione. La Commissione può **limitare tale ambito di applicazione** qualora un'analisi dell'accesso al mercato accerti che un paese terzo non abbia concesso il trattamento nazionale agli operatori dell'Unione in violazione dei propri impegni, oppure qualora la restrizione sia necessaria per tutelare interessi essenziali dell'Unione.
- Gli acquirenti pubblici possono applicare i **requisiti di preferenza europea**, anche limitando la partecipazione, richiedendo un'origine minima nell'Unione o in paesi coperti, oppure concedendo preferenze in fase di valutazione. Laddove gli interessi strategici dell'Unione lo richiedano, la Commissione può chiudere specifiche procedure agli operatori, ai prodotti o ai servizi non coperti.

Il presente regolamento funge da quadro orizzontale per i requisiti di preferenza europea ed è stato concepito in modo da non entrare in conflitto con il corpus legislativo dell'Unione specifico per settore, che stabilisce meccanismi di preferenza o restrizione basati sull'origine degli operatori economici o sui beni o servizi specifici offerti nel contesto degli appalti pubblici. Ciò vale sia per le norme già adottate, come il regolamento (UE) 2024/2803 sull'attuazione del Cielo unico europeo, sia per proposte più recenti, come l'Industrial Accelerator Act (COM 2026/0068), attualmente in fase di iter legislativo

. Pertanto, si applicano le norme generali del presente regolamento, salvo diversa disposizione dell'atto settoriale, anche per quanto riguarda la determinazione dell'origine.

Inoltre, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione del quadro legislativo e di garantire un insieme coerente di norme in materia di appalti pubblici, il presente regolamento funge anche da modello e da base per futuri atti legislativi dell'Unione che istituiscano meccanismi di preferenza basati sull'origine. Ciò riguarda la compatibilità con gli accordi internazionali che includono una dimensione relativa agli appalti pubblici, nonché il modo in cui viene definita l'origine degli operatori economici, dei beni, dei servizi e dei lavori. Eventuali future norme europee in materia di preferenza relative agli appalti pubblici dovrebbero basarsi, come punto di partenza, sulle norme relative ai requisiti effettivi di preferenza stabiliti nel presente regolamento ed essere adattate solo, se necessario, in funzione dei settori specifici che disciplineranno.

Facilitare l'accesso alle informazioni, ai dati e agli strumenti digitali in materia di appalti

La valutazione delle attuali direttive ha evidenziato che l'ecosistema digitale per gli appalti pubblici rimane frammentato, non interoperabile e non sufficientemente basato sui dati. La proposta affronta tale problema attraverso un **approccio** sostanzialmente più **integrato**.

- Essa istituisce un **ecosistema digitale comune** basato su una rete di interoperabilità, standard semantici armonizzati e specifiche comuni, consentendo agli acquirenti pubblici e agli operatori economici che utilizzano diversi sistemi di appalti elettronici di comunicare attraverso servizi digitali interoperabili. Un'innovazione fondamentale è la creazione di un servizio elettronico di verifica dell'idoneità basato sulle credenziali aziendali digitali e sui profili aziendali digitali, che attua il principio dell'«una tantum».

- La proposta istituisce **spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici** e uno **spazio di dati sugli appalti pubblici** a livello dell'Unione, concepiti per favorire l'accesso strutturato ai dati relativi agli appalti e al ciclo di vita dei contratti. Gli obblighi di pubblicazione vengono ampliati e razionalizzati lungo l'intero ciclo di vita degli appalti.

Il funzionamento efficace del sistema richiederà un aggiornamento del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 213/2008.

Governance

La proposta rafforza la governance, il monitoraggio e la professionalizzazione. La governance in materia di integrità è rafforzata attraverso misure volte a contrastare frodi, collusione, corruzione, favoritismi e conflitti di interesse, garantendo che la semplificazione e le ambizioni strategiche del presente regolamento siano accompagnate da una maggiore capacità di attuazione sul campo.

Coerenza con le disposizioni politiche esistenti nel settore

La valutazione della Commissione evidenzia le preoccupazioni relative alla frammentazione delle norme in materia di appalti pubblici all'interno del quadro giuridico dell'UE. Attualmente, le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici devono conformarsi a una moltitudine di disposizioni sovrapposte e, in alcuni casi, incoerenti, contenute in oltre cinquanta strumenti giuridici settoriali. Ciò costituisce una fonte di incertezza giuridica, oneri amministrativi sproporzionati e inefficienze procedurali nella conduzione degli appalti pubblici per entrambe le parti.

La comunicazione della Commissione «Un quadro normativo dell'UE più semplice, più chiaro e meglio applicato»¹⁰ prevede una «ripulita normativa» delle norme in materia di appalti pubblici per eliminare le ridondanze, snellire le procedure e migliorare la chiarezza giuridica. Il regolamento sugli appalti pubblici proposto intraprende pertanto un esercizio di coerenza globale, incentrato sul consolidamento, all'interno della legge sugli appalti pubblici, delle norme settoriali relative agli appalti pubblici

¹⁰ https://commission.europa.eu/publications/simpler-clearer-and-better-enforced-eu-rulebook_en.

norme procedurali, requisiti orizzontali e disposizioni di delega, preservando pienamente gli obiettivi politici degli atti settoriali.

Motivi di esclusione

Attualmente, i **motivi di esclusione** dalla partecipazione a una procedura di appalto da parte degli operatori economici sono frammentati in diversi atti settoriali, creando incertezza giuridica e disparità di trattamento. La proposta consolida tali norme in un unico quadro coerente, razionalizzando i motivi esistenti di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto come segue:

- **7 motivi di esclusione obbligatori** previsti dagli atti settoriali in base al titolo V del TFUE, connessi a reati penali gravi, tra cui la tratta di esseri umani, la corruzione e il terrorismo, e che costituiscono elementi intrinseci e inscindibili degli atti in cui sono stabiliti, sono mantenuti in tali atti, ma sono ripresi anche nel presente regolamento.
- **2 motivi di esclusione** derivanti da atti giuridici basati su altre basi giuridiche sono eliminati da tali atti e riportati nel presente regolamento. Ciò riguarda i motivi di esclusione finora sanciti nel regolamento sui trasferimenti di rifiuti (regolamento (UE) 2024/1157) e nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile (regolamento (UE) 2024/1781), che sono soppressi da tali atti. Anziché scomparire del tutto, tuttavia, le violazioni di tali strumenti sono assorbite nei motivi di esclusione esistenti nel presente regolamento.

Requisiti orizzontali

Oltre alle norme procedurali, l'attuale quadro degli appalti pubblici è ulteriormente complicato dal **moltiplicarsi dei requisiti orizzontali nella legislazione** relativa alle decisioni in materia di appalti. Per ovviare a ciò, la presente proposta trasferisce le pertinenti disposizioni orizzontali relative a «cosa acquistare» in capitoli dedicati della legge, strutturati attorno alle priorità strategiche dell'Unione in materia di appalti (sostenibilità ambientale, aspetti sociali, sicurezza e resilienza), razionalizzandole ove necessario per garantire la coerenza nell'applicazione di tali requisiti.

Deleghe

Infine, cinque strumenti settoriali contengono deleghe separate e non coordinate per stabilire requisiti in materia di appalti pubblici verdi in determinati settori. Per porre rimedio a tali inefficienze, la presente proposta abroga tali deleghe settoriali per l'adozione di atti delegati o di esecuzione relativi agli appalti e le sostituisce con un'unica delega orizzontale che consente alla Commissione di rendere obbligatori determinati requisiti ambientali per gli acquirenti pubblici in determinate circostanze.

La presente proposta include **modifiche mirate** agli strumenti settoriali in questione, strettamente necessarie per raggiungere l'obiettivo di coerenza giuridica della proposta. Ulteriori possibili modifiche di tali strumenti settoriali **esulano completamente dall'ambito di applicazione della presente proposta**. La necessità di tali modifiche potrà essere valutata, se del caso, nel contesto del riesame di ciascuno degli strumenti settoriali in questione, in conformità con le rispettive clausole di riesame e i cicli politici. La Commissione **collaborerà in modo costruttivo** con i colegislatori per garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta preservi pienamente il suo oggetto essenziale.

Oltre all'acquis esistente, diverse iniziative legislative attualmente in fase di negoziazione o in attesa di pubblicazione contengono, o si prevede che contengano, disposizioni relative agli appalti pubblici. È il caso, ad esempio, della proposta di legge sulla sicurezza informatica 2.0 (COM 2026/001), della proposta di legge sullo sviluppo del cloud e dell'intelligenza artificiale (COM 2026/0138), della proposta di legge sugli acceleratori industriali (2026/0068) e della proposta di legge sui chip 2.0 (COM 2026/0139). L'esercizio di coerenza svolto dalla presente proposta potrà apportare il suo

pieno valore aggiunto se queste iniziative in corso saranno a loro volta allineate al quadro orizzontale stabilito dal regolamento sugli appalti pubblici, pur mantenendo le norme settoriali specifiche relative a «Cosa acquistare» contenute in tali atti. La Commissione si è adoperata per garantire tale coerenza a livello interno durante la preparazione di questi testi ed è essenziale che anche i legislatori tengano conto della **necessità di coerenza e uniformità** con il regolamento sugli appalti pubblici. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle disposizioni relative ai requisiti di preferenza europea, poiché approcci settoriali divergenti sarebbero particolarmente dannosi per la certezza del diritto, la parità di trattamento degli operatori economici e il corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con il Parlamento europeo e il Consiglio durante i negoziati su questi fascicoli paralleli.

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

Il regolamento proposto interagisce inoltre con una categoria distinta di politiche dell'Unione, che utilizzano **gli appalti pubblici come strumento** per perseguire obiettivi specifici senza, tuttavia, fare affidamento sul quadro orizzontale in materia di appalti né modificarlo. Esse stabiliscono regimi autonomi che operano parallelamente alle norme generali e rispondono a una propria logica politica.

La proposta non interferisce con i regimi di appalto istituiti nei **settori della difesa e della sicurezza**, che esulano dal suo ambito di applicazione e rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE. Essa non pregiudica il regolamento (UE) 2025/1106 (SAFE) e il regolamento (UE) 2023/2418 (EDIRPA) sugli appalti cooperativi nel settore della difesa e non incide sui meccanismi di appalto congiunto previsti dal regolamento (UE) 2022/2371 e dal regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio sulle crisi sanitarie. È inoltre coerente con gli obblighi in materia di resilienza previsti dal regolamento (UE) n. 2024/2747 (IMERA).

Gli appalti pubblici sono sempre più utilizzati come leva per **difendere gli interessi strategici dell'Unione** nelle sue relazioni economiche esterne e per garantire condizioni di parità agli operatori economici europei. Le misure di preferenza europea sono pienamente compatibili con il quadro internazionale di cui l'Unione è parte, in particolare l'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA). La proposta non pregiudica gli strumenti di politica commerciale dell'Unione contenenti disposizioni specifiche in materia di appalti, in particolare il regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere, né le misure previste dal quadro di strumenti di difesa commerciale e di misure restrittive dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2023/2675 (strumento anticoezione) e il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio relativo alla Russia. Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2022/1031 relativo allo strumento per gli appalti internazionali, il capitolo 5 del regolamento proposto incorpora esplicitamente, anche tramite riferimenti incrociati, i principi e i concetti di tale regolamento relativi all'origine degli operatori economici e delle merci.

Parallelamente al presente regolamento, la Commissione propone una legge europea sull'innovazione che prevede un regime specifico per l'appalto di servizi di ricerca e sviluppo, ovvero l'appalto di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale fino allo sviluppo originale. I contratti di servizi di ricerca e sviluppo, compresi gli appalti pre-commerciali, sono quindi esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Contrariamente al regime specifico proposto nella legge europea sull'innovazione, la legge sugli appalti pubblici copre anche l'acquisto del prodotto finale commerciale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il Trattato») costituisce la base giuridica appropriata per la presente iniziativa, poiché il suo obiettivo primario è quello di istituire un quadro armonizzato in materia di appalti pubblici più semplice ed efficiente in tutti gli Stati membri, migliorando in tal modo

migliorando il funzionamento del mercato interno in linea con l'articolo 26 del Trattato. Sebbene l'iniziativa tocchi anche questioni relative agli obiettivi perseguiti ai sensi degli articoli 173 e 207 del TFUE, tali aspetti sono chiaramente accessori rispetto al suo obiettivo primario di armonizzazione delle norme in materia di appalti pubblici e pertanto non giustificano il ricorso a tali disposizioni come basi giuridiche.

- **Sussidiarietà (per competenza non esclusiva)**

Ai sensi dell'articolo 5 del TUE, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto bilancia la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici con le misure di armonizzazione e gli elementi necessari per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa, che non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri.

Gli appalti pubblici sono una componente fondamentale del mercato unico dell'UE, in quanto consentono la concorrenza transfrontaliera e un più ampio accesso ai mercati per le amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, la frammentazione nell'attuazione ne compromette l'efficacia come strumento del mercato interno. Ciò richiede ulteriori interventi a livello dell'UE per garantire coerenza e semplificazione e per sbloccare appieno il potenziale di un mercato degli appalti a livello dell'UE sia per le imprese che per le amministrazioni aggiudicatrici.

In linea con le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ¹¹, il trattamento degli operatori economici dei paesi terzi negli appalti pubblici rientra **nella politica commerciale comune**, una competenza esclusiva dell'Unione, e può pertanto essere disciplinato solo a livello dell'UE. Solo l'Unione, e non i singoli Stati membri, è competente a stabilire un quadro coerente e uniforme che disciplini la partecipazione degli offerenti dei paesi terzi. Un intervento a livello dell'UE è quindi giustificato e necessario per garantire la certezza del diritto e condizioni di parità in tutto il mercato interno.

- **Proporzionalità**

La revisione proposta rispetta il principio di proporzionalità, come sancito dall'articolo 5 del TUE, e si limita a quanto adeguato e necessario per conseguire gli obiettivi di **garantire un quadro dell'appalto pubblico dell'UE più efficiente, trasparente e coerente**, realizzando così gli obiettivi strategici dell'Unione.

La creazione dell'ecosistema digitale dell'UE è necessaria per **ridurre la frammentazione**, gli oneri amministrativi e i costi, rendendo obbligatoria l'interconnessione dei sistemi di appalti elettronici degli Stati membri in un unico mercato integrato degli appalti pubblici dell'UE, riducendo così anche i costi di conformità, facilitando la partecipazione transfrontaliera e migliorando l'efficienza complessiva del mercato.

Le disposizioni relative alla preferenza europea contenute negli atti settoriali sono necessarie per **rispondere ai nuovi imperativi geopolitici**, nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'Unione. Esse sono concepite in modo proporzionato, in modo da non imporre oneri finanziari sproporzionati ai bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici. Mirano a limitare gli oneri amministrativi per gli acquirenti pubblici, in particolare attraverso il sostegno all'attuazione e l'uso di strumenti digitali all'interno del mercato degli appalti.

La definizione a livello dell'Unione del «miglior rapporto qualità-prezzo» («BPQR») come metodo di aggiudicazione standard, con un meccanismo «rispetta o spiega», è necessaria per conseguire gli obiettivi comuni dell'Unione in materia di politica sociale, ambientale e di innovazione. Sebbene l'impatto sui rischi di frode e irregolarità dipenda dalla capacità amministrativa, diverse garanzie riducono tali rischi, in particolare il requisito che tutti i criteri di qualità rimangano **collegati all'oggetto dell'appalto**, limitando potenziali distorsioni della concorrenza.

¹¹ Causa C-652/22, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ contro Commissione statale per la supervisione delle procedure di appalto pubblico; Causa C-266/22, CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd e Astra Vagoane Călători SA contro Autoritatea pentru Reformă Feroviară e Alstom Ferrovie SpA.

- **Scelta dello strumento**

Le modifiche normative proposte affrontano le **carenze individuate nella valutazione** delle direttive del 2014, rafforzando la coerenza e la chiarezza giuridica attraverso la fusione delle tre direttive in un unico regolamento e la semplificazione dell'architettura procedurale. Ciò risponde alla persistente frammentazione e all'insufficiente armonizzazione tra diversi strumenti dell'UE, che ha accresciuto la complessità, l'incertezza giuridica e i costi di conformità. Istituito un **regolamento direttamente applicabile**, il quadro normativo crea un unico insieme di norme a livello dell'Unione, migliorando la coerenza nell'applicazione, riducendo la frammentazione ed evitando divergenze nell'attuazione a livello nazionale («gold-plating»), pur preservando la necessaria flessibilità. In linea con il mandato del Consiglio europeo «Un'Europa, un mercato» e con la raccomandazione della relazione Letta, ciò garantisce una maggiore certezza giuridica e condizioni di parità in tutti gli Stati membri.

3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONI , CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/verifiche di adeguatezza della legislazione vigente**

La valutazione mirava a valutare gli effetti, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2024, delle direttive del 2014 in materia di appalti pubblici. La valutazione ha fornito un'analisi basata su dati concreti dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza e della pertinenza di tali direttive, e i suoi risultati hanno contribuito sia al processo di redazione sia alla valutazione d'impatto di accompagnamento.

La valutazione ha stabilito che l'obiettivo di creare maggiore chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda l'ambito di applicazione e la copertura non è stato raggiunto e che gli altri obiettivi sono stati raggiunti solo in parte: vale a dire la semplificazione, la razionalizzazione e la maggiore flessibilità delle procedure di appalto; l'utilizzo degli appalti pubblici a sostegno di altri obiettivi politici quali la politica sociale, ambientale e dell'innovazione; l'apertura dei mercati a una maggiore concorrenza transfrontaliera e l'agevolazione della partecipazione delle PMI; nonché il rafforzamento del quadro di governance per prevenire le irregolarità. Pur confermando che tutti questi obiettivi rimangono oggi di grande rilevanza, la valutazione ha anche rilevato che le direttive non sono adeguate allo scopo di garantire la sicurezza economica e di rispondere alle interruzioni e alle dipendenze della catena di approvvigionamento.

- **Consultazioni delle parti interessate**

In linea con gli orientamenti per una migliore regolamentazione, la Commissione ha condotto un processo di consultazione ambizioso e inclusivo, volto a raccogliere dati attendibili da tutti gli attori del settore degli appalti pubblici.

Un invito combinato a presentare elementi di prova e una consultazione pubblica si sono svolti dal 3 novembre 2025 al 26 gennaio 2026, generando rispettivamente 745 e 1 037 risposte da parte di associazioni di categoria, imprese, autorità pubbliche, sindacati, ONG e cittadini, in stragrande maggioranza provenienti dai paesi dell'UE e del SEE. La consultazione pubblica aperta era strutturata attorno a tre sezioni tematiche: efficienza e trasparenza, equilibrio tra obiettivi ambientali, sociali, di innovazione e di altro tipo, nonché sicurezza economica e autonomia strategica.

Tali consultazioni pubbliche sono state integrate da un coinvolgimento specifico degli Stati membri e degli esperti attraverso il Gruppo di esperti sugli appalti pubblici (EXPP), il Gruppo di esperti sugli appalti pubblici elettronici (EXEP) e il Gruppo di esperti delle parti interessate sugli appalti pubblici (SEGPP), nonché da audizioni mirate con le parti sociali e le ONG. Particolare attenzione è stata riservata alla partecipazione delle PMI, che sono state consultate specificamente attraverso la rete degli inviati per le PMI e un panel dedicato alle PMI che ha raccolto 108 risposte.

- **Raccolta e utilizzo delle competenze**

I risultati di queste consultazioni, e in particolare della consultazione pubblica aperta, sono stati attentamente presi in considerazione nella preparazione della proposta. I partecipanti alla consultazione hanno ampiamente concordato sulla necessità di superare il paradigma del costo più basso, aumentare la flessibilità procedurale e ridurre gli oneri amministrativi attraverso la piena digitalizzazione, mentre è stato espresso un forte sostegno (superiore all'80% in tutti i gruppi di rispondenti dell'UE e del SEE) a favore della priorità accordata ai beni e servizi europei nei settori strategici, in particolare attraverso l'ampliamento dei criteri non legati al prezzo e l'introduzione di meccanismi di «preferenza europea». Le PMI hanno individuato nella semplificazione, nella digitalizzazione e nel miglioramento della disponibilità dei dati le priorità fondamentali e hanno sottolineato le difficoltà causate da un'attuazione divergente a livello nazionale. Il loro contributo ha direttamente influenzato le misure volte a facilitare l'accesso delle PMI.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con gli orientamenti per una migliore regolamentazione, la presente proposta si basa su una valutazione d'impatto che analizza il problema e i sotto-problemi relativi alla revisione delle direttive sugli appalti pubblici, in un contesto globale caratterizzato da sfide in materia di competitività. La valutazione d'impatto individua le possibili opzioni politiche per affrontare le cause del problema e ne valuta i probabili effetti. La valutazione d'impatto è stata strutturata in modo da riflettere la consultazione pubblica aperta, l'invito a presentare elementi di prova e le varie consultazioni.

La valutazione d'impatto ha inizialmente ricevuto un parere negativo dal Comitato di controllo normativo il 17 aprile 2026. Il Comitato ha segnalato diverse carenze che dovevano essere risolte, tra cui un'analisi insufficiente della coerenza tra l'intervento e gli atti settoriali contenenti disposizioni in materia di appalti pubblici, nonché una valutazione inadeguata della portata dei problemi relativi agli obiettivi ambientali, sociali e di innovazione. Il Comitato di controllo normativo ha inoltre sottolineato la necessità di specificare e giustificare meglio le opzioni politiche preferite, in particolare per quanto riguarda la definizione di «qualità» nell'ambito degli appalti basati sui principi BPQR, nonché di valutare meglio i costi, i benefici e la proporzionalità dell'opzione preferita, compresi i suoi effetti sulla concorrenza e sui prezzi. Infine, il Comitato ha sottolineato che la relazione non conteneva una valutazione approfondita degli impatti combinati e delle conseguenze indesiderate dell'opzione preferita, in particolare i rischi legati all'introduzione simultanea di un maggior numero di negoziazioni e di un maggiore ricorso ai principi del BPQR.

I punti sopra menzionati sono stati affrontati in una valutazione d'impatto rivista presentata al Comitato, il quale ha emesso un parere positivo con riserve l'8 giugno 2026. Il Comitato ha chiesto di fornire ulteriori dettagli sulla nuova procedura aperta con possibili negoziazioni e sul BPQR e sul suo approccio «rispetta o spiega», nonché maggiore chiarezza sull'analisi costi-benefici. Tali chiarimenti sono stati forniti.

La valutazione d'impatto si articola attorno a una serie di 4 obiettivi specifici che affrontano i fattori all'origine dei problemi individuati. Essa definisce due o tre opzioni politiche per ciascun obiettivo specifico (Flessibilità [FLX]; Ambiente, Sociale e Innovazione [ESI]; «Buy European» [BEU] e mercato digitale [MPL]).

- **FLX – [FLX.1]** Mantiene l'attuale struttura degli appalti introducendo al contempo una flessibilità mirata, consentendo la scelta della procedura, permettendo correzioni sostanziali nelle offerte purché non alterino la sostanza dell'appalto, migliorando le linee guida sulle consultazioni preliminari di mercato e chiarendo concetti quali «crisi» e rischio di concessione. Inoltre, allinea le norme tra le direttive e fa riferimento incrociato ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione settoriale. [FLX.2] prevede la fusione delle tre direttive esistenti in un unico atto e la riorganizzazione delle procedure in una procedura aperta con possibilità di negoziazione, una procedura dinamica, una procedura di innovazione e contratti che richiedono solo la pubblicazione di una sintesi pubblica dei risultati

come nelle emergenze. Inoltre, integra i motivi di esclusione provenienti dagli atti settoriali esistenti e, ove possibile, li elimina da tali atti. Promuove le consultazioni preliminari agli appalti, standardizza le fasi di negoziazione con maggiori garanzie di trasparenza e rafforza i requisiti antifrode e di tracciabilità, eliminando al contempo le duplicazioni settoriali.

- ESI – [ESI.1] incentiva gli appalti basati sulla qualità rendendo il «miglior rapporto qualità-prezzo» il metodo di aggiudicazione predefinito secondo una logica «rispetta o spiega», con ponderazioni minime relative alla qualità. Promuove i marchi ecologici, il calcolo dei costi del ciclo di vita e gli standard di prestazione, definisce il quadro degli appalti per l'innovazione, limita il subappalto totale e chiarisce il nesso tra le condizioni di lavoro e l'oggetto del contratto. [ESI.2] si basa su quanto sopra integrando le disposizioni orizzontali pertinenti di altri atti dell'Unione, armonizzando le definizioni e centralizzando le disposizioni abilitanti per gli atti delegati e di esecuzione. [ESI.3] rende obbligatorio il miglior rapporto qualità-prezzo con ponderazioni minime di qualità senza possibilità di deroga, introduce obiettivi vincolanti per gli Stati membri e obblighi di rendicontazione, rende obbligatorio l'uso del marchio ecologico dell'UE ove applicabile, limita ulteriormente le catene di subappalto e integra i requisiti specifici di settore nel quadro generale.

- BEU – [BEU.1] introdurrebbe una preferenza europea volontaria codificando la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare la partecipazione agli operatori economici o ai beni dell'UE/SEE e ad altri coperti a livello internazionale (GPA e relativi accordi di libero scambio). Fornisce strumenti pratici per la verifica dei paesi ammissibili e orientamenti sulle norme di origine. [BEU.2] offre un quadro per una preferenza europea coerente in settori selezionati nei futuri atti, attraverso una serie di meccanismi a disposizione degli acquirenti pubblici, standardizzando al contempo le definizioni, le norme di origine e la documentazione e integrando tali strumenti nell'infrastruttura digitale degli appalti dell'UE. [BEU.3] rende obbligatoria la preferenza europea richiedendo l'esclusione degli operatori economici non UE/SEE o di paesi terzi non coperti, soggetta solo a garanzie limitate quali la mancanza di concorrenza o costi eccessivi.

- MPL – [MPL.1] istituisce una rete decentralizzata di piattaforme nazionali di appalti elettronici interconnesse tramite un livello di interoperabilità dell'UE. Introduce uno strumento di credenziali aziendali digitali per l'identità verificata delle imprese e i dati di ammissibilità, un servizio comune di ammissibilità agli appalti e un quadro unificato di gestione dei dati, rafforzando la trasparenza e le capacità antifrode attraverso lo scambio sistematico di dati, strumenti di analisi dei rischi e obblighi di segnalazione. [MPL.2] sostituisce invece i sistemi nazionali con un'unica piattaforma di appalti elettronici a livello dell'UE per tutte le procedure previste dal regolamento, centralizzando completamente i processi di appalto, la gestione dei dati, il monitoraggio e gli strumenti di conformità a livello dell'Unione.

Sulla base dei dati disponibili, la proposta dovrebbe comportare significativi risparmi netti sui costi, principalmente grazie alla creazione dell'ecosistema digitale degli appalti pubblici. Per gli operatori economici, i nuovi requisiti comportano costi ricorrenti pari a 477 milioni di euro, che sono più che compensati da risparmi ricorrenti di 1 miliardo di euro derivanti dall'ecosistema digitale e da altre semplificazioni. Per le amministrazioni aggiudicatrici, i nuovi costi ricorrenti ammontano a 141 milioni di euro, mentre l'ecosistema digitale produce risparmi annuali pari a 220 milioni di euro. Su base procedurale, l'amministrazione aggiudicatrice media risparmia circa il 4,4 %, mentre l'operatore economico medio risparmia circa l'8,9 %. Nel complesso, la proposta comporta quindi notevoli risparmi netti sia per gli operatori economici che per le amministrazioni aggiudicatrici.

- **Adeguamento e semplificazione normativa**

La proposta semplifica il quadro giuridico sostituendo le tre direttive esistenti con un unico regolamento direttamente applicabile. Ciò riduce la frammentazione, elimina le divergenze derivanti dal recepimento nazionale e fornisce un insieme di norme più coerente e accessibile per gli acquirenti pubblici e gli operatori economici. Inoltre, razionalizza il quadro procedurale

riducendo il numero di procedure e introducendo strumenti più flessibili e operativi, adeguati alle diverse esigenze di acquisto.

La proposta è inoltre il risultato di un'approfondita revisione normativa. Il consolidamento in un unico atto di riferimento, il presente regolamento, delle disposizioni relative ai motivi di esclusione, alle disposizioni orizzontali su «cosa acquistare» e alle deleghe per gli appalti pubblici verdi, attualmente disperse in atti giuridici settoriali, semplificherà notevolmente l'applicazione pratica di tali norme e ne migliorerà la leggibilità e la certezza del diritto.

Un'ulteriore semplificazione è ottenuta grazie a un maggiore ricorso a soluzioni digitali e dati strutturati, compresi strumenti digitali interoperabili, un servizio elettronico di verifica dell'idoneità basato sul principio «once-only» e requisiti armonizzati in materia di pubblicazione e dati, riducendo le formalità amministrative ripetitive e migliorando l'efficienza. La proposta riduce inoltre gli oneri a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI, limitando i requisiti di selezione sproporzionati e facilitando la partecipazione transfrontaliera. Allo stesso tempo, la proposta preserva le garanzie fondamentali di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e responsabilità richieste dalla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcun impatto sulla Carta dei diritti fondamentali

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

Si prevede che l'iniziativa proposta comporti un impatto finanziario complessivo per sette anni pari a circa 163,5 milioni di euro, compreso un tasso di inflazione annuo del 2 %.¹² Tale bilancio copre circa 142,2 milioni di euro per gli stanziamenti operativi e circa 21,3 milioni di euro per le risorse umane. Come indicato nella LFDS, la ripartizione annuale prevista è di circa 22,0 milioni di euro nel 2028, 22,4 milioni di euro nel 2029, 22,9 milioni di euro nel 2030, 23,3 milioni di euro nel 2031, 23,8 milioni di euro nel 2032, 24,3 milioni di euro nel 2032 e 24,8 milioni di euro nel 2034.

Si prevede che il bilancio sia finanziato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034. L'impatto di bilancio stimato non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione nel periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Al fine di garantire un'attuazione efficace, il presente regolamento prevede un approccio graduale per gli elementi che richiedono uno sviluppo tecnico o un adeguamento istituzionale, in particolare l'ecosistema digitale, compreso il servizio elettronico di ammissibilità, nonché gli spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici e lo spazio comune di dati sugli appalti pubblici. La Commissione sosterrà l'attuazione attraverso atti delegati e di esecuzione, orientamenti, specifiche tecniche, attività di standardizzazione e, se del caso, strumenti operativi e servizi digitali.

Gli Stati membri saranno tenuti a designare un'autorità nazionale di coordinamento e a predisporre le modalità di governance necessarie per garantire un coordinamento efficace tra i

¹² La differenza nei costi indicata nella scheda finanziaria legislativa e nella valutazione d'impatto deriva dal fatto che la scheda finanziaria legislativa include tutti i costi, mentre la valutazione d'impatto tiene conto solo dei costi aggiuntivi introdotti dalle misure politiche oltre ai cosiddetti costi dello scenario di base. Vi sono inoltre lievi differenze nella classificazione e nella presentazione dei costi derivanti dai requisiti del regolamento finanziario.

autorità e organismi coinvolti nell'applicazione del presente regolamento. Saranno inoltre tenuti a sostenere la professionalizzazione degli appalti, anche attraverso strategie nazionali e strutture di supporto adeguate, e a garantire che gli attori interessati dispongano della capacità necessaria per applicare efficacemente il nuovo quadro normativo.

Il presente regolamento istituisce un quadro di monitoraggio rafforzato basato su dati strutturati relativi agli appalti. Ciascuno Stato membro sarà tenuto a istituire o designare uno spazio nazionale dei dati sugli appalti pubblici quale punto di accesso centrale nazionale per i dati relativi agli appalti e al ciclo di vita dei contratti. Tali spazi nazionali dei dati confluiranno in uno spazio dei dati sugli appalti pubblici a livello dell'Unione gestito dalla Commissione. Ciò consentirà un monitoraggio più sistematico dei mercati degli appalti, dei risultati degli appalti strategici, della concorrenza, della partecipazione transfrontaliera, dell'accesso delle PMI e dei rischi che incidono sull'integrità, la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Gli Stati membri saranno tenuti a istituire un quadro basato su dati concreti per monitorare il funzionamento dei propri sistemi e mercati degli appalti pubblici e a rendere pubblici i risultati di tale monitoraggio almeno una volta all'anno. Gli Stati membri riferiranno alla Commissione in merito ai risultati di tali analisi e alle misure adottate o previste per ovviare alle carenze strutturali individuate.

La Commissione monitorerà costantemente il funzionamento degli appalti pubblici nell'Unione sulla base dei dati disponibili nello Spazio dei dati sugli appalti pubblici. Ogni tre anni fornirà un'analisi del sistema degli appalti pubblici in tutta l'Unione.

Inoltre, il presente regolamento impone alla Commissione di effettuare una valutazione sette anni dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ogni sette anni.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

La parte I stabilisce le disposizioni generali relative all'oggetto, all'ambito di applicazione, in particolare alle soglie pertinenti e ai meccanismi per il loro aggiornamento, ai principi e alle definizioni. Il presente regolamento impone agli acquirenti pubblici di trattare gli operatori economici dell'Unione e quelli soggetti al regolamento in modo equo e senza discriminazioni, di agire in modo trasparente e proporzionato e di garantire l'integrità delle procedure di appalto pubblico. Gli appalti pubblici devono garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, evitare indebite restrizioni alla concorrenza e mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi politici più ampi dell'Unione.

La parte II definisce i soggetti rilevanti che partecipano agli appalti pubblici. Il titolo I inizia con la definizione delle amministrazioni aggiudicatrici soggette alle norme, per poi passare ai servizi di pubblica utilità, elencando i settori interessati e consentendo deroghe laddove le attività siano direttamente esposte alla concorrenza, nonché stabilendo la procedura per richiedere una deroga alla Commissione. Il titolo II riguarda gli operatori economici, compresi i raggruppamenti, il ricorso alle capacità di terzi e il subappalto, con norme ben calibrate che disciplinano l'uso di tale strumento per evitare abusi. Questo titolo stabilisce inoltre i motivi di esclusione obbligatori, relativi a reati gravi quali corruzione, frode, terrorismo, tratta di esseri umani, reati ambientali e sfruttamento dei minori, nonché i motivi di esclusione facoltativi relativi a situazioni che sollevano dubbi sull'affidabilità o sull'integrità dell'operatore economico in questione. Le disposizioni sui criteri di selezione stabiliscono regole chiare sulle capacità finanziarie, tecniche e professionali degli operatori economici che gli acquirenti pubblici possono richiedere, qualora intendano avvalersi di criteri di selezione nelle loro procedure di appalto.

La Parte III stabilisce le norme relative alle procedure. Il Titolo I riguarda le procedure di appalto pubblico e integra disposizioni in materia di pianificazione, consultazioni di mercato, scelta delle procedure, stima del valore dell'appalto e conduzione delle trattative, che sono consentite in tutte le procedure, con le opportune garanzie di trasparenza e non discriminazione. Le procedure includono

la procedura aperta, la procedura dinamica, la procedura di innovazione e gli appalti che richiedono solo la pubblicazione di una sintesi pubblica dei risultati, come in caso di emergenze e crisi.

Il titolo II riguarda la progettazione strategica e l'esecuzione degli appalti pubblici, razionalizzando le definizioni e le disposizioni pertinenti per tenere conto delle considerazioni relative agli obiettivi politici più ampi dell'Unione:

- Il capitolo 1 riguarda gli appalti pubblici verdi. Esso include una definizione di appalti pubblici verdi e sancisce gli obblighi relativi alla promozione dell'economia circolare, all'efficienza delle risorse, all'efficienza energetica e ai requisiti di appalti pubblici verdi per determinati prodotti.
- Il capitolo 2 riguarda gli appalti pubblici socialmente responsabili, compresi l'accessibilità, gli appalti riservati alle organizzazioni il cui obiettivo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o delle persone svantaggiate, nonché gli appalti per servizi sociali, sanitari ed educativi.
- Il capitolo 3 riguarda gli appalti pubblici per l'innovazione. Chiarisce gli obiettivi di innovazione negli appalti pubblici, gli appalti per l'innovazione e i diritti di proprietà intellettuale.
- Il capitolo 4 tratta della sicurezza e della resilienza e chiarisce come debbano essere prese in considerazione le questioni di sicurezza negli appalti pubblici. Fornisce un elenco non esaustivo degli interessi di sicurezza e di pubblica sicurezza da considerare e disciplina la risoluzione dei contratti e l'esclusione degli operatori durante l'esecuzione del contratto per motivi di sicurezza. Mira inoltre a garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza informatica e definisce la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento per gli enti e le infrastrutture critiche.
- Il capitolo 5 chiarisce il concetto di preferenza europea definendo gli operatori economici, i beni, i servizi e i lavori interessati: qualora provengano da un paese terzo parte dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC o da un paese terzo che abbia concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione. Esso stabilisce i requisiti relativi alla preferenza europea, compresa la possibilità di limitare o respingere determinati operatori economici e offerte. Fornisce inoltre un quadro di riferimento per la preferenza europea obbligatoria negli atti giuridici dell'UE specifici per settore, stabilendo al contempo le eccezioni in cui gli acquirenti pubblici possono decidere di non applicare la preferenza europea.

Il titolo III stabilisce disposizioni orizzontali che coprono aspetti chiave del processo di appalto, compresi gli appalti esclusi e misti, tra cui gli appalti nel settore della difesa e della sicurezza, ma anche vari servizi non soggetti alle discipline in materia di appalti, quali i servizi legali, i servizi di arbitrato e conciliazione, i contratti di lavoro, ecc. Il presente regolamento chiarisce l'importante concetto di nesso oggettivo e stabilisce disposizioni chiare sulle specifiche tecniche, compreso l'uso di norme e marchi, e sui criteri di aggiudicazione, in particolare l'uso di criteri di qualità attraverso il BPQR. Il titolo III disciplina inoltre altri aspetti dello svolgimento delle procedure, tra cui la riservatezza, i conflitti di interesse, il coinvolgimento preventivo degli operatori, i termini, i documenti di gara, la suddivisione in lotti, le offerte anormalmente basse, le rettifiche e le annullamenti, nonché gli accordi quadro. Infine, tratta l'esecuzione dei contratti, comprese le modifiche e la risoluzione dei contratti, i meccanismi di adeguamento, i pagamenti e gli obblighi di pubblicazione e documentazione.

La Parte IV disciplina le concessioni, specifica le esclusioni e stabilisce le norme relative alle procedure di preparazione, progettazione e aggiudicazione, compresa la valutazione strutturata dei rischi. Tratta inoltre la durata delle concessioni e la gestione dei contratti (ad esempio le modifiche e la risoluzione).

La Parte V definisce il quadro di riferimento per l'ecosistema digitale a sostegno dell'attuazione del presente regolamento. Stabilisce norme di interoperabilità per una rete sicura di scambio di dati sugli appalti pubblici. Ciò consente la comunicazione elettronica tra acquirenti pubblici e operatori economici attraverso diversi fornitori di servizi di appalti elettronici. Stabilisce inoltre gli obblighi a carico della

Commissione di assistere i fornitori nella verifica dell'idoneità (motivi di esclusione, criteri di selezione, requisiti di origine).

La Parte VI riguarda la trasparenza e la governance. Le norme sugli spazi dati (Titolo I) disciplinano, da un lato, l'istituzione e le funzioni degli spazi dati nazionali sugli appalti pubblici e, dall'altro, lo Spazio dati sugli appalti pubblici istituito dalla Commissione, un archivio centrale di informazioni sugli appalti provenienti da tutti gli NPPDS per il monitoraggio delle procedure e dei contratti di appalto pubblico a livello dell'Unione. Il Titolo II definisce diversi strumenti e meccanismi di governance che consentono un monitoraggio regolare del sistema degli appalti per valutarne le prestazioni e favorirne il miglioramento; ciò include la designazione di un'autorità nazionale di coordinamento incaricata di supervisionare e coordinare l'attuazione, nonché misure adeguate per rafforzare la professionalizzazione degli appalti pubblici come elementi strategici e a lungo termine della governance pubblica.

La parte VII stabilisce le disposizioni finali, definendo l'esercizio della delega e conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Il presente regolamento abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica le disposizioni orizzontali in materia di appalti pubblici contenute nel regolamento (UE) 2014/1781, nel regolamento (UE) 2024/1735, Regolamento (UE) 2023/1542, Regolamento (UE) 2024/3110, Regolamento (UE) 2025/40, Direttiva 2023/1791, Direttiva 2008/98/CE, Regolamento (UE) 2024/1252, Direttiva 2019/882, Direttiva 2022/2381, Regolamento (UE) 2024/2847, Direttiva (UE) 2024/1760, Regolamento (UE) 2024/1157; modifica inoltre il regolamento n. 1370/2007. Infine, fissa un obiettivo di revisione sette anni dopo l'adozione e un'entrata in vigore differita di due anni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli appalti pubblici e le concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40, nonché le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (Legge sugli appalti pubblici)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del

Comitato economico e sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto

segue:

- (1) L'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni da parte delle autorità degli Stati membri o per loro conto deve rispettare i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, quali la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza. Per le procedure di appalto relative a contratti pubblici e concessioni di valore superiore a una determinata soglia monetaria, è necessario stabilire norme armonizzate in materia di procedure di appalto al fine di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire l'insorgere di nuovi ostacoli sotto forma di divergenze normative tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda il perseguimento di obiettivi strategici di politica pubblica. La valutazione delle attuali direttive 2014/23/UE¹, 2014/24/UE² e 2014/25/UE³ del Parlamento e del Consiglio del 2014 ha confermato che le attuali norme in materia di appalti pubblici presentano significative

¹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'aggiudicazione di contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti aggiudicati da enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

carenze. Ha riscontrato che la loro complessità e la mancanza di flessibilità creano una significativa incertezza giuridica sia per gli acquirenti pubblici che per gli operatori economici. Gli appalti aggiudicati esclusivamente in base al prezzo rimangono prevalenti e l'adozione di requisiti sociali, ambientali e di innovazione continua ad essere limitata. Le norme sull'accesso al mercato per le imprese extra-UE mancano di chiarezza e non rispondono più efficacemente alle odierne realtà geopolitiche. La frammentazione dei sistemi di appalti elettronici impedisce un'adeguata trasparenza e un monitoraggio e una supervisione efficienti e, nonostante i miglioramenti in materia di trasparenza, le lacune nei dati e i problemi di qualità sia a livello dell'UE che a livello nazionale ostacolano una governance efficace, il processo decisionale strategico e la prevenzione della corruzione. Il presente regolamento mira ad affrontare queste sfide e dovrebbe garantire che gli appalti pubblici siano ulteriormente aperti alla concorrenza e funga, al contempo, da strumento per investimenti pubblici efficienti in linea con gli obiettivi politici più ampi dell'UE. Gli obblighi previsti da altre normative dell'Unione continuano ad applicarsi e rimangono inalterati.

- (2) Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle procedure di appalto per gli appalti pubblici e le concessioni che superano determinate soglie. Per quanto riguarda gli appalti non disciplinati dal presente regolamento, gli Stati membri mantengono la facoltà di regolamentare l'aggiudicazione di tali appalti, a condizione che garantiscano il rispetto di qualsiasi normativa dell'Unione applicabile, compresi i principi del trattato in caso di interesse transfrontaliero. Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni oggetto del regolamento, nonché gli aspetti relativi agli appalti nella fase di pianificazione ed esecuzione di tali appalti; definisce le modalità per tenere conto degli obiettivi politici più ampi e istituisce un quadro per un ecosistema digitale comune da utilizzare nella pianificazione, nell'aggiudicazione e nell'attuazione degli stessi, nonché meccanismi e requisiti volti a garantire l'efficienza e la responsabilità degli acquisti pubblici. Per contro, il presente regolamento non dovrebbe disciplinare il contesto amministrativo generale in cui si svolgono tali procedure di appalto pubblico. Pertanto, le norme nazionali relative al funzionamento e all'organizzazione della pubblica amministrazione in generale, in particolare quelle relative ai controlli di bilancio e finanziari e alle strutture decisionali all'interno della pubblica amministrazione, rimangono inalterate. Anche il diritto civile nazionale e le norme generali sui rapporti contrattuali, che fanno parte del più ampio quadro giuridico nazionale in cui opereranno le norme stabilite nel presente regolamento, rimangono inalterati.
- (3) Va ricordato che nessuna disposizione del presente regolamento obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a externalizzare la prestazione di servizi che intendono fornire autonomamente o organizzare con mezzi diversi dagli appalti pubblici ai sensi del presente regolamento. La prestazione di servizi basata su leggi, regolamenti o contratti di lavoro non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione. In alcuni Stati membri, ciò potrebbe verificarsi per determinati servizi amministrativi e governativi, quali i servizi esecutivi e legislativi, la prestazione di determinati servizi alla collettività, quali i servizi degli affari esteri o i servizi giudiziari, oppure i servizi obbligatori di sicurezza sociale.
- (4) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla legislazione in materia di sicurezza sociale degli Stati membri, né dovrebbe riguardare la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la fornitura di servizi sociali obbligatori o di altri servizi come servizi di interesse economico generale, come servizi di interesse generale non economici o come una combinazione di entrambi. I servizi di interesse generale non economici non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (5) La decisione 94/800/CE del Consiglio⁴ ha approvato, tra l'altro, la conclusione dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici (il «GPA») a nome dell'Unione. Il GPA istituisce un quadro multilaterale di diritti e obblighi equilibrati in materia di appalti pubblici al fine di realizzare la liberalizzazione e l'espansione del commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice I dell'Unione al GPA, nonché da altri accordi internazionali pertinenti che vincolano l'Unione, gli acquirenti pubblici dovrebbero, al fine di ottemperare agli obblighi previsti da tali accordi, applicare il presente regolamento agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di tali accordi. Tutti i nuovi elementi introdotti nel presente regolamento sono stati concepiti al fine di garantire il pieno allineamento con gli obblighi dell'Unione derivanti dall'Accordo GPA.
- (6) Le soglie stabilite dal presente regolamento dovrebbero servire a determinare gli appalti e le concessioni ai quali si applica l'insieme completo delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. Tali soglie dovrebbero continuare a riflettere gli impegni internazionali dell'Unione ai sensi del GPA, garantendo al contempo la certezza del diritto e la praticabilità amministrativa. Al fine di garantire la coerenza con gli obblighi internazionali dell'Unione ai sensi del GPA, le soglie applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere allineate a quelle espresse in diritti speciali di prelievo (DSP) come definiti dal Fondo monetario internazionale e, pertanto, dovrebbero essere riviste periodicamente sulla base del valore medio dell'euro rispetto al DSP. Oltre a tali adeguamenti matematici periodici, la Commissione valuterà con i partner del GPA la questione di un aumento delle soglie fissate nel GPA.
- (7) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione in materia di appalti pubblici, gli appalti pubblici dovrebbero essere guidati dal principio della migliore qualità per il denaro pubblico, contribuendo in tal modo all'obiettivo di una spesa pubblica e di investimenti efficienti; inoltre, gli acquirenti pubblici dovrebbero trattare gli operatori economici provenienti dall'Unione, da un paese terzo che sia parte dell'Accordo GPA o da un paese terzo che abbia concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione, alle condizioni stabilite in tale accordo, in modo paritario e senza discriminazioni, agendo in maniera trasparente e proporzionata. Gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre adottare misure adeguate per salvaguardare l'integrità, l'imparzialità e l'equità della procedura di appalto e non dovrebbero strutturare i propri appalti in modo da escluderli dall'ambito di applicazione del presente regolamento o da limitare indebitamente la concorrenza. Il rispetto di tali principi è essenziale per garantire una concorrenza effettiva, eliminare e prevenire gli ostacoli all'accesso al mercato e contribuire a garantire investimenti pubblici efficienti.
- (8) Gli appalti pubblici costituiscono uno strumento fondamentale per promuovere gli obiettivi strategici dell'Unione. È necessario regolamentare l'uso strategico degli appalti pubblici per evitare che pratiche divergenti da parte degli acquirenti pubblici in tutta l'Unione creino ostacoli al mercato interno. Le procedure di appalto pubblico dovrebbero essere guidate dagli obiettivi politici dell'Unione, tra cui il rafforzamento della competitività del mercato interno, il sostegno all'innovazione e a una base industriale pulita, il raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali, una società equa e inclusiva, in particolare condizioni di lavoro eque, anche quelle promosse dal dialogo sociale, e il rafforzamento della sicurezza, della resilienza e della sicurezza economica dell'Unione, anche attraverso l'indipendenza strategica. Tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e nel rispetto dell'autonomia di

⁴ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie di sua competenza, degli accordi raggiunti nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj>).

In collaborazione con le parti sociali, gli acquirenti pubblici possono avvalersi di appalti pubblici socialmente responsabili per promuovere posti di lavoro di alta qualità e l'equità sociale, anche attraverso il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva.

- (9) È opportuno mantenere le norme in materia di appalti pubblici per gli enti che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità quali l'acqua, l'energia, compreso il gas, inteso come gas naturale o qualsiasi altro gas, i trasporti e i servizi postali, poiché le autorità nazionali continuano ad avere la facoltà di orientare il comportamento di tali enti e/o l'esistenza di diritti speciali o esclusivi. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere esentati dal presente regolamento quando le attività da essi svolte sono direttamente esposte alla concorrenza su mercati il cui accesso non è limitato. La valutazione del fatto che un determinato settore, o parti di esso, sia direttamente esposto alla concorrenza dovrebbe essere effettuata in relazione all'area specifica in cui l'attività, o le parti di essa interessate, sono svolte. Il cosiddetto «mercato geografico rilevante» è il territorio di uno Stato membro o parti di esso. La nozione di «mercato geografico rilevante» dovrebbe basarsi su criteri analoghi a quelli stabiliti in altre normative dell'Unione.
- (10) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di un ente appaltante. Al fine di rendere facilmente accessibile la procedura volta a stabilire che il presente regolamento non si applica a una determinata attività, è opportuno chiarire che una decisione di esenzione può essere adottata già nella fase preparatoria, prima dell'effettiva presentazione di una richiesta formale, nei casi in cui le informazioni già a disposizione della Commissione le consentano di concludere che le condizioni per l'esenzione dell'attività siano soddisfatte. Inoltre, per facilitare la valutazione della Commissione nella fase formale, è preferibile che le richieste di esenzione siano accompagnate da, o includano, una posizione recente, motivata e documentata sulla situazione concorrenziale nel settore in questione, adottata da un'autorità nazionale indipendente competente in relazione all'attività in questione o all'applicazione delle norme di concorrenza, o a entrambi. Qualora le circostanze su cui si basa un atto di esecuzione che stabilisce che il presente regolamento non si applica a una determinata attività subiscano modifiche sostanziali, tale atto di esecuzione può essere modificato, corretto o revocato.
- (11) Per migliorare l'accesso alle opportunità commerciali negli appalti pubblici e aumentare la concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti, occorre agevolare ulteriormente la partecipazione di gruppi di operatori economici. Ciò riveste particolare importanza per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che spesso incontrano difficoltà nell'accedere a opportunità di appalto di maggiore entità. Pertanto, le norme che disciplinano la partecipazione congiunta di operatori economici a una procedura di appalto dovrebbero essere chiare e semplici, garantendo al contempo che vengano imposti solo i requisiti necessari e proporzionati per la corretta esecuzione dell'appalto.
- (12) Il subappalto di parti di un appalto rimane uno strumento pratico ed efficace di collaborazione tra operatori economici. Le norme in materia di subappalto stabilite nel presente regolamento dovrebbero preservare la libertà contrattuale e facilitare l'accesso delle PMI, consentendo loro di partecipare efficacemente agli appalti pubblici e alle relative catene di approvvigionamento. Il subappalto dell'intero appalto non dovrebbe tuttavia essere consentito ai sensi del presente regolamento, in particolare per evitare che il subappalto sia oggetto di abusi, specialmente in settori che potrebbero essere più vulnerabili allo sfruttamento del lavoro a causa delle pressioni sui costi e delle complesse catene di subappalto. Per garantire una maggiore trasparenza del subappalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere agli offerenti di indicare l'eventuale quota di subappalto prevista e gli eventuali subappaltatori proposti. Laddove previsto dalla legislazione nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter richiedere all'appaltatore principale, dopo l'aggiudicazione e

prima dell'esecuzione, di informarli delle attività da subappaltare e dell'identità dei subappaltatori, al di là dei casi previsti dal presente regolamento. Le norme in materia di subappalto contenute nel presente regolamento lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di occupazione e protezione sociale applicabili a livello dell'Unione e a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda i doveri, le responsabilità e la responsabilità civile dei datori di lavoro lungo l'intera catena di subappalto.

- (13) Gli operatori economici dovrebbero essere esclusi dalla partecipazione alle procedure qualora siano stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati gravi. Le cosiddette misure di «autopurificazione» non dovrebbero essere consentite in caso di esclusioni obbligatorie, mentre per le esclusioni facoltative, relative all'affidabilità degli operatori economici, questi ultimi dovrebbero poter confutare l'esistenza del motivo di esclusione — il che preserva il loro diritto di essere ascoltati — oppure dimostrare la propria affidabilità mediante misure di «autopurificazione». In tale contesto, si dovrebbe tenere debitamente conto di qualsiasi cooperazione con le autorità investigative volta a chiarire i fatti e le circostanze rilevanti. Ad esempio, nei casi di violazione delle norme sulla concorrenza, tale cooperazione può assumere la forma della partecipazione a un programma di clemenza o a una procedura di transazione dinanzi alla Commissione o a un'autorità nazionale garante della concorrenza. In particolare, la concessione dell'immunità dalle ammende nell'ambito di un programma di clemenza dovrebbe, in linea di principio, costituire una prova forte che dimostri l'affidabilità dell'operatore economico nonostante l'esistenza del motivo di esclusione. Gli Stati membri non dovrebbero aggiungere altri motivi di esclusione basati su criteri relativi alla situazione professionale dell'offerente.
- (14) I criteri di selezione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire che l'operatore economico disponga della capacità tecnica, professionale, giuridica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, in modo da assicurare il più ampio accesso possibile agli appalti pubblici, in particolare per le PMI. Gli acquirenti pubblici non dovrebbero richiedere un'esperienza precedente in appalti pubblici in quanto tale, a meno che ciò non sia strettamente giustificato dalla complessità dell'appalto o dalla natura dell'oggetto in questione, e dovrebbero inoltre evitare requisiti finanziari eccessivi che possano escludere inutilmente le PMI e i nuovi operatori dal mercato dalle opportunità di appalto.
- (15) Al fine di semplificare e modernizzare la verifica dell'idoneità degli operatori economici nelle procedure di appalto pubblico, il servizio elettronico di verifica dell'idoneità dovrebbe costituire il principale mezzo di prova dell'assenza di motivi di esclusione, del rispetto dei criteri di selezione e, se del caso, dell'adempimento dei requisiti relativi all'origine. Lo strumento di credenziale aziendale digitale utilizzato in questo contesto dovrebbe consentire il recupero di prove strutturate dalle banche dati nazionali e dell'Unione pertinenti, che dovrebbero essere interconnesse al servizio elettronico di ammissibilità per consentire, ove possibile, il ricorso a verifiche automatizzate. Laddove le verifiche si basino su dati personali, il diritto nazionale e dell'Unione dovrebbe prevedere adeguate garanzie per mitigare i rischi per le persone fisiche, comprese norme su chi possa accedere e consultare i dati, nonché la limitazione dell'accesso esclusivamente ai dati necessari ai fini del presente regolamento. Le persone fisiche dovrebbero inoltre avere la possibilità di esaminare l'esito della verifica prima che esso sia fornito all'acquirente pubblico.
- (16) Gli acquirenti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a effettuare consultazioni di mercato prima di avviare le procedure di appalto, al fine di migliorare la loro comprensione delle soluzioni disponibili sul mercato, della maturità e della struttura dei mercati di approvvigionamento, nonché dei potenziali vincoli strategici o operativi.
- (17) Le trattative possono consentire agli acquirenti pubblici di migliorare la qualità, l'efficienza e il valore complessivo della soluzione appaltata, in particolare quando l'oggetto dell'appalto richiede un adattamento

alle esigenze operative o al bilanciamento di considerazioni strategiche. La possibilità di negoziare soluzioni con una progressiva riduzione del numero di operatori economici nella procedura mira a garantire un ampio accesso alla concorrenza, con la possibilità per l'acquirente pubblico di perfezionare le soluzioni e le condizioni contrattuali attraverso la negoziazione, laddove ciò contribuisca al raggiungimento del miglior rapporto qualità-prezzo. Allo stesso tempo, è necessario chiarire che lo svolgimento delle negoziazioni debba rimanere soggetto a garanzie che assicurino la parità di trattamento, la proporzionalità e la protezione delle informazioni commercialmente sensibili. Pertanto, le trattative dovrebbero riguardare esclusivamente le caratteristiche non essenziali dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquistare; inoltre, gli acquirenti pubblici dovrebbero indicare chiaramente tutti gli elementi non negoziabili, che a loro volta dovrebbero includere le condizioni essenziali del contratto determinanti per la decisione degli operatori economici di partecipare alla procedura.

- (18) Dovrebbe essere istituita una nuova procedura aperta, semplice e flessibile, che consenta a qualsiasi operatore economico interessato di manifestare il proprio interesse e presentare un'offerta, e in cui il ricorso alle trattative e ai criteri di selezione rimanga facoltativo per l'acquirente pubblico. La procedura aperta dovrebbe garantire che gli acquirenti pubblici possano decidere di non applicare i criteri di selezione laddove non siano necessari per assicurare buoni risultati negli appalti, eliminando così uno dei principali ostacoli alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.
- (19) Dovrebbe essere istituita una nuova procedura dinamica per fornire alle amministrazioni aggiudicatrici uno strumento di facile utilizzo, rapido e agile per effettuare acquisti da una base di fornitori precostituita, contattando, prima dell'aggiudicazione dei singoli appalti, tutti gli operatori economici interessati disponibili a eseguire l'appalto per tutta la sua durata. Le trattative e l'uso dei criteri di selezione dovrebbero essere facoltativi per le amministrazioni aggiudicatrici, come nella procedura aperta. Gli operatori economici dovrebbero poter manifestare il proprio interesse in modo semplice e diretto, semplicemente condividendo il proprio profilo di idoneità con l'acquirente pubblico tramite il servizio elettronico di idoneità. In considerazione del numero potenzialmente elevato di operatori economici interessati alle procedure dinamiche, e al fine di garantire l'efficienza amministrativa e l'equità, gli acquirenti pubblici dovrebbero poter, qualora il numero di fornitori interessati superi una certa soglia, invitare solo un numero limitato di fornitori. La selezione degli operatori economici invitati a presentare un'offerta o a negoziare dovrebbe avvenire mediante una determinazione algoritmica casuale e indiscriminata oppure, nei casi in cui l'ammissione alla procedura avvenga in primo luogo sulla base di criteri di selezione, senza ulteriore selezione o sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara.
- (20) Le autorità pubbliche si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide sociali complesse che richiedono approcci innovativi e collaborativi che vadano oltre le pratiche tradizionali di appalto. Agli acquirenti pubblici dovrebbe essere consentito di co-creare soluzioni innovative che rispondano in modo più efficace alle esigenze pubbliche, attraverso una procedura competitiva in cui gli operatori economici siano invitati a sviluppare soluzioni basate sulle sfide sociali individuate dall'acquirente pubblico. Lo sviluppo di tali soluzioni dovrebbe avvenire in diverse fasi, tra cui la consultazione del mercato, la selezione delle proposte di soluzioni innovative, la sperimentazione e la convalida, la valutazione delle proposte e l'acquisto commerciale della soluzione, che gli acquirenti pubblici dovrebbero poter effettuare direttamente dallo stesso operatore economico.
- (21) Tale procedura consente agli acquirenti pubblici di acquistare una soluzione ancora da sviluppare, coprendo nell'ambito della stessa procedura la ricerca e lo sviluppo di tale soluzione, nonché tutte le fasi che precedono e includono l'acquisto commerciale. La procedura di innovazione copre l'intero ciclo degli appalti per l'innovazione, possibilmente a partire dalle primissime fasi della ricerca, essendo oggetto dell'appalto l'acquisto della soluzione ancora

soluzione da sviluppare. Si differenzia quindi nettamente dagli appalti di servizi di ricerca e sviluppo, che comprendono gli appalti pre-commerciali, il cui oggetto non è l'acquisto della soluzione finale, bensì di servizi di ricerca e sviluppo. A differenza della procedura di innovazione, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo non comprendono quindi la diffusione commerciale del prodotto finale ancora da sviluppare. I servizi di ricerca e sviluppo, compresi gli appalti pre-commerciali, sono disciplinati dall'[Atto europeo sull'innovazione] e dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento per evitare sovrapposizioni. Tale esclusione dei contratti di servizi di ricerca e sviluppo riguarda i contratti di servizi di ricerca e sviluppo in quanto tali e non si estende agli elementi di ricerca e sviluppo che fanno parte della nuova procedura di innovazione.

- (22) L'aggiudicazione di appalti pubblici senza previa gara dovrebbe rimanere strettamente eccezionale e giustificabile solo nei casi in cui la concorrenza sia oggettivamente impossibile o manifestamente inappropriata e laddove la maggiore flessibilità non sia utilizzata per eludere i principi generali di trasparenza, parità di trattamento e sana concorrenza. In situazioni di emergenza, crisi o gravi minacce transfrontaliere, gli acquirenti pubblici potrebbero dover effettuare appalti rapidamente al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, rispondere a esigenze pubbliche urgenti o salvaguardare la salute e la sicurezza pubbliche. Agli acquirenti pubblici dovrebbe pertanto essere consentito di ricorrere a un meccanismo semplificato di appalto diretto, fatti salvi altri strumenti dell'Unione che disciplinano gli appalti congiunti o la risposta alle crisi.
- (23) L'articolo 11 del trattato prevede che i requisiti in materia di tutela ambientale siano integrati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione. Le politiche dell'Unione dovrebbero pertanto essere elaborate al fine di promuovere, in particolare, gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le riduzioni delle emissioni, l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Gli appalti pubblici verdi dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di mercati pilota per prodotti e soluzioni sostenibili a base biologica, in linea con la strategia per la bioeconomia. È necessario chiarire in che modo gli acquirenti pubblici possano contribuire a tali obiettivi, garantendo al contempo che ottengano il miglior rapporto qualità-prezzo e che le condizioni rimangano legate all'oggetto dell'appalto. I requisiti orizzontali di sostenibilità ambientale precedentemente previsti dalla legislazione settoriale, in particolare in materia di efficienza energetica e di transizione verso un'economia più circolare, dovrebbero essere stabiliti come requisiti per gli appalti pubblici verdi nel presente regolamento, preservando al contempo la sostanza fondamentale dei requisiti precedentemente previsti dalla legislazione settoriale. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare il ricorso agli appalti pubblici verdi, gli acquirenti pubblici dovrebbero poter utilizzare i requisiti e i criteri ambientali esistenti elaborati a livello dell'Unione, quali i criteri di selezione tecnica di cui al regolamento (UE) 2020/852 o i criteri volontari dell'UE in materia di appalti pubblici verdi elaborati dalla Commissione.
- (24) In considerazione del ruolo cruciale dei sistemi alimentari resilienti nel garantire la sicurezza alimentare e nel tutelare la salute pubblica, il presente regolamento riconosce l'importanza delle considerazioni relative alla sostenibilità economica, climatica, ambientale e sociale nell'ambito degli appalti di prodotti alimentari. Tali considerazioni specifiche relative ai prodotti alimentari possono includere, nella misura in cui siano collegate all'oggetto dell'appalto, l'equità e la trasparenza nelle catene di approvvigionamento alimentare, i metodi di produzione biologica, i sistemi di qualità, il valore nutrizionale e gli effetti sulla salute, la freschezza e la stagionalità, l'organizzazione delle catene di approvvigionamento alimentare o il benessere degli animali. Ciò può svolgere un ruolo importante nell'avvicinare i consumatori, in particolare in contesti quali

scuole e ospedali, alla produzione alimentare sostenibile. Data la sua dimensione transfrontaliera molto limitata, l'appalto di servizi connessi alla distribuzione alimentare, quali i servizi di mensa, i servizi di ristorazione, i servizi di ristorazione scolastica, i servizi di ristorazione e i servizi di consegna pasti a domicilio, è soggetto a una procedura di aggiudicazione diretta in base alla quale gli acquirenti pubblici dispongono di ampio margine di manovra per tenere conto e integrare considerazioni specifiche relative ai prodotti alimentari.

- (25) Per determinati prodotti o famiglie di prodotti, per i quali la legislazione dell'Unione stabilisce requisiti ambientali e prevede deleghe alla Commissione per definire norme specifiche per gli acquirenti pubblici a tale riguardo, è opportuno consolidare tali deleghe nel presente regolamento, che dovrebbe pertanto prevedere una delega orizzontale che copra i prodotti in questione. Seguendo la logica della legislazione settoriale, tale delega dovrebbe consentire alla Commissione di stabilire requisiti specifici per gli appalti pubblici verdi relativi ai prodotti contemplati, ove necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e promuovere la domanda di determinati prodotti. Tale delega dovrebbe consentire alla Commissione di adottare atti delegati, ove necessario, per mantenere integralmente la sostanza delle disposizioni precedentemente sancite nella legislazione settoriale, come l'efficienza energetica dei pneumatici.
- (26) Per agevolare e consentire agli acquirenti pubblici di tenere conto delle considerazioni sociali, ove pertinenti all'oggetto dell'appalto e nel rispetto dei principi che disciplinano gli appalti pubblici, il presente regolamento riunisce, in un capitolo sociale dedicato, gli obiettivi sociali dell'UE di natura orizzontale. Tali obiettivi comprendono l'inclusione sociale, posti di lavoro di alta qualità e condizioni di lavoro dignitose, l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione, la formazione, la promozione dell'economia sociale, come indicato nella raccomandazione del Consiglio C/2023/1344⁵, e l'efficace tutela dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento pertinenti. Va sottolineato che l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello comunitario, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. I requisiti di accessibilità dovrebbero continuare ad avere carattere obbligatorio per gli appalti pubblici di beni, servizi e lavori destinati all'uso da parte di persone fisiche.
- (27) Sfruttando il potere d'acquisto pubblico per una rapida diffusione e espansione sul mercato delle soluzioni innovative, le autorità pubbliche possono contribuire a colmare il divario di innovazione e facilitare la transizione da una prima produzione limitata a fini di test e convalida alla commercializzazione. Tale approccio può contribuire ad aumentare la produttività e a migliorare l'accesso al mercato per le PMI, quali le start-up e le scale-up innovative.
- (28) Nel settore delle costruzioni, che rappresenta circa il 30 % del valore degli appalti pubblici aggiudicati, l'innovazione è sostenuta attraverso l'uso del Building Information Modelling (BIM) come approccio standard negli appalti pubblici e nella realizzazione dei progetti. L'utilizzo di tecnologie digitali BIM aperte riduce i rischi di progetto e consente processi di progettazione e costruzione più efficienti, aumentando al contempo in modo continuo l'impatto sugli obiettivi di sostenibilità. Di conseguenza, gli acquirenti pubblici dovrebbero, in linea di principio, utilizzarlo per l'attuazione di appalti di alto valore.
- (29) I rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico possono insorgere in un'ampia gamma di procedure di appalto, anche al di fuori dei settori della difesa e della sicurezza sensibili in senso stretto. Gli acquirenti pubblici dovrebbero essere consapevoli di tali rischi, valutarli e affrontarli nella progettazione e nella conduzione delle procedure di appalto e nell'esecuzione dei contratti.

⁵ Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (GU C, C/2023/1344, 29.11.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj>).

- (30) Gli appalti pubblici in settori critici per il funzionamento della società e dell'economia dell'Unione, tra cui l'energia, i trasporti, la sanità, le infrastrutture digitali, l'acqua, l'alimentazione e l'agricoltura e le infrastrutture dei mercati finanziari, possono creare o aggravare vulnerabilità strategiche laddove le catene di approvvigionamento siano concentrate, opache o eccessivamente dipendenti da un numero limitato di operatori o da fonti di paesi terzi. Qualora un appalto pubblico sia destinato ad essere eseguito da un'entità critica in tali settori, gli acquirenti pubblici dovrebbero, se del caso, includere nei propri appalti pubblici misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza, fatta salva la normativa settoriale dell'Unione applicabile.
- (31) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e di concorrenza, in particolare gli articoli 101, 102 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare o distorcere la concorrenza in modo contrario al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (32) L'Unione ha concluso accordi internazionali che prevedono l'accesso ai propri mercati degli appalti pubblici per gli operatori economici dei paesi terzi e per beni, servizi o lavori, in particolare l'Accordo GPA e una serie di accordi di libero scambio che contengono impegni in materia di appalti. L'esistenza dell'accesso al mercato concesso dipende dal tipo di procedura di appalto, dalla natura dell'acquirente pubblico, dall'oggetto dell'appalto, dalle soglie applicabili e dalle specifiche esclusioni o esenzioni orizzontali negoziate in ciascun accordo. Per dare attuazione a tale copertura graduale e specifica per ciascuna procedura, il presente regolamento introduce i concetti di «operatore economico contemplato» e di «beni, servizi o lavori contemplati», che sono determinati separatamente per ciascuna procedura di appalto sulla base degli impegni internazionali dell'Unione applicabili a ogni singolo appalto. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati in materia, in conformità con i pertinenti accordi internazionali, qualora ciò sia giustificato dai motivi stabiliti nel presente regolamento. Qualora i paesi candidati abbiano concluso un accordo con l'Unione che preveda l'accesso agli appalti pubblici, gli operatori economici, i beni, i servizi e i lavori provenienti da tali paesi dovrebbero essere considerati «operatori economici contemplati» e «beni, servizi o lavori contemplati» ai fini del presente regolamento, in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo pertinente. Tale approccio riflette la prospettiva dell'allargamento e della graduale integrazione dei paesi candidati nel mercato interno dell'Unione ed è inteso a sostenere una più stretta integrazione economica, a incoraggiare l'allineamento normativo e a rafforzare l'applicazione delle norme e degli standard dell'Unione nel suo vicinato immediato.
- (33) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare con le sentenze pronunciate nelle cause C-652/22 (Kolin)⁶ e C-266/22 (Qingdao)⁷, i diritti e i principi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non si estendono agli operatori economici, ai beni, ai servizi o alle opere originari di paesi terzi che non sono coperti da tali impegni internazionali. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche ai beni, compresi i componenti dei prodotti appaltati, ai servizi o alle opere provenienti da tali paesi. Sulla base di tale principio, il presente regolamento consente agli acquirenti pubblici di applicare i requisiti di preferenza europea, in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.
- (34) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di escludere da specifici appalti gli operatori economici non contemplati o i beni, i servizi o i lavori non contemplati, a condizione che tale esclusione sia nell'interesse dell'Unione. L'interesse dell'Unione a escludere determinati

⁶ Causa C-652/22, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, EU:C:2025:178.

⁷ Causa C-266/22, CRRC Qingdao Sifang e altri, EU:C:2024:910.

Gli appalti dovrebbero essere valutati sulla base di una valutazione di tutti gli interessi rilevanti considerati nel loro insieme, in particolare gli interessi economici, geopolitici e sociali dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. La rilevanza di tale interesse dell'Unione è illustrata da settori quali quello ferroviario e quello della costruzione navale che, in quanto settori manifatturieri a duplice uso, si basano su infrastrutture, beni mobili e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e sistemi di gestione del traffico che devono essere resilienti e sono fondamentali per la mobilità militare, la sicurezza e gli obiettivi di autonomia strategica dell'Unione. La loro importanza strategica è stata sottolineata da recenti iniziative dell'Unione, tra cui la strategia dell'UE in materia di sicurezza economica, il piano dell'UE per le ferrovie ad alta velocità e la strategia industriale marittima dell'UE. Anche la comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE ha sottolineato i rischi connessi al coinvolgimento di entità ad alto rischio in settori e catene di approvvigionamento sensibili.

- (35) Sono necessarie norme chiare e uniformi in materia di determinazione dell'origine per garantire l'applicazione efficace e coerente delle disposizioni relative alla copertura internazionale e alla preferenza europea in tutte le procedure di appalto. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme di origine per l'applicazione dei requisiti di preferenza europea ivi stabiliti. Laddove la legislazione dell'Unione applicabile a settori specifici introduca requisiti di preferenza europea, tali norme dovrebbero prevalere in quanto *lex specialis*. Ciò vale, in particolare, per i medicinali critici, per i quali l'articolo [18, paragrafo 2] del regolamento (UE) .../... [riferimento da aggiungere dopo l'adozione, cfr. COM(2025)102 definitivo] stabilisce norme obbligatorie per favorire i fornitori di medicinali critici e dei relativi principi attivi fabbricati nell'Unione, che disciplinano in modo esaustivo l'applicazione della preferenza europea per quanto riguarda i medicinali critici che rientrano nel suo ambito di applicazione. Allo stesso tempo, qualora la normativa settoriale non preveda le modalità di applicazione di tali requisiti, gli acquirenti pubblici dovrebbero fare riferimento alle norme orizzontali stabilite nel presente regolamento.
- (36) Alcuni appalti e le concessioni aggiudicate per la fornitura di servizi di trasporto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007⁸ sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le disposizioni del capitolo 4 sulla «Sicurezza e resilienza» e del capitolo 5 sulla «Preferenza europea» del presente regolamento dovrebbero essere applicabili a tutti gli appalti e le concessioni soggetti al regolamento (CE) n. 1370/2007, al fine di garantire la coerenza nell'applicazione di tali disposizioni a tutti gli appalti e le concessioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti alle disposizioni in materia di appalti pubblici stabilite dal presente regolamento. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1370/2007 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (37) Le norme orizzontali applicabili a tutte le procedure di appalto ai sensi del presente regolamento dovrebbero basarsi su concetti ben noti delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, modernizzandoli e chiarendoli ove necessario, al fine di conseguire al meglio gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, tra cui in particolare l'integrità e la competitività non discriminatoria della procedura di appalto.
- (38) Dovrebbero essere mantenute le attuali esclusioni dall'ambito di applicazione relative a determinati tipi di appalti aggiudicati da committenti pubblici a persone giuridiche da essi controllate o nell'ambito di accordi di cooperazione pubblico-pubblico. Poiché gli appalti di cui a questi due

⁸ regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia e su strada e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) nn. 1191/69 e 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1370/oj>).

Sebbene le esclusioni non rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri mantengono la facoltà di sancire norme più rigorose o di aprire tali appalti alla concorrenza nella propria legislazione nazionale. La cooperazione esclusivamente tra enti locali e regionali, in quanto meno suscettibile di comportare rischi di distorsione della concorrenza con gli operatori economici, dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento a condizioni meno rigorose. Infine, dovrebbe essere mantenuta anche l'attuale possibilità per gli enti aggiudicatori di avvalersi di legami strutturali consolidati con imprese affiliate o joint venture per lo svolgimento di attività specifiche.

- (39) Specifiche eccessivamente dettagliate contribuiscono spesso a ridurre inutilmente la partecipazione degli operatori economici e ostacolano l'innovazione. Al fine di favorire la competitività dei mercati degli appalti, le specifiche che definiscono le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto dovrebbero, come regola generale, essere redatte in termini di requisiti funzionali. Le varianti dovrebbero essere utilizzate maggiormente nelle procedure di appalto pubblico, in quanto possono contribuire a rafforzare la concorrenza e a promuovere soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose. Consentendo agli operatori economici di proporre approcci alternativi, gli acquirenti pubblici potrebbero beneficiare di una gamma più ampia di offerte meglio adattate alle loro esigenze. Tale approccio potrebbe andare a vantaggio anche delle PMI, consentendo loro di proporre soluzioni flessibili, innovative o più specializzate che possano discostarsi dalle specifiche standard e riflettere meglio le loro competenze specifiche o i loro modelli di business.
- (40) Al fine di garantire un accesso non discriminatorio agli appalti, è di fondamentale importanza che qualsiasi criterio e condizione applicati nelle procedure di appalto rimangano direttamente o indirettamente collegati all'oggetto dell'appalto, riferendosi alla sostanza materiale dei beni, dei servizi e dei lavori appaltati, oppure, pur non riferendosi alla sostanza materiale, abbiano un impatto diretto su tali beni, servizi e lavori. Poiché il concetto di nesso con l'oggetto dell'appalto è stato oggetto di interpretazioni divergenti in sede pregiudiziale, tale concetto dovrebbe essere chiarito nel presente regolamento. Esempi di considerazioni collegate all'oggetto di un determinato appalto potrebbero includere il fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non abbia comportato l'uso di sostanze chimiche tossiche, che i servizi acquistati siano forniti utilizzando macchinari o metodi di produzione efficienti dal punto di vista energetico, che il prodotto in questione provenga dal commercio equo e solidale, compreso l'obbligo di pagare un prezzo minimo e un premio di prezzo ai produttori, e che siano garantiti salari equi ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto in questione. La condizione di un nesso diretto o indiretto con l'oggetto dell'appalto esclude criteri e condizioni relativi alla politica aziendale generale.
- (41) I marchi di qualità sono strumenti di prova preziosi che aiutano gli acquirenti pubblici a integrare considerazioni ambientali, sociali o altre considerazioni strategiche negli appalti pubblici. Gli acquirenti pubblici che desiderano acquistare prodotti, servizi o lavori con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo dovrebbero poter fare riferimento a determinati marchi di qualità, a condizione che i loro requisiti siano collegati all'oggetto del contratto e conformi a determinati requisiti di qualità dei marchi stessi. Quando gli acquirenti pubblici decidono di richiedere un marchio ecologico, dovrebbero richiedere un marchio ecologico basato sul ciclo di vita, verificato da terzi e con un elevato livello di ambizione e, qualora siano stati adottati i criteri del marchio ecologico dell'UE per un prodotto, un servizio o un'opera, dovrebbero richiedere in primo luogo il marchio ecologico dell'UE, che costituisce il sistema volontario ufficiale dell'Unione per l'eccellenza ambientale di beni e servizi.
- (42) Per rendere la spesa pubblica uno strumento di investimento più efficiente, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione, occorre porre maggiore enfasi sul beneficio pubblico a lungo termine, anziché concentrarsi esclusivamente sul costo iniziale più basso. Porre la qualità al centro degli appalti pubblici consentirà agli acquirenti pubblici di acquisire opere, forniture e servizi che offrano migliori garanzie per soddisfare le loro esigenze in una prospettiva a più lungo termine.

, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi sociali generali. Pertanto, gli appalti pubblici dovrebbero, come regola generale, essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, consentendo agli acquirenti pubblici di confrontare le offerte non solo in base al prezzo, ma anche a criteri di qualità legati all'oggetto dell'appalto, compresi, se del caso, gli aspetti ambientali, sociali, di innovazione, di preferenza europea, di sicurezza e di resilienza, nonché i costi del ciclo di vita. La valutazione di tali criteri di aggiudicazione dovrebbe essere inquadrata da garanzie sufficienti a garantire l'equità del processo di valutazione, quali la separazione delle valutazioni relative al prezzo e alla qualità e il rispetto del «principio dei quattro occhi», ma potrebbe anche includere altre misure quali lo svolgimento di valutazioni individuali prima della deliberazione collettiva, la conservazione di una traccia di audit documentata e la pubblicazione di tutte le motivazioni relative al punteggio per gli appalti di valore elevato. Si dovrebbe pertanto prevedere una ponderazione minima del 30 %, e del 50 % per gli appalti che, per loro natura, sono ad alta intensità di manodopera — nel qual caso il 50 % dovrebbe includere considerazioni sociali significative — per i criteri di qualità nella fase di aggiudicazione, consentendo al contempo agli acquirenti pubblici di derogare a tale requisito, qualora la qualità dei lavori, delle forniture o dei servizi appaltati possa essere sufficientemente garantita tramite capitolati d'oneri, condizioni di esecuzione degli appalti o una combinazione di tali strumenti con i criteri di aggiudicazione.

- (43) Le PMI svolgono un ruolo cruciale nell'economia dell'Unione. Pertanto, le procedure di appalto dovrebbero essere concepite in modo proporzionato, evitando oneri amministrativi e finanziari superflui, al fine di facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, sia in qualità di singoli contraenti diretti sia come membri di raggruppamenti di operatori economici. Si prevede che lo svolgimento degli appalti attraverso il nuovo ecosistema digitale ridurrà in modo significativo gli ostacoli procedurali e amministrativi per le PMI, compresi i requisiti di documentazione e registrazione. La suddivisione degli appalti in lotti significativi rimane uno degli strumenti principali per facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e diversificare la base dei fornitori. Pertanto, gli acquirenti pubblici dovrebbero prendere attivamente in considerazione la suddivisione in lotti nell'ambito del processo di progettazione degli appalti. In considerazione dell'esistenza di regimi nazionali più rigorosi in alcuni Stati membri — che questi ultimi dovrebbero poter mantenere — agli Stati membri dovrebbe essere consentito di imporre norme più rigorose in materia di suddivisione in lotti. Il pagamento tempestivo, anche attraverso la catena di approvvigionamento, contribuisce ulteriormente a garantire e rafforzare la solidità finanziaria delle PMI, così come i pagamenti anticipati, che dovrebbero pertanto essere incoraggiati.
- (44) Per garantire procedure di appalto solide che assicurino il miglior rapporto qualità-prezzo, gli acquirenti pubblici dovrebbero respingere le offerte in cui i prezzi anormalmente bassi non possano essere adeguatamente giustificati. È opportuno chiarire le circostanze in cui le offerte appaiono anormalmente basse e le condizioni a cui gli offerenti possono fare riferimento per giustificare i propri prezzi e le relative componenti.
- (45) È inoltre necessario disporre di norme più chiare riguardo a determinati aspetti relativi alla fase di esecuzione del contratto, compresi i pagamenti, data la sua stretta connessione con la procedura di appalto stessa. Occorre chiarire in che modo gli acquirenti pubblici possano applicare meccanismi di adeguamento durante l'esecuzione dei contratti e come questi possano essere modificati, in particolare in circostanze impreviste. Dovrebbe essere introdotto un meccanismo di adeguamento chiaro e trasparente per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di modificare i termini contrattuali in modo prevedibile e proporzionato. Le disposizioni relative alle modifiche contrattuali dovrebbero essere semplificate per consentire una migliore applicazione in situazioni che giustificano una modifica senza una nuova procedura competitiva. Sono necessarie solide garanzie per assicurare che qualsiasi modifica sostanziale del contratto, in particolare per quanto riguarda l'ambito e il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, sia soggetta a un'adeguata giustificazione, ove opportuno, a una pubblicazione preventiva e a un'eventuale revisione per contrastare

eventuali abusi. Laddove le modifiche superino il 50% del valore stimato iniziale del contratto, sussiste un rischio maggiore che tali modifiche alterino l'equilibrio economico del contratto; pertanto, esse dovrebbero essere soggette a maggiori obblighi di trasparenza.

- (46) È opportuno stabilire norme volte a garantire la tracciabilità delle decisioni adottate nel corso delle procedure di appalto. La documentazione relativa alla singola procedura di appalto rimane fondamentale per verificare la corretta applicazione del presente regolamento. Essa dovrebbe essere automatizzata, per quanto possibile, nelle piattaforme elettroniche di appalto. La trasparenza delle opportunità di appalto è la pietra angolare per garantire a tutti gli operatori economici dell'Unione un accesso paritario agli appalti a livello dell'Unione. La corretta pubblicazione di tali opportunità dovrebbe pertanto essere garantita mediante norme relative alle informazioni da pubblicare. Per consentire un approccio incentrato sui dati, nel presente regolamento dovrebbero essere previste categorie generali di informazioni. Le categorie di informazioni sono raggruppate, consentendo di ottenere una visione completa dalla pianificazione degli appalti all'esecuzione del contratto, generando insieme di dati rilevanti, anziché un approccio più statico basato su moduli cartacei, favorendo così la riduzione degli oneri amministrativi. Nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti anche i termini e le modalità di pubblicazione, anche a livello nazionale.
- (47) Le concessioni e gli appalti pubblici condividono lo stesso obiettivo fondamentale di consentire agli acquirenti pubblici di soddisfare le esigenze pubbliche attraverso opere o servizi. Essi differiscono principalmente per le loro strutture di remunerazione piuttosto che per la loro finalità essenziale. Date le loro somiglianze, tra cui il ricorso a procedure di selezione competitive, il perseguimento di obiettivi politici orizzontali e il potenziale utilizzo di beni pubblici, è opportuno armonizzare i rispettivi quadri giuridici nella misura del possibile, al fine di migliorare la chiarezza, ridurre la complessità e garantire un'attuazione coerente delle priorità dell'Unione. Questo approccio, sostenuto da norme procedurali flessibili, fornisce orientamenti più chiari agli acquirenti pubblici, pur mantenendo le necessarie distinzioni.
- (48) Al fine di affrontare le incertezze concettuali derivanti dalla definizione di concessione ai sensi della direttiva 2014/23/UE e di distinguerla da altre tipologie di contratti, quali i contratti di locazione fondiaria, è necessario chiarire la definizione di concessione e il concetto di rischio operativo, che costituisce il criterio determinante per la qualificazione di un contratto come concessione. Gli elementi definitivi stabiliti nel presente regolamento devono essere intesi come limitati alla definizione dell'ambito di applicazione del presente regolamento, senza incidere sulle definizioni dei rischi operativi ai fini di altri settori politici. La nuova definizione dovrebbe concentrarsi direttamente sull'esposizione del concessionario a esiti economici incerti che possono incidere sul recupero degli investimenti e dei costi operativi in condizioni di mercato normali, piuttosto che basarsi su categorie di rischio rigide ed eccessivamente prescrittive. Questo approccio garantisce che fattori quali la domanda, l'offerta, la disponibilità, il ciclo di vita o i rischi di prestazione non siano trattati come criteri giuridici a sé stanti, ma siano invece considerati come un'illustrazione dell'esposizione economica sottostante che caratterizza il trasferimento del rischio operativo. I meccanismi di regolamentazione in base ai quali gli operatori sono remunerati secondo tariffe stabilite per legge o regolamentate che compensano integralmente i loro investimenti e costi operativi, eliminando così il rischio operativo effettivo, non costituiscono concessioni ai sensi del presente regolamento. Le misure di regolamentazione il cui scopo principale è quello di concedere un sostegno finanziario o altri incentivi non dovrebbero, di per sé, essere considerate concessioni semplicemente perché sono assegnate tramite una procedura competitiva e impongono determinati requisiti ai beneficiari. Anche i diritti di passaggio relativi alla costruzione e alla gestione

di linee fisse o reti non dovrebbero essere considerati concessioni qualora non comportino un obbligo di fornitura o l'acquisizione di servizi da parte dell'autorità pubblica.

- (49) Per garantire una gestione efficace delle concessioni, dalla fase di preparazione a quella di attuazione, il presente regolamento introduce elementi strutturati di gestione contrattuale, tra cui una valutazione preventiva dei rischi volta a verificare che il rischio operativo reale ed economicamente significativo sia trasferito al concessionario. Tale valutazione strutturata e preventiva dei rischi dovrebbe individuare le principali categorie di rischio e determinare, sulla base di elementi oggettivi, la ripartizione di tali rischi tra le parti. A tal fine occorre tenere conto della rispettiva capacità delle parti di controllare o influenzare il verificarsi o le conseguenze dei rischi in questione, senza per questo esonerare il concessionario dall'esposizione a potenziali perdite, anche qualora l'acquirente pubblico si assuma parte del rischio o qualora l'esposizione complessiva a potenziali perdite sia limitata. La durata delle concessioni dovrebbe essere proporzionata non solo al tempo necessario al concessionario per recuperare gli investimenti, ma anche agli sviluppi settoriali prevedibili, quali i cambiamenti tecnologici, ambientali, climatici o sociali, che potrebbero incidere sulle prestazioni della concessione. Durate eccessivamente lunghe possono aumentare la necessità di modifiche sostanziali, compromettendo così la ripartizione iniziale dei rischi e le condizioni di concorrenza. I contratti dovrebbero consentire l'adeguamento alle mutevoli esigenze in materia di sostenibilità, progresso tecnologico, sicurezza, innovazione e resilienza, garantendo che le concessioni rimangano adeguate allo scopo per tutto il loro ciclo di vita.
- (50) Le norme relative alle modifiche delle concessioni si sono rivelate di difficile applicazione nella pratica. Il presente regolamento, pur mantenendo le eccezioni al divieto di modifica previste dal quadro normativo esistente, introduce pertanto limiti più chiari che riflettono meglio le realtà economiche delle concessioni, in particolare richiedendo il mantenimento dell'equilibrio economico e vietando modifiche agli elementi essenziali della concorrenza. Per una maggiore trasparenza in materia di modifiche contrattuali, il presente regolamento introduce un obbligo di pubblicazione ex ante per le modifiche di entità rilevante (superiori al 50 %), che dovrebbe fungere da salvaguardia contro gli abusi.
- (51) I fornitori di servizi di appalti elettronici, sia pubblici che privati, svolgono un ruolo importante negli appalti pubblici nel facilitare comunicazioni elettroniche sicure. È pertanto necessario stabilire determinati requisiti a loro carico, per garantire il funzionamento dello scambio interoperabile di informazioni nonché la resilienza della rete di interoperabilità. Per garantire agli operatori economici un facile accesso alle procedure di appalto transfrontaliere, la Commissione dovrebbe istituire e gestire una piattaforma di appalti elettronici che contenga le funzioni di base necessarie per l'accesso e lo svolgimento delle procedure di appalto.
- (52) Per migliorare l'accesso transfrontaliero alle procedure di appalto, dovrebbe essere definito uno standard europeo per le procedure di appalto che consenta agli operatori economici di inviare comunicazioni elettroniche, quali le offerte, agli acquirenti pubblici che utilizzano altri servizi. Inoltre, dovrebbe essere richiesto a un organismo europeo di normazione di elaborare uno standard europeo relativo ai dettagli degli appalti. Dovrebbe inoltre essere chiarito che la comunicazione elettronica direttamente all'interno della piattaforma di appalti elettronici scelta dall'acquirente pubblico rimane consentita qualora sia conforme alle norme in materia di comunicazione elettronica.
- (53) Un elemento importante della semplificazione delle procedure di appalto consiste nel ridurre l'onere amministrativo connesso alla verifica dell'idoneità dell'operatore economico. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un servizio elettronico di verifica dell'idoneità, che fornisca informazioni provenienti dallo strumento digitale aggiornato di credenziali aziendali dell'operatore economico, nonché di qualsiasi membro del consorzio o subappaltatore partecipante alla

singola procedura di appalto. Grazie al collegamento tra lo strumento e le banche dati nazionali, gli acquirenti pubblici possono ricevere informazioni aggiornate sull'idoneità dell'operatore economico.

- (54) I dati relativi agli appalti, compresi quelli contrattuali, hanno molteplici usi e finalità importanti: possono fornire indicazioni sul funzionamento del mercato interno e contribuire all'individuazione di frodi, corruzione, collusione e comportamenti scorretti. Laddove sia prevista una maggiore flessibilità per gli acquirenti pubblici nella conduzione delle procedure di appalto, è importante disporre di dati di migliore qualità complessiva per migliorare il monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici. Sebbene l'accesso ai dati sugli appalti sia di grande rilevanza, non è necessario imporre la duplicazione dei dati in fonti diverse, poiché ciò comporta un aumento dei costi senza benefici evidenti. Per questo motivo gli spazi nazionali di dati dovrebbero fornire accesso ai dati, compresi quelli che potrebbero essere conservati in altre banche dati, limitandosi a memorizzare o recuperare le informazioni solo quando necessario. Laddove esistano già banche dati sugli appalti, queste dovrebbero costituire la base degli spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici. Lo spazio di dati sugli appalti pubblici è stato istituito dalla Commissione per contenere e condividere informazioni sugli appalti pubblici e dovrebbe ricevere informazioni in materia dagli spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici.
- (55) Le piattaforme di appalti elettronici costituiscono un'infrastruttura critica a sostegno degli appalti pubblici in tutta l'Unione. Le informazioni trattate attraverso tali sistemi sono di natura altamente sensibile. La concentrazione di tali dati all'interno di piattaforme soggette a proprietà, controllo o influenza indebita da parte di paesi terzi comporta rischi significativi per la sicurezza e gli interessi di pubblica sicurezza dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. Tali rischi includono l'accesso non autorizzato a dati sensibili relativi agli appalti, l'interferenza con l'integrità o la disponibilità delle piattaforme di appalti, l'esposizione ad attacchi informatici o allo spionaggio facilitati da attori statali stranieri e il potenziale sfruttamento delle informazioni sugli appalti per scopi economici o strategici contrari agli interessi dell'Unione. Garantire che i fornitori di servizi di appalti elettronici, nonché gli spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici, rimangano liberi da strutture proprietarie o accordi di controllo che comportino rischi di indebita interferenza è pertanto essenziale per salvaguardare la sicurezza e la resilienza dell'infrastruttura degli appalti pubblici.
- (56) L'efficacia del presente regolamento dipende non solo da norme chiare, ma anche da solidi meccanismi di governance a livello nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire quadri di monitoraggio strutturati e basati su dati concreti per il funzionamento dei propri sistemi di appalti, sulla base dei dati disponibili nei rispettivi spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici, al fine di individuare le carenze, valutare le prestazioni e la concorrenza, rilevare i rischi sistemici e valutare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tale monitoraggio dovrebbe sostenere il miglioramento continuo dei sistemi nazionali di appalti e dovrebbe riguardare, tra l'altro, gli ostacoli alla concorrenza e all'accesso al mercato, anche per le PMI, le vulnerabilità alla corruzione e alla frode, le dipendenze nella catena di approvvigionamento e l'adozione di principi di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici a cadenza regolare e dovrebbero confluire nelle relazioni periodiche presentate alla Commissione.
- (57) Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare un'autorità nazionale di coordinamento per garantire un coordinamento efficace tra le autorità nazionali competenti, facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità e fungere da punto di contatto unico per la Commissione, le autorità competenti degli altri Stati membri e le parti interessate.

- (58) La professionalizzazione è un fattore chiave per garantire appalti pubblici efficaci, efficienti e improntati all'integrità. Richiede un approccio strategico e a lungo termine per sviluppare e mantenere le capacità e le competenze degli acquirenti pubblici durante l'intero ciclo degli appalti pubblici. La strategia nazionale dovrebbe fornire un quadro coerente per definire le priorità, coordinare le misure, monitorare i progressi e adeguare nel tempo gli sforzi di professionalizzazione. Le misure di professionalizzazione dovrebbero tenere conto delle diverse esigenze degli acquirenti pubblici a ciascun livello di governance, con particolare attenzione a quelli con capacità amministrativa limitata. Tali misure dovrebbero inoltre facilitare la partecipazione degli operatori economici, in particolare delle PMI, e sostenere altri attori che contribuiscono al funzionamento del sistema degli appalti pubblici. Strutture di supporto adeguate, quali centri di competenza, enti di formazione, servizi di consulenza o helpdesk, svolgono un ruolo importante nel rafforzare la professionalizzazione degli acquirenti pubblici e nel migliorare le prestazioni complessive del sistema degli appalti pubblici.
- (59) Frodi, favoritismi, collusione, corruzione e conflitti di interesse continuano a rappresentare rischi significativi per l'integrità e l'efficacia degli appalti pubblici. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, anche nell'esecuzione dei contratti, gli acquirenti pubblici dovrebbero essere tenuti ad adottare misure adeguate, proporzionate ed efficaci per prevenire, individuare e porre rimedio a tali rischi durante l'intera fase di preparazione, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere tali sforzi attraverso strumenti adeguati, compresi strumenti di analisi dei rischi basati sui dati quali Arachne+, lo strumento di data mining e valutazione del rischio della Commissione, progettato per aiutare a individuare e prevenire frodi, conflitti di interesse e irregolarità che incidono sul bilancio dell'UE. Il nuovo ecosistema digitale per gli appalti nell'Unione mira a garantire trasparenza e responsabilità, contribuendo in tal modo a ridurre i rischi per l'integrità delle procedure.
- (60) Al fine di adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici, economici e normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda una serie di elementi non essenziali del presente regolamento: modificare le soglie degli appalti pubblici ogni due anni per tenere conto delle variazioni delle equivalenze in DSP, imporre requisiti ambientali per l'appalto di determinati prodotti, modificare l'elenco della normativa dell'Unione che introduce requisiti di sostenibilità per prodotti o tecnologie, se necessario a seguito dell'adozione di nuovi atti giuridici pertinenti dell'Unione, modificare la soglia per l'uso del BIM negli appalti pubblici, adottare specifiche obbligatorie e altri criteri di appalto pubblico laddove tali elementi riguardino interessi identificati dell'Unione in materia di sicurezza e incolumità pubblica, oppure, qualora vengano individuate dipendenze o rischi strategici, la modifica della definizione di operatori economici, beni, servizi o lavori contemplati, o l'integrazione del presente regolamento mediante l'obbligo per gli acquirenti pubblici di applicare una qualsiasi delle misure restrittive volontarie previste dal presente regolamento, la modifica o l'estensione delle informazioni richieste in materia di appalti, la designazione o l'istituzione della rete di interoperabilità, nonché la definizione delle norme per la gestione del sistema elettronico di ammissibilità e la designazione dello strumento di credenziali digitali per le imprese e della relativa rete. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 su «Legiferare meglio»⁽⁹⁾. In particolare, per garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di

⁹ GU L 123 del 12.05.2016, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati

- (61) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di decisioni relative ai livelli di concorrenza in determinati mercati e alla fattibilità di esentare determinati tipi di acquirenti pubblici dalle norme in materia di appalti pubblici; per specificare quale tipo di informazioni specifiche debba essere contenuto in ciascuna sintesi pubblica e per stabilire il collegamento tra le sintesi pubbliche e la sequenza delle informazioni specifiche contenute in più sintesi pubbliche, nonché i relativi requisiti per gli acquirenti pubblici e i fornitori di servizi di appalti elettronici ai fini del riutilizzo delle informazioni; le modalità di attuazione relative alla rete di interoperabilità, al servizio elettronico di ammissibilità e allo scambio di dati; per stabilire specifiche comuni che coprano i requisiti relativi al modello semantico dei dati delle procedure di appalto; e determinare le informazioni sugli appalti che dovrebbero essere messe a disposizione dello Spazio nazionale dei dati sugli appalti pubblici (NPPDS) e dello Spazio dei dati sugli appalti pubblici (PPDS), la loro designazione come pubblicamente disponibili, i termini di pubblicazione — quali la data di pubblicazione per le informazioni inizialmente non disponibili al pubblico — e la fonte dei requisiti di convalida tecnica. Tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (62) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione delle norme relative alle procedure di appalto pubblico, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a causa della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (63) Il presente regolamento opera una profonda revisione normativa, consolidando le norme pertinenti in materia di appalti pubblici contenute nella legislazione settoriale in un unico testo di riferimento, ovvero il presente regolamento. Esso fornisce un quadro generale per le norme in materia di appalti pubblici che rivestono rilevanza non solo settoriale e, in tal modo, semplificherà notevolmente l'applicazione di tali norme nella pratica. Al fine di eliminare e integrare nel presente regolamento le norme pertinenti in materia di appalti pubblici che si applicano indipendentemente dal tipo di prodotto in questione, è pertanto necessario modificare i regolamenti (UE) 2023/1542¹¹, (UE) 2024/1157¹², (UE) 2024/1252¹³, (UE) 2024/1735¹⁴, (UE) 2024/1781¹⁵, (UE) 2024/2847¹⁶, (UE)

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

¹¹ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/2025-07-31>).

¹² Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj>).

¹³ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

2024/3110¹⁷ e (UE) 2025/40¹⁸, nonché le direttive 2008/98/CE¹⁹, (UE) 2019/882²⁰, (UE) 2022/2381²¹, (UE) 2023/1791²² e (UE) 2024/1760²³. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 dovrebbe essere modificato, al fine di rendere applicabili a tale regolamento le norme previste dal presente regolamento in materia di sicurezza, sicurezza dell'approvvigionamento e preferenza europea.

- (64) Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE dovrebbero essere abrogate.
- (65) Data la portata e la novità delle riforme introdotte dal presente regolamento, tra cui l'istituzione di un ecosistema digitale comune e di spazi di dati, il rafforzamento delle norme in materia di appalti strategici e i nuovi requisiti di governance e monitoraggio, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di due anni.
- (66) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725²⁴ e ha espresso il proprio parere il [INSERIRE],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

-
- ¹⁴ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per il rafforzamento dell'ecosistema europeo di produzione di tecnologie a emissioni nette zero e che modifica il regolamento (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).
- ¹⁵ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili, che modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e che abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).
- ¹⁶ Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo ai requisiti orizzontali in materia di sicurezza informatica per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (Legge sulla resilienza informatica) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj>).
- ¹⁷ Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>).
- ¹⁸ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per il rafforzamento dell'ecosistema europeo di produzione di tecnologie a emissioni nette zero e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).
- ¹⁹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga talune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj>).
- ²⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).
- ²¹ Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, sul miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori delle società quotate e sulle misure correlate (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2381/oj>).
- ²² Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj>).
- ²³ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa alla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).
- ²⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli uffici dell'Unione e delle agenzie dell'Unione, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Parte I

Disposizioni generali

Titolo I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative agli appalti pubblici di lavori, forniture o servizi e alle concessioni di lavori o servizi aggiudicati da uno o più acquirenti pubblici a uno o più operatori economici, il cui valore sia pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 2.
2. Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali applicabili all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni, nonché gli aspetti relativi agli appalti nella fase di pianificazione ed esecuzione di tali appalti e concessioni; definisce gli obiettivi strategici da tenere in considerazione e istituisce un quadro per un ecosistema digitale comune da utilizzare nella loro pianificazione, aggiudicazione e attuazione, nonché meccanismi volti a garantire l'efficienza e la responsabilità degli appalti pubblici.
3. Il presente regolamento non disciplina le questioni relative al diritto amministrativo generale o al diritto contrattuale negli Stati membri al di là delle materie di cui ai paragrafi 1 e 2. Esso non incide sulle modalità con cui gli Stati membri organizzano la propria pubblica amministrazione, compreso il controllo finanziario e di bilancio della spesa pubblica, né sull'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale.
4. L'applicazione del presente regolamento è soggetta all'articolo 346 del trattato. Il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione di misure nazionali necessarie alla tutela della sicurezza nazionale degli Stati membri in conformità al trattato.
5. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del trattato, di istituire, in conformità al diritto dell'Unione, servizi di interesse economico generale, né le modalità di organizzazione e finanziamento di tali servizi, purché siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato e agli obblighi specifici a cui sono soggetti. Inoltre, il presente regolamento non pregiudica alcuna decisione delle autorità pubbliche in merito alla scelta se, come e in quale misura esse intendano svolgere direttamente funzioni pubbliche ai sensi dell'articolo 14 del trattato e del protocollo n. 26 del trattato.
6. Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano il trasferimento di poteri e responsabilità per l'esercizio di compiti pubblici tra acquirenti pubblici e che non prevedono una remunerazione per l'adempimento contrattuale sono considerati una questione di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, non sono in alcun modo interessati dal presente regolamento.

Articolo 2

Soglie

1. Il presente regolamento si applica agli appalti pubblici e alle concessioni il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), è stimato pari o superiore alle seguenti soglie:
 - (a) 5 404 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - (b) 140 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e per gli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali elencate nell'allegato I;
 - (c) 216 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali;
 - (d) 432 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da enti aggiudicatori operanti nei settori di cui alla parte II, titolo I, capo 2;
 - (e) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali, sanitari ed educativi aggiudicati ai sensi dell'articolo 58.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 o, in casi di urgenza, all'articolo 142, per modificare le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo le condizioni stabilite all'articolo 3.

Articolo 3

Revisione delle soglie

1. Ogni due anni a decorrere dal ... [Ufficio Pubblicazioni: si prega di inserire la data = l'ultimo giorno del mese di agosto successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione verifica che le soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, corrispondano a quelle stabilite nell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici (GPA) e, se necessario, le rivede conformemente al presente articolo.
2. La Commissione rivede le soglie di cui all'articolo 2 secondo il metodo di calcolo previsto dal GPA. La Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore medio giornaliero dell'euro in diritti speciali di prelievo (DSP), su un periodo di 24 mesi che termina il 31 agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie riviste è, se necessario, arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino, al fine di garantire il rispetto delle soglie in vigore previste dal GPA, espresse in DSP.
3. A decorrere dal 1° gennaio 202X [OP: si prega di inserire l'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, la Commissione determina i valori, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, delle soglie di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
4. Conformemente al metodo di calcolo previsto dall'Accordo GPA, la Commissione determina i valori di cui al paragrafo 3 sulla base dei valori medi giornalieri di tali valute corrispondenti alla soglia applicabile espressa in euro nel periodo di 24 mesi che termina il 31 agosto precedente la revisione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. La Commissione pubblica le soglie riviste e i corrispondenti valori nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
6. Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui all'articolo 3 e qualora motivi imperativi di urgenza impediscano il ricorso alla procedura di cui all'articolo 141 e, pertanto, tali motivi imperativi di urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all'articolo 142 agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Titolo II

Principi, obiettivi politici e definizioni

Articolo 4

Principi degli appalti

1. Gli appalti sono improntati al principio del miglior rapporto qualità-prezzo, perseguendo in tal modo l'obiettivo di una spesa pubblica e di investimenti efficienti.
2. Gli acquirenti pubblici trattano gli operatori economici originari dell'Unione e gli operatori economici che rientrano tra quelli contemplati dall'articolo 70, paragrafo 1, in modo paritario e senza discriminazioni, dando pieno effetto alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi e alla libertà di stabilimento nel mercato interno dell'Unione. Essi agiscono in modo trasparente e proporzionato.
3. Gli acquirenti pubblici adottano misure adeguate per garantire l'integrità del processo di appalto e per prevenire circostanze che possano comprometterne l'imparzialità e l'equità.
Gli acquirenti pubblici non devono strutturare i propri appalti in modo tale da escluderli dall'ambito di applicazione del presente regolamento o da limitare indebitamente la concorrenza.
4. Gli acquirenti pubblici adottano misure adeguate per garantire che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili relativi agli obiettivi politici di cui all'articolo 5, compresi gli obblighi applicabili nei settori del diritto ambientale, sociale e del lavoro, come stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato II.

Articolo 5

Obiettivi politici

Gli appalti pubblici sono orientati agli obiettivi strategici dell'Unione, in particolare:

- (a) rafforzare la competitività dell'Unione attraverso un mercato interno fiorente, promuovere l'innovazione e rafforzare la base manifatturiera e industriale pulita dell'Unione;
- (b) il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione;
- (c) il perseguimento della giustizia sociale, di condizioni di lavoro eque e di una società inclusiva, anche attraverso il dialogo sociale;

- (d) la sicurezza, la resilienza e la sicurezza economica dell'Unione, anche attraverso l'indipendenza strategica.

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) per «informazioni classificate» si intendono tutte le informazioni o il materiale, indipendentemente dalla forma, dalla natura o dalla modalità di trasmissione, ai quali è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e in conformità alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni amministrative in vigore nello Stato membro interessato, richiedono protezione contro qualsiasi appropriazione indebita, distruzione, sottrazione, divulgazione, perdita o accesso da parte di soggetti non autorizzati, o qualsiasi altro tipo di compromissione;
- (2) per «giorno» si intende un giorno di calendario;
- (3) per «strumento digitale di credenziali aziendali» si intende uno strumento digitale che consente la verifica, lo scambio e l'archiviazione delle prove relative ai motivi di esclusione, ai criteri di selezione, all'origine e ad altri requisiti stabiliti ai sensi del presente regolamento nella procedura di appalto e disponibili tramite lo strumento stesso;
- (4) per «operatore economico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, o ente pubblico o gruppo di tali persone e/o enti, quali joint venture, consorzi o altri, comprese le associazioni temporanee prive di personalità giuridica, che offre sul mercato l'esecuzione di uno o più lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- (5) per «profilo di idoneità» si intende un documento sintetico generato dal servizio elettronico di verifica dell'idoneità di cui all'articolo 133, contenente informazioni relative all'operatore economico, comprese quelle relative alla sua conformità ai motivi di esclusione, ai criteri di selezione e all'origine;
- (6) per «piattaforma di appalti elettronici» si intende uno strumento digitale che consente la comunicazione elettronica tra acquirenti pubblici e operatori economici attraverso la rete di interoperabilità;
- (7) per «fornitore di servizi di appalti elettronici» si intende un operatore economico che fornisce una piattaforma di appalti elettronici;
- (8) per «requisito funzionale» si intende un requisito che descrive le prestazioni, la funzione desiderata, la capacità, l'esito o il risultato che le opere, i prodotti o i servizi sono destinati a raggiungere, senza fare riferimento a mezzi tecnici, progetti o metodi specifici con cui tali funzioni o esiti vengono realizzati;
- (9) per «norma armonizzata» si intende una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012²⁵;

²⁵ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>).

- (10) per «appalto ad alta intensità di manodopera» si intende un appalto il cui oggetto comporta un costo della manodopera che rappresenta normalmente almeno il 50 % del valore totale dell'appalto;
- (11) per «ciclo di vita» si intendono tutte le fasi possibili, consecutive o interconnesse, o entrambe, comprese la ricerca e lo sviluppo da svolgere, la produzione, la commercializzazione e le relative condizioni, il trasporto, l'uso e la manutenzione, per tutta la durata di vita del prodotto, dell'opera o del servizio, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse, fino allo smaltimento, alla bonifica e alla fine del servizio o dell'uso;
- (12) per «micro, piccola o media impresa» (PMI) si intende una micro, piccola o media impresa secondo la definizione contenuta nell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁶;
- (13) per «appalto pre-commerciale» si intende l'appalto di servizi di ricerca e sviluppo che comporta la condivisione dei rischi e dei benefici a condizioni di mercato e uno sviluppo competitivo in fasi successive;
- (14) per «dettagli dell'appalto» si intende qualsiasi informazione prodotta o citata dall'acquirente pubblico per descrivere gli elementi dell'appalto prima dell'aggiudicazione, compresi i riassunti pubblici, le specifiche tecniche, il progetto di contratto, i modelli per la presentazione delle informazioni da parte degli operatori economici, le informazioni sugli obblighi di applicazione generale e qualsiasi informazione aggiuntiva;
- (15) per «informazioni relative all'appalto» si intendono tutti i dati forniti dall'acquirente pubblico che coprono l'intero ciclo di vita dell'appalto, compresi i periodi precedenti e successivi all'aggiudicazione del contratto;
- (16) per «appalto di servizi di ricerca e sviluppo» («appalto di R&S») si intende l'appalto relativo alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale fino allo sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto, servizio o opera può comprendere una produzione o una fornitura limitata al fine di integrare i risultati delle prove sul campo e di dimostrare che il prodotto, il servizio o l'opera in questione è idoneo alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard di qualità accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in serie volta a stabilire la redditività commerciale o a recuperare i costi di ricerca e sviluppo. Gli appalti di R&S possono comprendere l'acquisizione della proprietà di prototipi o di primi prodotti, servizi o opere sviluppati su richiesta dell'acquirente pubblico nel corso e per un particolare contratto di appalto di servizi di ricerca e sviluppo, ma non comprendono la commercializzazione di prodotti finali, servizi o opere.
- (17) per «acquirente pubblico» si intende un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 7 o un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 8;
- (18) per «appalto pubblico» si intende un contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più acquirenti pubblici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- (19) per «appalti pubblici di servizi» si intendono gli appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto (22);
- (20) per «sintesi pubblica» si intende una panoramica della procedura di appalto in un determinato momento, pubblicata dall'acquirente pubblico;

²⁶

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (notificata con il numero di documento C (2003) 1422), (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>)

- (21) per «appalto pubblico di forniture» si intende un appalto pubblico avente per oggetto l'acquisto, il leasing, il noleggio o il noleggio con opzione di acquisto, con o senza opzione di acquisto, di prodotti. I prodotti possono essere nuovi, usati, ricondizionati, rigenerati e prodotti come servizio. Un appalto pubblico di forniture può includere, a titolo accessorio, operazioni di posizionamento e installazione;
- (22) per «appalto pubblico di lavori» si intende un appalto pubblico avente per oggetto una delle seguenti attività:
- (a) l'esecuzione, o sia la progettazione che l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato V;
 - (b) l'esecuzione, o sia la progettazione che l'esecuzione, di un'opera;
 - (c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- (23) per «sfida sociale» si intende uno sviluppo o una situazione che ha implicazioni per l'espletamento efficace ed efficiente dei compiti pubblici, incidendo sul funzionamento dell'acquirente pubblico o degli acquirenti pubblici interessati, o delle persone che fanno affidamento su tali servizi;
- (24) per «proposta di soluzione innovativa» si intende una proposta presentata da un operatore economico che illustra il proprio approccio innovativo per affrontare una sfida sociale, compresi i rischi connessi, il potenziale impatto e i benefici, nonché la propria visione per lo sviluppo, la sperimentazione e l'attuazione della soluzione innovativa in collaborazione con l'acquirente pubblico;
- (25) per «subappaltatore» si intende un operatore economico che acquisisce, mediante un rapporto contrattuale, la responsabilità di eseguire una parte dell'appalto pubblico – esclusa la mera fornitura di beni o parti necessarie per la prestazione di un'opera o di un servizio – da un operatore economico al quale è stato aggiudicato tale appalto pubblico;
- (26) per «oggetto dell'appalto» si intendono i lavori, i servizi o le forniture che l'acquirente pubblico intende acquisire tramite l'appalto al fine di soddisfare le proprie esigenze;
- (27) per «opera» si intende il risultato di lavori di edilizia o di ingegneria civile considerati nel loro insieme, sufficiente di per sé a svolgere una funzione economica o tecnica.

Parte II Soggetti interessati

Titolo I Committenti pubblici

Capitolo 1 Identificazione degli acquirenti pubblici

Articolo 7

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Ai fini del presente regolamento, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono le autorità governative centrali, le autorità governative subcentrali, gli enti di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal fatto che la procedura di appalto sia condotta da una o più unità amministrative specifiche al loro interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per autorità governative centrali si intendono le autorità elencate nell'allegato I e, nella misura in cui siano state apportate correzioni o modifiche a livello nazionale, gli enti che ne hanno preso il posto.

Qualora siano apportate rettifiche o modifiche a livello nazionale, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione entro tre mesi.
3. Per «autorità subcentrali» si intendono le seguenti:
 - (a) le autorità statali, regionali o locali diverse da quelle elencate nell'allegato I;
 - (b) organismi centrali di acquisto che non sono essi stessi autorità dell'amministrazione centrale;
 - (c) enti di diritto pubblico di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del presente regolamento, per «enti di diritto pubblico» si intendono gli enti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - (a) hanno lo scopo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale e non hanno carattere industriale o commerciale;
 - (b) abbiano personalità giuridica;
 - (c) sono finanziati, per oltre il 50 %, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure sono soggetti alla gestione e alla supervisione di tali autorità o organismi; oppure dispongono di un consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza in cui più della metà dei membri è nominata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 per modificare l'allegato I, aggiornando l'elenco delle autorità del governo centrale sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Enti aggiudicatori

1. Ai fini del presente regolamento, per «soggetti aggiudicatori» si intendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli enti che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi e che svolgono una o più delle attività di cui agli articoli da 12 a 18 o una loro combinazione, a meno che l'attività non sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati il cui accesso non sia limitato ai sensi dell'articolo 19.
2. Per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa sulla quale una o più amministrazioni aggiudicatrici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante in virtù della loro proprietà, della loro partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

Si presume che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino un'influenza dominante in uno dei seguenti casi in cui, direttamente o indirettamente:
 - (a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
 - (b) controllano la maggioranza dei diritti di voto connessi alle azioni emesse dall'impresa;
 - (c) possono nominare più della metà dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa.
3. Ai fini del presente regolamento, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa il cui effetto sia quello di limitare l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 12 a 18 a uno o più soggetti e che incida in modo sostanziale sulla capacità di altri soggetti di svolgere tale attività.

I diritti concessi mediante una procedura in cui sia stata garantita un'adeguata pubblicità e in cui la concessione di tali diritti si sia basata su criteri oggettivi non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Le procedure di cui al secondo comma comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - (a) procedure di appalto con un bando di gara preventivo in conformità alla direttiva 2009/81/CE²⁷ o un bando di gara pubblico ai sensi del presente regolamento;
 - (b) procedure ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione che garantiscano un'adeguata trasparenza preventiva per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato III.

²⁷

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza, e che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

Organismi centrali di acquisto

1. Gli acquirenti pubblici possono organizzare le proprie attività di appalto attraverso la creazione e il ricorso a organismi centrali di acquisto, conformemente alle norme stabilite nel presente articolo.
2. Ai fini del presente regolamento, per «organismi di acquisto centralizzati» si intende qualsiasi acquirente pubblico che svolga le seguenti attività:
 - (a) agire in qualità di grossista acquistando e rivendendo soluzioni acquistate sul mercato per conto degli acquirenti pubblici;
 - (b) agire in qualità di intermediario pubblicando sintesi e aggiudicando appalti per conto degli acquirenti pubblici;

Gli organismi centrali di acquisto possono inoltre, oltre alle attività sopra indicate, svolgere o partecipare ad attività di appalto congiunte, oppure fornire servizi ausiliari di supporto agli acquisti agli acquirenti pubblici, tra cui assistenza tecnica, infrastrutture tecniche o consulenza.
3. Gli acquirenti pubblici indicano nelle sintesi pubbliche di cui all'articolo 110 quando agiscono in qualità di organismo centrale di acquisto.
4. Qualsiasi acquirente pubblico può acquisire soluzioni da o tramite qualsiasi organismo centrale di acquisto stabilito nell'Unione senza applicare le procedure previste dal presente regolamento per la prestazione dei servizi dell'organismo centrale di acquisto.
5. Un acquirente pubblico che acquisisca una soluzione da o tramite un organismo centrale di acquisto, il quale, per tale soluzione, era tenuto ad applicare il presente regolamento e lo ha applicato, è considerato conforme al presente regolamento per quanto riguarda l'appalto relativo a tale soluzione.
6. Un acquirente pubblico che acquisisca una soluzione da o tramite un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione che effettui appalti congiunti, agisca per conto degli Stati membri o agisca in qualità di organismo centrale di acquisto ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509²⁸ o di altri atti giuridici dell'Unione diversi dal presente regolamento che prevedono l'effettuazione di appalti congiunti o l'agire per conto degli Stati membri o in qualità di organismo centrale di acquisto, è considerato conforme al presente regolamento per quanto riguarda l'appalto relativo a tale soluzione.

Appalti congiunti

1. Due o più acquirenti pubblici, compresi quelli di Stati membri diversi, possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di determinati appalti pubblici specifici.
2. La procedura di appalto congiunto è disciplinata da un accordo tra le parti, che stabilisce, tra l'altro:

²⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativo alle norme finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione), GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>.

- (a) le rispettive responsabilità delle parti interessate, la responsabilità della gestione della procedura congiunta, la ripartizione dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare congiuntamente o dei diritti da trasferire; e
- (b) qualora gli acquirenti pubblici provengano da Stati membri diversi, l'ordinamento giuridico che disciplina la procedura e, di conseguenza, la legislazione applicabile alle controversie, l'organo di ricorso competente e la giurisdizione applicabile, nonché la legge che disciplina i contratti pubblici risultanti.

L'attribuzione delle responsabilità e la legge nazionale applicabile devono essere indicate nelle specifiche di appalto relative agli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

- 3. Il presente articolo lascia impregiudicati l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 69, paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento, nonché l'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 o altri atti giuridici dell'Unione.

Capo 2

Attività nel settore dei servizi di pubblica utilità

SEZIONE 1

ATTIVITÀ CONTEMPLATE

Articolo 11

Disposizioni comuni

- 1. Ai fini degli articoli 12, 13 e 14, il termine «fornitura» comprende la generazione o la produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio.
- 2. La produzione di gas mediante estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18.

Articolo 12

Gas e calore

- 1. Per quanto riguarda il gas e il calore, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:
 - (a) la fornitura o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di gas o di calore;
 - (b) la fornitura di gas o di calore alle reti di cui alla lettera a).
- 2. La fornitura, da parte di un ente aggiudicatore diverso da un'amministrazione aggiudicatrice, di gas o di calore a reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non costituisce un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la produzione di gas o di calore da parte di tale soggetto appaltante sia la conseguenza inevitabile dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo o agli articoli 13, 14 o 15;
 - (b) la fornitura alla rete pubblica è finalizzata esclusivamente allo sfruttamento economico di tale produzione e non supera il 20 % del

fatturato dell'ente appaltante, calcolato sulla base della media dei tre anni precedenti quello in cui avviene l'immissione.

Articolo 13

Energia elettrica

1. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:
 - (a) la fornitura o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia elettrica;
 - (b) la fornitura di energia elettrica alle reti di cui alla lettera a).
2. La fornitura di energia elettrica da parte di un ente aggiudicatore diverso da un'amministrazione aggiudicatrice a reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la produzione di energia elettrica da parte di tale soggetto appaltante avvenga in quanto il proprio consumo è necessario per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo o agli articoli 12, 14 o 15;
 - (b) la fornitura alla rete pubblica dipende esclusivamente dal consumo proprio di tale soggetto appaltante e non ha superato il 30 % della produzione totale di energia di tale soggetto appaltante, sulla base della media dei tre anni precedenti quello in cui viene effettuata la fornitura.

Articolo 14

Acqua

1. Per quanto riguarda l'acqua, il presente regolamento si applica alle seguenti attività:
 - (a) la fornitura o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile;
 - (b) la fornitura di acqua potabile alle reti di cui alla lettera a).
2. Il presente regolamento si applica inoltre agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che sono connessi a una delle seguenti attività:
 - (a) progetti di ingegneria idraulica, di irrigazione o di bonifica, a condizione che il volume d'acqua da utilizzare per l'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale di acqua reso disponibile da tali progetti o da impianti di irrigazione o di bonifica;
 - (b) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. La fornitura di acqua potabile da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice a reti fisse che prestano un servizio al pubblico non è considerata un'attività rilevante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) la produzione di acqua potabile da parte di tale soggetto appaltante avvenga in quanto il suo consumo da parte di tale soggetto appaltante è necessario per lo svolgimento di un'attività diversa da quelle di cui agli articoli da 14 a 17;
- (b) la fornitura alla rete pubblica dipende esclusivamente dal consumo proprio di tale ente appaltante e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente appaltante, sulla base della media dei tre anni precedenti quello in cui viene effettuata la fornitura.

Articolo 15

Servizi di trasporto

1. Il presente regolamento si applica alla fornitura o alla gestione di reti che prestano un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, con sistemi automatizzati, tram, filobus, autobus o funivie.
2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto, si considera che esista una rete qualora il servizio sia prestato secondo condizioni di esercizio stabilite da un'autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità da mettere a disposizione o alla frequenza del servizio.

Articolo 16

Porti e aeroporti

Il presente regolamento si applica allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e porti marittimi o interni o di altre strutture terminali a vettori aerei, marittimi o di navigazione interna.

Articolo 17

Servizi postali

1. Il presente regolamento si applica alle attività relative alla fornitura dei seguenti servizi:
 - (a) servizi postali;
 - (b) servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano forniti da un soggetto che fornisca anche servizi postali quali definiti al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e purché non siano soddisfatte, per tali servizi, le condizioni di cui all'articolo 19.
2. Ai fini del presente articolo è fatta salva la direttiva 97/67/CE²⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio:
 - (a) per «invio postale» si intende un invio indirizzato nella forma definitiva in cui deve essere trasportato, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, tali invii comprendono, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e

²⁹ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa alle norme comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1997/67/oj>).

pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal peso;

- (b) per «servizi postali» si intendono i servizi consistenti nello smistamento, nella selezione, nell'inoltro e nella consegna degli invii postali, compresi i servizi che rientrano sia nell'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale di cui all'articolo 3 della direttiva 97/67/CE sia al di fuori di esso;
- (c) per «servizi diversi dai servizi postali» si intendono i servizi forniti nei seguenti settori:
 - (i) servizi di gestione della corrispondenza sia precedenti che successivi alla spedizione, compresi i servizi di gestione degli uffici postali;
 - (ii) servizi relativi agli invii postali non inclusi nella lettera a), quali la pubblicità diretta senza indirizzo.

Articolo 18

Estrazione e prospezione di fonti energetiche

Il presente regolamento si applica allo sfruttamento di un'area geografica ai fini di:

- (a) estrazione di petrolio o gas;
- (b) la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

SEZIONE 2

ESCLUSIONE DI DETERMINATE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Articolo 19

Attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti relativi allo svolgimento delle attività di cui agli articoli da 12 a 18, in relazione a una determinata area geografica, se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati il cui accesso non è limitato in tale area geografica, qualora ciò sia stabilito da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4.
2. Ai fini del paragrafo 1, la questione se un'attività sia direttamente esposta alla concorrenza è decisa sulla base di criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza alla situazione oggetto della decisione. Tali criteri possono includere quanto segue:
 - (a) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione;
 - (b) l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili dal lato dell'offerta o dal lato della domanda;
 - (c) i prezzi; e
 - (d) la presenza effettiva o potenziale di più di un fornitore dei prodotti o prestatore dei servizi in questione sul mercato rilevante.

L'attività in questione può rientrare in un settore più ampio oppure essere esercitata solo in determinate parti del territorio dell'Unione, comprese alcune parti degli Stati membri.

3. L'area geografica sulla base della quale si valuta l'esposizione diretta alla concorrenza consiste in un'area in cui le imprese interessate sono coinvolte nell'offerta e nella domanda di prodotti o servizi, in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree limitrofe in quanto, in particolare, le condizioni di concorrenza in tali aree sono sensibilmente diverse. Tale valutazione tiene conto in primo luogo delle differenze apprezzabili nelle quote di mercato delle imprese e dell'esistenza di barriere all'ingresso nel mercato o delle preferenze dei consumatori. Essa tiene conto inoltre di fattori quali la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione e di eventuali differenze sostanziali di prezzo tra l'area in questione e le aree limitrofe. L'ambito territoriale dell'area sulla base della quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza è limitato al territorio dello Stato membro.
4. Ai fini del paragrafo 1, l'accesso a un mercato non è considerato limitato se lo Stato membro ha recepito e applicato gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato IV. In caso contrario, si ritiene che l'accesso al mercato in questione sia libero di diritto e di fatto.

Articolo 20

Procedura di esenzione

1. Qualora uno Stato membro o un ente appaltante ritenga che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati il cui accesso non è limitato, può presentare alla Commissione, come fase preparatoria di un'eventuale richiesta formale di esenzione, una questione preliminare sull'applicabilità dell'articolo 19 ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, oppure, direttamente, una richiesta formale di esenzione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, al fine di stabilire che l'attività in questione non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Durante la fase preparatoria facoltativa successiva alla presentazione di una questione preliminare, la Commissione, in uno spirito di leale cooperazione, effettua una valutazione iniziale delle condizioni di cui all'articolo 19. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni relative a tale attività già in possesso della Commissione o a sua disposizione. A integrazione delle informazioni già in suo possesso, la Commissione può richiedere ulteriori informazioni all'ente appaltante o allo Stato membro interessato, o a qualsiasi altra parte competente in relazione all'attività e al mercato in questione. La Commissione può invitare l'ente appaltante, lo Stato membro e le altre parti interessate a ulteriori scambi scritti o orali per verificare se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di una deroga, anche per quanto riguarda il chiarimento di fatti, dati o argomentazioni mancanti.

La Commissione fornisce una risposta alla questione di valutazione preliminare entro 180 giorni di calendario dalla presentazione. Se le informazioni raccolte nel corso della valutazione della questione preliminare sono sufficienti per concludere che le condizioni di cui all'articolo 19 sono soddisfatte, la Commissione conclude la fase preparatoria, rinuncia alla presentazione di una richiesta formale di esenzione e adotta un atto di esecuzione con cui dichiara che l'attività in questione è stata esentata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Lo Stato membro o l'ente appaltante interessato può presentare una richiesta formale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di cui al secondo comma.

Se le informazioni raccolte nel corso della valutazione della questione preliminare non sono sufficienti per concludere che le condizioni di cui all'articolo 19 siano soddisfatte, la Commissione ne informa lo Stato membro o l'ente appaltante interessato, dopodiché lo Stato membro o l'ente appaltante può decidere di presentare una richiesta formale di esenzione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

3. A seguito della presentazione di una richiesta formale di deroga, sia direttamente sia a seguito di un esito inconcludente, negativo o parzialmente negativo della fase preparatoria, la Commissione effettua una valutazione completa delle condizioni di cui all'articolo 19. La richiesta formale di deroga deve includere tutti i fatti rilevanti e, in particolare, le informazioni relative a qualsiasi legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo riguardante il rispetto di tali condizioni. Essa può includere un parere adottato da un'autorità nazionale indipendente competente in relazione all'attività in questione. La forma, il contenuto e gli altri dettagli della richiesta di esenzione devono rispettare i requisiti previsti dall'atto di esecuzione basato sul paragrafo 10 del presente articolo.
4. A seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui al secondo comma del presente paragrafo, se un'attività sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri di cui all'articolo 19. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

L'attività cessa di essere soggetta al presente regolamento quando:

- (a) la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione che stabilisca che l'attività è direttamente esposta alla concorrenza entro il termine previsto alla lettera b);
- (b) la Commissione non abbia adottato l'atto di esecuzione entro i seguenti termini:
 - (i) nel caso in cui la richiesta di esenzione non sia accompagnata da un parere adottato da un'autorità nazionale indipendente:
 - (1) 90 giorni;
 - (2) 120 giorni qualora la Commissione informi, in via eccezionale, l'ente appaltante e lo Stato membro interessato che il grado di complessità della richiesta di deroga richiede più tempo per analizzare la situazione concorrenziale sul mercato o nell'attività di riferimento;
 - (ii) nel caso in cui la richiesta di deroga sia accompagnata da un parere adottato da un'autorità nazionale indipendente:
 - (1) 60 giorni;
 - (2) in via eccezionale 80 giorni, qualora la Commissione informi l'ente appaltante e lo Stato membro interessato che il grado di complessità della richiesta di deroga richiede più tempo per analizzare la situazione concorrenziale sul mercato o nell'attività di riferimento.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la richiesta di deroga o, qualora le informazioni da fornire a corredo della richiesta di deroga siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo al ricevimento delle informazioni complete.

I termini di cui alla lettera b) possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente appaltante interessato.

La Commissione può richiedere allo Stato membro o all'ente appaltante interessato, all'autorità nazionale indipendente o a qualsiasi altra autorità nazionale competente le informazioni che ritiene necessarie per effettuare la propria valutazione, comprese informazioni aggiuntive o chiarimenti relativi a quelle già fornite. I termini di cui alla lettera b) sono sospesi fino al ricevimento delle informazioni complete e corrette.

5. Dopo la presentazione di una richiesta di deroga, lo Stato membro o l'ente appaltante interessato può, con l'accordo della Commissione, modificare in modo sostanziale la propria richiesta di deroga, in particolare per quanto riguarda le attività o le aree geografiche interessate. In tal caso, si applica un nuovo termine per l'adozione dell'atto di esecuzione, da calcolare conformemente al paragrafo 4, lettera b), a meno che la Commissione e lo Stato membro o l'ente appaltante interessato non concordino un termine più breve.
6. Se, nell'ambito di una richiesta di deroga, la Commissione invia una richiesta di informazioni allo Stato membro o all'ente appaltante interessato che rimane senza risposta per 180 giorni, la richiesta di deroga si considera ritirata.
7. Qualora un'attività in un determinato Stato membro sia già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1 e 5, ulteriori richieste di deroga relative alla stessa attività nello stesso Stato membro prima della scadenza del termine avviato in relazione alla prima richiesta di deroga non sono considerate nuove procedure, ma sono trattate nel contesto e nel termine della prima richiesta di deroga.
8. La Commissione può, d'ufficio, effettuare una nuova analisi delle condizioni per la concessione di una deroga, anche a seguito di informazioni fornite da terzi o in caso di richiesta formale da parte di uno Stato membro.
9. La Commissione rende disponibili le informazioni relative all'applicabilità dell'articolo 19, paragrafo 1, alle attività soggette a tale disposizione per un determinato mercato e una determinata attività, compreso il fatto della presentazione di una richiesta di deroga, i termini applicabili per la sua valutazione ed eventuali proroghe o sospensioni degli stessi. La Commissione pubblica inoltre informazioni sulle questioni preliminari e sulle nuove analisi effettuate ai sensi del paragrafo 8.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme dettagliate per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, comprese almeno norme relative a:
 - (a) disposizioni di attuazione relative alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle questioni preliminari e delle richieste di esenzione ai sensi dei paragrafi 1 e 3;
 - (b) la pubblicazione ai sensi del paragrafo 9.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Titolo II Operatori economici

Capo 1 Disposizioni generali

Articolo 21

Operatori economici

1. Gli acquirenti pubblici non possono esigere che gli operatori economici abbiano una forma giuridica specifica per partecipare alla procedura di appalto.
2. Gli operatori economici che, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono autorizzati a fornire le forniture, i lavori o i servizi in questione, non possono essere esclusi per il solo motivo che, ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui deve essere aggiudicato l'appalto, l'operatore economico avrebbe dovuto essere una persona fisica o giuridica.
3. Nel caso di servizi, lavori o operazioni di posizionamento e installazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le persone giuridiche indichino, prima dell'inizio dell'esecuzione dei compiti in questione, i nomi e le qualifiche pertinenti del personale responsabile dell'esecuzione dell'appalto in questione.

Articolo 22

Gruppi di operatori economici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non stabiliscono, ai sensi dell'articolo 27, criteri di selezione per i raggruppamenti di operatori economici diversi da quelli previsti per gli altri operatori economici, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
Si ritiene che un raggruppamento di operatori economici soddisfi un criterio di selezione qualora:
 - (a) un operatore economico del gruppo possiede la capacità tecnica e professionale o la capacità economica e finanziaria necessaria; oppure
 - (b) tali capacità o requisiti possano essere dimostrati combinando le capacità tecniche e professionali o la capacità economica e finanziaria di due o più membri del raggruppamento, a meno che tale combinazione non consenta di raggiungere lo stesso livello di capacità o requisiti.
2. Quando la natura dell'appalto lo giustifichi e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli acquirenti pubblici possono:
 - (a) derogare al paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o b), per i criteri di selezione relativi a determinati compiti critici;
 - (b) esigere che determinati compiti critici siano eseguiti direttamente dal membro del gruppo che soddisfa il criterio di selezione pertinente a tale compito.

Gli acquirenti pubblici devono identificare le attività critiche e i relativi requisiti, indicandoli chiaramente e specificandone la motivazione nel capitolato d'appalto.

3. Le condizioni per l'esecuzione dell'appalto da parte di gruppi di operatori economici possono differire da quelle imposte ad altri operatori economici solo se giustificate da ragioni oggettive, che siano proporzionate e chiaramente indicate nei dettagli dell'appalto.
4. Fatta salva la competenza degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale, gli acquirenti pubblici non devono imporre a un gruppo di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica, nemmeno una volta che l'appalto sia stato loro aggiudicato.
5. Gli acquirenti pubblici prestano particolare attenzione a non creare ostacoli ingiustificati o sproporzionati legati alle dimensioni degli operatori economici che partecipano a un raggruppamento, in particolare per le PMI.

Articolo 23

Ricorso alle capacità di altri soggetti

1. Per quanto riguarda i criteri di selezione stabiliti dall'acquirente pubblico ai sensi dell'articolo 27, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami che li uniscono a tali soggetti o dalla loro forma giuridica.
2. L'ente appaltante verifica se i soggetti, sulle cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento in relazione a uno o più criteri di selezione, soddisfino i criteri di selezione pertinenti e se sussistano motivi di esclusione a loro carico. L'ente appaltante esige che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfi un criterio di selezione pertinente o a carico del quale sussistano motivi di esclusione obbligatori. L'ente appaltante può esigere che l'operatore economico sostituisca un soggetto a carico del quale sussistano motivi di esclusione facoltativi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, nel capitolato d'appalto, che l'operatore economico dimostri di disporre delle risorse pertinenti dell'entità su cui intende fare affidamento per tutto il periodo di esecuzione del contratto, ad esempio mediante una dichiarazione in tal senso da parte di tali entità.
4. Qualora un operatore economico si avvalga delle capacità di altre entità per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione economica e finanziaria, l'acquirente pubblico può esigere che l'operatore economico e tali entità siano congiuntamente responsabili nei confronti dell'acquirente pubblico per l'esecuzione del contratto.
5. Qualora un operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti per dimostrare la propria idoneità tecnica e professionale, l'ente appaltante può esigere, nelle specifiche di gara, che tali altri soggetti eseguano i lavori o i servizi per i quali sono richieste tali capacità.

Articolo 24

Subappalto

1. Parti dell'appalto pubblico possono essere subappaltate. Un appalto aggiudicato a un operatore economico non può essere subappaltato nella sua interezza, né essere ulteriormente subappaltato nella sua interezza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici esigono che gli operatori economici indichino nelle loro offerte la quota dell'appalto che intendono subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.
- Essi possono richiedere all'appaltatore principale di informarli, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, in merito ai compiti e alle attività che intende subappaltare. Possono inoltre richiedere informazioni sull'identità di eventuali subappaltatori.
- Le amministrazioni aggiudicatrici esigono che l'appaltatore principale fornisca le informazioni di cui al secondo comma nei seguenti casi:
- (a) appalti di lavori pubblici;
 - (b) servizi da prestare presso una struttura sotto la diretta supervisione dell'ente appaltante;
 - (c) appalti identificati come tali da presentare o comportare un rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico di cui all'articolo 66;
 - (d) appalti che si avvalgono dei requisiti di preferenza europea di cui all'articolo 73.
- L'ente appaltante richiede all'appaltatore principale di comunicargli quanto prima eventuali modifiche alle informazioni fornite ai sensi del terzo comma nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
3. L'ente appaltante richiede all'operatore economico di sostituire un subappaltatore per il quale sussistano motivi di esclusione obbligatori ai sensi dell'articolo 25. L'ente appaltante può richiedere all'operatore economico di sostituire un subappaltatore per il quale sussistano motivi di esclusione facoltativi ai sensi dell'articolo 26.
4. Qualora l'acquirente pubblico abbia fatto ricorso a uno dei requisiti di preferenza europea di cui all'articolo 73 o abbia incluso misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 66, l'operatore economico può introdurre o sostituire un subappaltatore solo a condizione che quest'ultimo rispetti i requisiti di preferenza europea o le misure di sicurezza stabiliti dall'acquirente pubblico.
5. Quando la natura dell'appalto lo giustifichi e nel rispetto del principio di proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che determinati compiti critici siano eseguiti direttamente dall'appaltatore principale. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano i compiti critici e i relativi requisiti, indicandoli chiaramente e specificandone la motivazione nel capitolato d'appalto.
6. Il subappalto ai sensi delle disposizioni del presente articolo non pregiudica la responsabilità dell'appaltatore principale.
7. Il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, da parte dei subappaltatori è garantito mediante adeguati provvedimenti adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito delle loro responsabilità e competenze. Gli Stati membri possono adottare o mantenere misure aggiuntive proporzionate che limitino il subappalto qualora abbiano individuato un rischio più elevato, debitamente comprovato, di inosservanza degli obblighi in materia di diritto sociale e del lavoro.

Capitolo 2

Motivi di esclusione e criteri di selezione

Articolo 25

Esclusioni obbligatorie

1. Gli acquirenti pubblici escludono, in qualsiasi momento della procedura, un operatore economico, compresi i singoli membri di un raggruppamento di operatori economici, dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora tale operatore economico, o una persona chiave nel funzionamento di una persona giuridica come definita nel secondo comma, sia stato oggetto, in qualsiasi Stato membro, di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati elencati nel presente comma o, per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati dal pertinente atto giuridico dell'Unione, reati previsti da una normativa nazionale equivalente:
 - (a) partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 1, punto 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³⁰ ;
 - (b) reati di corruzione, ai sensi della direttiva (UE) 2026/1021³¹ ;
 - (c) frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371³² ;
 - (d) reati di terrorismo e reati connessi a un gruppo terroristico, nonché reati connessi ad attività terroristiche, di cui agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541³³ ;
 - (e) riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1673³⁴ ;
 - (f) tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2011/36³⁵ ;
 - (g) reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, di cui agli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 2009/52/CE³⁶ ;

³⁰ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).

³¹ Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta alla corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/1021, 11.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj>).

³² Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, sulla lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

³³ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta al terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj>).

³⁴ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj>).

³⁵ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj>).

- (h) reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203³⁷ ;
- (i) reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1226³⁸ ;
- (j) uso fraudolento di strumenti di pagamento diversi dal contante di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva 2019/713/UE³⁹ ;
- (k) reati in materia di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli da 3 a 9 della direttiva (UE) 2011/93⁴⁰ .

Per «persona chiave nel funzionamento di una persona giuridica» si intende una persona che ricopre una posizione di rilievo all'interno della persona giuridica, sulla base di uno dei seguenti elementi:

- (a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- (b) il potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- (c) il potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. I motivi di esclusione di cui al presente articolo si applicano per cinque anni a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza definitiva, salvo nei casi in cui il periodo di esclusione sia stato fissato dalla sentenza definitiva, il che significa che non può essere adottata alcuna decisione di esclusione dopo la scadenza dei termini di cui alla presente frase.
3. Gli acquirenti pubblici devono, in qualsiasi momento nel corso della procedura, escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora vengano a conoscenza del fatto che l'operatore economico o l'appaltatore sia inadempiente ai propri obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali e ciò sia stato accertato con decisione giudiziaria o amministrativa definitiva, salvo che, a quel momento, l'operatore economico abbia concluso un accordo vincolante sul pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali dovuti, compresi, se del caso, gli interessi maturati o le ammende.

Gli acquirenti pubblici possono derogare all'esclusione obbligatoria prevista al primo comma qualora tale esclusione risulti chiaramente sproporzionata, in particolare qualora gli importi non pagati siano di entità modesta.
4. Gli acquirenti pubblici possono decidere di derogare all'esclusione obbligatoria prevista dal presente articolo in via eccezionale, per motivi imperativi di interesse pubblico quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente. Qualsiasi decisione di

³⁶ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale e che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj>).

³⁷ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale e che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj>).

³⁸ Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj>).

³⁹ Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj>).

⁴⁰ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj>).

La deroga e la relativa motivazione devono essere documentate nella documentazione individuale ai sensi dell'articolo 109.

Articolo 26

Motivi di esclusione facoltativi

1. Gli acquirenti pubblici possono, in qualsiasi momento nel corso della procedura, escludere un operatore economico, compresi i singoli membri di gruppi di operatori economici, dalla partecipazione a una procedura di appalto, qualora:
 - (a) l'acquirente pubblico possa dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che l'operatore economico ha violato gli obblighi applicabili ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione, come indicato all'articolo 4, paragrafo 4;
 - (b) l'operatore economico sia in stato di fallimento o sia oggetto di procedure di insolvenza o di liquidazione o di una situazione analoga;
 - (c) l'acquirente pubblico possa dimostrare con mezzi adeguati una grave mancanza professionale da parte dell'operatore economico, che ne metta in discussione l'integrità o l'affidabilità;
 - (d) l'acquirente pubblico disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico abbia stipulato accordi con altri operatori economici volti a falsare la concorrenza;
 - (e) l'operatore economico abbia manifestato carenze significative o persistenti nell'adempimento di un requisito sostanziale nell'ambito di un precedente appalto pubblico, che abbiano comportato la risoluzione anticipata di tale appalto, il risarcimento dei danni o altre sanzioni analoghe da parte dell'acquirente pubblico;
 - (f) l'operatore economico, nell'ambito della procedura in questione, sia stato ritenuto responsabile di gravi false dichiarazioni in merito alle informazioni richieste per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del soddisfacimento dei criteri di selezione; oppure si sia altrimenti impegnato a ottenere indebitamente vantaggi nella procedura di appalto pubblico;
 - (g) l'ente appaltante possa dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni classificate o valutazioni non divulgabili al pubblico fornite dalle autorità nazionali competenti, che l'operatore economico non possiede un'affidabilità sufficiente per escludere rischi per gli interessi di sicurezza e di pubblica sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri;
 - (h) l'operatore economico abbia beneficiato, nei tre anni precedenti la procedura di appalto pubblico, di sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno, stabilite da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560⁴¹, e l'acquirente pubblico disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che le sovvenzioni estere in questione possano avere un impatto sull'offerta dell'operatore economico.
2. Qualsiasi operatore economico soggetto a un'esclusione ai sensi del paragrafo 1 può fornire prove per confutare l'esistenza del motivo di esclusione o per dimostrare di aver

⁴¹ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere che distorcono il mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>).

adottato misure sufficienti per dimostrare la propria affidabilità nonostante l'esistenza del motivo di esclusione.

A tal fine, l'operatore economico deve, in particolare, dimostrare di aver

- (a) ha pagato o si è impegnato a pagare un risarcimento per qualsiasi danno causato dalla condotta scorretta;
- (b) chiarito i fatti e le circostanze in modo esaustivo, collaborando attivamente con le autorità investigative; e
- (c) adottato misure concrete di natura tecnica, organizzativa e relative al personale, adeguate a prevenire ulteriori comportamenti scorretti.

Se l'acquirente pubblico ritiene sufficienti le prove fornite, l'operatore economico interessato non viene escluso dalla procedura di appalto.

Le misure adottate dagli operatori economici devono essere valutate tenendo conto della gravità e delle circostanze particolari della condotta scorretta. Nel valutare le misure adottate dall'operatore economico, gli acquirenti pubblici devono tenere conto della natura, della portata e della tempistica della collaborazione con le autorità investigative competenti.

Qualora le misure siano ritenute insufficienti, all'operatore economico viene comunicata la motivazione di tale valutazione.

Un operatore economico che sia stato escluso, con sentenza definitiva in qualsiasi Stato membro, dalla partecipazione a procedure di appalto non ha il diritto di avvalersi della possibilità prevista dal presente paragrafo durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Gli Stati membri possono designare un'autorità nazionale competente a valutare le prove e a decidere se siano sufficienti ai fini del presente paragrafo. Gli acquirenti pubblici si basano su una decisione positiva dell'autorità nazionale competente ai fini delle loro procedure di appalto.

- 3. Qualora non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2 e il periodo di esclusione non sia stato fissato da una sentenza definitiva, gli acquirenti pubblici possono escludere gli operatori economici ai sensi del presente articolo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del comportamento che ha dato luogo all'esclusione o, in caso di atti continuati o ripetuti, dalla data in cui il comportamento cessa, ma non oltre tale periodo massimo.
- 4. Qualora un acquirente pubblico escluda un operatore economico sulla base del paragrafo 1, lettera h), ne informa la Commissione.

Articolo 27

Criteri di selezione

- 1. Qualora gli acquirenti pubblici decidano di avvalersi di criteri di selezione, essi stabiliscono tali criteri conformemente alle condizioni previste dal presente articolo.
- 2. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - (a) capacità tecnica e professionale ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6;
 - (b) idoneità giuridica, economica e finanziaria ai sensi del paragrafo 7.
- 3. Gli acquirenti pubblici limitano i requisiti a quelli necessari per garantire che un operatore economico disponga delle capacità giuridiche, economiche e finanziarie e delle

capacità tecniche e professionali necessarie per l'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e proporzionati alla complessità e ai rischi connessi all'oggetto dell'appalto.

4. Quando l'oggetto dell'appalto lo giustifichi, gli acquirenti pubblici possono richiedere agli operatori economici di essere iscritti in uno dei registri professionali o di commercio istituiti nel paese in cui l'operatore economico svolge la propria attività principale.

Nelle procedure di appalto per servizi, nella misura in cui agli operatori economici sia richiesto di essere in possesso di una particolare autorizzazione o di essere membri di una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese di origine il servizio in questione, l'acquirente pubblico può richiedere loro di dimostrare di essere in possesso di tale autorizzazione o di tale appartenenza.

L'iscrizione certificata in elenchi ufficiali da parte degli organismi competenti o un certificato rilasciato dall'organismo di certificazione costituisce una presunzione di conformità rispetto ai requisiti stabiliti ai sensi del presente paragrafo.

5. Qualsiasi riferimento alle qualifiche o ai livelli di qualifica inclusi nei criteri di selezione deve menzionare i livelli del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017⁴².

6. Gli acquirenti pubblici possono imporre requisiti volti a garantire che gli operatori economici dispongano delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto secondo uno standard di qualità adeguato.

Salvo che ciò sia giustificato dalla complessità dell'appalto o dalla natura dell'oggetto dello stesso, gli acquirenti pubblici non possono esigere un'esperienza precedente in appalti pubblici come condizione per la partecipazione alla procedura di appalto.

Un committente pubblico può presumere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste qualora:

- (a) l'ente appaltante abbia accertato con mezzi adeguati che l'operatore economico presenta conflitti di interesse che potrebbero influire negativamente sull'esecuzione dell'appalto; oppure
- (b) l'ente appaltante sia stato informato con mezzi adeguati che l'operatore economico rappresenta un rischio per la sicurezza di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici soddisfino uno dei seguenti criteri:

- (a) avere un fatturato complessivo annuo minimo adeguato;
- (b) avere un fatturato minimo adeguato nell'ambito di applicazione del contratto;
- (c) fornire informazioni sui propri conti annuali, compresi i rapporti tra attivo e passivo;
- (d) disporre di un livello adeguato di assicurazione di responsabilità civile professionale.

I fatturati minimi di cui al primo comma non devono superare il 50 % del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in casi debitamente giustificati, quali quelli relativi ai rischi particolari connessi alla natura dei lavori, dei servizi o delle forniture.

⁴² Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 relativa al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa all'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).

L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare le ragioni principali di tale requisito nel capitolato d'appalto.

Le informazioni ricavate dai conti annuali possono essere prese in considerazione solo qualora l'ente appaltante abbia specificato, nel capitolato d'appalto, i metodi e i criteri per tale valutazione. Tali metodi e criteri devono essere trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

8. Le informazioni che possono essere ricavate da banche dati nazionali esistenti istituite da un ente pubblico, o dall'iscrizione in elenchi ufficiali o da certificazioni, non possono essere messe in discussione senza una giustificazione sufficiente.

Capitolo 3

Mezzi di prova dell'idoneità e accesso alle banche dati

Articolo 28

Mezzi di prova dell'idoneità degli operatori economici

1. Gli acquirenti pubblici devono richiedere agli operatori economici di utilizzare il servizio elettronico di idoneità istituito ai sensi dell'articolo 133 come mezzo di prova per quanto segue:

- (a) assenza di motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 e 26;
- (b) conformità ai criteri di selezione ai sensi dell'articolo 27.

Qualora l'operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'articolo 23 o proponga di ricorrere a subappaltatori nell'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 24, l'operatore economico deve fornire, tramite il servizio elettronico di ammissibilità, le informazioni di cui al primo comma anche per tali soggetti.

2. Qualora il servizio elettronico di ammissibilità preveda una verifica automatizzata dell'esistenza di un motivo di esclusione o del rispetto di un criterio di selezione, gli acquirenti pubblici utilizzano tale verifica ai fini della loro decisione in materia di ammissibilità.

3. Gli operatori economici utilizzano lo strumento di credenziale digitale aziendale di cui all'articolo 133. Qualora un operatore economico non abbia accesso a tale strumento o qualora le prove pertinenti non siano disponibili tramite esso, l'operatore economico dichiara, tramite il servizio elettronico di ammissibilità, se soddisfa i requisiti stabiliti per i motivi di esclusione e i criteri di selezione e se sarebbe in grado di presentare le prove richieste (autodichiarazione).

In tal caso, l'acquirente pubblico può, in qualsiasi momento nel corso della procedura, richiedere prove non disponibili tramite il servizio elettronico di ammissibilità, qualora ciò sia necessario per la valutazione dei requisiti dell'acquirente pubblico.

4. Gli operatori economici devono indicare il proprio paese di origine, conformemente all'articolo 74, nel servizio elettronico di ammissibilità di cui all'articolo 133.

Se necessario ai fini dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, gli operatori economici indicano il paese di origine dei beni che compongono la loro offerta, inserendolo, se del caso, nel passaporto digitale dei beni ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781.

Qualora gli acquirenti pubblici conducano una procedura di appalto applicando una o più misure di cui alla Parte III, Titolo II, Capitolo 5, essi possono, in qualsiasi momento durante la

procedura di appalto pubblico, chiedere all'operatore economico di integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico stesso, o dei beni, servizi o lavori offerti, a condizione che tali richieste rispettino i principi di parità di trattamento e trasparenza.

Qualora l'operatore economico ometta di fornire le informazioni o la documentazione di cui al terzo comma, senza una ragionevole spiegazione, e impedisca in tal modo la verifica dell'origine da parte di un acquirente pubblico o renda tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, l'operatore economico, o l'offerta da esso presentata, può essere escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico in questione.

Articolo 29

Collegamento delle banche dati al servizio elettronico di ammissibilità

1. Gli Stati membri garantiscono, entro il 15 giugno 2029, l'accesso gratuito, per lo strumento di credenziale digitale per le imprese di cui all'articolo 133, alle banche dati nazionali in cui:
 - (a) sono registrate le sentenze definitive relative ai reati di cui all'articolo 25, paragrafo 1, in particolare nei casellari giudiziari nazionali delle persone giuridiche e delle persone fisiche;
 - (b) sono registrate le informazioni relative alle persone chiave ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, in particolare nei registri professionali o commerciali nazionali;
 - (c) sono registrate le prove relative al mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in particolare nei registri professionali o commerciali nazionali e nelle banche dati fiscali e previdenziali;
 - (d) vengano registrati i dati relativi a fallimenti, insolvenze e ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), in particolare nei registri professionali o commerciali nazionali e nei registri nazionali dei fallimenti, delle insolvenze e delle riorganizzazioni, compresi i registri giudiziari;
 - (e) le prove relative al rispetto dei criteri di selezione stabiliti ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento e alla valutazione dell'origine ai sensi dell'articolo 74 del presente regolamento siano conservate, in particolare nei registri professionali o commerciali nazionali e nei registri dei titolari effettivi istituiti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2024/1640;
 - (f) siano registrate eventuali altre prove strutturate rilevanti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, quali etichette, specifiche, compresi i requisiti di sicurezza, o mezzi di prova relativi ai requisiti dei prodotti ai sensi dell'articolo 92.
2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è garantito, ove possibile, in modo tale che il servizio elettronico di ammissibilità possa automatizzare la verifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2. È prevista in particolare una verifica automatizzata per i casellari giudiziari nazionali, le banche dati fiscali e quelle relative alla previdenza sociale, nonché per i registri nazionali relativi a fallimenti, insolvenze e riorganizzazioni. Tale verifica è soggetta a misure adeguate volte a salvaguardare i diritti e le libertà degli interessati ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali sono utilizzati esclusivamente allo scopo di garantire che l'operatore economico soddisfi i requisiti del presente regolamento.

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a eventuali banche dati nazionali di nuova istituzione in grado di fornire mezzi di prova mediante l'uso dello strumento di credenziale aziendale digitale e garantiscono allo strumento di credenziale aziendale digitale l'accesso gratuito a tali banche dati nazionali.

Parte III

Procedure relative agli appalti pubblici

Titolo I

Procedure di appalto pubblico

Capitolo 1

Fasi preliminari e disposizioni generali

Articolo 30

Consultazioni di mercato

1. Gli acquirenti pubblici possono effettuare consultazioni di mercato per preparare i propri appalti e acquisire conoscenze sul mercato, anche in merito alla disponibilità o al potenziale di sviluppo di soluzioni innovative.
2. Qualora gli acquirenti pubblici effettuino consultazioni di mercato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono annunciare tali consultazioni in conformità all'articolo 110.
3. Nel corso delle consultazioni di mercato, gli acquirenti pubblici possono richiedere o accettare informazioni e pareri dal pubblico in generale, da esperti indipendenti, da autorità pubbliche, da operatori di mercato o da altre parti interessate. Le informazioni e i pareri possono assumere la forma di scambi scritti o verbali, di presentazioni di prototipi, di dimostrazioni dal vivo o di altre forme oggettive adeguate. Tali informazioni e pareri possono essere utilizzati nella pianificazione e nello svolgimento delle procedure di appalto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza leale e trasparenza.
4. La partecipazione di un operatore economico a una consultazione di mercato non pregiudica la sua idoneità alla procedura di appalto.

Articolo 31

Scelta delle procedure

1. Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura aperta di cui all'articolo 34 e alla procedura dinamica di cui all'articolo 36, indipendentemente dal tipo di lavori, forniture o servizi necessari.
2. Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura di innovazione per affrontare una sfida sociale per la quale non hanno individuato una soluzione esistente adeguata o auspicabile, che dovrà essere sviluppata dall'aggiudicatario o dagli aggiudicatari nel corso della procedura di innovazione.
3. Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura speciale di cui all'articolo 46 solo nei casi e nelle circostanze specifici previsti dagli articoli 47 e 48.

Articolo 32

Stima del valore dell'appalto

1. Gli acquirenti pubblici che intendono aggiudicare un appalto devono stimarne il valore sulla base dei costi stimati della soluzione che soddisfa le esigenze dell'acquirente pubblico. La stima si basa sull'importo massimo da spendere per soddisfare tali esigenze nell'arco dell'intera durata del contratto, sia esso aggiudicato a uno o più operatori economici, incluse tutte le forme di pagamenti e benefici, quali:
 - (a) premi, onorari, commissioni e interessi;
 - (b) il valore totale delle opzioni o dei rinnovi, qualora il contratto preveda la possibilità di opzioni o rinnovi.
2. Qualora gli acquirenti pubblici stipulino più di un contratto consecutivo per soddisfare il proprio fabbisogno, il calcolo del valore stimato si basa su:
 - (a) il valore dei contratti ricorrenti relativi allo stesso tipo di acquisto nei 12 mesi precedenti o nell'esercizio finanziario precedente dell'acquirente, adeguato, ove possibile, per tenere conto delle variazioni previste nella quantità o nel valore stimato della soluzione da appaltare nei 12 mesi successivi;
 - (b) il valore stimato dei contratti ricorrenti relativi allo stesso tipo di acquisto nei 12 mesi successivi al contratto iniziale o nell'esercizio finanziario precedente dell'acquirente pubblico.

Articolo 33

Svolgimento delle trattative

1. Gli acquirenti pubblici rispettano i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nello svolgimento delle trattative e garantiscono che, in ogni fase delle trattative, il numero di soluzioni discusse consenta una concorrenza effettiva. Gli acquirenti pubblici garantiscono che la divulgazione di informazioni durante le trattative non pregiudichi gli interessi commerciali degli operatori economici che partecipano a tali trattative.
2. Fatta salva altra normativa pertinente dell'Unione, gli acquirenti pubblici possono negoziare tutte le caratteristiche non essenziali dei lavori, delle forniture e dei servizi destinati all'acquisto, che possono includere determinati elementi relativi, ad esempio, al merito tecnico, alla quantità, alle condizioni di consegna e ad altri aspetti commerciali, ma non includono i motivi di esclusione, i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione.

Gli acquirenti pubblici indicano chiaramente nel bando di gara le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi che non sono oggetto di negoziazione. Tali indicazioni devono essere sufficientemente precise ed esaurienti da circoscrivere l'oggetto dell'appalto e devono contenere le condizioni essenziali del contratto, sulle quali gli operatori economici farebbero legittimamente affidamento per decidere se partecipare alla procedura di aggiudicazione.

Le trattative non devono modificare in modo sostanziale l'oggetto dell'appalto.
3. Gli enti appaltanti possono condurre le trattative in uno o più turni. Dopo ogni turno, gli operatori economici che partecipano alle trattative sono invitati a presentare un'offerta e gli enti appaltanti possono decidere di ridurre il numero dei partecipanti in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 98.

Gli acquirenti pubblici informano gli operatori economici dell'avvio di una nuova tornata di negoziazioni e se saranno o meno invitati a parteciparvi. Gli acquirenti pubblici informano tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state eliminate, di eventuali modifiche alle

capitolato d'oneri o di altre parti dei dettagli dell'appalto a seguito delle trattative.

Gli acquirenti pubblici devono concedere ai concorrenti un tempo sufficiente per modificare e presentare nuovamente le offerte modificate, se del caso. Gli operatori economici possono presentare offerte riviste a seconda dell'esito delle trattative.

Qualora un acquirente pubblico abbia deciso di concludere le trattative e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, deve invitare ciascuno degli operatori economici rimanenti a presentare un'offerta definitiva.

Capitolo 2

Procedura aperta

Articolo 34

Avvio e svolgimento della procedura aperta

1. Nella procedura aperta, gli acquirenti pubblici rendono note le proprie esigenze di appalto mediante un bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 110, in cui si precisa se e quali criteri di selezione si applicano e se si intende negoziare.
2. Qualsiasi operatore economico interessato può manifestare il proprio interesse e presentare un'offerta («prima offerta») utilizzando il servizio elettronico di ammissibilità di cui all'articolo 133. La manifestazione di interesse deve essere presentata insieme a un'offerta che specifichi, in particolare, in che modo l'operatore economico intende soddisfare le esigenze dell'acquirente pubblico. Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse corredate di offerte non deve essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
3. Qualora un acquirente pubblico abbia indicato di non voler negoziare, aggiudica l'appalto ai sensi dell'articolo 98 a uno o più operatori economici che non si trovino in una situazione di esclusione e, se del caso, che soddisfino i criteri di selezione stabiliti ai sensi dell'articolo 27. L'appalto viene aggiudicato sulla base delle prime offerte presentate ai sensi del paragrafo 2.
4. Qualora l'acquirente pubblico abbia indicato di voler negoziare, invia un invito a negoziare a tutti gli operatori economici interessati che non si trovino in una situazione di esclusione e, se del caso, che soddisfino i criteri di selezione stabiliti ai sensi dell'articolo 27.
5. Le trattative si svolgono conformemente all'articolo 33. Qualora l'acquirente pubblico abbia deciso di concludere le trattative e abbia invitato ciascuno degli operatori economici rimanenti a presentare un'offerta finale, l'appalto viene aggiudicato sulla base di tali offerte finali.
6. Gli acquirenti pubblici possono decidere di non negoziare, pur avendo manifestato l'intenzione di farlo, ma di procedere invece all'aggiudicazione dell'appalto sulla base delle prime offerte, a condizione che si siano riservati tale possibilità nel bando di gara.

Articolo 35

Conclusione della procedura e aggiudicazione dell'appalto

1. Gli acquirenti pubblici aggiudicano l'appalto all'offerente o agli offerenti che hanno presentato l'offerta che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo, conformemente all'articolo 98.
2. Fatto salvo il periodo di sospensione previsto dalle direttive 89/665/CEE⁴³ e 92/13/CEE⁴⁴, l'appalto è concluso conformemente alla legislazione applicabile dello Stato membro dell'ente appaltante.

Capitolo 3

Procedura dinamica

Articolo 36

Procedura dinamica

Gli acquirenti pubblici possono ricorrere a una procedura dinamica, nell'ambito della quale solo gli operatori economici che hanno aderito a una determinata procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse, a presentare un'offerta o a partecipare alle trattative per singoli appalti basati su tale procedura. Gli operatori economici possono chiedere di aderire alla procedura in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità.

Articolo 37

Avvio e validità della procedura dinamica

1. Gli acquirenti pubblici che avviano una procedura dinamica devono pubblicare un avviso di gara relativo all'avvio della procedura dinamica ai sensi dell'articolo 110, nel quale sia indicata la durata di validità della procedura, durante la quale gli operatori economici interessati possono chiedere di partecipare alla procedura e durante la quale possono essere effettuati gli acquisti sulla base della stessa. La procedura dinamica rimane aperta a tutti gli operatori economici interessati per tutta la sua durata.
2. Gli acquirenti pubblici possono scegliere se avviare una procedura dinamica senza criteri di selezione ai sensi dell'articolo 38 o una procedura dinamica con criteri di selezione ai sensi dell'articolo 39, nonché se negoziare in conformità all'articolo 33. Le scelte effettuate devono essere indicate nel bando di gara pubblico relativo all'avvio di una procedura dinamica.
3. Qualora gli acquirenti pubblici intendano aggiudicare per la prima volta un singolo appalto sulla base della procedura dinamica, l'invito a manifestare interesse per lo specifico appalto deve avvenire non prima di 25 giorni dalla pubblicazione della sintesi pubblica del bando relativa all'avvio di una procedura dinamica.

Articolo 38

Svolgimento della procedura dinamica senza criteri di selezione

⁴³ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1989/665/oj>).

⁴⁴ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/13/oj>).

1. A partire dalla pubblicazione del bando di gara pubblico e fino alla scadenza della validità della procedura, gli operatori economici possono partecipare alla procedura condividendo il proprio profilo con l'acquirente pubblico attraverso il sistema di ammissibilità istituito ai sensi dell'articolo 133. Condividendo il proprio profilo, gli operatori economici dichiarano di essere qualificati per l'esecuzione dell'appalto.
2. Qualora gli acquirenti pubblici intendano aggiudicare singoli appalti sulla base della procedura dinamica, devono informare tutti gli operatori economici che fino a quel momento hanno aderito alla procedura in merito al singolo appalto da aggiudicare, includendo la descrizione precisa, la quantità e i tempi dell'acquisto in questione. Gli acquirenti pubblici invitano tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura dinamica a manifestare il proprio interesse per lo specifico appalto da aggiudicare, fissando un termine ragionevole per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
3. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, gli acquirenti pubblici invitano gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse per lo specifico appalto da aggiudicare a presentare un'offerta oppure a presentare una prima offerta seguita da negoziazioni.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse sia superiore a cinque, l'acquirente pubblico può, anziché invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, invitare solo cinque o un numero maggiore di operatori economici selezionati tramite il servizio elettronico di ammissibilità mediante determinazione algoritmica casuale e indiscriminata, e deve informare tramite il sistema di ammissibilità tutti coloro che non sono stati invitati.
4. Solo gli operatori economici che hanno presentato un'offerta sono considerati offerenti interessati ai sensi delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Articolo 39

Svolgimento della procedura dinamica con criteri di selezione

1. A partire dalla pubblicazione del bando di gara e fino alla scadenza della validità della procedura, gli operatori economici possono chiedere di partecipare alla procedura, condividendo il proprio profilo con l'acquirente pubblico tramite il sistema di ammissibilità istituito ai sensi dell'articolo 133. Condividendo il proprio profilo, gli operatori economici dichiarano di essere qualificati per l'esecuzione dell'appalto.
2. L'acquirente pubblico ammette gli operatori economici alla procedura sulla base dei criteri di selezione indicati nel bando di gara.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici intendano aggiudicare singoli appalti sulla base della procedura dinamica, informano tutti gli operatori economici che fino a quel momento sono stati selezionati per partecipare alla procedura in merito al singolo appalto da aggiudicare, indicando la descrizione precisa, la quantità e i tempi dell'acquisto in questione. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura dinamica a manifestare il proprio interesse per lo specifico appalto da aggiudicare, fissando un termine ragionevole per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
4. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, gli acquirenti pubblici invitano tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse per il contratto specifico da aggiudicare a presentare un'offerta o a presentare una prima offerta seguita da negoziazioni.

In deroga al primo comma, gli acquirenti pubblici possono decidere di invitare solo un sottoinsieme degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse per lo specifico appalto da aggiudicare, sulla base di criteri o regole oggettivi e non discriminatori, a condizione che li abbiano indicati nel riassunto pubblico del bando di gara al momento dell'avvio della procedura dinamica.

Articolo 40

Conclusione della procedura e aggiudicazione dell'appalto

1. Gli acquirenti pubblici valutano le offerte definitive conformemente all'articolo 98 e stabiliscono una graduatoria di tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta definitiva. Gli acquirenti pubblici aggiudicano l'appalto a uno o più operatori economici che non si trovino in una situazione di esclusione. I risultati di tale valutazione, compresa la graduatoria, sono comunicati agli offerenti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, per ogni appalto stipulato nell'ambito di una procedura dinamica, una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110.

Capitolo 4 Procedura di innovazione

Articolo 41

Progettazione e svolgimento della procedura di innovazione

1. Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura di innovazione di cui al presente capitolo per affrontare una sfida sociale.
2. La procedura di innovazione si svolge secondo le seguenti fasi:
 - (a) individuazione della sfida sociale e definizione del quadro di valutazione del valore;
 - (b) avvio della procedura;
 - (c) selezione delle proposte di soluzioni innovative;
 - (d) test, convalida e valutazione delle proposte di soluzioni innovative;
 - (e) aggiudicazione dell'appalto pubblico.
3. Gli acquirenti pubblici devono individuare la sfida sociale per la quale necessitano di una proposta di soluzione innovativa e definire un quadro di valutazione del valore che sarà utilizzato nel corso della procedura per valutare il valore aggiunto della proposta di soluzione innovativa volta ad affrontare la sfida sociale. Il quadro di valutazione del valore deve utilizzare indicatori di prestazione per misurare in modo oggettivo e misurabile in che misura la proposta di soluzione innovativa contribuisca ad affrontare la sfida sociale. Esso deve includere un sistema di punteggio e indicare i punteggi minimi necessari affinché le proposte di soluzioni innovative possano passare alle diverse fasi della procedura di innovazione.
4. Gli elementi del quadro di valutazione del valore possono riferirsi in particolare a:
 - (a) maggiore valore per gli utenti e nei processi, come il feedback raccolto dai cittadini durante la fase di test e validazione della proposta di soluzione innovativa;

- (b) indicatori chiave di prestazione relativi all'aumento dell'efficienza o alla riduzione dei disagi nell'erogazione dei servizi pubblici, al miglioramento delle prestazioni in materia di sostenibilità, al miglioramento della tutela della salute, alla riduzione degli impatti ambientali o all'aumento della sicurezza e della resilienza, quali sistemi di sicurezza informatica più sicuri;
- (c) risparmi sui costi per l'acquirente pubblico rispetto alle soluzioni tradizionali o applicate in precedenza.

Articolo 42

Avvio della procedura di innovazione

1. Prima dell'avvio di una procedura di innovazione, gli acquirenti pubblici effettuano una consultazione di mercato ai sensi dell'articolo 30, della durata di almeno due mesi, a meno che una durata più breve non sia giustificata dalle specificità dell'appalto.
2. L'acquirente pubblico mette a disposizione le seguenti informazioni nell'ambito della consultazione di mercato:
 - (a) una descrizione preliminare della sfida sociale;
 - (b) un quadro di riferimento per la valutazione preliminare del valore;
 - (c) un invito a fornire feedback e a partecipare al dialogo.
3. Al termine della consultazione di mercato, gli acquirenti pubblici, sulla base dei riscontri ricevuti, preparano e avviano la procedura di innovazione con una sintesi pubblica della gara, conformemente all'articolo 110.
 L'acquirente pubblico dovrà indicare nei dettagli dell'appalto:
 - (a) la descrizione definitiva della sfida sociale;
 - (b) i requisiti funzionali minimi che le proposte di soluzioni innovative devono soddisfare;
 - (c) il quadro definitivo di valutazione del valore;
 - (d) eventuali contributi in denaro o in natura che l'acquirente pubblico intende o potrebbe mettere a disposizione durante le fasi della procedura;
 - (e) i volumi di appalto previsti;
 - (f) bozze di schema dei contratti per la sperimentazione, la convalida e la valutazione, nonché per l'implementazione della proposta di soluzione innovativa, indicando gli aspetti oggetto di negoziazione relativi all'implementazione;
 - (g) informazioni relative all'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4.
4. Qualsiasi operatore economico può presentare una proposta di soluzione innovativa in risposta a un bando pubblico di gara, corredata di tutte le informazioni necessarie per la selezione delle proposte di soluzione innovativa.

Articolo 43

Selezione delle proposte di soluzioni innovative

1. Ai fini della selezione delle proposte di soluzioni innovative, l'acquirente pubblico effettua una valutazione di ammissibilità in due fasi.
2. Nella prima fase, l'acquirente pubblico:
 - (a) verifica l'assenza di eventuali motivi di esclusione applicabili all'operatore economico e, qualora l'acquirente pubblico scelga di avvalersi di criteri di selezione, la verifica del rispetto di tali criteri;
 - (b) confermare che la proposta di soluzione innovativa presentata dall'operatore economico sia conforme ai requisiti funzionali minimi di cui all'articolo 42, paragrafo 3, lettera b).
3. Nella seconda fase, le proposte di soluzioni innovative degli operatori economici che hanno superato la valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo saranno selezionate in base ai criteri del quadro di valutazione del valore e al punteggio di valutazione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, lettera c), sulla base di:
 - (a) una valutazione positiva del potenziale di innovazione della proposta, nonché della sua capacità innovativa di affrontare la sfida sociale; e
 - (b) una valutazione positiva della fattibilità e della scalabilità della proposta.

La seconda fase può essere condotta mediante un colloquio con l'operatore economico o tramite scambi scritti con lo stesso.
4. Qualora la proposta di soluzione innovativa presentata da un operatore economico raggiunga almeno il punteggio totale minimo per una valutazione complessiva positiva, tale operatore economico passa alla fase successiva della procedura di appalto. L'acquirente pubblico può limitare il numero di operatori economici ammessi alla fase successiva se indica tale numero nei dettagli dell'appalto; in tal caso, procedono gli operatori economici con i punteggi più alti.

Articolo 44

Prova, convalida e valutazione delle proposte di soluzioni innovative

1. L'acquirente pubblico invita gli operatori economici ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 43 alla fase di collaudo, convalida e valutazione.
2. La durata di tale fase non deve superare i due anni dalla data di selezione delle proposte di soluzioni innovative, salvo debita giustificazione.
3. Essa consiste in un processo strutturato e sistematico condotto dall'acquirente pubblico o per suo conto sulla base del quadro di valutazione del valore, al fine di effettuare una valutazione complessiva della proposta, che include, se del caso:
 - (a) la valutazione della fattibilità tecnica, operativa e funzionale della proposta di soluzione innovativa nell'affrontare la sfida sociale specificata;
 - (b) la verifica della conformità della proposta di soluzione innovativa ai requisiti funzionali minimi e ai quadri normativi applicabili;
 - (c) la valutazione del valore aggiunto della proposta innovativa in un ambiente reale o simulato;
 - (d) l'identificazione di eventuali rischi, limitazioni o aree di miglioramento prima dell'implementazione su larga scala o dell'appalto della proposta di soluzione innovativa.

Tale valutazione può comprendere prove di laboratorio, prove sul campo, implementazioni pilota, raccolta di feedback da parte degli utenti e analisi comparative.

4. Laddove la legislazione dell'Unione fornisca un quadro di riferimento per la valutazione dell'idoneità della proposta di soluzione innovativa ad affrontare la sfida sociale, l'acquirente pubblico si baserà su tale valutazione.
5. Eventuali pagamenti relativi a ciascuna tappa definita della fase di collaudo, convalida e valutazione devono essere effettuati in anticipo.
6. Durante questa fase, gli operatori economici possono adeguare e migliorare le proprie proposte con l'obiettivo di garantire la conformità ai requisiti funzionali minimi e aumentare il valore aggiunto della propria proposta.
7. L'acquirente pubblico effettua una valutazione finale della proposta migliorata in merito alla conformità ai requisiti funzionali minimi e al suo valore aggiunto, in conformità al quadro di valutazione del valore e ai punteggi minimi.
8. La valutazione finale, che indica una decisione positiva o negativa in merito al passaggio alla fase di aggiudicazione dell'appalto pubblico, è pubblicata come sintesi pubblica dei risultati della fase di collaudo, convalida e valutazione.

Articolo 45

Aggiudicazione dell'appalto pubblico per l'implementazione della proposta di soluzione innovativa

1. L'acquirente pubblico invia un invito a negoziare a ciascun operatore economico che abbia ricevuto una decisione positiva a procedere ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 8.
2. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 33, l'ente appaltante indica la struttura delle trattative e determina le modalità di conclusione delle stesse, compresa una chiara strategia di uscita per porre fine alla procedura senza aggiudicazione, stabilendo criteri oggettivi in base ai quali le trattative si considerano fallite.
3. La descrizione della sfida sociale, i requisiti funzionali minimi e il quadro di valutazione del valore non sono oggetto di negoziazione.
4. La negoziazione si concentra sull'implementazione della proposta di soluzione innovativa e può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - (a) l'ambito della fornitura commerciale;
 - (b) i diritti di sfruttamento in mercati più ampi;
 - (c) prezzi e volumi finali di appalto, che non superino i volumi annunciati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera e);
 - (d) futuri aggiornamenti, manutenzione e condizioni di servizio della proposta di soluzione innovativa;
 - (e) ripartizione dei rischi tecnici e commerciali connessi all'implementazione della proposta di soluzione innovativa.
5. In caso di esito positivo della trattativa con un operatore economico, l'acquirente pubblico aggiudica l'appalto pubblico per l'implementazione della proposta di soluzione direttamente a tale operatore economico o, in caso di soluzioni vincitrici multiple, a tali operatori economici

. L'aggiudicazione può avvenire entro cinque anni dalla pubblicazione della decisione positiva ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 8.

Capitolo 5

Procedure e strumenti speciali

Articolo 46

Appalti che richiedono solo la pubblicazione di una sintesi pubblica dei risultati

1. Nei casi e nelle circostanze specifici previsti dagli articoli 47 e 48, gli acquirenti pubblici possono ricorrere a una procedura speciale per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, richiedendo una soluzione direttamente a uno o più operatori economici senza la necessità di una procedura competitiva o della previa pubblicazione di informazioni relative alla gara. Tale richiesta può assumere la forma di un invito a negoziare, di una richiesta di presentazione di un'offerta o di una richiesta di fornitura della soluzione contro fattura. Gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110.
2. L'aggiudicazione di tali appalti deve seguire i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, tenendo debitamente conto delle esigenze e delle circostanze specifiche delle amministrazioni aggiudicatrici nei casi e nelle circostanze specifici descritti negli articoli 47 e 48.

Articolo 47

Condizioni per il ricorso a contratti con la sola pubblicazione di una sintesi pubblica dei risultati

Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura descritta all'articolo 46 in una delle seguenti situazioni, nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione:

- (a) la soluzione richiesta può essere fornita solo da un determinato operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli per uno dei seguenti motivi:
 - (i) l'oggetto dell'appalto è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una prestazione artistica unica;
 - (ii) manca la concorrenza per motivi tecnici non imputabili alla concezione di una precedente procedura di appalto o a una restrizione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - (iii) la tutela dei diritti esclusivi, compresi i diritti di proprietà intellettuale;
 - (iv) qualora l'apertura dell'appalto alla concorrenza possa incidere negativamente su interessi essenziali di sicurezza nazionale dell'Unione o dello Stato membro dell'acquirente pubblico e non vi sia alcuna possibilità di applicare misure meno invasive.
- (b) nel caso di appalti pubblici di forniture che riguardano:
 - (i) forniture supplementari, per un periodo non superiore a due anni, da parte del fornitore originario, destinate a sostituire parzialmente forniture o impianti esistenti oppure a estenderne la durata, qualora il cambio di fornitore comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche per l'acquirente pubblico;
 - (ii) forniture quotate e acquistate su un mercato delle materie prime;

(iii) all'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose che si presentano solo a brevissimo termine nel caso di cessioni insolite, quali quelle derivanti da procedure di liquidazione o di insolvenza.

(c) nel caso di appalti pubblici di servizi che riguardano:

(i) appalti di servizi amministrativi, sociali, educativi, sanitari e culturali di cui ai codici del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi per eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni], 92100000-2 [Servizi cinematografici e video], 92200000-3 [Servizi radiofonici e televisivi], 92400000-5 [Servizi di agenzie di stampa];

(ii) Servizi alberghieri e di ristorazione di cui ai CPV da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di ristorazione per nuclei familiari, 55521100-9 Servizi di consegna pasti a domicilio, 55521200-0 Servizio di consegna pasti] 55520000-1 Servizi di ristorazione, 55522000-5 Servizi di ristorazione per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di ristorazione per altre imprese o istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa e di altre caffetterie a clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione di mense, 55523100-3 Servizio di ristorazione scolastica.

Articolo 48

Emergenze e crisi

1. Gli acquirenti pubblici possono avvalersi della procedura descritta all'articolo 46 qualora, per motivi di estrema urgenza non imputabili all'acquirente pubblico, non sia possibile rispettare i termini previsti per le procedure del presente regolamento.
2. Fatte salve le attività di appalto congiunto organizzate dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione in cui sia stata attivata la modalità di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747⁴⁵, sia stato attivato il quadro di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio⁴⁶, sussistano gravi minacce transfrontaliere per la salute ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371⁴⁷, oppure la Commissione abbia dichiarato una crisi o uno stato di emergenza, la condizione di cui al paragrafo 1 si considera soddisfatta per il tipo di soluzioni in questione e fintantoché sussista lo stato di emergenza o la grave minaccia transfrontaliera.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure relative alle emergenze del mercato interno e alla resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (Legge sulle emergenze del mercato interno e sulla resilienza) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj>).

⁴⁶ Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche rilevanti in caso di crisi in occasione di un'emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione (GU L 314, 6.12.2022, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2372/oj>).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce transfrontaliere per la salute e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj>).

Elenco di qualificazione per gli enti aggiudicatori

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un elenco di qualificazione. Essi possono aggiudicare singoli appalti sulla base di tale elenco.
2. Gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara ai sensi dell'articolo 110 relativo all'esistenza dell'elenco di qualificazione. Essi garantiscono che gli operatori economici possano in qualsiasi momento richiedere l'ammissione all'elenco durante il periodo di validità indicato nel bando di gara.
3. Gli enti aggiudicatori stabiliscono regole e criteri oggettivi per l'ammissione degli operatori economici nell'elenco di qualificazione, nonché criteri e regole oggettivi per la gestione dell'elenco stesso, che coprano aspetti quali l'ammissione, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata. Essi possono suddividere l'elenco di qualificazione in diverse categorie in base all'oggetto dei singoli appalti basati su tale elenco.
4. Le regole e i criteri per l'ammissione all'elenco di qualificazione devono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 25 e possono riguardare i criteri di esclusione di cui all'articolo 26, i criteri di selezione di cui all'articolo 27 e le specifiche di cui all'articolo 88. Gli enti appaltanti applicano le norme sui mezzi di prova di cui agli articoli 28, 91 e 92, rispettivamente. Gli enti aggiudicatori garantiscono che le disposizioni del titolo II della presente parte siano applicate per l'ammissione all'elenco e per l'aggiudicazione dei singoli appalti, a seconda dei casi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano appalti sulla base di un elenco di qualificazione invitano gli operatori economici ammessi nell'elenco di qualificazione o nelle relative categorie a presentare un'offerta. Gli enti aggiudicatori possono condurre negoziazioni ai sensi dell'articolo 33 seguite da un'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 98, oppure aggiudicare l'appalto senza negoziazioni ai sensi dell'articolo 98. Essi pubblicano una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110 per ciascun singolo appalto aggiudicato.
6. Il processo di ammissione all'elenco di qualificazione e di aggiudicazione dei singoli appalti sulla base di tale sistema può essere svolto in diverse fasi successive.
7. Eventuali oneri addebitati in relazione alla qualificazione o all'aggiornamento o al mantenimento di una qualificazione già ottenuta devono essere proporzionati ai costi sostenuti.

Titolo II

Progettazione strategica ed esecuzione degli appalti pubblici

Capitolo 1

Appalti pubblici verdi

Appalti pubblici verdi

1. Nell'appalto di prodotti, servizi e lavori, gli acquirenti pubblici possono tenere conto di considerazioni ambientali e climatiche al fine di prevenire, ridurre

o comunque attenuare gli impatti negativi sull'ambiente e sul clima oppure perseguire impatti positivi sull'ambiente e sul clima durante l'intero ciclo di vita, rispetto a prodotti, servizi e lavori alternativi con la stessa funzione primaria («appalti pubblici verdi»).

2. Le considerazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono sostenere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici di cui all'articolo 5, tra cui i seguenti:
 - (a) mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni;
 - (b) resilienza climatica e adattamento;
 - (c) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
 - (d) la transizione verso un'economia circolare, anche attraverso la bioeconomia;
 - (e) prevenzione e controllo dell'inquinamento;
 - (f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
3. Gli acquirenti pubblici possono tenere conto, se del caso, di tali considerazioni ambientali e climatiche nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione, nelle clausole di esecuzione del contratto o nei criteri di selezione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 e purché siano collegate all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 90.
4. Il semplice rispetto degli obblighi ambientali minimi generali stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalle convenzioni internazionali elencate nell'allegato II non è di per sé considerato «appalto pubblico verde» ai fini del presente regolamento.

Per contro, gli appalti pubblici che integrano criteri o requisiti ambientali specifici in materia di appalti pubblici stabiliti dal presente regolamento o da altra pertinente normativa dell'Unione sono considerati «appalti pubblici verdi» ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 51

Economia circolare ed efficienza delle risorse

Gli acquirenti pubblici possono stabilire specifiche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni per l'esecuzione dei contratti che, in linea con l'obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale, promuovano la circolarità e l'efficienza delle risorse durante l'intero ciclo di vita di lavori, prodotti e servizi. Tali requisiti o criteri possono, se del caso, riguardare la durata, la riparabilità, l'aggiornabilità, il riutilizzo, il ricondizionamento, la rigenerazione, il contenuto riciclato, l'uso di materie prime secondarie, la prevenzione dei rifiuti, la preparazione al riutilizzo o l'acquisto di prodotti ricondizionati, rigenerati o usati. Gli acquirenti pubblici possono inoltre prendere in considerazione modelli di business circolari, tra cui soluzioni di tipo «prodotto come servizio», leasing, condivisione o noleggio, anziché l'acquisto di prodotti nuovi.

Articolo 52

Efficienza energetica

1. Gli acquirenti pubblici, al momento dell'acquisto di beni, servizi o lavori, devono acquistare esclusivamente prodotti, servizi e lavori con un elevato rendimento in termini di efficienza energetica, a meno che ciò non sia tecnicamente fattibile. A tal fine devono:
- (a) qualora un prodotto sia disciplinato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369⁴⁸, della direttiva 2010/30/UE⁴⁹ o da un relativo atto di esecuzione della Commissione, acquistare solo prodotti conformi al criterio stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369;
 - (b) qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia disciplinato da una misura di esecuzione ai sensi della direttiva 2009/125/CE⁵⁰, acquistare solo prodotti conformi ai parametri di riferimento in materia di efficienza energetica specificati in una misura di esecuzione ai sensi della direttiva 2009/125/CE;
 - (c) esigano, nei propri bandi di gara per appalti di servizi, che i prestatori di servizi utilizzino, ai fini della prestazione dei servizi in questione, esclusivamente prodotti conformi alle lettere a) e b) durante la prestazione dei servizi in questione. Tale requisito si applica esclusivamente ai prodotti nuovi acquistati dai prestatori di servizi, in tutto o in parte, ai fini della prestazione del servizio in questione;
 - (d) qualora acquistino o stipulino nuovi contratti di locazione relativi a edifici, garantiscano che tali edifici, ove disponibili, siano conformi almeno ai criteri tecnici di selezione relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici previsti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione⁵¹, allegato I, sezione 7.7 («Acquisizione e proprietà di edifici»), a meno che lo scopo dell'acquisto non sia:
 - (i) effettuare una ristrutturazione profonda o una demolizione;
 - (ii) conservarlo in quanto edificio ufficialmente protetto in quanto parte di un ambiente designato, o per il suo particolare valore architettonico o storico.

L'articolo 85, paragrafo 1, lettera d), non si applica agli obblighi di cui al primo comma, lettera d).

2. Quando l'acquisto riguarda un pacchetto di prodotti interamente disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli acquirenti pubblici possono esigere che l'efficienza energetica complessiva del pacchetto di prodotti prevalga sull'efficienza energetica dei singoli prodotti che lo compongono, acquistando il pacchetto di prodotti conforme al criterio di appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata disponibile.

⁴⁸ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj>).

⁴⁹ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione, mediante etichettatura e informazioni standard sul prodotto, del consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj>).

⁵⁰ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285, 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

⁵¹ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri tecnici di valutazione per determinare le condizioni alle quali un'attività economica può essere considerata come contribuente in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento agli stessi e per determinare se tale attività economica non causi alcun danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

Appalti di prodotti alimentari

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e all'articolo 55, paragrafo 2, gli acquirenti pubblici possono anche tenere conto di considerazioni relative alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti alimentari nell'ambito degli appalti di prodotti alimentari, se del caso, nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti, nella misura in cui siano correlate all'oggetto dell'appalto.
2. Le considerazioni specifiche relative ai prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare, quanto segue:
 - (a) equità e trasparenza nei requisiti e nelle condizioni delle catene di approvvigionamento alimentare, in particolare un equo compenso per gli agricoltori coinvolti nella produzione degli alimenti appaltati;
 - (b) l'organizzazione della filiera alimentare;
 - (c) requisiti o condizioni relativi ai metodi di produzione biologica, ai sistemi di qualità quali le indicazioni geografiche e ad altri metodi di produzione;
 - (d) criteri relativi al valore nutrizionale e agli effetti sulla salute, alla freschezza e alla stagionalità degli alimenti;
 - (e) requisiti in materia di benessere degli animali.

Requisiti per gli appalti pubblici verdi relativi a determinati prodotti

1. All'atto dell'acquisto di prodotti, famiglie di prodotti o tecnologie soggetti agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato VII, gli acquirenti pubblici devono richiedere, nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dei contratti, le caratteristiche ambientali che ritengono appropriate per l'appalto in questione, alla luce dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione ambientale nell'Unione, della necessità di una rapida transizione verso un'economia climaticamente neutra e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Tali caratteristiche ambientali sono espresse in termini di classi o livelli di prestazione, soglie, aspetti ambientali o requisiti di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti giuridici pertinenti elencati nell'allegato VII.
2. Qualora requisiti divergenti relativi alle caratteristiche ambientali creino un rischio reale di frammentazione del mercato interno o qualora sussista la necessità di promuovere la domanda dei prodotti di cui agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 per integrare il presente regolamento specificando le caratteristiche ambientali di cui al paragrafo 1 che gli acquirenti pubblici devono richiedere nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dei contratti in relazione a prodotti, famiglie di prodotti o tecnologie soggetti agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato VII.

Nell'adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione stabilisce requisiti di livello elevato, tenendo conto:

 - (a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per i prodotti, le famiglie di prodotti o le tecnologie in questione, oppure per i servizi o i lavori che li utilizzano per le attività oggetto dell'appalto;

- (b) la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti o tecnologie più sostenibili dal punto di vista ambientale e a basse emissioni di carbonio;
 - (c) la fattibilità economica per gli acquirenti pubblici di acquistare prodotti o tecnologie più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza sostenere costi sproporzionati, e la disponibilità di tali prodotti o tecnologie sul mercato;
 - (d) gli effetti dei requisiti sulla concorrenza.
3. Gli acquirenti pubblici possono decidere di non richiedere le caratteristiche specificate negli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 2 qualora:
- (a) un prodotto o una tecnologia possa essere fornito solo da uno specifico operatore economico e non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una restrizione artificiale dei parametri della procedura di appalto pubblico; oppure
 - (b) l'applicazione dell'atto delegato obbligherebbe l'acquirente pubblico ad acquistare attrezzature con costi sproporzionati o comporterebbe un'incompatibilità tecnica nel funzionamento e nella manutenzione.
4. Qualora vengano adottati nuovi atti giuridici dell'Unione che stabiliscono requisiti di sostenibilità ambientale e relativi al clima per l'immissione sul mercato di prodotti o tecnologie nell'Unione, la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 141 per modificare l'allegato VII aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui a tale allegato.

Capitolo 2

Appalti pubblici socialmente responsabili

Articolo 55

Appalti pubblici socialmente responsabili

1. Gli acquirenti pubblici possono tenere conto di considerazioni di natura sociale nell'ambito degli appalti di forniture, servizi e lavori, al fine di conseguire risultati sociali positivi o di prevenire o mitigare impatti sociali negativi lungo l'intero ciclo di vita delle forniture, dei servizi e dei lavori («appalti pubblici socialmente responsabili»).
2. Le considerazioni sociali di cui al paragrafo 1 perseguono gli obiettivi sociali dell'Unione, in particolare quelli di cui all'articolo 5, che possono includere quanto segue:
 - (a) l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate coinvolte nell'esecuzione di un determinato appalto pubblico;
 - (b) posti di lavoro di alta qualità, anche attraverso il riconoscimento del ruolo della contrattazione collettiva, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori che eseguono un determinato appalto pubblico e, in particolare, per le categorie vulnerabili di lavoratori;
 - (c) l'accessibilità per le persone con disabilità e gli approcci di progettazione per tutti, al di là dei requisiti giuridici stabiliti all'articolo 56 del presente regolamento;
 - (d) formazione, miglioramento delle competenze e riqualificazione dei lavoratori che eseguono un determinato appalto pubblico;

- (e) misure a favore della parità di genere e della non discriminazione per i lavoratori che eseguono un determinato appalto pubblico;
 - (f) la promozione dell'economia sociale e, se del caso, dell'edilizia sociale e a prezzi accessibili;
 - (g) effettiva tutela dei diritti umani lungo le catene di approvvigionamento relative all'appalto in questione.
3. Gli acquirenti pubblici possono tenere conto di tali considerazioni sociali, se del caso, attraverso criteri o requisiti contenuti nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione, nelle condizioni di esecuzione degli appalti o, se pertinenti all'oggetto dell'appalto, nei criteri di selezione, a condizione che siano collegati all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 90 e rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Il semplice rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro e sociale stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia di diritto sociale e del lavoro elencate nell'allegato II non è di per sé considerato un appalto pubblico socialmente responsabile.

Articolo 56

Accessibilità

1. Per tutti gli appalti di beni, servizi e lavori destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale sia del personale dell'acquirente pubblico, gli acquirenti pubblici devono, salvo in casi debitamente giustificati, esigere che essi siano accessibili alle persone con disabilità e tenere conto degli approcci di progettazione per tutti. A tal fine, gli acquirenti pubblici devono includere requisiti di accessibilità adeguati nelle specifiche o nelle condizioni di esecuzione degli appalti.
2. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/882, gli acquirenti pubblici stabiliscono le specifiche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, facendo riferimento all'allegato I di tale direttiva.

Articolo 57

Appalti riservati

1. Gli acquirenti pubblici possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, compresi lotti specifici degli stessi, alle organizzazioni il cui obiettivo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o delle persone svantaggiate, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali organizzazioni o programmi sia costituito da lavoratori con disabilità o in situazione di svantaggio, prevedendo anche che tali appalti siano eseguiti nell'ambito di contratti di lavoro assistito o di programmi di lavoro protetto, purché siano salvaguardati i diritti dei lavoratori con disabilità o in situazione di svantaggio.
2. Gli acquirenti pubblici possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi che fanno parte del sistema di assistenza sociale e che rientrano nei codici CPV elencati nell'allegato VI, anche per lotti specifici degli stessi, a organizzazioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'organizzazione sia legalmente riconosciuta come senza scopo di lucro ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata costituita;
- (b) l'organizzazione ha come scopo principale la prestazione di un servizio di assistenza sociale di interesse generale;
- (c) le decisioni dell'organizzazione non sono guidate da considerazioni puramente commerciali e l'eventuale eccedenza generata dall'esecuzione del contratto è reinvestita nella prestazione dei servizi di assistenza sociale di interesse generale per i quali è stata costituita.

Articolo 58

Appalti relativi a servizi sociali, sanitari ed educativi

1. Per gli appalti pubblici aventi per oggetto uno dei servizi elencati nell'allegato VI, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale, a condizione che la natura dei servizi imponga alle amministrazioni aggiudicatrici di tenere conto delle specificità dei servizi in questione e che siano rispettati i principi di trasparenza e di parità di trattamento, nonché gli obblighi di cui al paragrafo 2.
2. Gli acquirenti pubblici che aggiudicano appalti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo tengono conto, attraverso requisiti adeguati nei capitolati d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti, della necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità per le persone con disabilità, l'accessibilità economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, nonché il coinvolgimento e l'autodeterminazione degli utenti, comprese le persone svantaggiate e vulnerabili, al fine di tutelare le loro specifiche esigenze mediche o sociali personali. Nell'aggiudicare tali appalti, gli acquirenti pubblici tengono conto anche della necessità di garantire il rispetto del diritto all'autodeterminazione delle persone con disabilità, come stabilito dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
3. Quando un committente pubblico aggiudica un appalto ai sensi del presente articolo, pubblica una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 4, del presente regolamento entro 20 giorni dall'aggiudicazione.

Capitolo 3 **Appalti pubblici per l'innovazione**

Articolo 59

Obiettivi di innovazione negli appalti pubblici

Gli acquirenti pubblici possono tenere conto degli obiettivi di innovazione nell'ambito degli appalti di forniture, lavori o servizi che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno o più dei seguenti obiettivi:

- (a) promuovere la diffusione sul mercato dei risultati della ricerca e dell'innovazione all'interno dell'Unione e incoraggiare la partecipazione di start-up, scale-up e PMI all'innovazione negli appalti pubblici, sostenendo in tal modo la diffusione dell'innovazione e la crescita delle imprese innovative;

- (b) favorire la crescita dei mercati pilota nei settori strategici dell'Unione, incoraggiando lo sviluppo e l'acquisto di soluzioni innovative che contribuiscano alla sostenibilità ambientale, all'inclusione sociale e alla sostenibilità, alla tutela della salute, alla trasformazione digitale e al progresso tecnologico, compresa l'interoperabilità e le soluzioni open source per i sistemi digitali e gli elementi dei servizi pubblici;
- (c) migliorare l'efficacia in termini di costi degli acquisti effettuati dagli acquirenti pubblici rispetto alle alternative esistenti o convenzionali, mantenendo o migliorando al contempo la qualità, la quantità o l'impatto delle soluzioni.

Articolo 60

Appalti pubblici di innovazione

1. Gli acquirenti pubblici classificano i propri appalti come appalti pubblici di innovazione nel bando di gara pubblico qualora l'appalto abbia come obiettivo l'acquisto di una soluzione innovativa. Una soluzione innovativa presenta una o più caratteristiche nuove che garantiscono prestazioni migliori o un valore aggiunto rispetto alle soluzioni alternative disponibili su larga scala a livello commerciale nel mercato di riferimento.

Le nuove caratteristiche di una soluzione innovativa possono includere combinazioni nuove o migliorate di caratteristiche esistenti e modi nuovi o migliorati di utilizzare caratteristiche esistenti, come l'utilizzo di caratteristiche esistenti in un nuovo settore o in un nuovo contesto.
2. In ogni caso, gli acquirenti pubblici devono classificare i propri acquisti nelle sintesi pubbliche come appalti pubblici di innovazione in entrambi i seguenti casi:
 - (a) l'aggiudicazione di un appalto per una soluzione sviluppata con esito positivo nell'ambito di una procedura di innovazione ai sensi dell'articolo 45;
 - (b) l'aggiudicazione di un appalto mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 34 e 35, qualora un acquirente pubblico intenda acquistare una soluzione a seguito di un appalto pre-commerciale come definito all'articolo 6, punto 13.

Articolo 61

Tecniche per perseguire obiettivi di innovazione negli appalti pubblici

1. Al fine di perseguire obiettivi di innovazione, gli acquirenti pubblici possono preparare e progettare qualsiasi procedura di appalto utilizzando una o più delle seguenti tecniche:
 - (a) ricercare, analizzare e attuare consulenze volte a individuare la disponibilità di soluzioni innovative nel quadro di consultazioni di mercato;
 - (b) prendere in considerazione l'acquisto di soluzioni open source o di soluzioni con elementi open source;
 - (c) utilizzare esclusivamente requisiti funzionali e/o, qualora ciò non sia fattibile, consentire esplicitamente la presentazione di varianti;
 - (d) limitare i criteri di selezione a quanto strettamente necessario e proporzionato ai rischi dell'appalto pubblico e alle capacità necessarie per la sua esecuzione e, se del caso, senza requisiti relativi al fatturato e alle prestazioni passate;

- (e) richiedere un concetto di innovazione delle forniture, dei lavori o dei servizi come criterio qualitativo di aggiudicazione, compresa la fattibilità e la scalabilità di tale concetto o il suo impatto sugli obiettivi ambientali, sociali o digitali fissati per l'appalto;
 - (f) designare uno o più lotti specifici per l'innovazione e prevedere condizioni chiare, precise e inequivocabili per eventuali acquisti aggiuntivi basati sull'appalto aggiudicato in tale lotto, qualora la soluzione si riveli efficace;
 - (g) combinare più fasi di un appalto di lavori pubblici, quali la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione, in un unico appalto integrato;
 - (h) aggregare la domanda di soluzioni innovative e consentire la ripartizione dei compiti di collaudo e convalida tra gli acquirenti pubblici;
 - (i) consentire la sperimentazione, il collaudo, la convalida, lo sviluppo, il miglioramento e il reinvestimento nell'ambito della procedura di appalto o dell'esecuzione del contratto.
2. Le tecniche di cui al paragrafo 1 possono, a seconda della tecnica e del tipo di soluzione in questione, assumere la forma di specifiche, criteri di selezione, considerazioni di qualità nell'applicazione del metodo del miglior rapporto qualità-prezzo o condizioni per l'esecuzione degli appalti.

Articolo 62

Specificazione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Per tutte le procedure soggette al presente regolamento, l'acquirente pubblico specifica, con il massimo impegno, nei dettagli dell'appalto i diritti di proprietà intellettuale che ritiene rilevanti per l'esecuzione dell'appalto pubblico.
2. Le informazioni devono essere sufficientemente chiare e precise da consentire agli operatori economici di valutare i propri obblighi al riguardo, determinare la portata dei diritti da concedere o trasferire e preparare le proprie offerte di conseguenza.
3. La stima del valore dell'appalto ai sensi dell'articolo 32 tiene conto, se del caso, del valore della cessione dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 63

Concessione di licenze

1. L'operatore economico concede all'acquirente pubblico licenze adeguate, sufficienti e non esclusive nella misura e per il periodo necessari a consentirgli di utilizzare, ricevere, gestire, mantenere o trarre in altro modo beneficio dai servizi, dai risultati o da altri prodotti contrattuali forniti nell'esecuzione dell'appalto pubblico.
Le licenze di cui al primo comma coprono entrambi i seguenti diritti:
 - (a) qualsiasi diritto di proprietà intellettuale preesistente di cui l'operatore economico sia titolare o per il quale abbia ottenuto una licenza;
 - (b) qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dall'esecuzione dell'appalto pubblico.

2. Le licenze di cui al paragrafo 1 consentono all'acquirente pubblico, direttamente o tramite appaltatori o fornitori di servizi che agiscono per suo conto, di utilizzare, riprodurre, eseguire, esporre, adattare, configurare, integrare, mantenere, riparare, fornire assistenza, aggiornare e sfruttare in altro modo tali diritti e i relativi risultati nella misura necessaria a garantire l'uso continuativo delle forniture, dei servizi o dei lavori per lo scopo previsto e la corretta esecuzione dell'appalto pubblico.

Articolo 64

Limiti al trasferimento della proprietà

1. Qualsiasi proprietà intellettuale preesistente, compresi componenti software, modelli, metodi, piattaforme o sistemi di proprietà o sotto il controllo dell'operatore economico prima o indipendentemente dall'appalto, rimane di proprietà dell'operatore economico e non è soggetta a obblighi di trasferimento di proprietà a favore dell'acquirente pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, gli acquirenti pubblici possono richiedere il trasferimento della proprietà dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti necessari per l'esecuzione, il funzionamento e la manutenzione delle soluzioni, in particolare nei casi di infrastrutture critiche e qualora ciò sia incluso nei dettagli dell'appalto in modo proporzionato, trasparente e non discriminatorio, senza distorcere la concorrenza.
3. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione di un appalto pubblico, gli acquirenti pubblici specificano, se del caso, la ripartizione di tali diritti tra l'acquirente pubblico e l'operatore economico nei dettagli dell'appalto.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, per gli appalti pubblici soggetti a una procedura di innovazione ai sensi degli articoli da 41 a 45, gli operatori economici mantengono la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla procedura di innovazione o dall'esecuzione del rispettivo appalto pubblico, salvo che ciò sia giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico chiaramente indicati nelle specifiche di appalto. Tali motivi imperativi di interesse pubblico possono riguardare, tra l'altro, la necessità di impedire il «lock-in» tecnologico o di proteggere la sicurezza o i servizi pubblici essenziali dell'acquirente pubblico, di uno Stato membro o dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche.

Articolo 65

Modellazione delle informazioni di costruzione

1. Per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di valore stimato pari o superiore a 25 000 000 EUR, le amministrazioni aggiudicatrici esigono l'uso della modellazione delle informazioni sugli edifici nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori.
2. Per «modellazione delle informazioni di costruzione» si intendono le metodologie dei processi digitali collaborativi che utilizzano formati aperti e interoperabili allo scopo di creare, gestire e condividere informazioni strutturate relative a un appalto di lavori pubblici durante tutto il suo ciclo di vita.
3. In deroga al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono:

- (a) richiedere l'uso del Building Information Modelling solo a determinati appaltatori, o in determinati lotti, qualora tali requisiti comportino altrimenti un onere sproporzionato per gli operatori economici interessati e non sia necessario coprire integralmente il progetto con il Building Information Modelling; oppure
 - (b) non richiedere l'uso del Building Information Modeling o richiederne l'uso solo per determinate parti della soluzione o da parte di determinati appaltatori, qualora tali requisiti rappresentino altrimenti un rischio per la sicurezza o l'incolumità pubblica.
4. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 al fine di modificare il presente regolamento per abbassare la soglia di cui al paragrafo 1, qualora ciò sia giustificato da una maggiore diffusione sul mercato del Building Information Modelling.

Capitolo 4 Sicurezza e resilienza

Articolo 66

Considerazioni in materia di sicurezza negli appalti pubblici

1. Gli acquirenti pubblici adottano misure adeguate, oltre a quelle richieste o imposte in virtù di altre normative dell'Unione, se del caso, in qualsiasi fase della procedura di appalto, dalla pianificazione e dalla consultazione del mercato all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto, per garantire la tutela degli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri in materia di sicurezza e di incolumità pubblica per qualsiasi procedura di appalto pubblico identificata come tale che presenti o comporti un rischio per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Il presente capitolo non pregiudica altri requisiti previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.
2. Gli interessi dell'Unione o di uno Stato membro in materia di sicurezza e di incolumità pubblica rilevanti per un determinato appalto possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
 - (a) la protezione delle infrastrutture critiche e delle infrastrutture strategiche a duplice uso, individuate dagli Stati membri conformemente all'[articolo 33 del regolamento sulla mobilità militare], in particolare quelle situate lungo un corridoio di mobilità militare, delle catene di approvvigionamento critiche, delle tecnologie critiche o dei servizi essenziali, la resilienza alle minacce fisiche, informatiche o ibride, nonché la prevenzione e la protezione contro i rischi di qualsiasi interruzione, anche a causa di dipendenze strategiche dannose da fornitori di paesi terzi,
 - (b) prevenzione dello spionaggio, del sabotaggio o della fuga di tecnologie;
 - (c) preparazione alle crisi, compresa la continuità operativa e la pianificazione di emergenza in caso di interruzioni dovute a calamità naturali o instabilità geopolitica, pandemie o attacchi informatici;
 - (d) la prevenzione di altre interferenze dannose, compresa l'influenza di paesi terzi e di soggetti controllati dallo Stato di paesi terzi;
 - (e) la sicurezza informatica dei sistemi, delle reti e dei dati trattati;
 - (f) la protezione delle informazioni classificate, dei dati sensibili, della ricerca o della proprietà intellettuale da accessi o trasferimenti non autorizzati;

- (g) garantire la salute pubblica, compresi servizi sanitari preparati alle crisi e autosufficienti; oppure
 - (h) la resilienza alle perturbazioni legate al clima.
3. I rischi per la sicurezza o la sicurezza pubblica in un appalto pubblico possono derivare in particolare da:
- (a) l'oggetto dell'appalto, ad esempio:
 - (i) la sensibilità dei beni coinvolti o da sviluppare nell'ambito della sua esecuzione;
 - (ii) l'accesso e il trattamento di dati sensibili;
 - (iii) dipendenza critica o rischio di dipendenza critica da un numero limitato di fornitori, beni, servizi o tecnologie di paesi terzi;
 - (iv) rischi associati all'accesso a infrastrutture critiche, infrastrutture strategiche a duplice uso individuate dagli Stati membri ai sensi dell'[articolo 33 del regolamento sulla mobilità militare], strutture di ricerca, sistemi informatici o materiali critici;
 - (v) la natura a duplice uso delle tecnologie, delle opere, dei beni o dei servizi appaltati;
 - (vi) la natura degli interessi pubblici ad essa connessi e le potenziali conseguenze di un malfunzionamento o di una prestazione inadeguata, quali danni alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla stabilità economica, alla sicurezza sanitaria o ai diritti fondamentali;
 - (b) le caratteristiche degli operatori economici, quali:
 - (i) la struttura proprietaria, di controllo o di finanziamento che comporti rischi di indebita interferenza o influenza su di essi;
 - (ii) il track record in materia di sicurezza, comprese violazioni passate, il mancato rispetto degli standard di sicurezza o l'esclusione da altre procedure di appalto per motivi di sicurezza;
 - (iii) la capacità di soddisfare i requisiti applicabili in materia di nulla osta di sicurezza, controllo del personale o sicurezza delle informazioni;
 - (iv) l'esposizione alla legislazione di paesi terzi che possa imporre la divulgazione di informazioni sensibili o interferire con l'esecuzione del contratto.
4. Gli acquirenti pubblici devono, nella misura del possibile, specificare nei dettagli dell'appalto, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, misure adeguate che siano proporzionate ai rischi di cui al paragrafo 3 e non discriminatorie. Tali misure possono essere attuate, in particolare attraverso:
- (a) specifiche, quali norme di sicurezza obbligatorie, certificazioni, obblighi di controllo del personale o di autorizzazione di sicurezza, oppure requisiti in materia di gestione e garanzia dei rischi;
 - (b) criteri di aggiudicazione, quali la valutazione dei sistemi di gestione della sicurezza degli offerenti, degli standard di conformità in materia di sicurezza, delle capacità di risposta agli incidenti e della sicurezza della catena di approvvigionamento;
 - (c) condizioni per l'esecuzione dei contratti, quali la possibilità di esercitare un controllo di sicurezza sui fornitori tramite audit, ispezioni o revisioni della documentazione e l'attuazione di misure correttive in caso di violazioni, comprese disposizioni in materia di subappalto, notifica dei cambiamenti di proprietà e protezione delle informazioni classificate o sensibili;

- (d) criteri di selezione, ove giustificato, quali il possesso di autorizzazioni di sicurezza o l'obbligo per gli offerenti di dimostrare di non presentare rischi per la sicurezza o la sicurezza pubblica ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Ciò fa salvo l'articolo 26;
- (e) in deroga all'articolo 34, paragrafo 2, invitare a presentare un'offerta nella procedura di cui all'articolo 34 solo gli operatori economici che soddisfano requisiti specifici, oggettivi e non discriminatori in materia di sicurezza, a condizione che l'acquirente pubblico abbia indicato la propria intenzione di farlo, nonché i requisiti in materia di sicurezza che intende applicare, nel riassunto pubblico del bando di gara relativo all'appalto in questione.

Gli acquirenti pubblici possono inoltre indicare nei dettagli dell'appalto quali misure di sicurezza intendono attuare qualora sorgano rischi per la sicurezza o la sicurezza pubblica nel corso della procedura di appalto.

5. Gli acquirenti pubblici escludono in qualsiasi momento della procedura un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora tale operatore sia stato identificato come fornitore ad alto rischio ai sensi del regolamento (UE) XXXX/XXX [proposta CSA2] in relazione alla fornitura di componenti TIC o di componenti che includono componenti TIC da utilizzare in risorse TIC chiave, come identificate in conformità all'articolo [...] di tale regolamento.
6. Qualora vi siano prove che le disparità nelle misure incidano sul funzionamento del mercato interno, la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo specifiche tecniche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o clausole relative all'esecuzione del contratto, per specifiche categorie di beni, servizi o lavori, qualora tali elementi riguardino un interesse specifico identificato dell'Unione in materia di sicurezza e di sicurezza pubblica.

Articolo 67

Misure di sicurezza durante l'esecuzione del contratto

1. Fatto salvo il diritto contrattuale degli Stati membri, l'acquirente pubblico può risolvere un contratto, in tutto o in parte, qualora accerti che l'appaltatore non abbia ottemperato alle misure o agli obblighi volti a prevenire o mitigare i rischi per la sicurezza o la sicurezza pubblica, oppure qualora un rischio per la sicurezza o la sicurezza pubblica si sia concretizzato o sia probabile che si concretizzi. Alle stesse condizioni, l'acquirente pubblico può escludere determinati operatori economici durante l'esecuzione del contratto.
2. La risoluzione e l'esclusione ai sensi del presente articolo devono essere proporzionate al rischio per la sicurezza o la sicurezza pubblica. Prima di risolvere un contratto o di escludere un operatore economico, l'acquirente pubblico effettua una valutazione scritta. L'acquirente pubblico tiene conto in particolare:
 - (a) la gravità del rischio per la sicurezza o l'ordine pubblico;
 - (b) l'impatto della risoluzione sulla prestazione dei servizi pubblici;
 - (c) misure alternative di mitigazione, quali modifiche contrattuali o un rafforzamento del monitoraggio.
3. Salvo che ciò sia giustificato dalla gravità dei rischi in questione, dall'imminenza della minaccia o qualora la notifica possa aggravare il rischio, l'acquirente pubblico notifica per iscritto al contraente la propria intenzione di recedere o di escluderlo, specificando:

- (a) i motivi della risoluzione o dell'esclusione;
 - (b) i fatti e le prove a sostegno della decisione, ad eccezione delle informazioni classificate;
 - (c) la data proposta per la risoluzione o l'esclusione.
4. Il contraente dispone di un termine adeguato, stabilito dall'acquirente pubblico, che non può essere inferiore ad almeno dieci giorni di calendario, per presentare osservazioni sui motivi della risoluzione o dell'esclusione e proporre misure correttive. L'acquirente pubblico può abbreviare il termine in caso di emergenza.
 5. L'appaltatore deve collaborare con l'ente appaltante per mettere in sicurezza o trasferire dati, documenti o beni relativi al contratto e garantire la continuità dei servizi essenziali fino all'entrata in vigore della risoluzione.

Articolo 68

Sicurezza informatica

1. Laddove i prodotti con elementi digitali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847, gli Stati membri garantiscono che nel processo di appalto si tenga conto del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza informatica di cui all'allegato I di tale regolamento, compresa la capacità dei fabbricanti di gestire efficacemente le vulnerabilità.
2. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di sottoporre i prodotti con elementi digitali a requisiti di sicurezza informatica aggiuntivi per l'appalto o l'uso di tali prodotti per scopi specifici, ivi compreso il caso in cui tali prodotti siano appaltati o utilizzati per motivi di sicurezza nazionale o di difesa, a condizione che tali requisiti siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione e che siano necessari e proporzionati al raggiungimento di tali scopi.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 e fatta salva, se del caso, la direttiva (UE) 2022/2555⁵², gli acquirenti pubblici possono specificare nei dettagli dell'appalto i requisiti relativi alla sicurezza informatica per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. A tal fine, essi possono includere specifiche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni per l'esecuzione degli appalti. Tali requisiti devono essere correlati all'oggetto dell'appalto e rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Articolo 69

Resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento per entità o infrastrutture critiche

1. Qualora un appalto pubblico sia destinato ad essere eseguito da un acquirente pubblico che sia stato identificato dallo Stato membro competente come entità critica ai sensi di

⁵² la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un elevato livello comune di sicurezza informatica in tutta l'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2557⁵³, l'acquirente pubblico deve, se del caso, includere nei dettagli dell'appalto i requisiti relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla resilienza economica, fisica e geopolitica, nonché alla trasparenza e alla sostenibilità delle catene di approvvigionamento per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. Ove opportuno, tali requisiti si basano sui rischi individuati attraverso l'obbligo di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2557.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere definiti nei capitolati d'oneri, nei criteri di selezione, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dei contratti, devono essere collegati all'oggetto del contratto e rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. Gli acquirenti pubblici possono, tra l'altro, esigere che l'offerta contenga, o che il contratto preveda, uno o più dei seguenti elementi:
 - (a) diversificazione della catena di approvvigionamento, compreso il ricorso a un approccio multifornitore, la diversificazione geografica della produzione o la limitazione della dipendenza da un unico paese terzo o da un unico operatore economico di un paese terzo;
 - (b) sicurezza e continuità dell'approvvigionamento, ivi compresi:
 - (i) certificazione o documentazione che dimostri che l'organizzazione e l'ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento stabiliti nei documenti di gara;
 - (ii) l'impegno a garantire che eventuali cambiamenti nella catena di approvvigionamento durante l'esecuzione del contratto non incidano negativamente sul rispetto di tali requisiti;
 - (iii) obblighi di stoccaggio all'interno dell'Unione;
 - (iv) piani di continuità operativa e di ripristino in caso di calamità;
 - (v) l'impegno da parte dell'offerente a fornire, secondo termini e condizioni da concordare, i mezzi specifici necessari per la produzione o la fornitura continuativa di pezzi di ricambio, componenti, gruppi assemblati, aggiornamenti software o apparecchiature di collaudo nel caso in cui non sia più in grado di garantire autonomamente l'approvvigionamento;
 - (c) preparazione alle crisi e capacità di risposta a picchi di domanda, tra cui:
 - (i) l'impegno dell'offerente a istituire e/o mantenere la capacità richiesta, comprese le capacità di potenziamento, per soddisfare le esigenze aggiuntive dell'acquirente pubblico a seguito di una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
 - (ii) piani di preparazione alle crisi, formazione obbligatoria del management e del personale chiave, nonché notifica degli incidenti all'acquirente pubblico;
 - (d) trasparenza e tracciabilità della catena di approvvigionamento, nella misura proporzionata all'importanza dell'appalto e ai rischi connessi, compresa la qualità della gestione della catena di approvvigionamento e dei piani di emergenza forniti dagli offerenti;

⁵³

Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla resilienza delle entità critiche e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

- (e) l'obbligo per i fornitori di servizi di segnalare eventuali doppie prenotazioni di capacità o servizi a tutti gli acquirenti pubblici interessati, prima di accettare ordini in conflitto;
 - (f) una clausola di partecipazione flessibile, che consenta ad altri acquirenti pubblici di aderire in qualità di parti contraenti senza modificare l'oggetto o la portata quantitativa del contratto.
4. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 per stabilire specifiche obbligatorie, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o condizioni per l'esecuzione dei contratti relativi alla resilienza, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla trasparenza della catena di approvvigionamento, per specifiche categorie di lavori, forniture o servizi in cui sia stata individuata una dipendenza critica, un rischio sistemico o una dimensione di infrastruttura critica.
5. Il presente articolo non pregiudica i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento previsti dalla pertinente legislazione dell'Unione, in particolare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1242⁵⁴ e al regolamento (UE) 2024/1735.

Capitolo 5

Preferenza europea

Articolo 70

Operatori economici, beni, servizi o lavori contemplati

1. Un operatore economico è considerato «rientrante» ai fini del presente regolamento quando ha la propria origine, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, in:
- (a) un paese terzo che sia parte dell'Accordo GPA, a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione assunti ai sensi di tale accordo, tenendo conto degli allegati applicabili;
 - (b) un paese terzo che abbia concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione in materia di appalti pubblici previsti da tale accordo;
 - (c) un paese terzo che abbia concluso con l'Unione un accordo che istituisce un'unione doganale, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione in materia di appalti pubblici previsti in tale accordo.
2. I beni, i servizi o i lavori sono considerati «coperti» ai fini del presente regolamento quando hanno origine, ai sensi dell'articolo 74, paragrafi 2, 3 e 4, in:
- (a) un paese terzo che sia parte dell'Accordo GPA, a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione assunti nell'ambito di tale accordo, tenendo conto degli allegati applicabili;
 - (b) un paese terzo che abbia concluso un accordo commerciale bilaterale o multilaterale con l'Unione, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che

⁵⁴ Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che stabilisce norme di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi e che modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj>).

l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione in materia di appalti pubblici previsti da tale accordo;

- (c) un paese terzo che abbia concluso con l'Unione un accordo che istituisce un'unione doganale, alle condizioni stabilite in tale accordo, a condizione che l'appalto in questione rientri nell'ambito di applicazione degli impegni dell'Unione in materia di appalti pubblici previsti da tale accordo.

Articolo 71

Determinazione dell'ambito di applicazione per gli operatori economici, i beni, i servizi o i lavori dei paesi terzi contemplati

1. La Commissione istituisce e mette a disposizione gratuitamente uno strumento online accessibile al pubblico, che illustra, in modo esaustivo e aggiornato, gli impegni dell'Unione in materia di appalti pubblici contenuti negli accordi internazionali di cui all'articolo 70.
2. Gli acquirenti pubblici determinano, ai fini di una determinata procedura di appalto, quali operatori economici, beni, servizi e lavori rientrino nell'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 70, sulla base degli accordi internazionali applicabili riportati nello strumento online di cui al paragrafo 1 in relazione ai parametri inseriti, ivi inclusi l'acquirente pubblico interessato, l'oggetto e il valore stimato dell'appalto rispetto alle soglie applicabili.
3. La Commissione provvede ad aggiornare lo strumento online affinché rifletta pienamente e in ogni momento gli impegni dell'Unione nel settore degli appalti pubblici, compresi:
 - (a) gli atti dell'Unione, in particolare le decisioni della Commissione volte a escludere, in tutto o in parte, gli operatori economici, i beni, i servizi o i lavori di un paese terzo dalle procedure di appalto pubblico nell'Unione, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile;
 - (b) le misure dell'Unione relative agli operatori economici, ai beni, ai servizi o ai lavori contemplati, conformemente all'articolo 72;
 - (c) misure dell'Unione relative a operatori economici, beni, servizi o lavori non contemplati, conformemente all'articolo 75.

Articolo 72

Restrizioni relative agli operatori economici, ai beni, ai servizi o alle opere contemplati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 per modificare l'articolo 70, stabilendo che gli operatori economici contemplati provenienti da determinati paesi terzi e/o tutti o alcuni beni, servizi o lavori contemplati provenienti da determinati paesi terzi non siano considerati contemplati qualora:
 - (a) la Commissione abbia accertato, sulla base di un'analisi fattuale dell'accesso al mercato, che il loro paese di origine non abbia garantito il trattamento nazionale agli operatori economici, ai beni, ai servizi o ai lavori dell'Unione, in violazione degli impegni assunti in materia di appalti pubblici nell'ambito di un accordo internazionale con l'Unione;

- (b) tale esclusione sia giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei beni o dei servizi in questione; oppure
 - (c) tale restrizione sia giustificata da qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile, in particolare in relazione alla tutela degli interessi di sicurezza economica.
2. Gli Stati membri e le parti interessate possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione indicazioni relative all'esistenza di una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 73

Requisiti di preferenza europea

1. Gli acquirenti pubblici possono:
- (a) limitare la partecipazione esclusivamente agli operatori economici e ai subappaltatori originari dell'Unione e a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione, oppure, nel caso di raggruppamenti di operatori economici o di qualsiasi altra forma di partecipazione congiunta, ai raggruppamenti composti esclusivamente da operatori economici dell'Unione o da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione, oppure ai raggruppamenti in cui la maggioranza, ma non tutti i membri, siano operatori economici dell'Unione o che rientrano nell'ambito di applicazione;
 - (b) respingere un'offerta nel corso di una procedura qualora essa non sia presentata da operatori economici dell'Unione o da operatori economici contemplati, o da gruppi di tali soggetti, compresi i loro subappaltatori, come indicato alla lettera a).
2. Gli acquirenti pubblici possono adottare una o più delle seguenti misure:
- (a) esigere che i beni, i servizi e i lavori offerti siano originari dell'Unione o siano beni, servizi o lavori contemplati, sia integralmente, sia in una certa misura, sia per componenti specifici che partecipano al rapporto di concorrenza con i beni, i servizi o i lavori oggetto dell'appalto;
 - (b) esclusivamente ai fini della valutazione e della classificazione delle offerte nella fase di aggiudicazione, senza incidere sul prezzo da corrispondere ai sensi del contratto, applicare una riduzione percentuale al prezzo dell'offerta o l'attribuzione di punti di aggiudicazione supplementari, qualora:
 - (i) l'offerta sia presentata esclusivamente da operatori economici dell'Unione o da operatori economici contemplati e da subappaltatori oppure, nel caso di raggruppamenti di operatori economici o di qualsiasi altra forma di partecipazione congiunta, a raggruppamenti composti esclusivamente da tali operatori o a raggruppamenti in cui la maggior parte, ma non tutti i membri del raggruppamento, siano operatori economici dell'Unione o operatori economici contemplati; oppure
 - (ii) l'offerta contenga una percentuale maggiore di beni, servizi o lavori dell'Unione o contemplati, rispetto alle altre offerte presentate;
 - (c) respingere un'offerta qualora il valore dei beni, servizi o lavori dell'Unione o contemplati contenuti nell'offerta sia inferiore al 50 % del valore totale stimato dell'offerta.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono essere applicate solo se sono state chiaramente indicate dall'acquirente pubblico nel bando di gara. Il bando di gara deve specificare i beni, i servizi o i lavori che devono essere di origine dell'Unione o contemplati, nonché la percentuale di riduzione o i punti di aggiudicazione

, unitamente al valore corrispondente che l'acquirente pubblico applicherà per la valutazione e la classificazione delle offerte nella fase di aggiudicazione.

4. Gli acquirenti pubblici notificano all'autorità nazionale di coordinamento designata ai sensi dell'articolo 138 qualsiasi indicazione di elusione delle misure adottate ai sensi del presente articolo. L'autorità nazionale di coordinamento informa la Commissione di eventuali carenze sistemiche individuate sulla base di tali notifiche.

Articolo 74

Origine

1. L'origine degli operatori economici o dei subappaltatori è determinata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1031⁵⁵.
2. L'origine dei beni è determinata conformemente al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013⁵⁶.
3. L'origine dei servizi è determinata in base all'origine dell'operatore economico o del subappaltatore che fornisce il servizio.
4. L'origine complessiva dei lavori è determinata in base all'origine dell'operatore economico o del subappaltatore che li fornisce. Ai fini dei requisiti di preferenza europea, gli acquirenti possono determinare separatamente l'origine dei beni utilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 75

Restrizioni dell'Unione per gli operatori economici, i beni, i servizi e i lavori di paesi terzi non contemplati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 141, per modificare l'articolo 73 al fine di imporre agli acquirenti pubblici di applicare uno qualsiasi dei requisiti di preferenza europea di cui all'articolo 73 in relazione agli operatori economici, ai subappaltatori, ai beni, ai servizi e ai lavori non contemplati ai sensi dell'articolo 70, qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione.

Articolo 76

Eccezioni

Gli acquirenti pubblici possono decidere di non applicare i requisiti di preferenza europea, compresi quelli contenuti negli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 75, qualora:

⁵⁵ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dei paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (Strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj>).

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che stabilisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

- (a) i contratti in questione sono disciplinati dall'articolo 48;
- (b) i prodotti o i servizi richiesti non possono essere forniti da un operatore economico dell'Unione o da un operatore economico contemplato dal regolamento, e non esistono alternative o sostituti ragionevoli;
- (c) non siano state presentate offerte o domande di partecipazione idonee, anche in risposta a una procedura di appalto pubblico simile avviata dallo stesso acquirente pubblico nei due anni precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista; oppure
- (d) l'applicazione di tali requisiti di preferenza europea comporterebbe per un acquirente pubblico l'obbligo di acquistare beni, servizi o lavori a costi sproporzionati.

Articolo 77

Preferenza europea nella legislazione settoriale dell'Unione

Qualora la legislazione dell'Unione contenga disposizioni che limitino o stabiliscano condizioni per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico o che accordino una preferenza in funzione dell'origine degli operatori economici, dei beni, dei servizi o dei lavori, si applicano le norme stabilite nel presente capo, salvo diversa disposizione nella legislazione dell'Unione in questione.

Titolo III Disposizioni orizzontali

Capitolo 1 Appalti esclusi e appalti misti

Articolo 78

Appalti nel settore della difesa e della sicurezza

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici il cui oggetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, compresi gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 8 di tale direttiva e gli appalti ai quali tale direttiva non si applica ai sensi degli articoli 12 o 13 della stessa.
2. Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici non esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, in particolare quelle di cui al titolo II, capo 4, della presente parte, o mediante requisiti volti a tutelare la natura riservata delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili in una procedura di aggiudicazione di appalto come previsto dal presente regolamento.
3. Inoltre, in conformità all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del trattato, il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici che non siano altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione esso ritenga contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
4. Qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto pubblico siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da misure di sicurezza speciali in conformità alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni amministrative in vigore in uno Stato membro, il presente

regolamento non si applica, a condizione che lo Stato membro abbia stabilito che gli interessi essenziali di sicurezza in questione non possano essere garantiti mediante misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2.

Articolo 79

Esclusione degli appalti di ricerca e sviluppo

Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici che comprendono esclusivamente servizi di ricerca e sviluppo quali definiti all'articolo 6, punto 16.

La prima frase non si applica agli appalti pubblici che comprendono, oltre ai servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 6, punto 16, altri elementi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare quando la sperimentazione e la convalida fanno parte della procedura di innovazione ai sensi del titolo I, capo 4, della presente parte, o quando la ricerca e lo sviluppo sono integrati come tecnica di innovazione negli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 61.

Articolo 80

Appalti aggiudicati a soggetti controllati

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati da committenti pubblici a una persona giuridica di diritto privato o pubblico, a condizione che, al momento dell'aggiudicazione, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'acquirente pubblico eserciti sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, il che significa che eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può essere esercitato anche da un'altra persona giuridica, a sua volta controllata allo stesso modo dall'acquirente pubblico;
 - (b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sia svolta nell'ambito dell'esecuzione di compiti affidatili dall'ente appaltante controllante o da altre persone giuridiche controllate da tale ente appaltante; e
 - (c) non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitale privato nella persona giuridica controllata, ad eccezione delle forme di partecipazione di capitale privato non di controllo e non di blocco previste dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità con i trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un committente pubblico aggiudica un appalto al proprio committente pubblico controllante, o a un'altra persona giuridica controllata dallo stesso committente pubblico, a condizione che non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitale privato nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica qualora un acquirente pubblico, che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, aggiudichi un appalto pubblico a tale persona giuridica, purché al momento dell'aggiudicazione siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) l'ente appaltante esercita, congiuntamente ad altri enti appaltanti, su tale persona giuridica un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi, ovvero:

- (i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutti gli acquirenti pubblici partecipanti, mentre i singoli rappresentanti possono rappresentare più o tutti gli acquirenti pubblici partecipanti;
 - (ii) tali acquirenti pubblici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - (iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli degli acquirenti pubblici controllanti;
- (b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica è svolto nell'ambito dell'esecuzione dei compiti affidatili dagli acquirenti pubblici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi acquirenti pubblici; e
 - (c) non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitale privato nella persona giuridica controllata, ad eccezione delle forme di partecipazione di capitale privato non di controllo e non di blocco previste dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità con i trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Per la percentuale di attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 3, primo comma, lettera b), si tiene conto del fatturato totale medio o, qualora il fatturato non rifletta adeguatamente il volume delle attività svolte, di un altro indicatore quantitativo oggettivo e verificabile di tali attività, quale i costi sostenuti o il reddito complessivo ottenuto, relativo ai tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.
- Qualora, a causa della data di costituzione o di avvio delle attività della persona giuridica o dell'acquirente pubblico in questione, oppure a causa di una riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o misure alternative basate sull'attività, quali i costi, non siano disponibili per i tre anni precedenti o non siano più pertinenti, è sufficiente dimostrare che la misurazione dell'attività è credibile, in particolare mediante proiezioni aziendali.
5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali più rigorose relative agli appalti esclusi ai sensi del presente articolo.
6. Le esclusioni di cui al presente articolo non si applicano se l'appalto pubblico è interamente subappaltato senza una procedura di appalto.

Articolo 81

Cooperazione tra enti pubblici

1. Il presente regolamento non si applica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, anche qualora queste svolgano attività ai sensi degli articoli da 12 a 18, a condizione che, al momento dell'aggiudicazione:
- (a) il contratto che ne deriva istituisca o attui un rapporto di cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con l'obiettivo di garantire che i servizi pubblici che esse devono svolgere siano forniti al fine di conseguire obiettivi comuni;
 - (b) l'attuazione di tale cooperazione sia disciplinata esclusivamente da considerazioni relative all'interesse pubblico;
 - (c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato libero meno del 20 % delle attività oggetto della cooperazione.

2. Un rapporto di cooperazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può riguardare tutti i tipi di attività, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla struttura temporanea o dall'accordo, ma richiede una collaborazione effettiva da parte di tutte le parti attraverso contributi concreti che possono essere identici, complementari o diversi per entità o natura, ma non devono limitarsi alla ripartizione dei costi.
3. L'articolo 80, paragrafo 4, si applica in relazione alla percentuale di attività di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
4. L'esclusione di cui al presente articolo non si applica se le soluzioni fornite sulla base del contratto risultante sono subappaltate nella loro interezza senza una procedura di appalto.

Articolo 82

Cooperazione amministrativa locale e regionale

1. Il presente regolamento non si applica qualora gli enti regionali o locali si affidino reciprocamente l'esecuzione di compiti loro incombenti, o utilizzino le risorse proprie dell'altro a tal fine, anche in cambio di una mera remunerazione, a condizione che svolgano il compito con risorse proprie. Ai fini del presente articolo, le risorse proprie non comprendono i beni non ancora acquisiti né i servizi che vengono forniti a una delle autorità locali o regionali partecipanti da operatori economici o persone giuridiche incaricate ai sensi dell'articolo 80, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo, per «autorità regionali» si intendono le autorità elencate in modo non esaustivo nei livelli NUTS 1 e NUTS 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003⁵⁷, mentre per «autorità locali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nel livello NUTS 3 e nelle unità amministrative di livello inferiore, di cui a tale regolamento.

Articolo 83

Appalti aggiudicati a imprese collegate

1. Il presente regolamento non si applica qualora gli enti aggiudicatori aggiudichino un appalto pubblico in uno dei seguenti modi:
 - (a) da un ente appaltante a un'impresa collegata;
 - (b) da un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito esclusivamente da una serie di enti aggiudicatori al fine di svolgere le attività descritte negli articoli da 12 a 18, a un'impresa affiliata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che almeno l'80 % del fatturato totale medio dell'impresa collegata negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi, dalla fornitura di beni o dall'esecuzione di lavori a favore dell'ente appaltante o di altre imprese alle quali essa è collegata. Qualora, a causa della data di costituzione o di avvio delle attività di un'impresa collegata, non siano disponibili i dati relativi al fatturato dei tre anni precedenti, è sufficiente che tale impresa dimostri che il fatturato è credibile, in particolare mediante proiezioni aziendali.

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali a fini statistici (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

Qualora più di un'impresa affiliata all'ente appaltante con cui forma un gruppo societario fornisca servizi, forniture o lavori identici o simili, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante rispettivamente dalla prestazione di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese affiliate.

3. Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa che soddisfi uno dei seguenti requisiti:
- (a) i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente appaltante conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2013/34/UE⁵⁸ ;
 - (b) nel caso di enti non soggetti alla direttiva 2013/34/UE, qualsiasi impresa che soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - (i) che siano soggette, direttamente o indirettamente, a un'influenza dominante da parte dell'ente appaltante;
 - (ii) che esercitano un'influenza dominante sull'ente appaltante;
 - (iii) insieme all'ente appaltante, sono soggette all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che le disciplinano.
4. Ai fini del presente articolo, per «influenza dominante» si intende quella definita all'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione può richiedere prove che dimostrino che il rapporto tra l'impresa aggiudicataria dell'appalto e l'ente aggiudicatore è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 84

Appalti aggiudicati nell'ambito di un'impresa comune

1. Il presente regolamento non si applica agli appalti pubblici aggiudicati da:
- (a) un'impresa comune, costituita esclusivamente da una serie di enti aggiudicatori al fine di svolgere le attività descritte negli articoli da 12 a 18, a uno di tali enti aggiudicatori, a condizione che l'impresa comune sia stata costituita per svolgere l'attività in questione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo dell'impresa comune preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne facciano parte per almeno lo stesso periodo;
 - (b) un ente appaltante che fa parte di un'associazione temporanea di imprese di cui alla lettera a) a tale associazione temporanea di imprese.
2. La Commissione può richiedere prove che dimostrino che il rapporto tra l'impresa comune alla quale sono stati aggiudicati gli appalti e l'ente appaltante è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 1.

⁵⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di determinati tipi di imprese, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

Altri appalti pubblici esclusi

1. Il presente regolamento non si applica a:

- (a) appalti di servizi pubblici aggiudicati da un committente pubblico a un altro committente pubblico o a un'associazione di committenti pubblici sulla base di un diritto esclusivo di cui essi godono in virtù di una legge, di un regolamento o di una disposizione amministrativa pubblicata compatibile con il Trattato;
- (b) appalti pubblici il cui scopo principale è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di fornire o gestire reti pubbliche di comunicazioni elettroniche o di fornire al pubblico uno o più servizi di comunicazioni elettroniche; ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni elettroniche» e «servizio di comunicazioni elettroniche» hanno lo stesso significato di cui alla direttiva 2018/1972⁵⁹;
- (c) appalti pubblici che devono essere organizzati secondo procedure di appalto diverse da quelle previste dal presente regolamento, qualora tali procedure siano state stabilite:
 - (i) da un accordo internazionale conforme ai Trattati e riguardino l'attuazione di un progetto comune che richiede acquisti comuni;
 - (ii) da un'organizzazione internazionale, oppure
 - (iii) da parte di un'istituzione finanziaria internazionale che finanzi integralmente il progetto in questione; qualora il progetto in questione sia cofinanziato in gran parte da tale istituzione, le parti concorderanno quali norme in materia di appalti saranno applicabili;
- (d) l'acquisto o la locazione, con qualsiasi mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili, o relativi diritti su di essi;
- (e) l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di materiale di programma destinato a servizi di media ai sensi del regolamento (UE) 2024/1083⁶⁰;
- (f) servizi legali che richiedono l'abilitazione all'esercizio della professione forense, quali il contenzioso o la rappresentanza formale nei procedimenti giudiziari, o che sono connessi all'esercizio di cariche pubbliche, compresi i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere forniti da notai;
- (g) servizi di arbitrato e conciliazione;
- (h) servizi finanziari connessi alla prestazione di servizi di investimento o all'esercizio di attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE⁶¹ e del regolamento (UE) n. 600/2014⁶², l'amministrazione di

⁵⁹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nel mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (Legge europea sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj>).

⁶¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173, 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

gli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011⁶³, i servizi delle banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il Meccanismo europeo di stabilità;

- (i) i servizi di valutazione di cui agli articoli 36 e 74 della direttiva 2014/59/UE⁶⁴;
- (j) sovvenzioni, finanziamenti, investimenti o prestiti, anche in relazione all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari;
- (k) servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione dei pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e che rientrano nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3, ad eccezione dei servizi di trasporto in ambulanza;
- (l) servizi relativi alle campagne politiche coperti dai codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, quando aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale;
- (m) contratti di lavoro;
- (n) contratti per servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia o metropolitana ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

2. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1, il presente regolamento non si applica ai seguenti appalti che riguardano attività nel settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi della parte II, titolo I, capo 2:

- (a) appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 14;
- (b) appalti aggiudicati dagli stessi enti aggiudicatori operanti nel settore dell'energia, che svolgono un'attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 18, per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia;
- (c) appalti aggiudicati da enti aggiudicatori ai fini della rivendita o della locazione a terzi, a condizione che l'ente aggiudicatore non goda di alcun diritto speciale o esclusivo di vendere o locare l'oggetto di tali appalti e che altri soggetti siano liberi di venderlo o locarlo alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore;
- (d) appalti aggiudicati da enti aggiudicatori per finalità diverse dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 12 a 18 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo in condizioni che non comportino l'uso fisico di un

⁶² Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

⁶³ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).

⁶⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, nonché i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

rete o area geografica all'interno dell'Unione e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

Articolo 86

Appalti misti che comportano aspetti di difesa o di sicurezza

1. Il presente articolo si applica agli appalti misti che hanno per oggetto sia appalti disciplinati dal presente regolamento sia appalti disciplinati dall'articolo 346 del trattato o dalla direttiva 2009/81/CE.
2. Qualora le diverse parti di un determinato appalto pubblico siano oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le singole parti oppure di aggiudicare un unico appalto.
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici decidano di aggiudicare appalti distinti per le singole parti, la decisione relativa al regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è presa in base alle caratteristiche della parte in questione.
4. Qualora gli acquirenti pubblici scelgano di aggiudicare un unico appalto, si applicano i seguenti criteri per determinare il regime giuridico applicabile:
 - (a) qualora una parte di un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 346 del trattato, l'appalto può essere aggiudicato senza applicare il presente regolamento, a condizione che l'aggiudicazione di un unico appalto sia giustificata da ragioni oggettive;
 - (b) qualora una parte di un determinato appalto rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, l'appalto può essere aggiudicato in conformità a tale direttiva, a condizione che l'aggiudicazione di un unico appalto sia giustificata da ragioni oggettive, fatte salve le soglie e le esclusioni previste da tale direttiva.
5. La decisione di aggiudicare un unico appalto non deve tuttavia essere adottata al fine di escludere gli appalti dall'applicazione del presente regolamento o della direttiva 2009/81/CE.
6. Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti ai quali potrebbero altrimenti applicarsi sia la lettera a) che la lettera b) di tale comma.
7. Qualora le diverse parti di un determinato appalto non siano oggettivamente separabili, l'appalto può essere aggiudicato senza applicare il presente regolamento qualora comprenda elementi ai quali si applica l'articolo 346 del trattato; in caso contrario, può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 87

Altri appalti misti

1. Gli appalti che hanno per oggetto due o più tipi di appalti, vale a dire lavori, servizi o forniture, o che perseguono parzialmente un'attività nel settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi della parte II, titolo I, capo 2, sono aggiudicati conformemente alle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto in questione.
2. Nel caso di appalti misti costituiti in parte da servizi sociali, sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 58 e in parte da altri servizi, o nel caso di appalti misti costituiti in parte da tali servizi e in parte da forniture, l'oggetto principale

oggetto principale è determinato in base a quale dei valori stimati dei rispettivi servizi o forniture sia il più elevato.

3. Il presente regolamento si applica agli appalti che hanno per oggetto appalti disciplinati dal presente regolamento nonché appalti non disciplinati dal presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto principale o dal valore delle parti che altrimenti rientrerebbero in un regime giuridico diverso, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 86.

Capitolo 2

Oggetto dell'appalto e mezzi di prova

Articolo 88

Capitolato d'oneri

1. Gli acquirenti pubblici, nell'ambito dei dettagli dell'appalto, definiscono le specifiche che descrivono le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto. Le specifiche devono essere formulate in termini oggettivi, chiari e misurabili, in modo da consentire agli operatori economici interessati di identificare l'oggetto del contratto e agli acquirenti pubblici di valutare la conformità delle offerte alle specifiche.
2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono, purché siano collegate all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 90, riguardare metodi o processi specifici di produzione o aspetti strategici come indicato nel titolo II della presente parte.
3. Il capitolato d'oneri descrive le caratteristiche della soluzione da appaltare in termini di requisiti funzionali. Per «requisito funzionale» si intende un requisito che descrive le prestazioni, la funzione desiderata, la capacità, l'esito o il risultato che un'opera, un prodotto o un servizio deve raggiungere, senza fare riferimento a mezzi tecnici specifici, alla progettazione o ai metodi con cui devono essere ottenute le funzioni o gli esiti.
4. Gli acquirenti pubblici possono derogare al paragrafo 3 qualora le norme siano obbligatorie ai sensi del diritto dell'Unione o qualora le caratteristiche non possano essere descritte in modo sufficiente o adeguato nei requisiti funzionali. In quest'ultimo caso, gli acquirenti pubblici possono formulare i requisiti nelle specifiche, in particolare mediante prescrizioni tecniche relative ai lavori o definizioni delle caratteristiche delle forniture o dei servizi, oppure in uno dei seguenti modi, facendo riferimento, in ordine di preferenza:
 - (a) alle norme armonizzate, nonché alle norme e ai risultati della normazione i cui riferimenti siano stati pubblicati ai fini del presente paragrafo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legislazione dell'Unione e alle specifiche comuni, intese come specifiche tecniche diverse dalle norme e adottate dalla Commissione, la cui conformità comporta una presunzione di conformità ai requisiti stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione;
 - (b) alle norme europee definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012, comprese le norme nazionali che recepiscono le norme europee;
 - (c) ai documenti di valutazione europei;
 - (d) alle norme internazionali;

- (e) altri documenti di normazione elaborati da un organismo europeo di normazione, come definito nel regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (f) in assenza di tutte le modalità di cui alle lettere da a) a e), le specifiche possono essere formulate con riferimento a norme nazionali, approvazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione dei lavori e all'utilizzo delle forniture; ogni riferimento deve essere accompagnato dalla dicitura «o equivalente».
5. Le specifiche non devono fare riferimento a una marca o a una provenienza specifica, né a un particolare processo che caratterizzi i prodotti o i servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una specifica origine o produzione, con l'effetto di favorire o escludere determinate imprese o prodotti.
6. Il riferimento di cui al paragrafo 5 è ammesso solo in via eccezionale, qualora non sia altrimenti possibile garantire un livello minimo di precisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Tale riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente».
- Il presente paragrafo si applica fatti salvi i requisiti di preferenza europea previsti dal presente regolamento o da altra normativa dell'Unione.
- Qualora un acquirente pubblico si avvalga della facoltà di fare riferimento alle norme o alle specifiche di cui al paragrafo 4, non può respingere un'offerta sulla base del fatto che le soluzioni offerte non siano conformi alle norme o alle specifiche a cui ha fatto riferimento, purché l'offerente dimostri nella propria offerta che le soluzioni proposte soddisfano i requisiti in modo equivalente a quelli definiti nelle specifiche. L'offerente può fornire la prova con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 92.

Articolo 89

Varianti

1. Qualora gli acquirenti pubblici non formulino le specifiche esclusivamente sotto forma di requisiti funzionali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, essi valutano se consentire le varianti.
- Ai fini del presente regolamento, per «variante» si intende un'offerta che si discosta parzialmente dalle specifiche stabilite nel bando di gara, offrendo una soluzione alternativa per soddisfare le esigenze dell'acquirente pubblico.
2. Gli acquirenti pubblici indicano nel capitolato d'oneri se consentono o meno le varianti e, in caso contrario, le ragioni principali di tale decisione. Gli acquirenti pubblici specificano eventuali requisiti minimi che le varianti devono soddisfare, a condizione che non limitino inutilmente la capacità degli operatori economici di proporre soluzioni alternative in grado di soddisfare le esigenze e gli obiettivi dell'acquirente. Le varianti devono essere correlate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 90 ed essere valutate sulla base degli stessi criteri di aggiudicazione delle offerte non variantive.

Articolo 90

Collegamento all'oggetto

1. I criteri di selezione, i criteri di aggiudicazione, il capitolato d'oneri e le condizioni di esecuzione degli appalti devono essere collegati all'oggetto dell'appalto.
Tale collegamento si considera sussistente quando la condizione, il requisito o il criterio in questione si riferisce ai lavori, alle forniture o ai servizi da prestare nell'ambito dell'appalto in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.
2. Il nesso con l'oggetto del contratto può essere diretto, vale a dire che la condizione, il requisito o il criterio in questione è intrinsecamente connesso alla sostanza materiale dell'oggetto del contratto, oppure indiretto.
3. Una condizione, un requisito o un criterio si considera indirettamente collegato all'oggetto del contratto qualora, pur non facendo parte della sostanza materiale dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione, influisca specificamente su tali lavori, servizi o forniture per quanto riguarda la loro preparazione, produzione o qualsiasi altra fase del loro ciclo di vita nella misura prevista dal contratto, comprese le condizioni di lavoro dei lavoratori coinvolti in una qualsiasi di tali fasi del ciclo di vita, nonché l'approvvigionamento responsabile e la trasparenza della catena di fornitura per il prodotto oggetto dell'appalto in questione.

Articolo 91

Marchi

1. Qualora gli acquirenti pubblici intendano acquistare soluzioni con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono, nel capitolato d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti, richiedere un'etichetta specifica a dimostrazione che i lavori, i servizi e i prodotti corrispondano alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (a) i requisiti del marchio riguardino esclusivamente criteri collegati all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche delle soluzioni oggetto dell'appalto;
 - (b) i requisiti del marchio si basino su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
 - (c) i marchi siano istituiti mediante una procedura aperta e trasparente alla quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
 - (d) i marchi siano accessibili a tutte le parti interessate;
 - (e) i requisiti del marchio siano stabiliti da un soggetto terzo sul quale l'operatore economico che richiede il marchio non possa esercitare un'influenza determinante.

Oltre alle condizioni di cui al primo comma e fatti salvi i requisiti previsti da altre normative dell'Unione, qualora gli acquirenti pubblici richiedano un marchio di qualità ecologica, tale marchio deve essere il marchio di qualità ecologica dell'UE, a condizione che i lavori, i prodotti o i servizi in questione rientrino nei criteri del marchio di qualità ecologica dell'UE adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010⁶⁵. In assenza di criteri del marchio di qualità ecologica dell'UE per i lavori, i prodotti o i servizi acquistati, il marchio di qualità ecologica richiesto è un marchio di qualità ecologica di terze parti

⁶⁵

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'UE (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj>).

verificato da un organismo terzo, basato su una prospettiva del ciclo di vita conforme al primo comma.

Qualora gli acquirenti pubblici non richiedano che i lavori, i servizi e i prodotti soddisfino tutti i requisiti del marchio di qualità ecologica di cui al primo e al secondo comma, essi indicano quali requisiti del marchio di qualità ecologica devono essere soddisfatti.

2. Gli acquirenti pubblici che richiedono un marchio specifico devono accettare tutti gli altri marchi equivalenti che confermino che i lavori, i prodotti o i servizi soddisfano le caratteristiche richieste.
3. Qualora un operatore economico dimostri di non aver avuto la possibilità di ottenere il marchio specifico indicato dall'acquirente pubblico o un marchio equivalente di cui al paragrafo 2 entro i termini previsti per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'acquirente pubblico accetta altri mezzi di prova adeguati, che possono includere un fascicolo tecnico del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che l'opera, il servizio o la fornitura da lui da fornire soddisfano i requisiti del marchio specifico o i requisiti specifici indicati dall'acquirente pubblico.

Qualora un marchio soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisca anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli acquirenti pubblici non esigono che l'operatore economico presenti il marchio, ma possono definire le specifiche facendo riferimento a quelle contenute nelle specifiche dettagliate di tale marchio, o, se necessario, a parti di esse, che siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano idonee a definirne le caratteristiche.

Articolo 92

Mezzi di prova relativi ai requisiti dei prodotti

1. Gli acquirenti pubblici possono esigere che gli operatori economici presentino una dichiarazione di conformità o una dichiarazione di prestazione e conformità di un prodotto tramite il passaporto digitale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781 o, qualora questo non esista ancora, altri mezzi elettronici equivalenti come mezzi di prova della conformità o del rispetto dei requisiti o dei criteri stabiliti nelle specifiche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti.
2. Gli acquirenti pubblici possono richiedere un rapporto di prova redatto da un organismo notificato, da un organismo di valutazione tecnica, da un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da uno di tali organismi come mezzo di prova della conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nel capitolato d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti.

Qualora gli acquirenti pubblici richiedano la presentazione di certificati redatti da uno specifico organismo notificato, da un organismo di valutazione tecnica o da un organismo di valutazione della conformità, gli acquirenti pubblici devono accettare anche i certificati rilasciati da altri organismi notificati, organismi di valutazione tecnica o organismi di valutazione della conformità equivalenti, compresi quelli stabiliti in Stati membri diversi da quello dell'acquirente pubblico.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, tra cui la taratura, le prove, la certificazione e l'ispezione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008⁶⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e la sorveglianza del mercato relativi alla commercializzazione dei prodotti e

3. Gli acquirenti pubblici possono accettare altri mezzi di prova adeguati in sostituzione di quelli di cui al paragrafo 1, quali un fascicolo tecnico del fabbricante, qualora l'operatore economico interessato non abbia avuto accesso ai certificati o ai rapporti di prova di cui al paragrafo 1, o non abbia avuto la possibilità di ottenerli entro i termini previsti, a condizione che la mancanza di accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e che quest'ultimo dimostri in tal modo che i lavori, forniture o servizi da esso forniti soddisfino i requisiti o i criteri stabiliti nel capitolato d'oneri, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione degli appalti. Gli operatori economici possono fornire altri mezzi di prova adeguati solo qualora i documenti di cui al paragrafo 1 non siano richiesti da altra normativa dell'Unione.

Capitolo 3

Svolgimento della procedura

Articolo 93

Riservatezza

1. Gli acquirenti pubblici non divulgano le informazioni fornite dagli operatori economici che questi ultimi abbiano designato come riservate, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i segreti tecnici o commerciali e gli aspetti riservati delle offerte, salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto l'acquirente pubblico, in particolare dalla legislazione in materia di accesso alle informazioni.
2. Gli acquirenti pubblici possono imporre agli operatori economici requisiti volti a tutelare la natura riservata delle informazioni che essi stessi rendono disponibili nel corso della procedura di appalto o nell'esecuzione del contratto.
3. Qualora ciò sia giustificato da motivi di sicurezza, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi essenziali di sicurezza nazionale o la sicurezza dell'Unione, gli acquirenti pubblici possono
 - (a) limitare le informazioni fornite agli operatori economici a determinate fasi della procedura di appalto; oppure
 - (b) subordinare l'accesso alle informazioni all'adozione di determinate misure di sicurezza, in particolare all'ottenimento di un nulla osta di sicurezza nello Stato membro in cui deve essere eseguito l'appalto pubblico.

Articolo 94

Conflitti di interesse

1. Gli acquirenti pubblici adottano misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere efficacemente i conflitti di interesse che sorgono nello svolgimento delle procedure di appalto, compresa la progettazione e la preparazione della procedura e il personale coinvolto, la redazione del capitolato d'oneri, la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione dell'appalto.

Ai fini del presente articolo, per "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 abbiano, direttamente o indirettamente, un

abrogazione Regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218, 13.8.2008, pag. 30, ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj>).

un interesse personale nell'esito della procedura di appalto o nello svolgimento dell'esecuzione del contratto, che possa compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini del presente paragrafo, per «interesse personale» si intende qualsiasi interesse familiare, affettivo, economico, politico o altro interesse rilevante condiviso con i candidati, gli offerenti o l'appaltatore, compresi gli interessi professionali contrastanti.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai conflitti di interesse che coinvolgono almeno le seguenti categorie di persone:
 - (a) i membri del personale dell'acquirente pubblico, dei fornitori di servizi di appalto o i membri del personale di altri fornitori di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di appalto o possono influenzarne l'esito;
 - (b) i membri degli organi decisionali dell'acquirente pubblico, o di altri organi che influenzano il processo decisionale dell'acquirente pubblico, che possono influenzare l'esito della procedura di appalto, senza necessariamente essere coinvolti nello svolgimento di tale procedura.
3. Le persone di cui al paragrafo 2 sono tenute a dichiarare eventuali conflitti di interesse in relazione a uno qualsiasi degli operatori economici che partecipano a una procedura di appalto, non appena ne vengono a conoscenza, al fine di consentire l'adozione di misure correttive.

Gli acquirenti pubblici possono esigere che gli operatori economici dichiarino, nella manifestazione di interesse, nell'offerta o all'inizio delle trattative, l'esistenza di eventuali legami con le persone di cui al paragrafo 2, lettera b), che possano porre tali persone in una situazione di conflitto di interessi, nonché i conflitti di interessi relativi all'oggetto della procedura di appalto.
4. Fatto salvo l'articolo 140, paragrafo 3, le misure correttive comprendono in primo luogo l'esclusione delle persone di cui al paragrafo 2 in questione dalla partecipazione alla procedura di appalto interessata o la riassegnazione dei compiti e delle responsabilità di tali persone.

Qualora i conflitti di interesse non possano essere efficacemente risolti con altri mezzi, l'operatore economico interessato è escluso dalla procedura solo dopo che gli è stata data la possibilità di dimostrare che la situazione di sospetto conflitto di interessi non falsa la concorrenza.
5. Tutti i conflitti di interesse prevenuti, individuati o dichiarati e le misure correttive adottate sono documentati ai sensi dell'articolo 109.

Articolo 95

Precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto

1. Qualora un operatore economico sia stato coinvolto nella preparazione della procedura di appalto, gli acquirenti pubblici adottano tutte le misure necessarie per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione di tale operatore economico.

La partecipazione a una consultazione di mercato non è considerata preparazione della procedura di appalto ai sensi del presente articolo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono la messa a disposizione di tutte le informazioni pertinenti scambiate o ottenute dall'operatore economico partecipante durante la

preparazione della procedura di appalto a tutti gli operatori economici interessati, nonché la fissazione di termini adeguati per garantire una concorrenza leale.

3. L'operatore economico in questione è escluso dalla procedura solo qualora non vi siano altri mezzi per garantire la parità di trattamento e dopo che gli sia stata data la possibilità di dimostrare che il suo precedente coinvolgimento non falsa la concorrenza.
4. Le misure sono documentate ai sensi dell'articolo 109.

Articolo 96

Fissazione dei termini

1. Nel fissare i termini per la manifestazione di interesse o per la ricezione delle offerte, e fatti salvi i termini minimi e massimi stabiliti nel titolo I della presente parte, gli acquirenti pubblici tengono conto della natura e della complessità dell'appalto, della necessità di ispezioni in loco e del tempo necessario per la preparazione delle offerte.
2. Gli acquirenti pubblici prorogano i termini fissati per la ricezione delle offerte in caso di informazioni aggiuntive o di modifiche significative. La durata della proroga è proporzionata alla rilevanza e alla complessità delle informazioni o della modifica.

Articolo 97

Disponibilità dei dettagli relativi agli appalti

1. Gli acquirenti pubblici garantiscono l'accesso illimitato, completo, diretto e gratuito per via elettronica ai dettagli dell'appalto a partire dalla data di pubblicazione di una sintesi pubblica del bando di gara fino a tre anni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
2. Qualora, per determinate parti dei dettagli dell'appalto, non sia possibile garantire l'accesso di cui al paragrafo 1, gli acquirenti pubblici possono indicare nel riassunto pubblico gli altri mezzi con cui tali parti saranno rese disponibili con modalità diverse da quelle elettroniche.
3. Gli acquirenti pubblici forniscono senza indebito ritardo a tutti gli operatori economici tutte le informazioni aggiuntive relative al capitolato d'oneri e a qualsiasi dettaglio di appalto di supporto necessario per la presentazione delle offerte, a condizione che siano state richieste in tempo utile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 93, paragrafo 3.

Articolo 98

Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquirenti pubblici aggiudicano l'appalto all'operatore economico che offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
A tal fine, gli acquirenti pubblici valutano le offerte ricevute secondo il metodo del miglior rapporto qualità-prezzo di cui al paragrafo 2 e applicando i criteri di aggiudicazione con la ponderazione minima della qualità conformemente al paragrafo 4, salvo quanto previsto al paragrafo 5.
2. Per determinare il miglior rapporto qualità-prezzo, gli acquirenti pubblici valutano le offerte confrontandone il prezzo e la qualità, sulla base di criteri di qualità legati all'

oggetto dell'appalto. Nel determinare il miglior rapporto qualità-prezzo si può tenere conto anche dei costi.

I criteri di qualità si riferiscono a qualsiasi criterio utilizzato per valutare in che misura un'offerta proponga risultati vantaggiosi, efficienti o sostenibili in relazione all'oggetto dell'appalto.

La qualità dell'offerta può, ad esempio, riguardare i seguenti aspetti:

- (a) merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti e metodi di produzione;
- (b) considerazioni ambientali e climatiche di cui all'articolo 50, considerazioni specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all'articolo 53, se del caso, considerazioni sociali di cui all'articolo 55, obiettivi di innovazione di cui all'articolo 59, interessi in materia di sicurezza e di pubblica sicurezza di cui all'articolo 66, requisiti di resilienza e di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 69, o requisiti di preferenza europea qualora un acquirente pubblico applichi tali requisiti sotto forma di attribuzione di punti di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera b);
- (c) la qualità del personale assegnato che possa incidere in modo significativo sul livello di esecuzione dell'appalto, quali l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto;
- (d) il servizio post-vendita e l'assistenza tecnica, nonché le condizioni di consegna, quali la data o il periodo entro il quale la consegna deve avvenire o essere completata.

Gli acquirenti pubblici possono inoltre stabilire un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici devono competere esclusivamente in base a criteri di qualità.

3. I criteri di aggiudicazione devono essere non discriminatori, proporzionati, specifici, oggettivi e misurabili; devono essere valutati nell'ambito di una procedura che preveda garanzie sufficienti contro le irregolarità. Essi devono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di confrontare efficacemente i punti di forza e di debolezza dei beni, dei servizi e dei lavori offerti e non devono avere l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata.

Gli acquirenti pubblici devono specificare, nel bando di gara, i criteri e la loro ponderazione relativa scelti per determinare il miglior rapporto qualità-prezzo.

4. Il peso dei criteri di qualità deve rappresentare almeno il 30 % del punteggio totale assegnato.

Per gli appalti il cui oggetto è ad alta intensità di manodopera, la ponderazione dei criteri di qualità deve rappresentare almeno il 50 % del punteggio totale assegnato.

Qualora, ai sensi dell'articolo 99, gli acquirenti pubblici applichino il calcolo dei costi del ciclo di vita, la ponderazione attribuita ai costi del ciclo di vita è conteggiata all'interno della rispettiva quota percentuale.

Qualora gli acquirenti pubblici applichino criteri ambientali specifici per gli appalti pubblici stabiliti dalla legislazione dell'Unione di cui all'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, compresi gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 54, e qualora tali requisiti riguardino i criteri di aggiudicazione, la ponderazione attribuita a tali considerazioni ambientali deve rientrare nelle percentuali indicate nel presente paragrafo. La mera conformità agli obblighi non relativi ai criteri di aggiudicazione non costituisce un criterio di aggiudicazione.

5. Gli acquirenti pubblici possono derogare al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 4, qualora la qualità del prodotto, del servizio o dei lavori oggetto dell'appalto possa essere garantita in uno dei seguenti modi:

- (a) capitolato d'oneri;
- (b) se del caso, condizioni di esecuzione degli appalti;
- (c) una combinazione di uno qualsiasi dei seguenti elementi: criteri di aggiudicazione basati sulla qualità, capitolato d'oneri e condizioni di esecuzione dei contratti.

Gli acquirenti pubblici indicano nel bando di gara quale dei modi di cui al primo comma giustifica tale deroga.

Articolo 99

Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. Qualora gli acquirenti pubblici applichino il calcolo dei costi del ciclo di vita, tale calcolo deve, nella misura pertinente, coprire in tutto o in parte i seguenti costi nel corso del ciclo di vita di un prodotto, servizio o opera:
 - (a) i costi sostenuti dagli acquirenti pubblici o da altre parti per l'acquisto della soluzione, i costi di utilizzo, il consumo di energia e di altre risorse, i costi di manutenzione e i costi di fine vita, quali i costi di raccolta e riciclaggio, sulla base di scenari di riferimento e valutazioni di scenario adeguati, ove opportuno;
 - (b) i costi imputati alle esternalità ambientali e climatiche connesse al prodotto, al servizio o all'opera durante il suo ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

I costi di cui al primo comma, lettera b), possono includere il costo delle emissioni di gas a effetto serra e di altre emissioni inquinanti o altri costi di mitigazione dei cambiamenti climatici.
2. Qualora gli acquirenti pubblici valutino i costi utilizzando un approccio di analisi dei costi del ciclo di vita, indicano nei dettagli dell'appalto i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'acquirente pubblico intende utilizzare per determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.
3. I metodi utilizzati per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali e climatiche devono essere accessibili a tutte le parti interessate e basati su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora il metodo non sia stato stabilito per un'applicazione ripetuta o continua, esso non deve favorire o svantaggiare indebitamente determinati operatori economici.

Articolo 100

Suddivisione in lotti

1. Gli acquirenti pubblici valutano l'opportunità di suddividere gli appalti in lotti.
2. Nel valutare se un appalto debba essere suddiviso in lotti, gli acquirenti pubblici tengono conto, se del caso, del potenziale contributo di tale suddivisione all'aumento della partecipazione delle PMI, alla riduzione della dipendenza da un unico fornitore, al rafforzamento della resilienza della catena di approvvigionamento e della sicurezza dell'approvvigionamento, nonché alla promozione dell'innovazione, nonché, d'altra parte, dell'impatto di tale suddivisione sull'efficienza e sui rischi connessi all'integrità dell'appalto. Qualora la suddivisione in lotti non sia obbligatoria ai sensi del paragrafo 6 e gli acquirenti pubblici ritengano che tale suddivisione non sia appropriata, essi ne indicano le ragioni principali nei dettagli dell'appalto o nella documentazione individuale ai sensi dell'articolo 109.

3. Qualora gli acquirenti pubblici suddividano un appalto in lotti, devono farlo in modo tale che l'ambito, le dimensioni, il numero e la natura dei lotti siano proporzionati all'oggetto e alla complessità dell'appalto.
4. Gli acquirenti pubblici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dal presente regolamento, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori. Tuttavia, il valore complessivo dei lotti così aggiudicati senza applicare il presente regolamento non deve superare il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati suddivisi i lavori proposti, l'acquisto proposto di forniture simili o la prestazione proposta di servizi.
5. Gli acquirenti pubblici possono limitare il numero di lotti per i quali gli operatori economici possono presentare offerte. Essi indicano tale limite nel capitolato d'appalto.
6. Gli acquirenti pubblici possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un singolo offerente. In tal caso, gli acquirenti pubblici devono indicare il numero massimo e, se del caso, le possibili combinazioni di lotti nel capitolato d'appalto. Devono inoltre indicare nel capitolato d'appalto i criteri o le regole oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare a quali lotti saranno aggiudicati gli appalti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un unico offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
7. Gli Stati membri possono prevedere che gli acquirenti pubblici suddividano gli appalti in lotti.

Articolo 101

Offerte anormalmente basse

1. Gli acquirenti pubblici devono richiedere agli offerenti di fornire spiegazioni in merito al prezzo o agli elementi di prezzo contenuti nell'offerta, anche in relazione alla qualità dell'offerta, qualora questi risultino anormalmente inferiori a uno dei seguenti valori:
 - (a) il prezzo o gli elementi di prezzo dell'altra offerta o delle altre offerte ricevute nella procedura di appalto;
 - (b) il prezzo di mercato, quale stimato dall'acquirente pubblico in base al valore del contratto, in particolare qualora tale stima si basi su una consultazione di mercato, e comprensivo di tutti i costi, quali il costo della manodopera e le condizioni di lavoro, i materiali e la logistica, nonché i costi legati al rispetto di altri requisiti contrattuali e altri costi relativi al ciclo di vita;
 - (c) i valori contrattuali di precedenti procedure di appalto con oggetto e condizioni sostanzialmente identici, in particolare nelle stime, nelle offerte o nei prezzi pagati in passato dallo stesso acquirente pubblico o da altri acquirenti pubblici.

L'acquirente pubblico può limitare l'obbligo di fornire spiegazioni sui prezzi o sugli elementi di prezzo all'offerente che ha presentato l'offerta meglio classificata ai sensi dell'articolo 98 o, se del caso, a più offerenti con le offerte meglio classificate.
2. Le spiegazioni dell'offerente devono dimostrare la sostenibilità economica del prezzo o degli elementi di prezzo dell'offerta, attestando che non siano anormalmente bassi per tutta la durata del contratto. Esse devono giustificare il basso livello del prezzo, compresi gli elementi di prezzo e il rapporto con la qualità dell'offerta e il rispetto di tutti gli obblighi, e possono includere, in particolare, quanto segue:

- (a) gli aspetti economici del processo di produzione, dei servizi forniti o del metodo di costruzione o delle soluzioni tecniche scelte;
 - (b) condizioni eccezionalmente favorevoli, compresi gli aiuti di Stato qualora tali aiuti siano compatibili con il mercato interno;
 - (c) il rispetto da parte dell'offerente di tutti gli obblighi normativi e dei requisiti strategici di cui al titolo II della presente parte applicabili all'appalto.
3. Qualora l'acquirente pubblico ritenga soddisfacenti le spiegazioni di cui al paragrafo 2, deve registrare la propria valutazione nella documentazione individuale ai sensi dell'articolo 109.
 4. Qualora le spiegazioni di cui al paragrafo 2 non siano ritenute soddisfacenti, anche dopo aver chiesto chiarimenti o informazioni aggiuntive, l'acquirente pubblico respinge l'offerta dalla procedura di appalto.

Articolo 102

Correzioni nel corso delle procedure e annullamento

1. Prima della scadenza per la presentazione delle offerte o dell'avvio delle trattative, gli acquirenti pubblici possono apportare rettifiche ai dettagli dell'appalto senza avviare una nuova procedura di appalto né modificare il bando di gara, a condizione che:
 - (a) la correzione non modifichi sostanzialmente l'oggetto dell'appalto; e
 - (b) la correzione sia chiaramente indicata in un capitolato d'appalto aggiornato messo a disposizione di tutti gli operatori economici interessati.

Se la rettifica viene effettuata meno di 24 ore prima del termine per la presentazione delle offerte, tale termine è prorogato di almeno due giorni lavorativi, o di un periodo più lungo qualora ciò sia giustificato dalla natura e dalla complessità della rettifica.
2. Qualora le informazioni o la documentazione presentate dagli operatori economici siano o sembrano incomplete o errate, oppure qualora manchino informazioni o documentazione specifiche, gli acquirenti pubblici possono offrire agli operatori economici interessati, in modo rigorosamente non discriminatorio, la possibilità di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione pertinenti entro un termine adeguato per porre rimedio a tale carenza. La prima frase si applica solo a un'irregolarità o a un'irregolarità minore di un'offerta o delle informazioni relative all'idoneità, qualora tale rimedio non modifichi in modo sostanziale l'offerta o le informazioni relative all'idoneità.
3. L'acquirente pubblico annulla la procedura di appalto qualora individui errori sostanziali nella stessa che non possano essere corretti con altri mezzi e che siano tali da falsare la concorrenza.
4. L'acquirente pubblico può, prima della firma del contratto, annullare la procedura di appalto. Nel caso di contratti suddivisi in lotti o di altre forme di appalto a fornitori multipli, l'annullamento può essere parziale. La decisione deve essere motivata e portata a conoscenza degli offerenti il prima possibile.

Accordi quadro

1. Gli acquirenti pubblici possono concludere accordi quadro secondo le procedure di cui al titolo I della presente parte. Le norme del presente regolamento relative agli appalti pubblici si applicano, *mutatis mutandis*, agli accordi quadro, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Per «accordo quadro» si intende un accordo tra uno o più acquirenti pubblici e uno o più operatori economici volto a stabilire le condizioni che regolano gli appalti che possono essere aggiudicati nel corso di un determinato periodo.

2. La durata di un accordo quadro non deve superare i seguenti limiti:

- (a) tre anni per gli accordi quadro con un unico operatore economico; oppure
- (b) cinque anni per gli accordi quadro con più operatori economici.

La durata massima dell'accordo quadro può essere fissata per un periodo più lungo in casi eccezionali, qualora ciò sia debitamente giustificato dalla complessità o dalla natura specialistica dell'appalto e la durata non sia superiore a quanto strettamente necessario alla luce delle circostanze dell'appalto in questione.

3. Un acquirente pubblico deve manifestare la propria intenzione di concludere un accordo quadro mediante un bando di gara sintetico. Il bando di gara sintetico deve inoltre includere la durata e il valore o i volumi cumulativi massimi dei contratti che si prevede di concludere sulla base dell'accordo quadro nel corso della sua durata. I limiti massimi possono essere adeguati nel bando di gara sintetico dei risultati, a condizione che qualsiasi adeguamento sia proporzionato alle condizioni dell'offerta o delle offerte aggiudicate.

4. Il bando di gara deve includere i criteri non discriminatori e oggettivi che saranno utilizzati per la stipula dei contratti successivi sulla base dell'accordo quadro. Qualora un accordo quadro sia concluso con più di un operatore economico, i criteri devono prevedere le regole per la riapertura della concorrenza tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro oppure definire tutte le condizioni relative alle modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti, oppure una combinazione di entrambe.

Gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica dei risultati ai sensi dell'articolo 110 per ciascun contratto concluso sulla base di un accordo quadro. La durata dei contratti basati su un accordo quadro non può superare la scadenza dell'accordo quadro di oltre il 50 % della durata di quest'ultimo.

Capitolo 4 Esecuzione del contratto

Condizioni per l'esecuzione degli appalti

1. Gli acquirenti pubblici possono stabilire condizioni relative all'esecuzione di un appalto, a condizione che siano collegate all'oggetto dell'appalto conformemente all'articolo 90 e chiaramente indicate nel capitolato d'oneri.

2. Tali condizioni possono, oltre agli aspetti contrattuali, tecnici, qualitativi ed economici generali, quali l'indicizzazione dei prezzi, includere anche condizioni relative a considerazioni strategiche, tra cui:
- (a) considerazioni ambientali, come definite all'articolo 50, quali la gestione dei rifiuti, il rispetto della due diligence in materia di sostenibilità e la rendicontazione nell'esecuzione del contratto, o altri requisiti nell'ambito dell'economia circolare;
 - (b) considerazioni in materia di occupazione, quali condizioni di lavoro eque per i lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, comprese la retribuzione e la salute e sicurezza sul lavoro;
 - (c) altre considerazioni sociali, come definite all'articolo 55, quali l'attuazione di adeguati processi di prevenzione e mitigazione relativi agli impatti sui diritti umani derivanti dall'esecuzione del contratto;
 - (d) gli obiettivi di innovazione descritti nell'articolo 59, quali quelli volti a incoraggiare il miglioramento continuo della soluzione;
 - (e) interessi in materia di sicurezza e ordine pubblico, come descritti negli articoli 66, o requisiti di resilienza e sicurezza dell'approvvigionamento, come stabiliti nell'articolo 69, quali il nulla osta di sicurezza del personale, le restrizioni di gestione o il continuo rispetto e miglioramento della catena di approvvigionamento.

Articolo 105

Meccanismi di adeguamento

1. Gli acquirenti pubblici possono includere nel capitolato d'appalto clausole che stabiliscano meccanismi di adeguamento delle condizioni del contratto per tutta la sua durata, a condizione che tali meccanismi:
 - (a) siano oggettivamente giustificati tenuto conto della natura del contratto;
 - (b) mantengano l'equilibrio economico del contratto;
 - (c) le clausole siano chiare, precise e inequivocabili.
2. I meccanismi di adeguamento di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riguardare:
 - (a) regole predefinite per l'adeguamento dei ricavi, comprese le variazioni legate alla domanda o ai livelli di utilizzo;
 - (b) meccanismi di indicizzazione, compresi quelli legati a indicatori economici oggettivi, quali indici dei prezzi, tassi di inflazione o volatilità dei costi dei fattori di produzione, ad esempio per i materiali essenziali;
 - (c) adeguamenti dei pagamenti basati sulle prestazioni, legati al raggiungimento di obiettivi qualitativi o di rendimento relativi alla fornitura di opere o servizi.
3. Gli adeguamenti di un contratto basati su tali clausole non sono considerati modifiche ai sensi dell'articolo 106.

Articolo 106

Modifiche dei contratti durante la loro durata

1. Gli acquirenti pubblici possono modificare i contratti aggiudicati o gli accordi quadro durante la loro durata senza una nuova procedura di appalto, a condizione che la modifica non sia sostanziale ai sensi del paragrafo 3 o rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 4. Qualsiasi modifica di questo tipo deve rispondere a esigenze oggettive sorte durante l'esecuzione del contratto, essere limitata a quanto necessario e appropriato per garantirne l'esecuzione e la continuità e non alterare l'equilibrio economico iniziale del contratto a favore del contraente.
2. Una modifica il cui valore non superi il 15 % del valore del contratto iniziale è considerata non sostanziale e può essere effettuata senza una nuova procedura di appalto, a condizione che la modifica non alteri l'equilibrio economico iniziale del contratto.

Qualora vengano apportate diverse modifiche successive, le soglie sono valutate sulla base del valore netto cumulativo delle modifiche successive.
3. Una modifica è considerata sostanziale qualora introduca clausole che, se fossero state incluse nella procedura di appalto originaria, avrebbero modificato le condizioni di concorrenza, oppure qualora modifichi clausole o condizioni essenziali del contratto, quali l'oggetto del contratto, l'equilibrio economico iniziale a favore del contraente o l'identità del contraente originario, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c).
4. A condizione che non alterino l'equilibrio economico iniziale del contratto a favore del contraente, le modifiche sostanziali sono ammesse ai sensi del paragrafo 1 solo nei seguenti casi:
 - (a) qualora, durante l'esecuzione dell'appalto, si rendano necessari lavori, servizi o forniture supplementari, a condizione che il cambio di appaltatore non sia tecnicamente o economicamente fattibile, anche a causa dell'interdipendenza dei lavori o dei servizi esistenti o perché comporterebbe un aumento sostanziale dei costi;
 - (b) qualora la modifica sia necessaria a causa di circostanze che un acquirente pubblico diligente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento dell'avvio della procedura e che incidono in modo significativo sull'esecuzione o sulla fattibilità del contratto, tra cui:
 - (i) modifiche sostanziali del quadro normativo o giuridico applicabile;
 - (ii) sviluppi tecnologici significativi;
 - (iii) perturbazioni, emergenze o crisi aventi un impatto economico, sociale o operativo significativo;
 - (c) qualora l'appaltatore originario sia sostituito da un altro soggetto a causa di:
 - (i) in caso di fusione, fusione per incorporazione, acquisizione, insolvenza o altra ristrutturazione societaria, un altro operatore economico subentri, in tutto o in parte, nei diritti e negli obblighi del contraente iniziale, a condizione che il nuovo soggetto soddisfi i criteri di selezione qualitativa originari; che non vengano apportate altre modifiche sostanziali al contratto e che la sostituzione non sia volta ad eludere l'applicazione del presente regolamento; oppure
 - (ii) l'acquirente pubblico si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, qualora ciò sia eventualmente previsto dalla legislazione nazionale.

5. Prima di modificare un appalto, l'acquirente pubblico accerta, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli acquirenti pubblici devono conservare una documentazione scritta dettagliata degli elementi essenziali della modifica, compresa la sua giustificazione, la sua necessità o adeguatezza e il suo impatto sull'equilibrio economico del contratto, in particolare la ripartizione dei rischi e dei vantaggi economici, al fine di giustificare le decisioni di modifica del contratto e consentire la verifica del rispetto del presente articolo da parte degli organi competenti di vigilanza, audit e revisione.
6. Prima di qualsiasi modifica di un contratto che superi il 50 % del valore stimato iniziale del contratto, gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica della modifica a tal fine. Tale sintesi pubblica contiene la giustificazione della modifica senza una nuova procedura di appalto e le informazioni di cui all'articolo 110. Le modifiche successive non devono essere finalizzate a eludere il presente regolamento.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di pubblicazione preventiva non si applica qualora l'urgenza derivante da una situazione di emergenza determinata in conformità all'articolo 48 non consenta la pubblicazione preventiva della sintesi pubblica della modifica. In tal caso, gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica della modifica ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora gli acquirenti pubblici modifichino in modo sostanziale un appalto ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo e la modifica non superi il 50 % del valore stimato iniziale dell'appalto, essi pubblicano una sintesi pubblica della modifica contenente le informazioni di cui all'articolo 110 entro 20 giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica.
8. Ai fini del calcolo del valore di cui ai paragrafi 2, 6 e 7, il valore aggiornato costituisce il valore di riferimento qualora il contratto preveda una clausola di indicizzazione. Se il contratto non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione media nello Stato membro dell'acquirente pubblico.
9. Le modifiche di un contratto non possono essere utilizzate per porre rimedio a carenze nell'esecuzione da parte dell'appaltatore che non siano giustificate da circostanze al di fuori del suo controllo.

Articolo 107

Risoluzione dei contratti

Fatti salvi gli altri motivi di risoluzione previsti dalla presente legge o dalla normativa nazionale applicabile, gli acquirenti pubblici devono risolvere il contratto qualora:

- (a) l'operatore economico sia oggetto di una condanna definitiva per uno dei motivi di cui all'articolo 25, salvo che l'acquirente pubblico dimostri che tale risoluzione non è giustificata da motivi di interesse pubblico prevalente e che la sentenza definitiva non lo precluda;
- (b) il contratto o la sua modifica non avrebbero dovuto essere aggiudicati all'appaltatore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dal presente regolamento, dichiarata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato.

Pagamenti

1. Fatti salvi gli obblighi che loro incombono ai sensi della direttiva 2011/7/UE⁶⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli acquirenti pubblici garantiscono il pagamento tempestivo degli appaltatori e, se del caso, dei subappaltatori.
2. Nell'ambito delle condizioni di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 104, gli acquirenti pubblici possono prevedere che gli appaltatori trasferiscano lungo la catena di approvvigionamento termini di pagamento equivalenti a quelli stabiliti nelle disposizioni pertinenti della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Gli Stati membri forniscono, attraverso lo Spazio nazionale dei dati sugli appalti pubblici (NPPDS), informazioni sugli appalti relative allo stato dei pagamenti collegate a ciascun singolo appalto interessato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni sugli appalti relative al rispetto dell'obbligo di pagamento tempestivo per ciascun periodo di rendicontazione annuale per ogni acquirente pubblico ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 4.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 44, paragrafo 6, gli acquirenti pubblici possono prevedere pagamenti anticipati nei dettagli dell'appalto, in particolare per incoraggiare la partecipazione delle PMI. Qualora l'appalto in questione rivesta particolare rilevanza per le considerazioni in materia di innovazione di cui al titolo II, capo 3 della presente parte e a meno che non sia giustificato da un interesse preminente dell'acquirente pubblico, gli acquirenti pubblici prevedono un adeguato pagamento anticipato a favore dell'appaltatore.
6. Su richiesta del subappaltatore e qualora la natura dell'appalto lo consenta, l'ente appaltante versa direttamente al subappaltatore i pagamenti dovuti per i servizi, le forniture o i lavori prestati all'appaltatore principale. Tali misure possono includere meccanismi adeguati che consentano all'appaltatore principale di opporsi a pagamenti indebiti. Le modalità relative a tale modalità di pagamento sono specificate nel capitolato d'oneri.

Capitolo 5

Norme in materia di pubblicazione e documentazione

Documentazione individuale delle procedure

1. Gli acquirenti pubblici devono registrare, nel proprio servizio di appalti elettronici, e rendere disponibile nell'NPPDS ai sensi dell'articolo 134, la documentazione necessaria a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, in particolare la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici, comprese eventuali trattative, e le decisioni interne relative alla preparazione o alla correzione del capitolato d'appalto, anche a seguito di eventuali trattative, alla selezione degli operatori economici e all'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione deve essere conservata per un periodo di

⁶⁷ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/7/oj>).

almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, salvo nei casi in cui la normativa dell'Unione o nazionale applicabile preveda un periodo più lungo.

2. Le informazioni relative agli appalti e le decisioni in materia di appalti devono essere registrate e gestite in modo tale da consentire di identificarne l'origine, l'evoluzione, la giustificazione e la cronologia delle approvazioni per tutto il loro ciclo di vita.
3. Gli acquirenti pubblici devono includere nella propria documentazione eventuali conflitti di interesse individuati, violazioni dell'integrità e rischi significativi per la sicurezza o la sicurezza pubblica che incidono sulle procedure di appalto o sull'esecuzione del contratto, nonché le misure di mitigazione adottate.

Articolo 110

Pubblicazione delle informazioni nelle sintesi pubbliche

1. Gli acquirenti pubblici pubblicano le informazioni di cui all'articolo 112 in tutti i seguenti riassunti pubblici:
 - (a) consultazione;
 - (b) gara;
 - (c) risultato;
 - (d) contratto;
 - (e) modifica;
 - (f) completamento.
2. La pubblicazione di una sintesi pubblica della consultazione di cui all'articolo 30 deve includere tutte le seguenti informazioni:
 - (a) identificazione delle organizzazioni interessate dalla consultazione; e
 - (b) finalità della consultazione, compresi il metodo, le modalità di comunicazione e i termini di presentazione;
 - (c) altre informazioni necessarie relative alla consultazione.
3. La pubblicazione di una sintesi pubblica della gara di cui agli articoli 34, 37, 42, 49 e 103 deve includere tutte le seguenti informazioni:
 - (a) identificazione delle organizzazioni interessate dalla procedura;
 - (b) finalità della procedura, compresi la modalità, le modalità di comunicazione e i termini di presentazione;
 - (c) descrizione dell'appalto, compresa la natura, la quantità o la quantità stimata e i tempi degli acquisti;
 - (d) durata di validità della procedura;
 - (e) condizioni contrattuali;
 - (f) se del caso, un'indicazione relativa alla natura strategica dell'appalto, quale il raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali o di innovazione, nonché l'idoneità dell'appalto per le PMI;
 - (g) Ambito di applicazione del GPA;

- (h) altre informazioni necessarie relative alla concorrenza.
4. La pubblicazione di una sintesi pubblica dei risultati di cui agli articoli 40, 44, 46, 49, 103 e 111 deve includere le seguenti informazioni:
- (a) identificazione delle organizzazioni interessate dalla procedura;
 - (b) finalità della procedura;
 - (c) esito della procedura, compresa l'annullamento;
 - (d) per gli appalti aggiudicati ai sensi dell'articolo 46: una motivazione della decisione dell'acquirente pubblico di aggiudicare l'appalto in conformità a tale disposizione;
 - (e) per gli appalti aggiudicati ai sensi dell'articolo 46: una descrizione della richiesta come indicata nell'invito a negoziare, nella richiesta di presentare un'offerta o nella richiesta di fornire la soluzione contro fattura;
 - (f) se del caso, un'indicazione della natura strategica dell'appalto, quale il raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali o di innovazione, nonché l'indicazione della partecipazione delle PMI;
 - (g) copertura dell'Accordo sugli appalti pubblici (GPA); e
 - (h) altre informazioni necessarie relative al risultato.
5. La pubblicazione di una sintesi pubblica del contratto, della modifica o del completamento, come previsto dagli articoli 106, 111 e 125, deve includere tutte le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
- (a) identificazione delle organizzazioni interessate dal contratto;
 - (b) finalità del contratto;
 - (c) qualsiasi informazione relativa al contratto pubblicata ai sensi del presente paragrafo e modificata dalla modifica;
 - (d) motivi della modifica;
 - (e) esito del contratto, comprese le informazioni relative alla risoluzione;
 - (f) altre informazioni necessarie relative al contratto, alla modifica o al completamento.
6. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141 per modificare le informazioni contenute in ciascuna sintesi pubblica di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, in base alle esigenze di attuazione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specificino ulteriormente le informazioni specifiche che devono essere contenute in ciascuna sintesi pubblica di cui ai paragrafi da 2 a 6, stabiliscano il collegamento tra le sintesi pubbliche e la sequenza delle informazioni specifiche contenute in più sintesi pubbliche, nonché stabiliscano i requisiti per gli acquirenti pubblici per il riutilizzo delle informazioni già fornite in una sintesi pubblica, nonché i requisiti per i fornitori di servizi di appalti elettronici per la fornitura di un corrispondente servizio di riutilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 111

Pubblicazione della sintesi pubblica dei risultati, dell'appalto e del completamento

1. Gli acquirenti pubblici trasmettono le seguenti informazioni relative agli appalti ai sensi dell'articolo 110 entro e non oltre 20 giorni:
 - (a) dopo la conclusione di una consultazione di mercato, la decisione di aggiudicazione o l'annullamento di una procedura di appalto, o come previsto dagli articoli 40, 44, 46, 49 e 103, gli acquirenti pubblici trasmettono una sintesi pubblica dei risultati;
 - (b) dopo la conclusione di un contratto, qualora la precedente procedura di appalto rientrasse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli acquirenti pubblici devono inviare una sintesi pubblica del contratto;
 - (c) dopo il completamento dell'esecuzione di un contratto, qualora la precedente procedura di appalto rientrasse nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli acquirenti pubblici devono inviare una sintesi pubblica del completamento, a partire dal giorno del rispettivo evento, qualora un contratto aggiudicato non sia stato concluso o l'esecuzione del contratto non sia stata terminata, ivi compresa la risoluzione ai sensi degli articoli 107 e 126, a partire dal giorno del rispettivo evento.
2. Alcune informazioni possono essere escluse dalla pubblicazione qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di un determinato operatore economico, pubblico o privato, o possa pregiudicare la concorrenza leale tra gli operatori economici. Tali informazioni devono tuttavia essere fornite contemporaneamente all'NPPDS ai sensi dell'articolo 134 in quanto informazioni non disponibili al pubblico.
3. Gli acquirenti pubblici devono garantire la trasmissione completa, corretta e tempestiva delle informazioni relative agli appalti al NPPDS ai sensi dell'articolo 134.

Articolo 112

Forma e modalità di pubblicazione

1. Le sintesi pubbliche di cui all'articolo 110, comprese le modifiche alle informazioni, sono trasmesse dagli acquirenti pubblici tramite l'NPPDS all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e sono pubblicate nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro cinque giorni dal ricevimento, a meno che l'acquirente pubblico non richieda una data di pubblicazione successiva. Le informazioni si considerano ricevute dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea solo dopo che sono state convalidate secondo i requisiti tecnici di convalida stabiliti dall'Unione.
2. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea provvede affinché i riassunti pubblici di cui all'articolo 110 siano resi disponibili:
 - (a) come unico testo autentico in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, secondo quanto fornito dall'acquirente pubblico; e
 - (b) come versioni non autentiche nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, oltre al testo autentico.
3. Gli acquirenti pubblici devono essere in grado di fornire la prova della data in cui le loro informazioni sono state inviate per la pubblicazione.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea invia all'NPPDS la conferma della ricezione e della pubblicazione delle sintesi pubbliche inviate, indicando la data di pubblicazione. Tale conferma è trasmessa dall'NPPDS all'acquirente pubblico e costituisce prova della pubblicazione.

5. Gli acquirenti pubblici possono pubblicare sintesi pubbliche relative ad appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, a condizione che queste siano trasmesse all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conformemente al presente articolo.
6. I costi relativi alla ricezione, alla convalida e alla pubblicazione delle sintesi pubbliche da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea sono a carico dell'Unione.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino i dettagli relativi alla trasmissione delle sintesi pubbliche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la fonte dei requisiti di convalida tecnica di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 113

Pubblicazione a livello nazionale

1. Le informazioni di cui all'articolo 110 o all'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 7, non sono pubblicate a livello nazionale prima della pubblicazione ai sensi dell'articolo 112. Tuttavia, la pubblicazione può in ogni caso avvenire a livello nazionale qualora gli acquirenti pubblici non siano stati informati della pubblicazione entro 48 ore dalla conferma della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 112.
2. Le informazioni pubblicate a livello nazionale indicano la data in cui le informazioni sono state inviate all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nonché l'identificativo delle informazioni relative a una procedura di appalto pubblicata ai sensi dell'articolo 112.

Parte IV Concessioni

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 114

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica alle concessioni per l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi, quali definite all'articolo 115.
2. Salvo diversa disposizione della presente parte, tutte le disposizioni del presente regolamento applicabili agli appalti pubblici si applicano alle concessioni.

Articolo 115

Definizione e caratteristiche delle concessioni

1. Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:
 - (a) per «concessione» si intende un contratto a titolo oneroso, indipendentemente dalla sua denominazione formale, con cui uno o più committenti pubblici affidano l'esecuzione di opere o la prestazione e la gestione di servizi a uno o più operatori economici («concessionario») a beneficio degli utenti e che soddisfa le seguenti condizioni:
 - (i) la remunerazione del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto oppure in tale diritto unitamente a un corrispettivo da parte dell'acquirente pubblico; e
 - (ii) comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione di tali opere o servizi, al quale l'ente appaltante sarebbe esposto se dovesse eseguire direttamente le opere o fornire i servizi.
 - (b) La concessione prevede obblighi giuridicamente vincolanti in base ai quali l'ente pubblico acquirente determina la natura, la portata e le condizioni per l'esecuzione dei lavori o la fornitura e la gestione dei servizi, stabilendo requisiti specifici per garantire che il concessionario svolga tali compiti nel perseguimento degli obiettivi definiti da tale ente pubblico acquirente e rispetti tali requisiti per tutta la durata della concessione.
 - (c) La concessione ha per oggetto l'esecuzione di tali opere o la prestazione di tali servizi e non consiste semplicemente nel diritto di tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni di svolgere un determinato compito senza alcuna selettività.

Gli accordi il cui oggetto esclusivo o predominante è la concessione di un diritto di occupazione o di sfruttamento del demanio o delle risorse pubbliche, compresi i contratti di locazione o altri diritti relativi ai beni pubblici, nonché i diritti di passaggio o altre autorizzazioni che consentono l'uso del demanio per la realizzazione di infrastrutture o reti, e in relazione ai quali l'acquirente pubblico stabilisce solo condizioni generali

condizioni generali di utilizzo senza affidare l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi specifici, non costituiscono concessioni ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «rischio operativo» si intende il rischio che il concessionario non recuperi, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura e gestione dei servizi oggetto della concessione, cosicché il concessionario si assume il rischio di perdite connesse all'esecuzione della concessione, quali i rischi legati alle incertezze che incidono sulla domanda, sui ricavi, sui costi operativi, sulla disponibilità, sulle condizioni tecniche e operative o sulle prestazioni. Il rischio operativo deve comportare un'effettiva esposizione alle mutevoli condizioni di mercato e qualsiasi potenziale perdita stimata subito dal concessionario non deve essere economicamente irrilevante.

Articolo 116

Contratti di concessione misti

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 86 e 87, il regime giuridico applicabile ai contratti che contengono elementi di concessione e di altri appalti pubblici («contratti di concessione misti») è determinato conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Qualora le diverse parti di un contratto di concessione misto siano oggettivamente separabili, ma non siano oggetto di appalti distinti da parte dell'acquirente pubblico, il contratto di concessione misto è aggiudicato conformemente alla parte III.
3. Qualora le diverse parti di un contratto di concessione misto non siano oggettivamente separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale di tale contratto.
Qualora tale contratto contenga elementi di una concessione di servizi e di un appalto di forniture, l'oggetto principale di tale contratto è determinato in base al valore stimato più elevato dei rispettivi servizi o forniture.

Articolo 117

Concessioni escluse

1. Oltre alle esclusioni previste nella Parte III, Titolo II, Capitolo 1, il presente regolamento non si applica alle seguenti concessioni:
 - (a) ai servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008⁶⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - (b) relative ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativo a norme comuni per l'esercizio di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj>).

- (c) per la fornitura o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile, o per l'approvvigionamento di acqua potabile a tali reti;
 - (d) aventi uno o entrambi i seguenti oggetti, qualora siano connessi a un'attività di cui alla lettera c):
 - (i) progetti di ingegneria idraulica, di irrigazione o di bonifica dei terreni, a condizione che il volume d'acqua da utilizzare per l'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale di acqua reso disponibile da tali progetti o impianti per l'irrigazione o la bonifica;
 - (ii) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue;
 - (e) per i servizi di lotteria, che rientrano nel codice CPV 92351100-7, aggiudicati da uno Stato membro a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo;
 - (f) aggiudicati a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo concesso in conformità al trattato e alla normativa dell'Unione che stabilisce norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all'allegato III, a meno che tale normativa dell'Unione non preveda obblighi di trasparenza specifici per il settore, nel qual caso si applica l'articolo 20.
2. Qualora uno Stato membro conceda a un operatore economico un diritto esclusivo per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato IV, ne informa la Commissione entro un mese dalla concessione di tale diritto esclusivo.

Articolo 118

Soglia e stima del valore di una concessione

1. Il presente regolamento si applica alle concessioni il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia specificata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
2. Il valore stimato di una concessione è il fatturato totale previsto, al netto dell'IVA, che il concessionario può generare nel corso della durata massima della concessione, secondo la stima effettuata dall'acquirente pubblico, a titolo di corrispettivo per i lavori e i servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
3. Il valore stimato della concessione è calcolato utilizzando un metodo oggettivo specificato nel capitolato d'appalto. Nel calcolare il valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, se del caso, in particolare:
 - (a) il valore di qualsiasi forma di opzione e di qualsiasi proroga della durata della concessione;
 - (b) i proventi derivanti dal pagamento di canoni e sanzioni da parte degli utenti delle opere o dei servizi, diversi da quelli riscossi per conto dell'ente appaltante;
 - (c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario, in qualsiasi forma, concessi dall'ente appaltante o da qualsiasi altra autorità pubblica al concessionario, compresi i compensi per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico e i contributi agli investimenti pubblici;
 - (d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario, in qualsiasi forma, concesso da terzi per l'esecuzione della concessione;

- (e) i ricavi derivanti dalla vendita di eventuali beni facenti parte della concessione;
- (f) il valore di tutte le forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli acquirenti pubblici, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- (g) eventuali premi, pagamenti, indennizzi o rimborsi concessi agli operatori economici in relazione alla procedura di aggiudicazione di una concessione.

Titolo II

Preparazione, progettazione e procedura

Articolo 119

Obblighi contrattuali relativi alle esigenze pubbliche

1. Gli acquirenti pubblici stabiliscono nel capitolato d'appalto le condizioni obbligatorie che disciplinano l'esecuzione della concessione e che ritengono necessarie, tenuto conto della natura e dell'oggetto dei lavori o dei servizi in questione, comprese quelle volte a garantire la continuità, la qualità, l'accessibilità, la sicurezza e l'efficacia dei lavori e dei servizi forniti agli utenti.
2. Ove opportuno, le condizioni obbligatorie relative all'esecuzione della concessione, di cui al paragrafo 1, sono stabilite come requisiti di prestazione chiari, oggettivi e misurabili, compresi indicatori relativi a quanto segue:
 - (a) la qualità del servizio;
 - (b) la disponibilità e la continuità del servizio;
 - (c) l'efficienza e l'affidabilità;
 - (d) la sostenibilità e la resilienza.
3. Qualora i requisiti di prestazione siano stabiliti in conformità al paragrafo 2, le specifiche dell'appalto devono consentire un monitoraggio efficace delle prestazioni e possono, in particolare, includere gli indicatori chiave di prestazione applicabili, i metodi di monitoraggio e verifica delle prestazioni e, se del caso, le conseguenze dei risultati delle prestazioni, compresi incentivi o detrazioni.

Articolo 120

Valutazione strutturata dei rischi

1. Prima di avviare una procedura di aggiudicazione di una concessione, gli acquirenti pubblici effettuano una valutazione dei principali rischi economici connessi all'esecuzione della concessione, tenendo conto della natura, della durata e delle caratteristiche economiche dei lavori o dei servizi in questione.

La valutazione individua le principali categorie di rischi connessi all'esecuzione della concessione, distinguendo, da un lato, i rischi operativi relativi alla gestione delle opere o dei servizi e all'esposizione alle incertezze del mercato e, dall'altro, i rischi contrattuali generali. La valutazione dei rischi determina, sulla base di elementi oggettivi, la ripartizione di tali rischi tra le parti.

2. Il capitolato d'appalto può prevedere meccanismi di adeguamento conformi all'articolo 125, volti a ridistribuire o attenuare i rischi tra le parti, se necessario, tenendo conto della natura di tali rischi. L'esistenza di tali meccanismi non preclude, di per sé, la qualificazione del contratto come concessione, a condizione che il concessionario continui a sostenere il rischio operativo inerente alla gestione delle opere e dei servizi.

Articolo 121

Parametri per la valutazione delle prestazioni

1. Gli acquirenti pubblici includono nei contratti di concessione disposizioni volte a garantire l'efficienza a lungo termine delle opere o dei servizi, anche promuovendo la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica per tutta la durata della concessione.

Le disposizioni di cui al primo comma devono essere direttamente collegate alle prestazioni della concessione e possono in particolare includere requisiti relativi al contributo agli obiettivi ambientali e climatici ai sensi dell'articolo 50 o volti a promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, nonché il miglioramento continuo dei servizi.
2. Gli acquirenti pubblici devono, se del caso, includere nei contratti di concessione disposizioni volte a garantire la sicurezza, la resilienza e la continuità delle opere o dei servizi per tutta la durata della concessione.

Tali disposizioni devono essere direttamente collegate all'esecuzione della concessione e possono, in particolare, includere requisiti volti a garantire la continuità dei servizi essenziali in caso di interruzione, obblighi di gestione dei rischi che incidono sulla sicurezza e sulla resilienza operativa, nonché misure volte a proteggere infrastrutture, sistemi o dati critici o garanzie in materia di sicurezza informatica.
3. Gli acquirenti pubblici devono includere nei contratti di concessione disposizioni che impongano ai concessionari di conservare una documentazione adeguata per cinque anni dalla data di aggiudicazione e meccanismi di rendicontazione che consentano all'acquirente pubblico di monitorare l'esecuzione e l'attuazione della concessione, di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e legali e di consentire la verifica della conformità da parte degli organismi competenti di vigilanza, audit e revisione.

Tali disposizioni possono in particolare riguardare la completezza, l'accuratezza e l'integrità della documentazione, le informazioni periodiche sulle prestazioni e la tempestiva notifica di incidenti che incidono sulle prestazioni o sul rispetto dei requisiti legali, di sicurezza o ambientali.
4. Qualora l'esecuzione della concessione comporti diritti su beni, infrastrutture o proprietà pubbliche necessari per il funzionamento della concessione, gli acquirenti pubblici devono garantire che gli accordi contrattuali, di proprietà o di occupazione che disciplinano il trasferimento, la restituzione o il subentro di tali beni alla scadenza o alla risoluzione della concessione siano chiari, proporzionati, non discriminatori e specificati nei dettagli dell'appalto. Tali accordi non devono creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza né favorire indebitamente il concessionario in carica e devono garantire che l'operatore subentrante sia in grado di proseguire l'esecuzione della concessione a condizioni efficaci e non discriminatorie.

Il capitolato d'appalto può in particolare specificare le condizioni che disciplinano l'uso, il trasferimento o la restituzione dei beni alla scadenza o alla risoluzione della concessione, ivi compreso l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le condizioni relative al trasferimento o alla subentratura del personale.

Articolo 122

Durata delle concessioni

1. La durata di una concessione è limitata al periodo necessario affinché il concessionario recuperi l'investimento effettuato per la gestione delle opere o dei servizi, unitamente a un rendimento del capitale investito in condizioni operative normali, tenendo conto degli investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali specifici.
2. La durata di una concessione è determinata tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'interesse pubblico a preservare la concorrenza e l'accesso al mercato.
3. Nel determinare la durata di una concessione, l'ente appaltante tiene conto:
 - (a) gli investimenti necessari per l'esecuzione della concessione, sia iniziali che durante tutta la durata della stessa, compresi gli investimenti in infrastrutture, attrezzature e proprietà intellettuale;
 - (b) i costi di esercizio e di manutenzione connessi alla gestione delle opere o dei servizi;
 - (c) la ripartizione dei rischi tra le parti, a condizione che la durata della concessione non comporti l'eliminazione del rischio operativo a carico del concessionario;
 - (d) le condizioni obbligatorie che disciplinano l'esecuzione della concessione;
 - (e) i ricavi previsti e il periodo ragionevolmente necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti e i costi operativi, unitamente a un ragionevole rendimento;
 - (f) la necessità di garantire un'esposizione periodica alla concorrenza.

Ove opportuno, la durata della concessione deve tenere conto anche del ciclo di vita tecnologico, normativo e ambientale previsto in relazione all'oggetto della concessione.

La determinazione della durata della concessione non deve comportare la garanzia che il concessionario ottenga un rendimento predeterminato o minimo sul capitale investito. Una concessione può essere aggiudicata per una durata inferiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti, a condizione che eventuali accordi finanziari legati a tale durata, ivi inclusi indennizzi o garanzie, non eliminino o riducano sostanzialmente il rischio operativo a carico del concessionario.
4. L'acquirente pubblico può determinare la durata della concessione nel capitolato d'appalto oppure può prevedere che la durata faccia parte dell'offerta.
5. Qualora la durata faccia parte dell'offerta, il capitolato d'appalto deve specificare:
 - (a) il metodo di determinazione della durata della concessione, compresa l'eventuale durata minima o massima o l'intervallo consentito;

- (b) le regole che disciplinano la valutazione e la verifica della durata proposta dagli offerenti, compreso il rapporto tra tale durata e:
 - (i) gli investimenti da realizzare;
 - (ii) la struttura finanziaria della concessione;
 - (iii) la ripartizione dei rischi;
 - (iv) l'equilibrio economico della concessione;
 - (c) la misura in cui la durata proposta costituisce un criterio di aggiudicazione.
6. L'amministrazione aggiudicatrice può includere nel capitolato d'appalto disposizioni che consentano l'eventuale adeguamento, proroga, riduzione o determinazione condizionata della durata della concessione. Qualsiasi meccanismo che consenta l'adeguamento, la proroga, la riduzione o la determinazione condizionata della durata della concessione deve soddisfare i seguenti requisiti:
- (a) essere definito in modo chiaro, preciso e inequivocabile nel capitolato d'appalto;
 - (b) specificare le condizioni alle quali tali adeguamenti possono avvenire, la metodologia applicabile e la durata massima della concessione, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 3.
- Qualsiasi adeguamento della durata della concessione non previsto nel capitolato d'appalto o non attuato in conformità alla metodologia e alle condizioni stabilite ai sensi del secondo comma, lettera b), costituisce una modifica della concessione ed è soggetto all'articolo 125

Articolo 123

Procedure di aggiudicazione di una concessione

1. Gli acquirenti pubblici aggiudicano le concessioni secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Il bando pubblico di gara per l'aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 34 deve inoltre includere una sintesi delle seguenti informazioni:
 - (a) le componenti principali del valore stimato della concessione, compresi i costi di investimento stimati e i ricavi di esercizio;
 - (b) la ripartizione dei rischi principali, compresi, se del caso, i rischi legati alla domanda, alla costruzione e alla regolamentazione.

Titolo III Gestione delle concessioni

Articolo 124

Meccanismi di adeguamento

1. Gli acquirenti pubblici possono includere nel capitolato d'appalto clausole che stabiliscano meccanismi di adeguamento delle condizioni della concessione per tutta la sua durata, a condizione che tali meccanismi:
 - (a) siano oggettivamente giustificati tenuto conto della natura, della durata e del profilo di rischio della concessione;
 - (b) mantengano l'equilibrio economico della concessione;
 - (c) preservino il trasferimento del rischio operativo al concessionario;
 - (d) le clausole siano chiare, precise e inequivocabili.
2. I meccanismi di adeguamento di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riguardare:
 - (a) regole predefinite per l'adeguamento dei ricavi, comprese le variazioni legate alla domanda o ai livelli di utilizzo;
 - (b) meccanismi di indicizzazione, compresi quelli legati a indicatori economici oggettivi, quali indici dei prezzi, tassi di inflazione o volatilità dei costi dei fattori di produzione, come quelli relativi ai materiali chiave;
 - (c) adeguamenti dei pagamenti basati sulle prestazioni, legati al raggiungimento di obiettivi qualitativi o di rendimento relativi alla fornitura di opere o servizi;
3. Gli adeguamenti di un contratto basati su tali clausole non sono considerati modifiche ai sensi dell'articolo 125.

Articolo 125

Modifiche delle concessioni durante la loro durata

1. Gli acquirenti pubblici possono modificare le concessioni durante la loro durata senza una nuova procedura di appalto, a condizione che la modifica non sia sostanziale ai sensi del paragrafo 3 o rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 4. Tali modifiche devono rispondere a esigenze oggettive insorte durante l'esecuzione della concessione, essere limitate a quanto necessario e appropriato per garantirne l'esecuzione e la continuità e non alterare l'equilibrio economico iniziale della concessione a favore del concessionario.
2. Le modifiche il cui valore non superi il 15 % del valore della concessione iniziale sono considerate non sostanziali e possono essere apportate senza una nuova procedura di appalto, a condizione che la modifica non alteri l'equilibrio economico iniziale della concessione.

Qualora vengano apportate diverse modifiche successive, le soglie sono valutate sulla base del valore netto cumulativo delle modifiche successive.
3. Una modifica è considerata sostanziale qualora introduca clausole che, se fossero state incluse nella procedura di appalto originaria, avrebbero modificato le condizioni di concorrenza, oppure qualora modifichi clausole o condizioni essenziali del contratto, quali l'oggetto della concessione, , gli obblighi contrattuali stabiliti a norma dell'articolo 119, l'equilibrio economico iniziale a favore del concessionario o l'identità del concessionario originario, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera c).

4. A condizione che non alterino l'equilibrio economico iniziale della concessione a favore del concessionario, sono ammesse modifiche sostanziali, ai sensi del paragrafo 1, nei seguenti casi:
- (a) qualora, durante l'esecuzione della concessione, si rendano necessari lavori, servizi o forniture aggiuntivi, a condizione che un cambio di concessionario non sia tecnicamente o economicamente fattibile, anche a causa dell'interdipendenza delle opere o dei servizi esistenti o perché comporterebbe un aumento sostanziale dei costi;
 - (b) qualora la modifica sia necessaria a causa di circostanze che un acquirente pubblico diligente non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento dell'avvio della procedura di aggiudicazione delle concessioni e che incidono in modo significativo sull'esecuzione o sulla fattibilità della concessione, tra cui:
 - (i) modifiche sostanziali del quadro normativo o giuridico applicabile;
 - (ii) sviluppi tecnologici significativi;
 - (iii) perturbazioni, emergenze o crisi aventi un impatto economico, sociale o operativo significativo;
 - (c) qualora il concessionario originario sia sostituito da un altro soggetto a causa di:
 - (a) una fusione, un'acquisizione, un'insolvenza o altra ristrutturazione societaria, qualora un altro operatore economico subentri, in tutto o in parte, nei diritti e negli obblighi del concessionario iniziale, a condizione che il nuovo soggetto soddisfi i criteri di selezione qualitativi originari; che non vengano apportate altre modifiche sostanziali alla concessione e che la sostituzione non sia intesa a eludere l'applicazione del presente regolamento;
 - (b) l'assunzione da parte dell'acquirente pubblico degli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, qualora ciò sia eventualmente previsto dalla legislazione nazionale.
5. Prima di modificare una concessione, l'acquirente pubblico deve accertare, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli acquirenti pubblici conservano una documentazione scritta dettagliata degli elementi essenziali della modifica, compresa la sua giustificazione, la sua necessità o adeguatezza e il suo impatto sull'equilibrio economico del contratto, in particolare sulla ripartizione dei vantaggi economici e dei rischi operativi nell'ambito della concessione, al fine di giustificare le decisioni di modifica della concessione e di consentire la verifica del rispetto del presente articolo da parte degli organismi competenti di vigilanza, audit e revisione.
6. Prima di qualsiasi modifica di una concessione che superi il 50 % del valore della concessione iniziale, gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica della modifica a tal fine. Tale sintesi pubblica contiene la giustificazione della modifica senza una nuova procedura di appalto e le informazioni di cui all'articolo 110. Le modifiche successive non devono essere finalizzate a eludere il presente regolamento.
- In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di pubblicazione preventiva non si applica qualora l'urgenza derivante da una situazione di emergenza determinata conformemente all'articolo 48 non consenta la pubblicazione preventiva della sintesi pubblica della modifica. In tal caso, gli acquirenti pubblici pubblicano una sintesi pubblica della modifica conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Qualora gli acquirenti pubblici modifichino in modo sostanziale una concessione alle condizioni di cui al paragrafo 5 e la modifica non superi il 50 % del valore della concessione iniziale, essi pubblicano una sintesi pubblica della modifica contenente le informazioni di cui all'articolo 110 entro 20 giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica. Qualora vengano apportate diverse modifiche successive che non superino il 50 % del valore della concessione iniziale, tale obbligo si applica a ciascuna modifica. Le modifiche consecutive non devono essere finalizzate a eludere il presente regolamento.
8. Qualora l'esecuzione non corretta della concessione o l'incapacità del concessionario di fornire i lavori o i servizi minacci la continuità di un servizio essenziale fornito nell'ambito della concessione e definito nel documento di concessione, gli acquirenti pubblici possono adottare o richiedere misure temporanee strettamente necessarie per garantire la fornitura ininterrotta di tale servizio. Gli acquirenti pubblici devono garantire che tali misure siano limitate a quanto oggettivamente necessario per mantenere la continuità del servizio essenziale, siano proporzionate alla gravità dell'interruzione e non comportino una modifica dell'equilibrio economico della concessione né un trasferimento del rischio operativo dal concessionario agli acquirenti pubblici, salvo nella misura strettamente necessaria a garantire la prosecuzione temporanea del servizio essenziale.
9. Ai fini del calcolo del valore di cui ai paragrafi 2, 6 e 7, il valore aggiornato costituisce il valore di riferimento qualora il contratto preveda una clausola di indicizzazione. Se il contratto non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione media nello Stato membro dell'acquirente pubblico.
10. Le modifiche di un contratto di concessione non possono essere utilizzate per porre rimedio a carenze nell'esecuzione da parte del concessionario che non siano giustificate da circostanze al di fuori del suo controllo, salvo alle condizioni stabilite al paragrafo 8.

Articolo 126

Risoluzione delle concessioni

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 107, gli acquirenti pubblici possono risolvere un contratto di concessione prima della sua scadenza, qualora ciò sia previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e qualora tale risoluzione sia giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico.
2. Qualsiasi risoluzione ai sensi del paragrafo 1 deve:
 - (a) rispettare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento;
 - (b) essere debitamente motivata e fondata su motivi oggettivi e verificabili;
 - (c) essere esercitata solo qualora l'obiettivo perseguito non possa essere ragionevolmente raggiunto con misure meno restrittive, ivi compresa la modifica della concessione in conformità al presente regolamento.
3. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il concessionario ha diritto a un adeguato indennizzo.
4. La motivazione della risoluzione e l'indennizzo devono essere debitamente documentati e tenuti a disposizione per la verifica da parte degli organismi competenti di vigilanza, controllo e revisione per un periodo minimo di cinque anni.

Parte V

Ecosistema digitale

Titolo I

Strumenti

digitali

Capitolo 1

Comunicazioni elettroniche e interoperabilità

Articolo 127

Comunicazione elettronica

1. Gli acquirenti pubblici devono utilizzare strumenti di comunicazione elettronica in tutti i loro scambi con l'operatore economico nell'ambito della procedura di appalto. Devono utilizzare esclusivamente strumenti di uso comune e non discriminatori, e la loro comunicazione deve essere conforme alla norma armonizzata relativa alle specifiche di appalto ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera b).
2. In deroga al paragrafo 1, gli acquirenti pubblici possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione nella misura in cui la comunicazione elettronica non sia possibile a causa dei requisiti tecnici specifici della procedura di appalto o nella misura in cui ciò sia necessario per uno dei seguenti motivi:
 - (a) una violazione della sicurezza della comunicazione elettronica; oppure
 - (b) la protezione della natura particolarmente sensibile dei dati che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso di strumenti di comunicazione elettronica.
3. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione dei dati, gli acquirenti pubblici garantiscono che siano preservate l'integrità dei dati e la riservatezza delle manifestazioni di interesse, delle offerte e delle proposte di soluzioni innovative e che siano in grado di scambiare dati con l'operatore economico attraverso la rete di interoperabilità ai sensi dell'articolo 128. Essi esaminano il contenuto delle manifestazioni di interesse, delle offerte e delle proposte di soluzioni innovative solo dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione e garantiscono che qualsiasi accesso non autorizzato sia rilevabile.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 65, gli acquirenti pubblici possono esigere l'uso di strumenti di comunicazione elettronica che non siano generalmente disponibili e non discriminatori solo qualora ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura di appalto e qualora garantiscano un accesso libero e paritario a tali strumenti a tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di appalto.
5. Conformemente agli articoli 27 e 37 del regolamento (UE) n. 910/2014⁶⁹, gli acquirenti pubblici possono esigere l'uso di firme o sigilli elettronici avanzati,

⁶⁹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'identificazione elettronica e sui servizi di fiducia per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

firme o sigilli basati su un certificato qualificato oppure firme o sigilli elettronici qualificati per la firma delle comunicazioni elettroniche da parte dell'operatore economico.

Articolo 128

Rete di interoperabilità

1. La Commissione istituisce o designa una rete sicura per lo scambio di dati, al fine di consentire agli acquirenti pubblici e agli operatori economici di comunicare per via elettronica nelle procedure di appalto che utilizzano diversi fornitori di servizi di appalti elettronici («rete di interoperabilità»).
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 141 per integrare il presente regolamento al fine di istituire o designare tale rete di interoperabilità.

La Commissione garantisce che la rete di interoperabilità soddisfi i seguenti requisiti:

 - (a) sia conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 129 e alle specifiche comuni di cui all'articolo 130;
 - (b) tenga conto degli strumenti e delle norme esistenti dell'Unione;
 - (c) rispetta i requisiti in materia di protezione dei dati personali conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679⁷⁰ e (UE) 2018/1725, e garantisca la «protezione dei dati fin dalla progettazione» e per impostazione predefinita, come stabilito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - (d) consenta di instaurare uno scambio di dati sicuro, pratico, facilmente attuabile, flessibile, configurabile ed economicamente efficiente in tutte le procedure di appalto;
 - (e) tiene conto delle esigenze specifiche delle PMI;
 - (f) considera l'ontologia degli appalti elettronici come un quadro semantico che standardizza i concetti relativi agli appalti pubblici dell'Unione; e
 - (g) tiene conto delle sintesi pubbliche e della loro attuazione tecnica conformemente all'articolo 110.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità dettagliate per l'attuazione e il funzionamento della rete di interoperabilità, comprese, se del caso, le norme sul riutilizzo delle reti esistenti ai fini del presente articolo. Tali atti di esecuzione specificano almeno quanto segue:
 - (a) informazioni tecniche sul collegamento alla rete di interoperabilità;
 - (b) il formato e la struttura dei dati, comprese la configurazione e la sintassi;
 - (c) repository semantico;
 - (d) requisiti di interoperabilità;
 - (e) scalabilità e prestazioni;

⁷⁰

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

- (f) requisiti di sicurezza e responsabilità;
- (g) proprietà dei dati e gestione degli accessi;
- (h) qualificazione dei fornitori di servizi di appalti elettronici;
- (i) misure organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali;
- (j) disposizioni per contrastare l'uso improprio o fraudolento della rete di interoperabilità;
- (k) disponibilità della rete di interoperabilità e dei dati; e
- (l) interconnessioni realizzate tramite la rete, comprese l'interconnessione con lo strumento di credenziale aziendale digitale e con l'NPPDS.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

4. La Commissione può richiedere al gestore della rete di interoperabilità di negare o revocare l'accesso alla rete ai fornitori di servizi di appalti elettronici qualora tali fornitori non soddisfino, o non soddisfino più, i requisiti di cui all'articolo 131. La Commissione fornisce ai fornitori di servizi di appalti elettronici un preavviso adeguato in merito al diniego o alla revoca dell'accesso alla rete. La rete di interoperabilità fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per valutare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 131.

Articolo 129

Norme armonizzate in materia di appalti pubblici

1. La Commissione può adottare una richiesta di normazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 per l'elaborazione di norme armonizzate relative al modello semantico dei dati e all'interoperabilità degli elementi fondamentali delle seguenti:
 - (a) le procedure di appalto conformi al presente regolamento (la «norma armonizzata per le procedure di appalto»); e
 - (b) almeno gli elementi principali delle specifiche di appalto (la «norma armonizzata per le specifiche di appalto»).
2. Le norme adottate a norma del paragrafo 1 devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
 - (a) tengano conto degli strumenti e delle norme esistenti dell'Unione;
 - (b) soddisfano i requisiti in materia di protezione dei dati personali conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare nel rispetto dei principi di «protezione dei dati fin dalla progettazione» e «per impostazione predefinita», come stabilito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - (c) consentono di instaurare uno scambio di dati sicuro, facilmente implementabile, flessibile, configurabile ed economicamente efficiente in tutte le procedure di appalto;
 - (d) tengono conto delle esigenze specifiche delle PMI; e
 - (e) tengono conto dell'ontologia degli appalti elettronici quale quadro semantico che standardizza i concetti relativi agli appalti pubblici dell'Unione.

3. Qualora la norma armonizzata per le procedure di appalto o la norma armonizzata per i dettagli degli appalti, fornita a seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, sia conforme ai requisiti ivi stabiliti, la Commissione pubblica il riferimento a tale norma armonizzata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 130

Specifiche comuni

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le specifiche comuni di cui all'articolo 88, paragrafo 4, lettera a), relative ai requisiti essenziali per il modello di dati semantico degli elementi fondamentali delle procedure di appalto di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera a).
- Tali atti di esecuzione possono essere adottati qualora la Commissione abbia chiesto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a uno o più organismi europei di normazione di elaborare o rivedere norme europee relative a tali requisiti e:
- (a) la richiesta non sia stata accolta da nessuno degli organismi europei di normazione a cui era stata indirizzata; oppure
 - (b) la richiesta sia stata accolta da almeno uno degli organismi europei di normazione a cui era stata indirizzata, ma le norme europee richieste:
 - (i) non sono stati presentati entro il termine fissato nella richiesta;
 - (ii) non sono conformi alla richiesta; oppure
 - (iii) non soddisfano i requisiti che intendono coprire.
2. Qualora i riferimenti di una norma armonizzata siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione abroga gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1, o le parti pertinenti degli stessi, nella misura in cui essi riguardino gli stessi requisiti.
3. Quando uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune o parti di essa non soddisfino interamente i requisiti che essa copre, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Capo 2 Fornitori di servizi di appalti elettronici

Articolo 131

Obblighi dei fornitori di servizi di appalti elettronici

1. I fornitori di servizi di appalti elettronici garantiscono che le loro piattaforme di appalti elettronici siano conformi alle norme armonizzate di cui all'articolo 129, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o alle specifiche comuni adottate ai sensi dell'articolo 130.

2. I fornitori di servizi di appalti elettronici consentono, se del caso, l'uso dei portafogli aziendali europei istituiti ai sensi del regolamento [OP – si prega di aggiungere la proposta relativa all'istituzione dei portafogli aziendali europei] per i servizi che forniscono agli operatori economici e agli acquirenti pubblici.
3. I fornitori di servizi di appalti elettronici garantiscono che le loro piattaforme di appalti elettronici si colleghino alla rete di interoperabilità conformemente alle modalità di attuazione previste negli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 3.
4. I fornitori di servizi di appalti elettronici non devono trovarsi in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 25. I fornitori di servizi di appalti elettronici devono avere sede nello Spazio economico europeo (SEE), devono essere di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche aventi sede nel SEE e nessuna persona fisica o giuridica avente sede in un paese terzo deve esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante su di essi. I fornitori di servizi di appalti elettronici devono conservare nel SEE tutti i dati relativi alle procedure di appalto pubblico condotte dagli acquirenti pubblici ai sensi del presente regolamento.
5. I fornitori di servizi di appalti elettronici garantiscono l'accesso ai dettagli dell'appalto ai sensi dell'articolo 97 e non applicano alcuna commissione per l'accesso alle comunicazioni elettroniche effettuate attraverso la rete di interoperabilità.
6. I fornitori di servizi di appalti elettronici garantiscono che la loro piattaforma di appalti elettronici sia conforme alle disposizioni tecniche previste nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 5.
7. I fornitori di servizi di appalti elettronici devono collegarsi a un NPPDS istituito in conformità all'articolo 134, a meno che non forniscano i propri servizi esclusivamente a operatori economici.
8. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di verificare se i fornitori di servizi di appalti elettronici rispettino gli obblighi di cui al presente articolo. Essi prevedono sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi, tra cui il divieto temporaneo di fornire tali servizi di appalti elettronici. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 132

Piattaforma di appalti elettronici della Commissione

1. La Commissione istituisce e gestisce una piattaforma di appalti elettronici («piattaforma di appalti elettronici della Commissione») e la mette a disposizione degli acquirenti pubblici, ai fini dello svolgimento delle procedure di appalto, e degli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di appalto.
2. La piattaforma di appalti elettronici della Commissione deve essere conforme ai requisiti applicabili ai fornitori di servizi di appalti elettronici di cui all'articolo 131, paragrafi da 1 a 6. La Commissione rende disponibile la soluzione sviluppata per la piattaforma di appalti elettronici della Commissione come software open source.
3. Gli Stati membri possono imporre agli acquirenti pubblici di utilizzare la piattaforma di appalti elettronici della Commissione. Essi notificano tale decisione alla Commissione con almeno 12 mesi di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale gli acquirenti pubblici sono tenuti a utilizzare la piattaforma di appalti elettronici della Commissione.

Capitolo 3 Ammissibilità elettronica

Articolo 133

Servizio di ammissibilità elettronica

1. La Commissione istituisce e gestisce un servizio di ammissibilità elettronica. Il servizio di ammissibilità elettronica fornisce un servizio di verifica elettronica dei motivi di esclusione, dei criteri di selezione e dei requisiti di origine per ciascuna procedura di appalto mediante gli «European Business Wallets» istituiti ai sensi del regolamento [OP – si prega di aggiungere la proposta relativa all’istituzione degli «European Business Wallets»] o mediante mezzi elettronici alternativi che siano interoperabili con gli «European Business Wallets».
2. Per ciascuna procedura di appalto, gli acquirenti pubblici specificano nel servizio di ammissibilità elettronica i motivi di esclusione, i criteri di selezione e i requisiti di origine applicabili. Gli operatori economici creano nel servizio di ammissibilità elettronica un profilo di ammissibilità corrispondente alla procedura di appalto alla quale intendono partecipare. Il profilo di ammissibilità consente agli acquirenti pubblici di verificare se l’operatore economico soddisfa i requisiti richiesti mediante l’uso dello strumento di credenziale aziendale digitale.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 142 per integrare il presente regolamento, stabilendo norme dettagliate relative alla gestione del servizio elettronico di ammissibilità e designando lo strumento di credenziale aziendale digitale e la relativa rete che gli operatori economici devono utilizzare ai fini della determinazione dell’ammissibilità.
4. Nel preparare gli atti delegati di cui al paragrafo 3, la Commissione può scegliere uno o più dei seguenti strumenti, compresa qualsiasi combinazione degli stessi, o qualsiasi loro successore:
 - (a) i «European Business Wallets» ai sensi del [OP: si prega di aggiungere il regolamento sui «European Business Wallets»];
 - (b) il sistema tecnico «Once-Only» ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724⁷¹ ;
 - (c) il portafoglio di identità digitale europeo ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014⁷² ;
 - (d) i servizi degli Stati membri, purché soddisfino i requisiti applicabili di cui al paragrafo 5, lettere da b) a f), del presente articolo.
5. Gli strumenti di credenziale digitale per le imprese elencati al paragrafo 4 del presente articolo devono soddisfare i seguenti requisiti:

⁷¹ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce un portale digitale unico per l’accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>).

⁷² Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’identificazione elettronica e sui servizi di fiducia per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

- (a) per quanto riguarda gli strumenti definiti a livello dell'Unione, essi devono essere tecnicamente attuati in tutti gli Stati membri entro il 30 giugno 2028 ed essere generalmente disponibili per gli operatori economici;
 - (b) devono basarsi sugli strumenti e sulle norme esistenti dell'Unione;
 - (c) devono rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati personali conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e garantire la «protezione dei dati fin dalla progettazione» e di default, come stabilito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché prevedere adeguate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (UE) 2016/679;
 - (d) devono garantire uno scambio di dati sicuro, facilmente attuabile, flessibile, configurabile ed economicamente efficiente in tutte le procedure di appalto;
 - (e) devono essere adattate alle esigenze specifiche delle PMI; e
 - (f) devono considerare l'ontologia degli appalti elettronici come un quadro semantico che standardizza i concetti relativi agli appalti pubblici dell'Unione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità tecniche del servizio elettronico di verifica dell'idoneità. Tali atti di esecuzione specificano in particolare quanto segue:
- (a) la configurazione tecnica e la struttura della rete dello strumento di credenziali aziendali digitali;
 - (b) le informazioni tecniche relative al collegamento allo strumento di credenziale aziendale digitale;
 - (c) il formato e la struttura dei dati, comprese la configurazione e la sintassi;
 - (d) repository semantico;
 - (e) requisiti di interoperabilità;
 - (f) configurazione dello strumento algoritmico necessario per la procedura dinamica, compresa la definizione dell'algoritmo;
 - (g) scalabilità e prestazioni;
 - (h) requisiti di sicurezza e responsabilità;
 - (i) proprietà dei dati e gestione degli accessi;
 - (j) informazioni tecniche sui punti di accesso nazionali allo strumento di credenziale aziendale digitale e sul punto di accesso della Commissione;
 - (k) misure organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali;
 - (l) disposizioni per contrastare l'uso improprio o fraudolento della rete dello strumento di credenziale aziendale digitale;
 - (m) audit tecnici;
 - (n) disponibilità della rete dello strumento di credenziale digitale per le imprese e dei dati;
 - (o) gli obblighi della rete dello strumento di credenziale digitale per le imprese; e
 - (p) norme dettagliate relative agli obblighi degli Stati membri e della Commissione in merito al servizio elettronico di ammissibilità, compresa la gestione dei motivi di esclusione di cui agli articoli 25 e 26 e dei criteri di selezione stabiliti a norma dell'articolo 27.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

7. Ai fini del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione è considerata il responsabile del trattamento, secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 12, di tale regolamento, in relazione al trattamento di eventuali dati personali che possano derivare dall'istituzione e dalla gestione del servizio elettronico di ammissibilità.
8. Gli Stati membri informano la Commissione entro 30 giorni della creazione di eventuali nuovi certificati o altre forme di prova documentale da fornire tramite il servizio elettronico di ammissibilità.

Parte VI Trasparenza e governance

Titolo I Spazi di dati

Articolo 134

Spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa uno spazio nazionale dei dati sugli appalti pubblici («NPPDS») quale punto di accesso centrale nazionale alle informazioni relative agli appalti pubblici e al ciclo di vita dei contratti, nonché ad altre informazioni nazionali correlate in materia di appalti pubblici disciplinate dal presente regolamento, e funge da punto di contatto dello Stato membro con lo spazio dei dati sugli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 135.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità responsabili del funzionamento dell'NPPDS di cui al paragrafo 1 («l'autorità NPPDS»).
- L'NPPDS è istituito nel SEE, è di proprietà e sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche stabilite nel SEE e nessuna persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante sull'NPPDS. Le informazioni sugli appalti sono conservate all'interno del SEE.
3. L'autorità NPPDS garantisce che le seguenti informazioni sugli appalti siano rese disponibili tramite l'NPPDS:
 - (a) le informazioni sugli appalti relative alle procedure di appalto che superano le soglie di cui all'articolo 2, corrispondenti alle sintesi pubbliche specificate nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 110;
 - (b) le informazioni sugli appalti relative alle procedure di appalto al di sotto delle soglie di cui all'articolo 2, qualora tali informazioni siano fornite nel formato corrispondente alle sintesi pubbliche specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 110; e
 - (c) le informazioni sugli appalti relative agli appalti pubblici aggiudicati sulla base delle esclusioni di cui agli articoli 80, 81, 83 e 84, in particolare le informazioni sulle organizzazioni interessate dall'appalto, lo scopo e il risultato dell'appalto, nonché una motivazione dell'esclusione.

Le informazioni sugli appalti di cui alle lettere a) e b) sono rese disponibili tramite l'NPPDS contemporaneamente alla loro pubblicazione a livello dell'Unione o, qualora non siano rese disponibili a livello dell'Unione, contemporaneamente alla loro pubblicazione a livello nazionale. Le informazioni sugli appalti di cui alla lettera c) sono rese disponibili entro 20 giorni dalla conclusione e dall'esecuzione del contratto, rispettivamente.
4. L'autorità responsabile dell'NPPDS garantisce che le informazioni sugli appalti relative a contratti conclusi e a contratti portati a termine di valore pari o superiore a 10 000 EUR, qualora l'appalto precedente sarebbe stato disciplinato dal presente regolamento se il suo valore avesse superato la soglia pertinente stabilita all'articolo 2, siano rese disponibili tramite

NPPDS. Tali informazioni includono i dati relativi alle organizzazioni coinvolte nel contratto, nonché lo scopo e il risultato dello stesso.

Le informazioni devono essere rese disponibili tramite l'NPPDS entro e non oltre 20 giorni dalla conclusione e dall'esecuzione del contratto, rispettivamente.

5. L'autorità responsabile dell'NPPDS garantisce che le seguenti informazioni siano rese disponibili tramite l'NPPDS:
- (a) informazioni sui partecipanti alla procedura di appalto, compreso l'esito della loro partecipazione;
 - (b) informazioni sui subappaltatori e sui fornitori di servizi ausiliari;
 - (c) dettagli relativi all'appalto, alle offerte, ai contratti e ai documenti di consegna;
 - (d) informazioni sul bilancio, comprese quelle relative ai fondi dell'UE;
 - (e) informazioni sui contratti e sui singoli pagamenti;
 - (f) informazioni rilevanti per la valutazione della conformità degli acquirenti pubblici al presente regolamento;
 - (g) informazioni rilevanti per la valutazione della misura in cui gli acquirenti pubblici perseguono obiettivi strategici di appalto, quali obiettivi ambientali, sociali o di innovazione, e del loro contributo al raggiungimento di tali obiettivi;
 - (h) informazioni sulla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;
 - (i) informazioni relative ai fattori di rischio negli appalti pubblici, tra cui corruzione, frode, collusione o pratiche di concorrenza sleale;
 - (j) informazioni sul funzionamento dei sistemi nazionali di ricorso; e
 - (k) informazioni sul funzionamento dei mercati nazionali degli appalti al di sotto e al di sopra delle soglie, comprese le informazioni sulla partecipazione nazionale, transfrontaliera e di paesi terzi, compresa l'origine delle merci e le informazioni sulla titolarità effettiva.
- Le informazioni sugli appalti devono essere rese disponibili tramite l'NPPDS il prima possibile, e comunque non oltre 20 giorni dal verificarsi dei fatti oggetto delle rispettive informazioni. Qualora le informazioni siano relative a una procedura di ricorso in corso, devono essere rese disponibili tramite l'NPPDS entro 20 giorni dalla conclusione della rispettiva procedura di ricorso.
6. Le informazioni sugli appalti si considerano disponibili solo una volta che siano state convalidate secondo i requisiti tecnici di convalida stabiliti dall'Unione. Una volta completata con esito positivo la convalida, l'NPPDS trasmette una conferma di convalida all'ente che ha reso disponibili le informazioni sugli appalti. Le informazioni sugli appalti rimangono disponibili tramite l'NPPDS per almeno dieci anni dalla data in cui sono state rese disponibili.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 141, specificando ulteriori categorie di informazioni sugli appalti da rendere disponibili all'NPPDS.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, che specifichino le informazioni sugli appalti da rendere disponibili tramite l'NPPDS, nonché il loro formato tecnico, la designazione e le modalità di

tale designazione di specifiche informazioni sugli appalti come informazioni sugli appalti disponibili al pubblico o non disponibili al pubblico, la fonte dei requisiti di convalida tecnica di cui al paragrafo 7, nonché stabilire il collegamento tra le sintesi pubbliche e la sequenza di informazioni specifiche contenute in più sintesi pubbliche, e stabilire i requisiti per gli acquirenti pubblici per il riutilizzo delle informazioni già fornite in una sintesi pubblica, nonché i requisiti per i fornitori di servizi di appalti elettronici per fornire un corrispondente servizio di riutilizzo.

Qualora le informazioni sugli appalti non siano designate come accessibili al pubblico, gli Stati membri garantiscono che determinate categorie di utenti, quali gli acquirenti pubblici, le autorità garanti della concorrenza, le corti dei conti e le Unità nazionali di informazione finanziaria, dispongano di diritti di accesso diretti e completi corrispondenti alle rispettive esigenze e finalità.

9. Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscano la fornitura completa, corretta e tempestiva dell'accesso alle informazioni sugli appalti al NPPDS in conformità al presente regolamento, nonché norme che disciplinino la governance dei dati, assegnando chiare responsabilità per la gestione e l'uso delle informazioni sugli appalti disponibili, compreso l'accesso per le categorie di utenti di cui al paragrafo 10. Gli Stati membri possono inoltre stabilire norme che attribuiscono l'obbligo di fornire informazioni sugli appalti all'NPPDS a specifici soggetti giuridici, comprese norme relative alla fornitura o al recupero di informazioni sugli appalti da altre banche dati nazionali. Gli Stati membri impongono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni relative all'obbligo di fornire accesso alle informazioni sugli appalti. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione entro 12 mesi dall'adozione del presente regolamento.
10. Qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, la Commissione fornisce agli Stati membri il codice sorgente dello Spazio dei dati sugli appalti pubblici ai fini della creazione dell'NPPDS.

Articolo 135

Spazio dei dati sugli appalti pubblici

1. Lo Spazio dei dati sugli appalti pubblici (il «PPDS»), istituito dalla Commissione e basato sull'ontologia degli appalti elettronici e sui principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzo delle risorse digitali (FAIR), costituisce un archivio centrale delle informazioni sugli appalti provenienti da tutti gli NPPDS ai fini del monitoraggio delle procedure e dei contratti di appalto pubblico a livello dell'Unione.
2. Gli Stati membri trasmettono al PPDS le informazioni sugli appalti disponibili tramite gli NPPDS entro dieci giorni dalla loro disponibilità ai sensi dell'articolo 134.

Le informazioni sugli appalti si considerano ricevute solo una volta che sono state convalidate secondo i requisiti tecnici di convalida stabiliti dall'Unione. A tal fine, l'NPPDS riceve una conferma della convalida. Le informazioni sugli appalti rimangono a disposizione del PPDS per almeno dieci anni dalla data in cui sono state rese disponibili.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni sugli appalti che devono essere fornite dagli Stati membri tramite il PPDS, compreso il formato tecnico, i termini minimi di pubblicazione per le informazioni sugli appalti

non designate come accessibili al pubblico e la fonte dei requisiti di convalida tecnica di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

4. L'accesso alle informazioni sugli appalti non designate come accessibili al pubblico è limitato alle persone in possesso dei diritti di accesso necessari concessi dalla Commissione. Qualora uno Stato membro richieda diritti di accesso per un'autorità pubblica nazionale alle informazioni sugli appalti di un altro Stato membro, ottiene tali diritti solo una volta che l'altro Stato membro ne abbia approvato l'accesso.
5. La Commissione può concedere l'accesso al PPDS alle istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 2, punto 73, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, alle agenzie esecutive e agli organismi dell'Unione ai sensi degli articoli 68, 69 e 70 di tale regolamento, alla Procura europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Banca centrale europea, in funzione delle rispettive esigenze e finalità.

Articolo 136

Scambio di dati del PPDS

1. La Commissione istituisce un sistema di scambio di dati per la gestione dell'accesso alle informazioni sugli appalti del PPDS e del NPPDS.
2. La Commissione gestisce il sistema di scambio di dati e garantisce che le informazioni sugli appalti siano scambiate in modo sicuro. A tal fine, la Commissione può adottare atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2, specificando le seguenti modalità di attuazione del sistema di scambio di dati ai sensi del diritto dell'Unione:
 - (a) informazioni tecniche relative al collegamento al sistema di scambio di dati;
 - (b) formato e struttura dei dati, comprese la configurazione e la sintassi;
 - (c) repository semantico;
 - (d) requisiti di interoperabilità;
 - (e) scalabilità e prestazioni;
 - (f) requisiti di sicurezza e responsabilità;
 - (g) proprietà dei dati e gestione degli accessi;
 - (h) misure organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali;
 - (i) disposizioni per contrastare l'uso improprio o fraudolento dello scambio di dati;
 - (j) disponibilità dello scambio di dati e dei dati stessi; e
 - (k) interconnessioni realizzate tramite lo scambio di dati, ad esempio con l'NPPDS.

Titolo II Governance

Articolo 137

Monitoraggio delle prestazioni dei mercati degli appalti pubblici

1. Gli Stati membri monitorano e valutano le prestazioni dei propri sistemi di appalti pubblici sulla base dei dati contenuti nei rispettivi NPPDS. Essi individuano le potenziali carenze e i possibili miglioramenti, favorendo in tal modo il miglioramento continuo del proprio sistema di appalti pubblici.

Gli Stati membri devono almeno:

- (a) valutare gli ostacoli alla concorrenza e all'accesso alle opportunità di appalto, in particolare per le PMI;
- (b) individuare e valutare le principali vulnerabilità e i rischi che incidono sull'integrità e sull'efficienza del sistema degli appalti pubblici;
- (c) valutare l'applicazione dei meccanismi di sicurezza, resilienza e preferenza europea, compresa l'individuazione di eventuali indicazioni di elusione di questi ultimi da parte degli operatori economici;
- (d) valutare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di appalti, comprese le considerazioni ambientali, sociali e relative all'innovazione;
- (e) monitorare le prestazioni, gli adeguamenti e le modifiche dei grandi progetti infrastrutturali e dei contratti di lunga durata, quali le concessioni.

I risultati della valutazione di cui al secondo comma sono resi pubblici attraverso adeguati mezzi di informazione, almeno una volta all'anno.

Qualora siano state individuate carenze strutturali, le misure volte a porvi rimedio devono essere sostenute dagli Stati membri mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione globale e specifico per ciascun paese.

2. Ogni tre anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai risultati della valutazione e, qualora siano state individuate carenze strutturali, in merito alle misure adottate, pianificate o previste per porvi rimedio, con la prima relazione da presentare entro il ... [Ufficio Pubblicazioni: si prega di inserire la data tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
3. La Commissione monitora e analizza il funzionamento degli appalti pubblici nell'Unione, in particolare la concorrenza nei mercati degli appalti, sulla base dei dati contenuti nello Spazio dei dati sugli appalti pubblici. La Commissione presenta ogni tre anni un'analisi del sistema degli appalti pubblici in tutta l'Unione.

Articolo 138

Autorità nazionale di coordinamento

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità, un organismo o una struttura quale autorità nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento.
2. L'autorità nazionale di coordinamento:

- (a) garantire un coordinamento efficace tra le autorità nazionali responsabili dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;
- (b) facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra tali autorità;
- (c) mette a disposizione documenti contrattuali standardizzati, orientamenti o consulenza per grandi progetti infrastrutturali e contratti di lunga durata quali le concessioni, compresi orientamenti, metodologie o clausole tipo relative alla ripartizione dei rischi e ai meccanismi di adeguamento finanziario;
- (d) fungere da punto di contatto unico per la Commissione, le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, le parti interessate in materia di questioni relative al presente regolamento.

Gli Stati membri possono prevedere che le modifiche apportate a grandi progetti infrastrutturali e a contratti di lunga durata, quali le concessioni, che comportino un aumento del valore superiore al 50 % del valore del contratto iniziale, siano soggette a una procedura di esame preventivo strutturata e trasparente da parte dell'autorità nazionale di coordinamento.

- 3. La designazione di un'autorità nazionale di coordinamento ai sensi del paragrafo 1 non incide sulla ripartizione dei compiti e dei poteri tra le autorità competenti ai sensi del diritto nazionale.
- 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità nazionale di coordinamento designata ai sensi del paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica della stessa.

Articolo 139

Professionalizzazione e rafforzamento delle capacità

- 1. Gli Stati membri garantiscono che la professionalizzazione degli appalti pubblici costituisca un elemento strategico e a lungo termine della governance pubblica, adottando misure adeguate, comprese disposizioni di natura istituzionale, organizzativa, finanziaria e relative alle risorse umane.
- 2. Le misure adottate ai sensi del presente articolo sostengono la professionalizzazione degli acquirenti pubblici durante l'intero ciclo degli appalti pubblici.
- 3. Inoltre, gli Stati membri promuovono misure volte a rafforzare la capacità degli operatori economici di partecipare efficacemente alle procedure di appalto pubblico, in particolare delle PMI, nonché misure a sostegno di altri attori che contribuiscono al funzionamento del sistema degli appalti pubblici, quali le autorità di vigilanza.
- 4. Gli Stati membri adottano, attuano e aggiornano periodicamente una strategia nazionale per la professionalizzazione degli appalti pubblici. La strategia comprende almeno gli obiettivi, le misure e le modalità di monitoraggio adeguate per lo sviluppo delle capacità e delle competenze degli acquirenti pubblici a livello nazionale, regionale e locale.
- 5. Gli Stati membri riesaminano e aggiornano la strategia alla luce del paragrafo 6.
- 6. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili adeguate strutture di supporto per gli acquirenti pubblici durante l'intero ciclo degli appalti pubblici, a livello nazionale, regionale e locale, con particolare attenzione agli acquirenti pubblici con capacità amministrativa limitata.

Tali strutture di supporto forniscono agli acquirenti pubblici orientamento, consulenza, assistenza e altre misure di rafforzamento delle capacità, in particolare in relazione a:

- (a) pianificazione degli appalti e valutazione delle esigenze;
 - (b) il coinvolgimento del mercato e il dialogo con gli operatori economici;
 - (c) valutazione e gestione dei rischi;
 - (d) integrità, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione;
 - (e) la preparazione e lo svolgimento delle procedure di appalto;
 - (f) appalti sostenibili, innovativi e strategici;
 - (g) gestione dei contratti e monitoraggio delle prestazioni;
 - (h) raccolta e diffusione delle buone pratiche;
 - (i) digitalizzazione e utilizzo di sistemi di appalto elettronici e dei relativi dati;
 - (j) gestione della catena di approvvigionamento e resilienza.
7. Le strutture di supporto possono inoltre fornire orientamenti, consulenza, assistenza e altre misure di rafforzamento delle capacità agli operatori economici, in particolare alle PMI, al fine di agevolare l'accesso agli appalti pubblici, nonché ad altri attori che contribuiscono al funzionamento del sistema degli appalti pubblici.
8. La Commissione assiste gli Stati membri nei loro sforzi volti a rafforzare la professionalizzazione degli appalti pubblici, anche promuovendo la cooperazione tra le strutture di sostegno nazionali, lo scambio di conoscenze e buone pratiche, l'apprendimento tra pari, l'uso di strumenti di rafforzamento delle capacità e, se del caso, lo sviluppo di misure aggiuntive.
9. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione e l'efficacia delle misure adottate ai sensi del presente articolo, compreso il loro impatto sulle prestazioni del sistema degli appalti pubblici, e ne rendono conto nell'ambito della relazione di cui all'articolo 137, paragrafo 2.

Articolo 140

Governance in materia di integrità

1. Gli acquirenti pubblici adottano misure adeguate, proporzionate ed efficaci per combattere la frode, il favoritismo, la collusione e la corruzione, nonché per prevenire, individuare e risolvere efficacemente i conflitti di interesse che sorgono nello svolgimento delle procedure di appalto e nell'esecuzione degli appalti pubblici. Tali misure sono concepite per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, per assicurare la trasparenza della procedura e per garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici provenienti dall'Unione e degli operatori economici contemplati ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, che partecipano alla procedura di appalto.
2. A sostegno delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli acquirenti pubblici utilizzano, prima dell'aggiudicazione e, se del caso, durante l'esecuzione del contratto, strumenti adeguati di analisi dei rischi basati sui dati, quali Arachne+ o uno strumento equivalente messo a disposizione a livello nazionale, per prevenire e individuare irregolarità, frodi, collusione, corruzione e conflitti di interesse. Gli Stati membri garantiscono che gli strumenti di cui alla prima

frase siano effettivamente accessibili agli acquirenti pubblici e, se del caso, interoperabili con gli spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici di cui all'articolo 134.

3. Qualora l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo individui un modello ad alto rischio, comprese indicazioni di collusione, conflitti di interesse o altri rischi per l'integrità, l'acquirente pubblico deve registrare nella documentazione individuale ai sensi dell'articolo 109 le misure adeguate adottate per porre rimedio alla situazione o spiegare perché tali misure non sono state ritenute necessarie.

Qualora, in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, un acquirente pubblico individui un elevato rischio di irregolarità, tutto il personale addetto agli appalti coinvolto nella preparazione, nella valutazione o nell'aggiudicazione dell'appalto pubblico è tenuto a compilare e presentare una dichiarazione di integrità in formato elettronico. L'acquirente pubblico adotta misure adeguate per porre rimedio alle irregolarità individuate e registra nella documentazione individuale, ai sensi dell'articolo 109, il seguito dato.

Parte VII

Disposizioni finali

Titolo I

Esercizio della delega e altre disposizioni trasversali

Articolo 141

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 54, paragrafi 2 e 4, all'articolo 65, paragrafo 4, all'articolo 66, paragrafo 6, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 75, all'articolo 110, paragrafo 6, all'articolo 128, paragrafo 2, all'articolo 133, paragrafo 3, e all'articolo 134, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 7, paragrafo 5, 54, paragrafi 2 e 4, 65, paragrafo 4, 66, paragrafo 6, 69, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, 75, 110, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 133, paragrafo 3, e 134, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, 7, paragrafo 5, 54, paragrafi 2 e 4, 65, paragrafo 4, 66, paragrafo 6, 69, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, 75, 110, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 133, paragrafo 3, e 134, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 142

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e si applicano fintantoché non venga sollevata alcuna obiezione a norma del paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio indica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto senza indugio a seguito della notifica della decisione di opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 143

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con decisione 71/306/CEE del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 144

Regioni ultraperiferiche

Qualora le esigenze specifiche dei mercati degli appalti pubblici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato non possano essere soddisfatte senza l'adeguamento di determinate procedure previste dal presente regolamento, gli Stati membri possono adeguare l'applicazione di aspetti specifici della parte III del presente regolamento in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione e senza pregiudicare i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che prevedono tali adeguamenti, nonché la loro giustificazione dettagliata. Gli adeguamenti in questione non si applicano prima che siano trascorsi tre mesi dalla notifica. La Commissione pubblica senza indugio gli adeguamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 145

Appalti con il sostegno dell'Unione

Oltre alle norme stabilite nel presente regolamento, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti sostenuti da un programma o strumento dell'Unione, gli acquirenti pubblici applicano le condizioni necessarie per soddisfare i requisiti per il sostegno dell'Unione in tutte le modalità di gestione stabilite all'articolo 62 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Titolo II

Modifiche, abrogazioni, disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Articolo 146

Abrogazione

1. La direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE sono abrogate.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII, parte A.

Articolo 147

Modifiche alle disposizioni orizzontali in materia di appalti pubblici

- (1) Il regolamento (UE) 2024/1781 è modificato come segue:
- (a) l'articolo 65 è soppresso;
 - (b) all'articolo 74, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa.
- I riferimenti all'articolo 65 e all'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2024/1781 si intendono come riferimenti, rispettivamente, all'articolo 54 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
- (2) L'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 è modificato come segue:
- (a) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
 - (b) è aggiunto il seguente comma:
«Il presente articolo non si applica alle procedure di appalto pubblico relative alle tecnologie a emissioni nette zero utilizzate in un progetto aggiudicato mediante asta ai sensi dell'articolo 26.»
- I riferimenti all'articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1735 si intendono come riferimenti all'articolo 54 del presente regolamento;
- (3) L'articolo 85 del regolamento (UE) 2023/1542 è soppresso.
- I riferimenti all'articolo 85 del regolamento (UE) 2023/1542 si intendono come riferimenti all'articolo 54 del presente regolamento;
- (4) L'articolo 83 del regolamento (UE) 2024/3110 è soppresso.
- I riferimenti all'articolo 83 del regolamento (UE) 2024/3110 si intendono come riferimenti all'articolo 54 del presente regolamento;
- (5) L'articolo 63 del regolamento (UE) 2025/40 è soppresso.
- I riferimenti all'articolo 63 del regolamento (UE) 2025/40 si intendono come riferimenti all'articolo 54 del presente regolamento;
- (6) La direttiva 2023/1791 è modificata come segue:
- (a) L'articolo 7 è soppresso;
 - (b) L'allegato IV è soppresso.
- I riferimenti all'articolo 7 e all'allegato IV della direttiva 2023/1791 si intendono come riferimenti all'articolo 52 del presente regolamento;
- (7) all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, le parole «criteri di appalto» sono soppresse;
- (8) all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure quali la presa in considerazione del contenuto riciclato negli incentivi finanziari per l'uso di materie prime critiche secondarie;»

I riferimenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1252 si intendono come riferimenti all'articolo 51 del presente regolamento, nella misura in cui riguardano i criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici;

- (9) all'articolo 24 della direttiva 2019/882, il paragrafo 1 è soppresso.

I riferimenti all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2019/882 si intendono come riferimenti all'articolo 56 del presente regolamento;

- (10) all'articolo 8 della direttiva 2022/2381, il paragrafo 3 è soppresso.

I riferimenti all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2022/2381 si intendono come riferimenti all'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento;

- (11) l'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/2847 è soppresso.

I riferimenti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/2847 si intendono come riferimenti all'articolo 68 del presente regolamento;

- (12) L'articolo 31 della direttiva (UE) 2024/1760 è soppresso.

I riferimenti all'articolo 31 della direttiva (UE) 2024/1760 si intendono come riferimenti all'articolo 55 del presente regolamento;

- (13) all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157, la lettera c) è soppressa.

I riferimenti all'articolo 63, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1157 si intendono come riferimenti all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

- (14) all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2007 è aggiunto il seguente comma:

«Gli appalti di servizi pubblici ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in materia di “sicurezza e resilienza” e di “preferenza europea”, stabilite nella parte III, titolo II, capitoli 4 e 5 di ... [OP: si prega di adattare con il numero del presente regolamento]».

Articolo 148

Revisione

1. Ogni sette anni a decorrere dal ... [OP: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 149

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [Uff. Pubblicazioni: si prega di inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e sulle concessioni, che abroga la direttiva 2014/23/UE, la direttiva 2014/24/UE e la direttiva 2014/25/UE e che modifica il regolamento (UE) 2024/1157, il regolamento (UE) 2024/1781, il regolamento (UE) 2024/3110, il regolamento (UE) 2023/1542, il regolamento (UE) 2025/40, la direttiva (UE) 2023/1791, la direttiva (UE) 2024/1760, la direttiva 2008/98/CE, Regolamento (UE) 2024/1252, Direttiva (UE) 2019/882, Direttiva (UE) 2022/2381, Regolamento (UE) 2024/1735 e Regolamento (UE) 2024/2847.

1.2. Settori di intervento interessati

Appalti pubblici; Mercato interno; Reti, contenuti e tecnologie delle comunicazioni

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali consistono nel rendere gli appalti pubblici uno strumento di investimento pubblico più efficiente, a sostegno degli obiettivi politici, in particolare l'integrazione del mercato unico, l'autonomia economica strategica, la sostenibilità sociale ed ecologica e l'innovazione. Gli obiettivi generali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare l'obiettivo n. 9 «Industria, innovazione e infrastrutture», l'obiettivo n. 12 «Consumo e produzione responsabili» e l'obiettivo n. 8 «Lavoro dignitoso e crescita economica».

1.3.2. Obiettivi specifici

Dagli obiettivi generali sono stati ricavati quattro obiettivi specifici, che forniscono dettagli pratici su come questi ultimi saranno raggiunti.

Obiettivo specifico n. 1:

Semplificare e promuovere la flessibilità nelle procedure di appalto e aumentare la chiarezza giuridica e la coerenza delle norme applicabili, in modo da facilitare i processi di appalto pubblico e l'accesso agli stessi per gli operatori economici in tutto il mercato unico, comprese le PMI.

Obiettivo specifico n. 2:

Aumentare il ricorso agli appalti pubblici ambientali, sociali e incentrati sull'innovazione a sostegno degli obiettivi strategici dell'Unione e fornire un quadro giuridico più coerente in materia.

Obiettivo specifico n. 3:

Migliorare la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'UE negli appalti pubblici, promuovendo un quadro giuridico coerente in materia.

Obiettivo specifico n. 4:

Facilitare l'accesso alle informazioni, ai dati e alle soluzioni informatiche in materia di appalti pubblici, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza e il monitoraggio, prevenendo e riducendo così le pratiche irregolari e consentendo scelte politiche informate.

1.3.3. Risultati attesi e impatto

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi destinatari.

Si prevede che il presente regolamento produca diversi risultati positivi per i tre principali soggetti interessati in materia di appalti pubblici, vale a dire i responsabili politici, gli acquirenti pubblici e gli operatori economici. I principali risultati attesi sono un accesso più agevole alle negoziazioni, l'aumento del livello di concorrenza e la riduzione degli oneri amministrativi.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Specificare gli indicatori per il monitoraggio dei progressi e dei risultati raggiunti.

Aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione e relativi obiettivi	Indicatore/i	Responsabilità per la raccolta	Fonte/i
Obiettivo specifico 1: Semplificare, aumentare la flessibilità e la coerenza delle norme e delle procedure in materia di appalti pubblici			
È stato il quadro degli appalti pubblici è diventato più semplice, flessibile e coerente?	Lunghezza delle procedure in giorni, a partire dal momento della pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione; Durata delle procedure in giorni, a partire dal momento della pubblicazione del bando di gara fino alla firma del contratto; Tasso di annullamento; Quota delle procedure che prevedono la negoziazione	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti
Obiettivo specifico 2: Aumentare il ricorso agli appalti pubblici in materia ambientale, sociale e di innovazione			
È aumentato il numero di procedure che	Condividi di procedure (valore	Commissione europea	Mercato unico e competitività

Aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione e obiettivi pertinenti	Indicatore/i	Responsabilità della raccolta	Fonte/i
compresi quelli ambientali, sociali e di innovazione sono aumentati?	e conteggio) che includono aspetti ambientali, sociali e appalti per l'innovazione/quota di BPQR ; Quota degli appalti ambientali che utilizzano il marchio di qualità ecologica dell'UE		; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti
Obiettivo specifico 3: Migliorare la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'UE negli appalti pubblici			
Ha la la sicurezza economica dell'UE e autonomia strategica dell'UE negli appalti pubblici sono migliorate?	Condividi della partecipazione degli operatori di (diretta + indiretta); Quota di beni di origine UE appaltati in settori selezionati (secondo la definizione del Codice unificato degli appalti pubblici)	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti
Obiettivo specifico 4: Facilitare l'accesso alle informazioni, ai dati e agli strumenti informatici relativi agli appalti pubblici			
È migliorato l'accesso alle informazioni sugli appalti pubblici?	Tasso di trasparenza (ad es. % del PIL pubblicato su TED/MPL); Accessibilità e ricercabilità delle banche dati; Qualità dei dati (ad es.	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti

Aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione e obiettivi pertinenti	Indicatore/i	Responsabilità della raccolta	Fonte/i
	completezza dei dati forniti); Integrazione dei dati con altri banche dati (ad es. registro delle imprese, registro fiscale)		
Obiettivi generali			
Per gli acquirenti pubblici: Facilitare i processi di appalto pubblico e l'attuazione degli obiettivi strategici, migliorare la certezza giuridica	Condividere le procedure (in termini di valore e numero) che includono aspetti ambientali, sociali e appalti per l'innovazione; Numero di decisioni di primo grado e decisioni di riesame degli appalti pubblici in relazione al numero di bandi di gare	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti
Per gli operatori economici Facilitare l'accesso agli appalti pubblici (anche transfrontalieri) per le imprese dell'UE, comprese le PMI	Numero di offerte per procedura; Numero di appalti aggiudicati a un operatore economico in un altro Stato membro; Numero di appalti che prevedono un subappaltatore proveniente da uno Stato membro diverso;	Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti

Aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione e obiettivi pertinenti	Indicatore/i	Responsabilità per la raccolta	Fonte/i
	Numero di contratti aggiudicati alle PMI		
Oriizzontale Ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la trasparenza, facilitare il monitoraggio per evitare irregolarità e consentire scelte politiche	Costo per procedura (per gli acquirenti pubblici); Costo per procedura (per gli operatori economici); Lunghezza della a procedura, dalla fase di pianificazione fino all'aggiudicazione dell'appalto; Numero di operatori economici che utilizzano gli strumenti digitali; Numero di acquirenti pubblici che utilizzano gli strumenti digitali; Tasso di annullamento; Quota delle procedure che prevedono la negoziazione	Quadro di valutazione della Commissione europea	Quadro di valutazione del mercato unico e della competitività; PPDS; Nuovi strumenti e sistemi informatici previsti

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ una nuova azione
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/di un'azione preparatoria¹
- ☐ all'estensione di un'azione esistente
- ☐ una fusione o un riorientamento di una o più azioni verso un'altra azione o una nuova azione

¹ Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazioni della proposta/iniziativa

1.5.1. *Requisiti da soddisfare a breve o a lungo termine, compreso un calendario dettagliato per l'avvio dell'attuazione dell'iniziativa*

Il presente regolamento mira a semplificare l'intero mercato degli appalti pubblici, compreso l'ecosistema digitale degli appalti pubblici. Esso impone ai fornitori di servizi di appalti elettronici di garantire l'interoperabilità dei propri servizi in conformità con le norme di prossima adozione. Inoltre, imporrà agli Stati membri di integrare e collegare il proprio strumento di credenziale aziendale digitale al servizio elettronico di ammissibilità e ai rispettivi registri nazionali. Ciò consentirà agli operatori economici di utilizzare appieno lo strumento di credenziale aziendale digitale. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a istituire e collegare i propri spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici (PPDS) allo scambio di dati PPDS.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (può derivare da diversi fattori, ad esempio guadagni di coordinamento, certezza giuridica, maggiore efficacia o complementarità). Ai fini della presente sezione, per «valore aggiunto dell'intervento dell'UE» si intende il valore derivante dall'azione dell'UE, che si aggiunge al valore che sarebbe stato altrimenti creato dai soli Stati membri.*

Motivazioni dell'azione a livello dell'UE (ex ante)

Sebbene negli ultimi 50 anni siano stati compiuti sforzi significativi, non è stato ancora realizzato un mercato unico degli appalti pubblici. Persiste la frammentazione sotto forma di approcci politici divergenti tra le varie iniziative, di «gold-plating» a livello degli Stati membri e di utilizzo di strumenti e piattaforme digitali diversi. Queste problematiche rendono l'attuale quadro dell'UE in materia di appalti pubblici un ambito percepito come fonte di oneri amministrativi e burocrazia, anziché uno strumento per una crescita economica sostenibile. Per sfruttare gli appalti pubblici come motore di competitività e di investimenti pubblici efficienti ed efficaci, sostenendo al contempo gli obiettivi politici dell'UE, è necessaria un'azione dell'Unione. La semplificazione del quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici e l'attuazione degli obiettivi strategici sono possibili solo attraverso un'azione dell'UE che garantisca un cambiamento coerente in tutti gli Stati membri. L'assenza di un'azione dell'UE perpetuerebbe le inefficienze del sistema e impedirebbe agli acquirenti pubblici di soddisfare le proprie esigenze in modo più rapido e strategico, nonché agli operatori economici di accedere agli appalti in tutto il mercato unico. Un quadro giuridico coerente per gli appalti pubblici può essere realizzato solo a livello dell'UE. Inoltre, in assenza di un'azione dell'UE, la legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici continuerà a registrare risultati insoddisfacenti in aspetti strategici fondamentali, quali il progresso in materia di sostenibilità, la promozione di catene di approvvigionamento resilienti o la garanzia dell'autonomia strategica dell'UE. Allo stesso modo, gli investimenti congiunti in settori strategici risulterebbero limitati, mentre un'azione coordinata consentirà di sfruttare meglio la domanda. Infine, la mancanza di interventi dell'UE comporta anche un'occasione persa, poiché la legislazione diventa obsoleta alla luce degli attuali sviluppi (ad esempio, l'accelerazione della trasformazione digitale e l'iperconnettività) e delle minacce in continua evoluzione (ad esempio, il cambiamento dei paradigmi di sicurezza).

Valore aggiunto UE previsto (ex post)

La proposta mira a modificare la legislazione dell'UE, incidendo direttamente sul mercato degli appalti a livello dell'Unione. Ciò non potrebbe essere realizzato a livello degli Stati membri, in particolare considerando la necessità di garantire un approccio armonizzato tra gli Stati membri, approccio che riveste un'importanza fondamentale per un'efficace semplificazione. L'azione a livello dell'UE apporta un forte valore aggiunto, poiché i problemi affrontati dalla presente proposta non si limitano al territorio di un singolo Stato membro. Solo l'azione dell'UE può regolamentare l'accesso degli offerenti e delle merci dei paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE.

, poiché si tratta di una competenza esclusiva dell'UE. Analogamente, fintantoché permangono gli impegni assunti dall'UE nell'ambito del GPA, gli Stati membri non possono introdurre semplificazioni procedurali che vadano oltre il livello stabilito a livello dell'UE, poiché le soglie e le procedure in materia di appalti pubblici sono disciplinate dalle norme dell'UE che attuano gli impegni procedurali previsti dal GPA.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze simili del passato

Le riforme precedenti hanno dimostrato che strumenti digitali come l'eProcurement possono snellire i processi, ma questi devono essere standardizzati in tutti gli Stati membri per evitare la frammentazione. Le nuove norme dovrebbero stabilire requisiti fondamentali chiari, consentendo al contempo flessibilità nelle modalità di attuazione.

L'esperienza ha dimostrato che le procedure semplificate e i sistemi digitali di prequalificazione aiutano le piccole e medie imprese a partecipare in modo più efficace agli appalti pubblici. La raccolta automatizzata dei dati si è rivelata preziosa per migliorare la trasparenza e consentire un migliore monitoraggio dei processi di appalto.

Infine, le riforme passate hanno dimostrato che un'attuazione di successo richiede il coinvolgimento tempestivo di tutte le parti interessate e la fornitura di orientamenti chiari durante l'intero processo.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e possibili sinergie con altri strumenti appropriati

La revisione delle direttive sugli appalti pubblici sostiene gli obiettivi di semplificazione e competitività dell'UE, fornendo agli operatori economici strumenti digitali e processi armonizzati che consentono un adempimento dei requisiti amministrativi affidabile, sicuro e di facile utilizzo. Ciò comprende l'ottimizzazione dell'identificazione, dell'autenticazione e dello scambio di dati, garantendo interazioni senza soluzione di continuità tra le imprese e le autorità pubbliche. Pertanto, è pienamente in linea con gli obiettivi del QFP 2028-2034.

Il coinvolgimento della Commissione e degli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento avrà implicazioni finanziarie, che potrebbero essere coperte prevalentemente dal bilancio dell'UE nell'ambito del QFP 2028-2034, a seconda dell'esito dei negoziati in corso sulla proposta della Commissione relativa al prossimo QFP. Tali costi sono principalmente connessi a:

1. La trasformazione digitale dei processi di appalto, compreso lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme di appalti elettronici.
2. L'integrazione dei sistemi informatici esistenti con nuovi strumenti digitali per garantire l'interoperabilità.
3. L'istituzione di meccanismi di vigilanza e monitoraggio per garantire il rispetto del regolamento rivisto.

1.5.5. Valutazione delle diverse opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il fabbisogno di personale, pari a 17 ETP supplementari (8 AD per la DG GROW, 4 AD per l'Ufficio delle pubblicazioni e 5 END per la DG GROW), sarà in parte soddisfatto mediante la redistribuzione delle dotazioni esistenti della DG. Tuttavia, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione nell'ultimo anno per redistribuire le proprie risorse umane, al fine di garantire il successo e la corretta attuazione della presente proposta, sarà necessario un ulteriore rafforzamento dell'organico della Commissione per soddisfare appieno il fabbisogno.

Per quanto riguarda il finanziamento, il fabbisogno sarà coperto esclusivamente tramite la redistribuzione delle risorse.

L'impatto stimato sulla spesa e sull'organico per il 2028 e oltre è riportato a solo scopo illustrativo e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione nel periodo successivo al 2027 rimangono soggette all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e, successivamente, saranno determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le dotazioni di personale a partire dal 2028 sono indicativi.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e del relativo impatto finanziario

- ☐ **durata limitata**
- ☐ in vigore dal [GG.MM]AAAA al [GG.MM]AAAA
- ☐ impatto finanziario dal YYYY al YYYY per gli stanziamenti d'impegno e dal YYYY al YYYY per gli stanziamenti di pagamento.
- ☒ **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avvio dal 2028 al 2030, seguito da una fase operativa a pieno regime.

1.7. Metodo/i di esecuzione del bilancio previsto/i(2)²

- ☒ **Gestione diretta** da parte della Commissione
- ☒ da parte dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- ☐ da parte delle agenzie esecutive
- ☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri
- ☐ **Gestione indiretta** mediante l'affidamento dei compiti di esecuzione del bilancio a:
- ☐ paesi terzi o agli organismi da essi designati;
- ☐ organizzazioni internazionali e alle loro agenzie (da specificare);
- ☐ la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ enti di diritto pubblico;
- ☐ gli organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, nella misura in cui siano dotati di adeguate garanzie finanziarie;
- ☐ gli organismi di diritto privato di uno Stato membro ai quali è affidata l'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che dispongono di adeguate garanzie finanziarie;
- ☐ gli organismi o le persone incaricati dell'attuazione di azioni specifiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e individuati nell'atto di base pertinente
- ☐ organismi stabiliti in uno Stato membro, disciplinati dal diritto privato di uno Stato membro o dal diritto dell'Unione e idonei a ricevere incarichi, conformemente

² I dettagli relativi alle modalità di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

con norme settoriali specifiche, all'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi siano controllati da enti di diritto pubblico o da organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico e siano dotati di adeguate garanzie finanziarie sotto forma di responsabilità solidale da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Note

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Norme in materia di monitoraggio e rendicontazione

Ogni sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e controllo

2.2.1. *Giustificazione dei metodi di esecuzione del bilancio, dei meccanismi di erogazione dei fondi, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il regolamento riveduto sugli appalti pubblici introduce strumenti e processi digitali armonizzati per snellire gli adempimenti amministrativi, garantendo una conformità affidabile, sicura e di facile utilizzo. Queste nuove norme richiedono lo sviluppo di specifiche tecniche, norme e quadri di interoperabilità, nonché la supervisione e il coordinamento tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri.

Per attuare efficacemente queste misure, i servizi della Commissione devono disporre di risorse adeguate, tra cui:

1. Supporto tecnico e operativo per le infrastrutture digitali (ad esempio, piattaforme di appalti elettronici, integrazione con lo strumento di credenziali digitali per le imprese).
2. Coordinamento con gli Stati membri per garantire un'applicazione coerente della nuova legislazione.

Si stima che l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento richieda 17 equivalenti a tempo pieno (ETP) all'interno della Commissione, garantendo una capacità sufficiente per la supervisione, il monitoraggio e l'attuazione delle politiche.

2.2.2. *Informazioni relative ai rischi individuati e ai sistemi di controllo interno istituiti per mitigarli*

Rischi di ritardi nell'attuazione da parte della Commissione o degli Stati membri, con conseguente inosservanza o applicazione frammentaria. Collaborazione regolare con gli Stati membri e le imprese per individuare tempestivamente i rischi e allineare i sistemi di controllo alle esigenze delle parti interessate.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo-efficacia dei controlli (rapporto tra i costi di controllo e il valore dei relativi fondi gestiti) e valutazione dei livelli previsti di rischio di errore (al momento del pagamento e alla chiusura)*

I sistemi di controllo interno in vigore sono efficaci.

2.3. **Misure volte a prevenire frodi e irregolarità**

Le misure di prevenzione delle frodi esistenti applicabili alla Commissione copriranno gli stanziamenti supplementari necessari per il presente regolamento.

3. IMPATTO FINANZIARIO STIMATO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/e del quadro finanziario pluriennale e linea/e di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

In ordine alle rubriche del quadro finanziario pluriennale e alle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diff./Non diff. (3) ¹	proveniente dai paesi EFTA (4) ²	provenienti dai paesi candidati e dai potenziali candidati (5) ³	da altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
2	04.02.03 - Leadership digitale	Diff.	Sì(6) ⁴	Sì(7) ⁵	NO	NO
2	XX.XX.XX.XX(8) ⁶	Diff.	Sì	Sì	NO	NO

¹ Diff. = Stanziamenti differenziati / Non diff. = Stanziamenti non differenziati.

² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

⁴ Non ancora determinato. È intenzione della Commissione coinvolgere i paesi dell'EFTA.

⁵ Non ancora determinato. È intenzione della Commissione coinvolgere i paesi candidati e/o i potenziali paesi candidati.

Nuove linee di bilancio richieste

In ordine alle rubriche del quadro finanziario pluriennale e alle linee di bilancio.

3.2. Impatto finanziario stimato della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti operativi, come illustrato di seguito:

3.2.2. Stanziamenti provenienti dal bilancio approvato

milioni di euro (con tre cifre decimali)

L'impatto stimato sulla spesa e sul personale per il 2028 e oltre è riportato a titolo puramente illustrativo e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione nel periodo successivo al 2027 rimangono soggette all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e gli organici a partire dal 2028 sono indicativi.

La presente iniziativa sarà finanziata mediante riassegnazione all'interno dei programmi operativi del prossimo QFP e, in parte, mediante spese amministrative. Il finanziamento delle linee operative oggetto di riassegnazione proverrà dalle linee operative, mentre quello delle linee amministrative oggetto di riassegnazione proverrà dalle linee amministrative. In questa fase non è possibile indicare con precisione il contributo di ciascuna rubrica e di ciascun programma del QFP, mentre si prevede che un contributo significativo proverrà dai programmi della rubrica 2 del QFP 2028-2034 (ad esempio il Fondo europeo per la competitività).

La differenza nei costi presentata nella scheda finanziaria legislativa e nella valutazione d'impatto deriva dal fatto che la scheda finanziaria legislativa include tutti i costi, mentre la valutazione d'impatto tiene conto solo dei costi aggiuntivi introdotti dalle misure politiche oltre ai cosiddetti costi di «business as usual». Vi sono inoltre lievi differenze nella classificazione e nella presentazione dei costi derivanti dai requisiti del regolamento finanziario.

⁶ I dettagli della linea di bilancio non possono essere forniti in questa fase poiché la nomenclatura del prossimo QFP è ancora in fase di discussione. Tuttavia, tale linea sarà di competenza del PO.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale			Numero				2			
DG: GROW(9) ⁷			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
Stanziamenti operativi										
04/02/03 - Leadership digitale	Impegni	(1a)	9.908	10,10 6	10,30 8	10,51 4	10,72 5	10,93 9	11,15 8	73,659
	Pagamenti	(2a)	2.428	6.476	8.904	12,95 1	12,95 1	14,97 5	14,97 5	73,659
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici (10) ⁸										
Linea di bilancio		(3)								0,000
TOTALE degli stanziamenti per la DG GROW	Impegni	=1a+ 1b+3	9.908	10,10 6	10,30 8	10,51 4	10,72 5	10,93 9	11,15 8	73,659
	Pagamenti	=2a + 2b + 3	2.428	6.476	8.904	12,95 1	12,95 1	14,97 5	14,97 5	73,659
DG: Ufficio delle pubblicazioni			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034

⁷ La DG GROW collaborerà con altre DG e con i servizi della Commissione, quali la DIGIT, all'attuazione del PPDE.

⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione dei programmi e/o delle azioni dell'UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Stanziamenti operativi										
XX.XX.XX.XX(11) ⁹	Impegni	(1b)	9.208	9.392	9,580	9,772	9,967	10,16 7	10,37 0	68,456
	Pagamenti	(2b)	2.257	6.018	8.275	12,03 6	12,03 6	13,91 7	13,91 7	68,456
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici (12) ¹⁰										
Linea di bilancio		(3)								0,000
TOTALE degli stanziamenti per l'Ufficio delle pubblicazioni	Impegni	=1a+ ab+3	9.208	9.392	9,580	9,772	9,967	10,16 7	10,37 0	68,456
	Pagamenti	=2a + 2b + 3	2.257	6.018	8.275	12,03 6	12,03 6	13,91 7	13,91 7	68,456
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	19,11 6	19,49 9	19,88 8	20,28 6	20,69 2	21,10 6	21,52 8	142,115
	Pagamenti	(5)	4,685	12,49	17,17	24,98	24,98	28,89	28,89	142,115

⁹ Al momento non è possibile fornire i dettagli della linea di bilancio poiché la nomenclatura del prossimo QFP è ancora in fase di discussione. Tuttavia, tale linea sarà di competenza del PO « ».

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese a sostegno dell'attuazione dei programmi e/o delle azioni dell'UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta, ricerca diretta.

				4	9	7	7	2	2	
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione destinata ai programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	19,11 6	19,49 9	19,88 8	20,28 6	20,69 2	21,10 6	21,52 8	142,115
	Pagamenti	=5+6	4,685	12,49 4	17,17 9	24,98 7	24,98 7	28,89 2	28,89 2	142,115
			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTAL E QFP 2028- 2034
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	19,11 6	19,49 9	19,88 8	20,28 6	20,69 2	21,10 6	21,52 8	142,11 5
	Pagamenti	(5)	4,685	12,49 4	17,17 9	24,98 7	24,98 7	28,89 2	28,89 2	142,11 5
TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione destinata ai programmi specifici (tutte le linee operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE degli stanziamenti delle rubriche da 1 a 3	Impegni	=4+6	19,11 6	19,49 9	19,88 8	20,28 6	20,69 2	21,10 6	21,52 8	142,11 5

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	=5+6	4,685	12,49 4	17,17 9	24,98 7	24,98 7	28,89 2	28,89 2	142,11 5
Rubrica del quadro finanziario pluriennale			4				«Spese amministrative» (13) ¹¹			
DG: GROW(14) ¹²			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTAL E QFP 2028- 2034
Risorse umane			2.092	2.134	2.177	2.220	2.264	2,310	2,356	15.553
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG GROW	Stanziamenti		2.092	2.134	2.177	2.220	2.264	2,310	2,356	15.553
DG: Ufficio delle pubblicazioni			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTAL E QFP 2028- 2034
Risorse umane			0,776	0,792	0,807	0,823	0,840	0,857	0,874	5,769
Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Pubblicazioni	Stanziamenti		0,776	0,792	0,807	0,823	0,840	0,857	0,874	5,769

¹¹ Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi al costo medio annuo disponibili sulla pagina web di BUDGpedia dedicata.

¹² La DG GROW collaborerà con altre DG e con i servizi della Commissione, quali la DIGIT, all'attuazione del PPDE.

Ufficio										
Stanziamenti TOTALI della RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = Totale pagamenti)	2,868	2,925	2.984	3.044	3.104	3,167	3,230	21,322

milioni di euro (al terzo decimale)

		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
TOTALE degli stanziamenti delle RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	21.984	22.424	22.872	23.330	23.796	24.272	24.758	163.437
	Pagamenti	7.553	15.419	20.163	28.031	28.092	32,058	32.121	163.437

3.2.3. Risultati stimati finanziati con stanziamenti operativi (da non compilare per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (con tre cifre decimali)

Indicare l'obiettivo			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire tutti gli anni necessari per indicare la durata dell'impatto (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	RISULTATI							

e risult ati U	Tipo (15) 13	Costo medio	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	No	Costo	Totale n.	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 (16) ¹⁴ : [...]																		
- Risult ato																		
- Risult ato																		
- Risult ato																		
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO N. 2																		

¹³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

¹⁴ Come descritto al punto 1.4.2. «Obiettivo/i specifico/i...»

...																		
- Risultato																		
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2																		
TOTALI																		

3.2.4. Sintesi dell'impatto stimato sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- ☒ La proposta/iniziativa richiede l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come illustrato di seguito:

3.2.5. Stanziamenti provenienti dal bilancio approvato

STANZIAMENTI APPROVATI	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
RUBRICA 4								
Risorse umane	2.868	2,925	2.984	3.044	3.104	3,167	3,230	21.322
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	2.868	2,925	2.984	3.044	3.104	3,167	3,230	21.322
Al di fuori della RUBRICA 4								

Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese di natura amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	2,868	2,925	2,984	3,044	3,104	3,167	3,230	21.322

3.2.5.1. Stanziamenti totali

TOTALE APPROV ATO STANZIAMENTI + ENTRATE ESTERNE ENTRATE	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTAL E QFP 2028- 2034
RUBRICA 4								
Risorse umane	2.868	2,925	2.984	3.044	3.104	3,167	3,230	21.322
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	2.868	2,925	2.984	3.044	3.104	3,167	3,230	21.322
Al di fuori della RUBRICA 4								

Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese di natura amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	2,868	2,925	2,984	3,044	3,104	3,167	3,230	21.322

Il fabbisogno di personale sarà in parte soddisfatto mediante la redistribuzione delle dotazioni esistenti dei servizi della Commissione. Tuttavia, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione nell'ultimo anno per redistribuire le proprie risorse umane, al fine di garantire il successo e la corretta attuazione della presente proposta, sarà necessario un ulteriore rafforzamento dell'organico della Commissione per soddisfare pienamente il fabbisogno.

L'impatto stimato sulla spesa e sull'organico per il 2028 e oltre è riportato a solo scopo illustrativo e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione nel periodo successivo al 2027 rimangono soggette all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e, successivamente, saranno determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le dotazioni di personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.6. *Fabbisogno stimato di risorse umane*

- ☐ La proposta/iniziativa non richiede l'impiego di risorse umane
- ☒ La proposta/iniziativa richiede l'impiego di risorse umane, come illustrato di seguito

3.2.6.1. Finanziamento a carico del bilancio votato

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno (ETP) (17)¹⁵

¹⁵ Si prega di specificare sotto la tabella quanti FTE, all'interno del numero indicato, sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della vostra DG e quali sono le vostre esigenze nette.

STANZIAMENTI VOTATI	An no 20 28	An no 20 29	An no 20 30	20 ann i 31	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Posti previsti dall'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (Sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)	12	12	12	12	12	12	12
20 01 02 03 (Delegazioni)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (Ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0
Personale esterno (in ETP)							
20 02 01 (AC, END dal «globale	5	5	5	5	5	5	5

busta')								
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni dell'UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di supporto amministrativo [XX.01.YY.YY]	presso la sede centrale	0	0	0	0	0	0	0
	nelle delegazioni dell'UE	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare) - Al di fuori della rubrica 4	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	17	17	17	17	17	17	17

3.2.6.2. *Fabbisogno complessivo di risorse umane*

TOTALE VOTATO STANZIAMENTI + ENTRATE ESTERNE DESTINATE	Ann o 202 8	Ann o 202 9	Ann o 203 0	Ann o 203 1	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Posti previsti dall'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (Sede centrale e uffici di rappresentanza della Commissione)	12	12	12	12	12	12	12
20 01 02 03 (Delegazioni)	0	0	0	0	0	0	0

01 01 01 01 (Ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (Ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)								
20 02 01 (AC, END dalla dotazione globale)		5	5	5	5	5	5	5
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni dell'UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di supporto amministrativo [XX .01. YY.	presso la sede centrale	0	0	0	0	0	0	0
	nelle delegazioni dell'UE	0	0	0	0	0	0	0

YY]								
01 01 01 02 (AC, END - Ricerca indiretta)	0	0	0	0	0		0	0
01 01 01 12 (AC, END - Ricerca diretta)	0	0	0	0	0		0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Rubrica 4	0	0	0	0	0		0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - Al di fuori della rubrica 4	0	0	0	0	0		0	0
TOTALE	17	17	17	17	17		17	17

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile nei servizi della Commissione	Personale aggiuntivo straordinario*		
		Da finanziare a titolo della rubrica	Da finanziare a carico della linea BA	Da finanziare con i diritti

		4 o Ricerca		
Posti in organico	3	9	N/A	
Personale esterno (CA, SNE, INT)	2	3		

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	I compiti che dovranno essere svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei riguardano il filone giuridico, il filone tecnico, il coordinamento e il ruolo di supervisione. La DG GROW sarà responsabile dello sviluppo e della gestione del progetto nel suo complesso. La DG collaborerà con altre DG e con i servizi della Commissione, quali la DIGIT, all'attuazione del PPDE. L'Ufficio delle pubblicazioni sarà responsabile del potenziamento delle proprie applicazioni attuali, dell'evoluzione degli standard e dell'ontologia degli appalti elettronici, nonché dell'integrazione con la rete di interoperabilità e lo scambio di dati del PPDS.
Personale esterno	I compiti che dovranno essere svolti dai funzionari e dal personale temporaneo riguardano il filone giuridico, quello tecnico, il coordinamento e la funzione di supervisione.

3.2.7. **Panoramica dell'impatto stimato sugli investimenti relativi alle tecnologie digitali**

Obbligatorio: la stima più accurata degli investimenti relativi alle tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa deve essere inclusa nella tabella sottostante.

In via eccezionale, qualora necessario per l’attuazione della proposta/iniziativa, gli stanziamenti della rubrica 7 dovrebbero essere presentati nella linea di bilancio designata.

Gli stanziamenti delle rubriche da 1 a 6 devono essere indicati come «Spese IT di politica per i programmi operativi». Tali spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzare per il riutilizzo, l’acquisto o lo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici direttamente collegati all’attuazione dell’iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati, ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dettagli presentati nella sezione 4 «Dimensioni digitali».

TOTALE degli stanziamenti per il digitale e l'IT	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034
RUBRICA 4								
Spese IT (aziendali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Al di fuori della RUBRICA 4								
Politica Spesa IT per i programmi operativi	19.116	19.499	19.888	20.286	20.692	21.106	21.528	142.115
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 4	19.116	19.499	19.888	20.286	20.692	21.106	21.528	142.115
TOTALE	19.116	19.499	19.888	20.286	20.692	21.106	21.528	142.115

3.2.8. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante una riassegnazione all'interno della rubrica pertinente del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ richiede l'utilizzo del margine non assegnato nella rubrica pertinente del QFP e/o il ricorso agli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ richiede una revisione del QFP.

3.2.9. Contributi di terzi

La proposta/iniziativa:

- ☒ non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi stimato come segue:
Stanziamanti in milioni di EUR (con tre cifre decimali)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'ente di cofinanziamento					
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati					

3.3. Impatto stimato sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha alcun impatto finanziario sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha il seguente impatto finanziario:

☐ sulle risorse proprie

☐ sulle altre entrate

☐ indicare, se le entrate sono destinate a linee di spesa, in milioni di euro (con tre cifre decimali)

Linea di entrate del bilancio:	Stanziamanti disponibili per la	Impatto della proposta/iniziativa (18) ¹			
		Anno	Anno	Anno	Anno

¹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, prelievi sullo zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, ovvero importi lordi al netto di una detrazione del 20% a titolo di spese di riscossione.

	esercizio finanziario in corso	2024	2025	2026	2027
Articolo					

Per le entrate con destinazione specifica, specificare la o le linee di spesa di bilancio interessate. [...]

Altre osservazioni (ad es. metodo/formula utilizzati per il calcolo dell'impatto sulle entrate o qualsiasi altra informazione). [...]

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Requisiti di rilevanza digitale

Se si ritiene che l'iniziativa politica non presenti requisiti di rilevanza digitale, fornire una spiegazione del motivo per cui non vengono utilizzati mezzi digitali.

N/A

In caso contrario, si prega di elencare i requisiti di rilevanza digitale nella tabella sottostante:

Riferimento al il requisito	Descrizione del requisito	Attori interessati o coinvolti dal requisito	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 110, Articolo 111, Articolo 112, Articolo 113	Norme di pubblicazione	Commissione europea, Stati membri, fornitori di servizi di appalti elettronici	Pubblicazione delle informazioni	Dati
Articolo 127	Comunicazione elettronica	Acquirenti acquirenti, servizio di appalti elettronici	Specifiche IT	Soluzioni digitali

		, operatori economici		
Articolo 128	Rete di interoperabilità	Commissione europea, Stati membri, fornitori di servizi di appalti elettronici	Gestione dei dati	Servizi pubblici digitali; Digitalizzazione e automazione dei processi
Articoli 129 e 130	Norme armonizzate in materia di appalti pubblici e specifiche comuni specifiche	Commissione europea, Stati membri, fornitori di servizi di appalti elettronici	Gestione dei dati	Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 131	Obblighi de i fornitori di servizi di appalti elettronici	Stati membri, fornitori di servizi di appalti elettronici	Specifiche informatiche	Soluzioni digitali; Servizi pubblici digitali
Articolo 133	Piattaforma di appalti elettronici della Commissione	Commissione europea, Stati membri, acquirenti pubblici	Sviluppo di una soluzione digitale	Soluzioni digitali; Servizi pubblici digitali
Articolo 131	Servizio di ammissibilità servizio di	Commissione europea, Stati membri, acquirenti pubblici, operatori economici	Sviluppo di una soluzione digitale	Dati; Soluzioni digitali; Servizi pubblici digitali; Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 134	Nazionale Stati	Stati membri	IT e dati	Dati;

	Appalti dati	Spazi		specifiche, sviluppo di una soluzione digitale	Soluzioni digitali; Servizi pubblici digitali; Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 135	Spazio dei dati Spazio dei dati sugli appalti		Commissione europea	IT e specifiche dei dati, sviluppo di una soluzione digitale	Dati; Soluzioni digitali; Servizi pubblici digitali; Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 136	Scambio di dati PPDS		Commissione europea Stati membri	Scambio di dati	Servizi pubblici digitali; Digitalizzazione e automazione dei processi

4.2. Dati

Descrizione di alto livello dei dati oggetto di riferimento ed eventuali standard/specifiche correlati

Tipo di dati	Riferimento ai requisiti	Standard e/o specifica (se applicabile)
Dati di pubblicazione	Articolo 110	Le informazioni pubblicate conterranno i dati elencati nell'articolo 110. Come previsto dall'articolo 110, paragrafi 6 e 7, la Commissione definirà ulteriormente tali aspetti mediante atti delegati e di esecuzione.

Dati generali sugli appalti	Articolo 134, articolo 135	Le informazioni di cui all'articolo 134 saranno rese disponibili a livello nazionale e dell'UE. Come previsto dall'articolo 134, paragrafi 7 e 8, e dall'articolo 135, paragrafo 3, la Commissione definirà ulteriormente tali aspetti mediante atti delegati e di esecuzione.
Dati relativi ai mezzi di prova	Articolo 133	Come previsto dall'articolo 133, paragrafi 3 e 6, le prove relative ai motivi di esclusione, ai criteri di selezione, alle informazioni sulle imprese e all'origine devono essere rese disponibili nello strumento di credenziali digitali aziendali e condivisibili con gli acquirenti tramite il servizio elettronico di ammissibilità.

Allineamento con la Strategia europea sui dati

Spiegare in che modo i requisiti sono allineati alla Strategia europea sui dati

La proposta è in linea con la Strategia europea sui dati in quanto renderà obbligatoria la condivisione dei dati con lo Spazio europeo dei dati sugli appalti pubblici, introducendo anche uno Spazio nazionale dei dati sugli appalti pubblici in ciascuno Stato membro. Grazie a questo rafforzamento, saranno potenziate la trasparenza e la responsabilità della spesa pubblica, la lotta alla corruzione e il miglioramento della qualità della spesa.

Allineamento al principio «once-only»

Spiegare in che modo è stato preso in considerazione il principio «once-only» e come è stata valutata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

La proposta pone il principio «once-only» al centro del proprio approccio. Grazie all'uso del servizio elettronico di verifica dell'idoneità e dello strumento digitale per le credenziali aziendali, gli operatori economici avranno la possibilità di condividere una sola volta la documentazione necessaria per partecipare a una procedura di appalto pubblico.

Spiegare in che modo i dati di nuova creazione siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, e soddisfino standard di alta qualità

I dati di nuova creazione rispettano i principi FAIR, poiché lo Spazio dei dati sugli appalti pubblici raccoglierà, pulirà e allineerà in modo sicuro tutti i dati ricevuti da ciascuno Stato membro. Tali dati saranno disponibili, con alcune restrizioni applicabili ai dati sensibili, affinché ogni cittadino europeo possa avere accesso ai dati sugli appalti e ottenere una panoramica completa del mercato europeo.

Flussi di dati

Per ciascun flusso di dati, compilare la tabella sottostante:

Tipo di dati	Riferimento/i al/ai requisito/i	Soggetto che fornisce i dati	Attore che riceve i dati	Eventi scatenanti per lo scambio di dati	Frequenza applicabile) (se
Dati di pubblicazione	Articolo 110	Acquirenti pubblici	Operatori economici	Pubblicazione di un bando di gara	//
Dati generali sugli appalti	Articolo 134	Autorità nazionale competente, compreso l'acquirente pubblico	Autorità NPPDS	Condizione di attivazione a seconda di il categoria categoria, ovv ero la conclusione del contratto	Entro e non oltre 20 giorni dall'evento scatenante
Dati generali sugli appalti	Articolo 135	Autorità NPPDS	Autorità PPDS	Disponibilità nell'NPPDS	Massimo 10 giorni dopo la disponibilità nell'NPPDS
Dati relativi ai mezzi di prova	Articolo 133	Operatori economici	Acquirenti pubblici	Presentazione di un'offe rta	//

4.3. Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimenti alla	Principali funzionalità previste	Ente responsabile	Modalità accessibilità è	Come riutilizzabilità è	Utilizzo delle tecnologie di IA (se
--------------------	------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------------

	i requisiti			soddisfatti?	preso in considerazione?	se applicabile)
Piattaforme di eProcurement	Articolo 127, Articolo 131	Le piattaforme di appalti elettronici devono: essere conformi alle norme armonizzate, collegarsi alla rete di interoperabilità garantire l'accesso ai dettagli degli appalti essere collegate al servizio elettronico di verifica dell'idoneità Collegarsi all'NPPDS	Fornitori di servizi di appalti elettronici			N/A
Piattaforma di appalti elettronici della Commissione	Articolo 132	La piattaforma di appalti elettronici della Commissione deve: essere conforme alle norme armonizzate	della Commissione europea	La piattaforma sarà esse re sviluppata tenendo conto dell'accessibilità	L'obiettivo è riutilizzare i moduli già esistenti presso la Commissione europea o negli Stati membri	N/A

		standard, Collegarsi alla rete di interoperabilità Garantire l'accesso ai dettagli degli appalti Essere collegati al servizio elettronico di verifica dell'idoneità Collegarsi ai requisiti		.	Gli Stati membri devono realizzare la piattaforma di appalti elettronici che sarà fornita dalla Commissione europea. Piattaforma pienamente disponibile come open source.	
Servizio elettronico di verifica dei requisiti	Articolo 133	Il servizio elettronico di verifica dell'idoneità deve: Consentire la verifica digitale delle informazioni relative alle imprese, dei motivi di esclusione, dei criteri di selezione e dei requisiti stabiliti dalla	Commissione europea	La piattaforma sarà sviluppata tenendo conto dei requisiti di accessibilità.	L'obiettivo è riutilizzare moduli già esistenti presso la Commissione europea, quali eCertis e l'ESPD, al fine di creare il servizio e collegarlo allo strumento di credenziali aziendali digitali. Servizio Completamente	N/A

		origine			disponibile co me open source.	
Nazionale Spazi nazionali dei dati sugli appalti pubblici	Articolo 134	Il Spazi nazionali dei dati devono: essere collegati allo Spazio dei dati sugli appalti pubblici Assicurarsi che tutti i dati prove nienti da fonti diverse siano disponibili	Stati membri			N/A
Spazio dei dati sugli appalti pubblici	Articolo 135	Lo Spazio dei dati sugli appalti pubblici deve: Contenere dati accessibili al pubblico e dati non accessibili al pubblico Consentire di avere	Commissione europea	La piattaforma sarà sarà sviluppata te nendo conto dei requisiti di accessibilità.		N/A

		diversi accesso	diritti di				
--	--	--------------------	------------	--	--	--	--

Per ciascuna soluzione digitale, spiegazione di come la soluzione digitale sia conforme alle politiche digitali e alle disposizioni legislative applicabili

Piattaforma di appalti elettronici della Commissione

Digitale e/o settoriali (ove applicabili)	Spiegazione di come si allinea
<i>Legge sull'IA</i>	Non è previsto alcun processo decisionale basato sull'IA per gli obblighi giuridici fondamentali. Qualora venissero introdotti sistemi automatizzati di rilevamento dei rischi, classificazione, raccomandazione o analisi delle frodi, verrà effettuata una valutazione dei rischi e della conformità ai sensi della legge sull'IA.
<i>Quadro dell'UE in materia di sicurezza informatica</i>	Fatto salvo il Regolamento (UE) 2016/679 , gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Da specificare ulteriormente nelle specifiche tecniche.
<i>eIDAS</i>	L'eIDAS potrebbe non essere rilevante per l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio di credenziali.
<i>Portale digitale unico e IMI</i>	Il portale digitale unico e l'IMI non sono utilizzati come canali di attuazione in questa fase.
<i>Altri</i>	//

Piattaforma di appalti elettronici della Commissione

Digitale e/o settoriali (ove applicabili)	Spiegazione di come si allinea
<i>Legge sull'IA</i>	Non è previsto alcun processo decisionale basato sull'IA per gli obblighi giuridici fondamentali. Qualora venissero introdotti sistemi automatizzati di rilevamento dei rischi, classificazione, raccomandazione o analisi delle frodi, un'AI Act

Digitale e/o settoriali (ove applicabili)	Spiegazione di come ciò si allinei
	verrà effettuata la valutazione dei rischi e della conformità.
<i>Quadro dell'UE in materia di sicurezza informatica</i>	Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Da specificare ulteriormente nelle specifiche tecniche.
<i>eIDAS</i>	L'eIDAS potrebbe non essere rilevante per l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio di credenziali.
<i>Portale digitale unico e IMI</i>	Il portale digitale unico e l'IMI non sono utilizzati come canali di attuazione in questa fase.
<i>Altri</i>	//

Servizio elettronico di verifica dei requisiti

Digitale e/o settoriali (ove applicabili)	Spiegazione di come si allinea
<i>Legge sull'IA</i>	Non è previsto alcun processo decisionale basato sull'IA per gli obblighi giuridici fondamentali. Qualora venissero introdotti sistemi automatizzati di rilevamento dei rischi, classificazione, raccomandazione o analisi delle frodi, verrà effettuata una valutazione dei rischi e della conformità ai sensi della legge sull'IA.
<i>Quadro dell'UE in materia di sicurezza informatica</i>	Fatto salvo il Regolamento (UE) 2016/679 , gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Da specificare ulteriormente nelle specifiche tecniche.
<i>eIDAS</i>	L'eIDAS potrebbe non essere rilevante ai fini dell'identificazione, dell'autenticazione e dello scambio di credenziali.

<i>Portale digitale unico e IMI</i>	Il portale digitale unico e l'IMI non sono utilizzati come canali di attuazione in questa fase.
<i>Altri</i>	//

Spazi nazionali di dati sugli appalti pubblici

Politica digitale e/o settoriale (ove applicabile)	Spiegazione di come si allinea
<i>Legge sull'IA</i>	Non è previsto alcun processo decisionale basato sull'intelligenza artificiale per gli obblighi giuridici fondamentali. Qualora venissero introdotti sistemi automatizzati di individuazione dei rischi, classificazione, formulazione di raccomandazioni o analisi delle frodi, verrà effettuata una valutazione dei rischi e della conformità ai sensi della legge sull'intelligenza artificiale (AI Act).
<i>Quadro dell'UE in materia di sicurezza informatica</i>	Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 , gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle specifiche tecniche.
<i>eIDAS</i>	L'eIDAS potrebbe non essere rilevante per l'identificazione, l'autenticazione e lo scambio di credenziali.
<i>Portale digitale unico e IMI</i>	Il portale digitale unico e l'IMI non sono utilizzati come canali di attuazione in questa fase.
<i>Altri</i>	//

Spazio dei dati sugli appalti pubblici

Politica digitale e/o settoriale (ove applicabile)	Spiegazione di come si allinea
--	--------------------------------

Legge sull'IA	Non è previsto alcun processo decisionale basato sull'IA per gli obblighi giuridici fondamentali. Qualora venissero introdotti sistemi automatizzati di rilevamento dei rischi, classificazione, raccomandazione o analisi delle frodi, verrà effettuata una valutazione dei rischi e della conformità ai sensi della legge sull'IA.
Quadro dell'UE in materia di sicurezza informatica	Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 , gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento. Da specificare ulteriormente nelle specifiche tecniche.
eIDAS	L'eIDAS potrebbe non essere rilevante ai fini dell'identificazione, dell'autenticazione e dello scambio di credenziali.
Portale digitale unico e IMI	Il portale digitale unico e l'IMI non sono utilizzati come canali di attuazione in questa fase.
Altri	//

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dai requisiti

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti relativi i requisiti	Interoperabile /i europea/e Soluzione	Altre soluzioni di interoperabilità
Rete di interoperabilità	La rete di interoperabilità sarà utilizzata dalle piattaforme di appalti elettronici per scambiare dati con tutte le altre piattaforme di appalti elettronici collegate.	Articolo 129, Articolo 129		//
Piattaforme di appalti elettronici	Tutte le piattaforme relative al	Articolo 131, Articolo 132	DCAT_AP	//

	Unione Europea saranno interconnesse me diante attuazione gli standard e lo scambio di dati attraverso la rete di interoperabilità.		Vocabolari di base	
Servizio elettronico servizio elettronico di verifica dell' idoneità	Il servizio elettronico di verifica dell' idoneità sarà interconnesso agli strumenti di credenziali aziendali digitali per consentire agli operatori economici di dimostrare la propria conformità ai motivi di esclusione.	Articolo 133	Vocabolari di base	//
Spazio Spazio dei dati sugli appalti	Lo Spazio dei dati sugli appalti pubblici raccoglierà le informazioni relative agli avvisi provenienti da tutti gli spazi nazionali dei dati sugli appalti pubblici attraverso lo scambio di dati del PPDS.	Articolo 134, Articolo 135, Articolo 138	DCAT_AP Vocabolari di base	Ontologia degli appalti elettronici

Valutare l'impatto dei requisiti sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio pubblico digitale n. 1: rete di interoperabilità

Valutazione	Misura/e	Potenziale rimanenti (se del caso) (se applicabile)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti. Si prega di elencare le politiche digitali e settoriali applicabili individuate	L'atto di esecuzione fornirà ulteriori informazioni dettagliate e tratterà le questioni settoriali.	L'allineamento con diverse politiche settoriali, quali la direttiva (UE) 2023/1791, il regolamento (UE) 2019/1242, il regolamento (UE) 2023/1542, il regolamento (UE) 2024/1781 e la direttiva 2009/33/CE
Misure organizzative per garantire un'erogazione senza intoppi dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Si prega di elencare le misure di governance previste	L'atto giuridico principale prevede la governance della rete di interoperabilità e dello scambio di dati PPDS.	
Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati. Si prega di elencare tali misure	Il servizio di convalida sarà utilizzato per la raccolta dei dati e per la pubblicazione delle informazioni, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'UE e nel PPDS.	File di gara di grandi dimensioni e non strutturati. Differenze nazionali. Riluttanza a livello nazionale a condividere dati non relativi agli appalti pubblici. Lacune nella qualità dei dati.
Utilizzo di specifiche tecniche e standard aperti concordati di comune accordo. Si prega di elencare tali misure	Saranno sviluppati e implementati standard per le procedure di appalto e i dettagli relativi agli appalti pubblici.	Eterogeneità piattaforme di appalti elettronici. Incertezza sulla scelta della tecnologia di rete. Maturità digitale disomogenea degli Stati membri.

Servizio pubblico digitale n. 2: Servizio elettronico di verifica dei requisiti

Valutazione	Misura/e	Potenziale rimanenti ostacoli (se applicabile)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti. Si prega di elencare le politiche digitali e settoriali applicabili individuate	L'atto di esecuzione fornirà ulteriori informazioni dettagliate e tratterà le questioni settoriali.	L'allineamento con diverse politiche settoriali, quali la direttiva (UE) 2023/1791, il regolamento (UE) 2019/1242, il regolamento (UE) 2023/1542, il regolamento (UE) 2024/1781 e la direttiva 2009/33/CE
Misure organizzative per una fornitura senza intoppi dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Si prega di elencare le misure di governance previste	L'atto giuridico principale prevede la governance della rete di interoperabilità e dello scambio di dati PPDS.	
Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati. Si prega di elencare tali misure	Verrà utilizzato uno strumento di credenziali digitali, collegato al servizio di verifica dell'idoneità, per garantire la corretta condivisione dei dati.	File di gara di grandi dimensioni e non strutturati. Differenze nazionali. Riluttanza a livello nazionale a condividere dati non relativi agli appalti pubblici. Lacune nella qualità dei dati.
Utilizzo di specifiche tecniche e standard aperti concordati di comune accordo. Si prega di elencare tali misure	Saranno sviluppati e implementati standard per le procedure di appalto e i dettagli relativi agli appalti pubblici.	Eterogeneità piattaforme di appalti elettronici. Incertezza sulla scelta della tecnologia di rete. Maturità digitale disomogenea degli Stati membri.

Servizio pubblico digitale n. 3: piattaforme di appalti elettronici

Valutazione	Misura/e	Potenziale rimanenti ostacoli (se applicabile)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti. Si prega di elencare le politiche digitali e settoriali applicabili individuate	L'atto di esecuzione fornirà ulteriori informazioni dettagliate e tratterà le questioni settoriali.	L'allineamento con diverse politiche settoriali, quali la direttiva (UE) 2023/1791, il regolamento (UE) 2019/1242, il regolamento (UE) 2023/1542, il regolamento (UE) 2024/1781 e la direttiva 2009/33/CE
Misure organizzative per una fornitura senza intoppi dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Si prega di elencare le misure di governance previste	L'atto giuridico principale prevede la governance della rete di interoperabilità e dello scambio di dati PPDS.	
Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati. Si prega di elencare tali misure	Saranno sviluppati e implementati standard per le procedure di appalto e i dettagli relativi agli appalti pubblici.	File di gara di grandi dimensioni e non strutturati. Differenze nazionali. Riluttanza a livello nazionale a condividere dati non relativi agli appalti pubblici. Lacune nella qualità dei dati.
Utilizzo di specifiche tecniche e standard aperti concordati di comune accordo. Si prega di elencare tali misure	Saranno sviluppati e implementati standard per le procedure di appalto e i dettagli relativi agli appalti pubblici.	Eterogeneità piattaforme di appalti elettronici. Incertezza sulla scelta della tecnologia di rete. Maturità digitale disomogenea degli Stati membri.

Servizio pubblico digitale n. 4: Spazio dei dati sugli appalti pubblici

Valutazione	Misura/e	Potenziale rimanenti ostacoli (se applicabile)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali esistenti. Si prega di elencare le politiche digitali e settoriali applicabili individuate	L'atto di esecuzione fornirà ulteriori informazioni dettagliate e tratterà le questioni settoriali.	L'allineamento con diverse politiche settoriali, quali la direttiva (UE) 2023/1791 , il regolamento (UE) 2019/1242 , il regolamento (UE) 2023/1542 , il regolamento (UE) 2024/1781 e la direttiva 2009/33/CE
Misure organizzative per una fornitura senza intoppi dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Si prega di elencare le misure di governance previste	L'atto giuridico principale prevede la governance della rete di interoperabilità e dello scambio di dati PPDS.	
Misure adottate per garantire una comprensione condivisa dei dati. Si prega di elencare tali misure	Il servizio di convalida sarà utilizzato per la raccolta dei dati e per la pubblicazione delle informazioni, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'UE e nel PPDS.	File di gara di grandi dimensioni e non strutturati. Differenze nazionali. Riluttanza a livello nazionale a condividere dati non relativi agli appalti pubblici. Lacune nella qualità dei dati.
Utilizzo di specifiche tecniche e standard aperti concordati di comune accordo. Si prega di elencare tali misure	Saranno sviluppati e implementati standard per le procedure di appalto e i dettagli relativi agli appalti pubblici.	Eterogeneità piattaforme di appalti elettronici. Incertezza sulla scelta della tecnologia di rete. Maturità digitale disomogenea degli Stati membri.

4.5. Misure a sostegno dell’attuazione digitale

Per ciascuna misura a sostegno dell’attuazione digitale, si prega di compilare la tabella sottostante

Descrizione della misura	Riferimenti relativi requisito/i	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Attori coinvolti applicabile) per essere (se	E p r e v i s t o t e m p o d i (i f a p p a

				i c a b l e)
La Commissione adotta atti delegati al fine di istituire o designare tale rete di interoperabilità.	Articolo 128, paragrafo 2	La Commissione deve adottare tali atti	La Commissione	/
La Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità dettagliate per l'attuazione e il funzionamento della rete di interoperabilità.	Articolo 128, paragrafo 3	Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti	La Commissione	/
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni relative ai requisiti essenziali per il modello semantico dei dati degli elementi fondamentali delle procedure di appalto.	Articolo 130, paragrafo 2	La Commissione può adottare tali atti	La Commissione	/
Alla Commissione è conferito il potere di	Articolo 133, paragrafo 3	Alla Commissione è conferito il potere di	La Commissione	/

ad adottare atti delegati che stabiliscano le modalità di gestione del servizio elettronico di verifica dell'idoneità e che designino lo strumento di credenziale aziendale digitale e la relativa rete che gli operatori economici devono utilizzare ai fini della determinazione dell'idoneità.		ad adottare tali atti		/
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità tecniche del servizio elettronico di verifica dell'idoneità.	Articolo 133, paragrafo 6	Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti	La Commissione	/
La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati che specifichino ulteriori categorie di informazioni sugli appalti da mettere a disposizione del NPPDS.	Articolo 134, paragrafo 7	Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti	La Commissione	/
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni sugli appalti da rendere disponibili tramite l'NPPDS, nonché il relativo formato tecnico, la denominazione e le modalità di	articolo 134, paragrafo 8	Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti	La Commissione	/

la designazione di specifiche informazioni sugli appalti come informazioni accessibili al pubblico o non accessibili al pubblico e la fonte dei requisiti di convalida tecnica.				
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni sugli appalti che devono essere fornite dagli Stati membri tramite il PPDS, compreso il formato tecnico e i termini minimi di pubblicazione per le informazioni sugli appalti non designate come accessibili al pubblico e la fonte dei requisiti di convalida tecnica. per le informazioni sugli appalti non designate come accessibili al pubblico e la fonte dei requisiti di convalida tecnica.	Articolo 135, paragrafo 3	Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti	La Commissione	/ /
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le seguenti modalità di attuazione dello scambio di dati ai sensi del diritto dell'Unione.	Articolo 136, paragrafo 2	La Commissione può adottare tali atti	La Commissione	/ /